


1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 46

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 novembre 2000

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 450. Sentenza 23-31 ottobre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Cause di ineleggibilità e di incompatibilità - Cariche elettive locali - Impedimento alla nomina a sindaco per chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che rivestano la qualità di appaltatori di lavori o di servizi comunali - Contrasto palese con il principio di eguaglianza e ragionevolezza - Contraddizione con la più grave situazione, configurata come semplice causa di incompatibilità, di chi abbia parte in appalti del comune - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 6, quarto alinea.
- Costituzione, art. 3.

Elezioni - Enti locali - Cause di ineleggibilità e di incompatibilità - Impedimento alla nomina a sindaco per chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatori di lavori o di servizi comunali - Illegittimità costituzionale in parte qua conseguenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 61, numero 2 Pag. 19

N. 451. Sentenza 23-31 ottobre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Corpo forestale dello Stato - Riordino delle carriere - Personale non direttivo e non dirigente - Regime transitorio di inquadramento - Disciplina ritenuta difforme e meno favorevole rispetto a quella prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza - Lamentato contrasto con i principi fissati dalla legge delega finalizzati alla omogeneizzazione del rapporto di impiego delle forze di polizia, oltreché con i principi di eguaglianza, di proporzionalità del trattamento retributivo e di imparzialità dell'amministrazione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, art. 53.
- Costituzione, artt. 76 (in relazione alla legge 29 aprile 1995, n. 130), 3, 36 e 97 » 24

N. 452. Ordinanza 23-31 ottobre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Lazio - Sanzioni amministrative - Violazione sanzionata nel solo massimo editale - Oblazione - Ritenuta inosservanza dei «principi generali» dettati dalla legge n. 689 del 1981 - Carezza di inequivoca determinazione dell'oggetto della questione e di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

- Legge Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30, art. 4 » 28

N. 453. Ordinanza 23-31 ottobre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - Indennità di buonuscita - Devoluzione *mortis causa* della indennità agli eredi legittimi (nella specie, al fratello del titolare) - Requisiti di vivenza a carico e di età (inferiore ai 21 anni) - Asserito contrasto con il principio di eguaglianza, per ingiustificata deroga alla regola generale valevole per i lavoratori del settore privato e alla disciplina applicabile ai dipendenti dello Stato - Erroneità del presupposto assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 16, sesto comma.

- Costituzione, art. 3 Pag. 30

N. 454. Sentenza 23 ottobre - 2 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Notaio - Addebiti comportanti la destituzione - Procedimento disciplinare, sospeso nelle more dell'accertamento dell'illecito - Misure cautelari - Inabilitazione all'esercizio delle funzioni - Mancata previsione di un limite massimo di durata - Prospettato contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché con il principio di presunzione di non colpevolezza - Applicazione facoltativa e discrezionale nonché revocabilità della misura - Competenza dell'autorità giudiziaria alla sua adozione - Non fondatezza della questione.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 140.

- Costituzione, artt. 3 e 27, secondo comma » 32

N. 455. Ordinanza 23 ottobre-2 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale sui beni mobili - Beni appartenenti a persone diverse dal debitore o dai suoi familiari - Impignorabilità, a condizione che il titolo di acquisto sia di data anteriore all'iscrizione a ruolo del tributo - Lamentata lesione del diritto di agire in giudizio, con irragionevole limitazione del diritto di proprietà del terzo acquirente incolpevole - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 65, secondo comma, come modificato dall'art. 5 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30).

- Costituzione, artt. 24 e 42 » 37

N. 456. Ordinanza 23 ottobre - 2 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio - Intervento dell'Ente provinciale protezione animali e ambiente - Generico interesse dell'associazione all'accoglimento della questione sollevata - Inammissibilità dell'intervento.

Provincia di Trento - Parchi naturali - Esercizio della caccia nell'ambito dei parchi naturali provinciali - sottrazione al regime sanzionatorio penale di condotte costituenti reato in base alle norme statali (leggi 6 dicembre 1991, n. 394 e 11 febbraio 1992, n. 157) - Conseguente, lamentata, disparità di trattamento tra i cittadini residenti nel territorio nazionale e nel territorio provinciale - Mancata considerazione, da parte del giudice rimettente, di modifiche interessanti il quadro normativo denunciato - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge Provincia Trento 6 maggio 1988, n. 18, art. 28 ; legge Provincia Trento 9 dicembre 1991, n. 24, art. 8, comma 1, come modificato dall'art. 5 della legge provinciale 26 agosto 1994, n. 2.

- Costituzione, artt. 3 e 25 » 39

N. 457. Ordinanza 23 ottobre-2 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi locali - Tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche - Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo con linee elettriche - Criteri di determinazione della tassa - Lamentata inosservanza, da parte del legislatore delegato, dei principi e criteri direttivi fissati nella legge delega - Sopravvenuta normativa in materia - Previsione di definizione agevolata dei rapporti non conclusi - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 4, comma 4, lettera *b* numeri 1 e 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421)

Pag. 41

N. 458. Ordinanza 23 ottobre-2 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Responsabilità civile dei magistrati - Proposizione di domanda risarcitoria, da parte di un magistrato, per l'adozione nei suoi confronti di un provvedimento di custodia cautelare - Foro competente - Mancata previsione della deroga alla competenza territoriale anche nel caso in cui l'attore sia un magistrato che, sia al momento del fatto sia all'atto della proposizione della domanda risarcitoria, svolgeva la sua attività nel distretto al quale appartiene l'ufficio giudiziario chiamato a decidere in ordine ad essa - Asserita violazione del diritto di difesa del magistrato danneggiante, nonché irragionevole disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

- Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 43

N. 459. Sentenza 23 ottobre-2 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Parti nel giudizio di legittimità costituzionale - Necessaria coincidenza con le parti del giudizio *a quo* - Conseguente irricevibilità di memorie depositate dalla FIAT Auto S.p.a., non rivestente la qualità di parte nel giudizio principale.

Rilevanza della questione - Ambito soggettivo di applicabilità della norma denunciata - Eccezioni di inammissibilità della questione avanzate dalle parti private - Rigetto.

Lavoro (rapporto) - Crediti retributivi dei lavoratori alle dipendenze di privati - Crediti per i quali non sia maturato il diritto entro il 31 dicembre 1994 - Non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria - Lesione del principio della giusta retribuzione - Necessità di riconoscere ai crediti di lavoro una speciale tutela, rispetto alla generalità degli altri crediti - Illegittimità costituzionale limitatamente alle parole «e privati» - Assorbimento di ogni altro profilo.

- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36.
- Costituzione, art. 36 (e art. 3)

» 46

N. 460. Sentenza 23 ottobre-3 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Borsa - Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) - Segreto d'ufficio - Accesso a qualsiasi notizia, informazione e dato acquisiti dalla Commissione nell'esercizio del suo potere di vigilanza - Ritenuta impossibilità di accesso ai documenti da parte del soggetto (promotore finanziario) nei cui confronti è avviato il procedimento disciplinare - Asserito contrasto con la normativa comunitaria, nonché ingiustificata limitazione del diritto di difesa e irragionevole discriminazione in danno dei promotori finanziari rispetto agli altri appartenenti a libere professioni (ai quali è consentito, invece, prendere visione del fascicolo procedimentale) - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 4, comma 10.
- Costituzione, artt. 2, 3, 11, 21, 24, 47, 97, primo comma, e 98, primo comma

» 53

N. 461. Sentenza 23 ottobre-3 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità - Soggetti beneficiari - Mancata inclusione, nel novero dei beneficiari, del convivente *more uxorio* anche quando la convivenza presenti i caratteri della stabilità e della certezza propri del vincolo coniugale - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento, rispetto al coniuge beneficiario della pensione, ancorché separato o divorziato, nonché lamentata lesione dei diritti inviolabili della persona - Diversità delle situazioni confrontate - Non fondatezza della questione.

- R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), art. 13 ; legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 9, secondo e terzo comma, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

- Costituzione, artt. 2 e 3

Pag. 58

N. 462. Ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (rapporto di) - Licenziamento collettivo per riduzione di personale - Obbligo per l'impresa di versare all'Istituto della previdenza sociale un contributo pari a tre mensilità del trattamento iniziale di mobilità - Misura elevabile di nove volte in caso di esito sfavorevole della procedura di conciliazione per dissenso opposto dai sindacati - Ritenuta limitazione della libertà di iniziativa economica, nonché lamentato contrasto con il principio della imposizione in base a legge di prestazioni personali e patrimoniali e della tutela giurisdizionale - Motivazione carente in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 24, comma 3, come modificato dall'art. 8, comma 1, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236).

- Costituzione, artt. 23, 24 e 41

» 62

N. 463. Ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione di immobili urbani - Mutamento parziale di destinazione, da parte del conduttore, dell'uso dell'immobile locato - Decadenza del locatore dall'azione di risoluzione del contratto - Applicazione del regime giuridico corrispondente all'uso effettivo prevalente - Lamentata disparità di trattamento e irragionevolezza della disciplina - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 80, secondo comma.

- Costituzione, art. 3

» 64

N. 464. Ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Ricostruzione dei trattamenti pensionistici, a seguito delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - Asserita violazione del diritto di agire in giudizio per la tutela del diritto sostanziale - Questione già decisa - Manifesta infondatezza.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, comma 5.

- Costituzione, art. 24.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Ricostruzione dei trattamenti pensionistici, a seguito delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Asserita lesione del principio di eguaglianza con compressione dei diritti previdenziali - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

- Costituzione, artt. 3 e 38

» 66

- N. 465. Ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Contenzioso tributario - Spese processuali - Esclusione del diritto della parte vincente alla rifusione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere conseguente al riconoscimento della fondatezza del ricorso da parte dell'ufficio - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla normativa vigente del processo civile e di quello amministrativo e rispetto all'omologo caso della disciplina delle spese in caso di rinuncia al ricorso, con compressione della piena tutela del diritto azionato - Questioni identiche ad altre dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza.
- D.L.g.s 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113 Pag. 68
- N. 466. Ordinanza 23 ottobre - 3 novembre 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della professione - Ritenuta esclusione, in base al diritto vivente, dell'obbligo di motivare i giudizi espressi dalle Commissioni esaminatrici - Lamentata irragionevolezza, nonché asserito contrasto con la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione e con il principio di buon andamento e di imparzialità - Impropria attivazione del giudizio di legittimità costituzionale, al fine di ottenere l'avallo della Corte a favore di una determinata interpretazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113 » 70
- N. 467. Ordinanza 23 ottobre - 3 novembre 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Ordinamento giudiziario militare - Supplenze di magistrati - Assenza di criteri obiettivi e predeterminati - Ritenuta possibilità di adozione di provvedimenti discrezionali e privi di motivazione - Asserita incompatibilità con il principio del giudice naturale e con il principio di eguaglianza, per ingiustificata disparità di trattamento nella disciplina delle supplenze per la magistratura militare, rispetto a quella stabilita per la magistratura ordinaria - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di profili o argomenti nuovi - Manifesta infondatezza della questione.
- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, agli artt. 7-bis e 97 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, e al r.d. 9 settembre 1941, n. 1022.
- Costituzione, artt. 3 e 35, primo comma » 72
- N. 468. Ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000.
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina transitoria - Condizioni di accesso al rito abbreviato - Lamentata violazione del principio di eguaglianza, in danno degli imputati rinviati a giudizio in periodo compreso fra la data di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998 e quella di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 - Sopravvenute innovazioni al quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223, come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, art. 3 » 74
- N. 469. Ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000.
Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio di risarcimento danni nei confronti di un deputato, per dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Napoli (I sezione civile) - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
- Deliberazione della Camera dei deputati 21 luglio 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma » 76

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 656. Ordinanza del tribunale di Genova del 28 luglio 2000.
Lavoro (Rapporto di) - Sanzioni per violazioni in materia d'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali - Previsione dell'automatica estinzione, con compensazione delle spese, dei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori comminati anteriormente al 31 dicembre 1999 ed esclusione del rimborso delle somme corrisposte a titolo di pagamento delle sanzioni stesse - Disparità di trattamento di situazioni identiche in base a mero elemento temporale in relazione a fattori estrinseci ed accidentali - Incidenza sul diritto di azione e di difesa, nonché sul diritto di sciopero - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 185/1981, 123/1987, 103/1995 e 310/2000, nonché alle sent. nn. 153/1979 e 6/1994.
 - Legge 11 aprile 2000, n. 83, art. 16, commi 2, 3 e 4.
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 40 Pag. 79
- N. 657. Ordinanza del g.i.p. del tribunale di Tolmezzo del 21 febbraio 2000.
Straniero - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - Confisca del mezzo di trasporto utilizzato - Esclusione nel caso di appartenenza di esso a persona estranea al reato, in grado di provare di non aver potuto prevedere l'illecito impiego del mezzo e di non essere incorsa in difetto di vigilanza - Mancata previsione - Violazione del principio della personalità della responsabilità penale.
 - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 4 (come modificato dall'art. 2, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113).
 - Costituzione, art. 27, primo comma » 81
- N. 658. Ordinanza del tribunale di Palmi del 17 luglio 2000.
Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Esorbitanza dalla delega ex artt. 1, comma 5, legge n. 128/1998 e 25, legge n. 142/1992 - Ingiustificata discriminazione tra correntisti bancari, a seconda della data di stipulazione del contratto.
 - D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25 (*rectius*: art. 25, comma 3).
 - Costituzione, artt. 3 e 76 » 82
- N. 659. Ordinanza del tribunale di Rovereto del 29 giugno 2000.
Processo penale - Acquisizione delle prove - Persona coimputata o imputata in procedimento connesso, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta o di condanna passata in giudicato, che abbia reso, nel corso delle indagini preliminari, dichiarazioni su fatti implicanti responsabilità di altri - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Facoltà di non rispondere - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con i principi costituzionali concernenti il giusto processo - Lesione del principio di legalità in materia penale - Violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale.
 - Cod. proc. pen., artt. 197, 1° comma, lett. a), e 210, comma 4.
 - Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 97, 101, secondo comma, 111, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, e 112 » 85
- N. 660. Ordinanza del g.i.p. del tribunale di Torino dell'8 luglio 2000.
Processo penale - Incidente probatorio - Possibilità che sia richiesto ed eseguito, per i reati indicati dall'art. 550 cod. proc. pen., fino alla citazione diretta a giudizio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ai reati per i quali è prevista l'udienza preliminare - Lesione dei diritti di azione e di difesa.
 - Cod. proc. pen., artt. 392 e 393.
 - Costituzione, artt. 3 e 24 » 102

n. 661. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 21 giugno 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero - professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività libero - professionale extramuraria nei casi e modi previsti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento di attività libero - professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97

N. 662. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 21 giugno 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività libero-professionale extramuraria nei casi e modi previsti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97

n. 663. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 21 giugno 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività libero-professionale extramuraria nei casi e modi previsti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97

N. 664. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 21 giugno 2000.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività libero-professionale extramuraria nei casi e modi previsti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97

- N. 665. Ordinanza della Corte di Cassazione del 4 maggio 2000.
Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato - Nomina del difensore di fiducia - Limitazione ad un professionista iscritto ad uno degli albi degli avvocati del distretto di Corte d'appello ove ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 144/1992, 139/1998 e 33/1999.
 - Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9.
 - Costituzione, artt. 3 e 24 Pag. 118
- N. 666. Ordinanza del tribunale di Milano del 22 giugno 2000.
Processo penale - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Persona coimputata del medesimo reato o imputata in un procedimento connesso nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile - Prevista incompatibilità - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Indicazione numerica di ulteriori parametri costituzionali.
 - Cod. proc. pen., art. 197, primo comma, lett. a).
 - Costituzione, artt. 3, 25, 111 e 112.
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona coimputata del medesimo reato o imputata in un procedimento connesso nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile - Prevista facoltà di non rispondere - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Indicazione numerica di ulteriori parametri costituzionali.
 - Cod. proc. pen., artt. 210 e 513.
 - Costituzione, artt. 3, 25, 111 e 112 » 121
- N. 667. Ordinanza del tribunale di Treviso del 23 maggio 2000.
Previdenza e assistenza sociale - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa censurata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di uguaglianza e sulla garanzia previdenziale.
 - Legge 22 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modificati dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, commi 1 e 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448.
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 38 » 123
- N. 668. Ordinanza del tribunale di Ancona, dell'11 agosto 2000.
Possesso - Tutela possessoria - Azione di reintegrazione - Esperibilità nei confronti della p.a., nel caso di occupazione indebita di suolo volta a soddisfare interessi generali - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza (risultando il possesso tutelato in misura maggiore del corrispondente diritto dominicale) - Contrasto con il principio di buon andamento amministrativo - Lesione dei poteri «conformativi» della pubblica amministrazione.
 - Cod. civ., art. 1168.
 - Costituzione, artt. 3, 41, 42, 43, 44 e 97 » 125
- N. 669. Ordinanza del giudice di pace di Caldaro del 1° agosto 2000.
Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo del veicolo per un periodo di due mesi - Disparità di trattamento sanzionatorio rispetto all'ipotesi ex art. 116, comma 13, d.lgs. n. 285/1992 (guida senza aver mai conseguito la patente, ovvero con patente revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti) - Mancata previsione di equa graduazione delle sanzioni in rapporto al disvalore del fatto.
 - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7 (modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).
 - Costituzione, art. 3 » 126

N. 670. Ordinanza del g.i.p. del tribunale di Latina del 15 maggio 2000.

Processo penale - Misure cautelari - Revoca o sostituzione - Possibilità per il giudice, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, di acquisire informazioni o di disporre accertamenti diversi da quelli previsti e anche fuori dai casi indicati - Mancata previsione - Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Lesione del principio del giusto processo.

- Cod. proc. pen., art. 299, commi 3-ter e 4-ter.

- Costituzione, artt. 3 e 111 Pag. 129

N. 671. Ordinanza del giudice di pace di Borgonovo Val Tidone del 22 maggio 2000.

Consorzi - Consorzi di bonifica - Pubblicizzazione *ope legis* e conseguente natura tributaria dei contributi consortili - Contrasto con il principio di pluralismo e di tutela delle iniziative originate dall'autonomia privata.

- R.d. 13 febbraio 1933, n. 125 (*recte*: 215), art. 59.

- Costituzione, art. 2.

Consorzi - Consorzi di bonifica - Riscossione dei contributi consortili - Prevista applicabilità dei privilegi per l'imposta fondiaria e delle norme relative all'esazione delle imposte dirette - Conseguenze - Natura tributaria dei contributi e devoluzione delle relative controversie civili alla cognizione del tribunale (*ex art. 9 cod. proc. civ.*) - Violazione della garanzia del giudice naturale - Disparità di trattamento tra i cittadini.

- R.d. 13 febbraio 1933, n. 125 (*recte*: 215), art. 21.

- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113 » 134

N. 672. Ordinanza del giudice di pace di Borgonovo Val Tidone del 22 maggio 2000.

Consorzi - Consorzi di bonifica - Pubblicizzazione *ope legis* e conseguente natura tributaria dei contributi consortili - Contrasto con il principio di pluralismo e di tutela delle iniziative originate dall'autonomia privata.

- R.d. 13 febbraio 1933, n. 125 (*recte*: 215), art. 59.

- Costituzione, art. 2.

Consorzi - Consorzi di bonifica - Riscossione dei contributi consortili - Prevista applicabilità dei privilegi per l'imposta fondiaria e delle norme relative all'esazione delle imposte dirette - Conseguenze - Natura tributaria dei contributi e devoluzione delle relative controversie civili alla cognizione del tribunale (*ex art. 9 cod. proc. civ.*) - Violazione della garanzia del giudice naturale - Disparità di trattamento tra i cittadini.

- R.d. 13 febbraio 1933, n. 125 (*recte*: 215), art. 21.

- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113 » 136

N. 673. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 24 maggio 2000.

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di retribuzione proporzionata ed adeguata, sul diritto di difesa, sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, commi 4 e 5.

- Costituzione, artt. 3, 36 e 97 » 137

N. 674. Ordinanza del tribunale di Padova del 1° agosto 2000.

Straniero - Espulsione dal territorio dello Stato - Divieto di reingresso per un periodo non inferiore a cinque anni - Potere del giudice di ridurre la durata del divieto a tre anni (ove ricorrano legittimi motivi e tenuto conto della condotta complessiva dell'interessato nel territorio dello Stato) - Limitazione all'ipotesi di impugnazione del decreto di espulsione - Conseguente impossibilità per il giudice di pronunciarsi sull'impugnativa del solo decreto prefettizio che stabilisce la durata del divieto di reingresso - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela giurisdizionale.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 13 e 14.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 102 e 113.

Straniero - Espulsione dal territorio dello Stato - Divieto di reingresso per un periodo non inferiore a cinque anni - Potere del prefetto di valutare in concreto, contestualmente all'emanazione del decreto di espulsione, la durata del divieto - Esclusione - Incidenza su diritto fondamentale - Irragionevolezza - Violazione del diritto di difesa e dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. e di separazione dei poteri.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 13 e 14.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 102 e 113

Pag. 151

N. 675. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 15 dicembre 1997.

Università - Ordinamenti didattici universitari - Potere del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di introdurre limitazioni all'accesso ai corsi universitari (c.d. numero chiuso) - Violazione del principio di riserva relativa di legge stabilito in materia e del diritto allo studio.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4 (modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127).
- Costituzione, artt. 33 e 34.

» 153

N. 676. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 22 giugno 2000.

Impiego pubblico - Nuovo assetto della dirigenza statale - Estensione del regime di diritto privato anche ai dirigenti generali e fissazione in misura non derogabile dell'entità del trattamento economico fondamentale degli stessi - Attribuzione delle funzioni direttive di livello generale con incarico a tempo determinato, conferito su base fiduciaria e senza obbligatorio collegamento con la carriera percorsa nello specifico ramo tecnico e professionale - Revocabilità dell'incarico stesso per valutazione negativa della gestione amministrativa ovvero per mancato raggiungimento degli obiettivi o grave inosservanza delle disposizioni impartite - Irragionevolezza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., nonché sul principio del servizio esclusivo alla Nazione del pubblico impiegato - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 124/1968, 68/1980, 313/1996 e 309/1997.

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lett. a), II periodo; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 15, comma 1, 19, 21, 23 e 24, comma 2, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i dd.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 98

» 156

N. 677. Ordinanza del tribunale per i minorenni di Napoli del 12 maggio 2000.

Adozione e affidamento - Adozione nazionale di minori - Richiesta di affidamento preadottivo - Assenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti di cui all'art. 6, legge n. 184/1983 - Valutazione con apposito decreto del tribunale per i minorenni - Mancata previsione - Lesione del diritto processuale dei richiedenti ad essere informati dell'esito negativo della domanda - Compromissione dei principi costituzionali che regolano il processo civile.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 22, comma secondo.
- Costituzione, artt. 24, commi primo e secondo, e 111, primo comma

» 164

- N. 678. Ordinanza del g.i.p. del tribunale di Bolzano del 13 giugno 2000.
Sicurezza pubblica - Notizia di armi, munizioni o materie esplodenti non denunciate o comunque abusivamente detenute - Potere degli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria di procedere immediatamente a perquisizione o sequestro - Indeterminatezza del contenuto di tale potere - Lesione del principio di inviolabilità del domicilio.
 - Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 41.
 - Costituzione, art. 14.
Sicurezza pubblica - Perquisizioni domiciliari - Poteri della polizia giudiziaria - Contenuto - Contrasto con la legge delega 16 febbraio 1987, n. 81.
 - Disp. di attuaz. del cod. proc. pen., art. 225.
 - Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 31, legge 16 febbraio 1987, n. 81.
Processo penale - Prove illegittimamente acquisite - Utilizzabilità delle prove che derivino non solo in via diretta ma, anche in via mediata, da atti posti in essere in violazione di divieti - Lesione del diritto di difesa.
 - Cod. proc. pen., art. 191.
 - Costituzione, art. 24 Pag. 166
- N. 679. Ordinanza del tribunale di Genova del 18 gennaio 2000.
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Procedimenti a seguito di opposizione a decreto penale di condanna precedente alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Possibilità di chiedere l'applicazione della pena dinanzi al giudice del dibattimento - Preclusione - Irragionevole parità di trattamento rispetto agli imputati che presentino opposizione nel vigore della nuova normativa.
 - Cod. proc. pen., art. 461.
 - Costituzione, art. 3 » 169
- N. 680. Ordinanza del giudice di pace di Borgonovo Val Tidone del 22 maggio 2000.
Consorzi - Consorzi di bonifica - Pubblicizzazione *ope legis* e conseguente natura tributaria dei contributi consortili - Contrasto con il principio di pluralismo e di tutela delle iniziative originate dall'autonomia privata.
 - R.d. 13 febbraio 1933, n. 125 (*recte*: 215), art. 59.
 - Costituzione, art. 2.
Consorzi - Consorzi di bonifica - Riscossione dei contributi consortili - Prevista applicabilità dei privilegi per l'imposta fondiaria e delle norme relative all'esazione delle imposte dirette - Conseguenze - Natura tributaria dei contributi e devoluzione delle relative controversie civili alla cognizione del tribunale (*ex art. 9 cod. proc. civ.*) - Violazione della garanzia del giudice naturale - Disparità di trattamento tra i cittadini.
 - R.d. 13 febbraio 1933, n. 125 (*recte*: 215), art. 21.
 - Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113 » 170
- N. 681. Ordinanza della Corte dei conti del 7 settembre 2000.
Agricoltura - Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Attribuzione a detto Ministero dell'attività di: a) elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroalimentare e forestale; b) vigilanza amministrativa sugli enti, società e agenzie operanti nel settore agricolo ed agroalimentare in precedenza soppressi; c) redazione di un programma, vincolante per le regioni, relativo alle risorse utilizzabili per il finanziamento degli incentivi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola - Condizionamento della operatività della disciplina delegata alla emanazione di provvedimenti da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri - Ritenuta necessità di una legge quadro per l'indicazione dei limiti alla potestà legislativa regionale - Ritenuta necessità di deliberazione del Consiglio dei Ministri per gli atti di indirizzo e coordinamento - Invasione della sfera di competenza regionale - Lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Elusione dei limiti temporali per l'esercizio della legislazione delegata - Eccesso di delega - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 265/2000.
 - D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 55, comma 6, 33, 34 e 78; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5; d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165; d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, art. 6, commi 2, 5 e 7; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454; d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, art. 2.
 - Costituzione, artt. 70, 76 (in relazione agli artt. 11 e segg., legge 15 marzo 1997, n. 59), 95, 117, 118 e 119; legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14. » 172

N. 682. Ordinanza del tribunale di Milano del 28 giugno 2000.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Persona coimputata del medesimo reato o imputata in procedimento connesso - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Facoltà di non rispondere - Non consentita lettura delle dichiarazioni precedentemente rese, in assenza dell'accordo delle parti - Violazione dei principi di indisponibilità del processo e della prova da parte dei soggetti privati, di non dispersione della prova e di obbligatorietà dell'azione penale - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- Cod. proc. pen., artt. 197, comma 1, lett. a), 210, comma 4, e 513, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101, secondo comma, 111 e 112

Pag. 187

N. 683. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Pavia dell'11 aprile 2000.

Circolazione stradale - Prevenzione e accertamento di violazioni del codice della strada - Funzioni degli ausiliari del traffico - Riconoscimento ad essi, con norma interpretativa, di poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia probatoria dell'atto pubblico - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Disparità di trattamento tra privato e pubblica amministrazione, nonché tra ausiliari del traffico e guardie giurate - Contrasto con la regola dell'accesso agli impieghi pubblici mediante concorso - Lesione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

- Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e 133, come modificati dal d.l. 2 novembre 1999, n. 391 e sostituiti (*recte*: interpretati) dall'art. 68, legge 23 dicembre 1999, n. 488.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 98.

» 190

N. 684. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Reggio-Emilia del 5 giugno 2000.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Soggetti passivi - Assimilazione dei titolari di redditi di lavoro autonomo ai titolari di redditi di impresa - Discriminazione fra lavoratori autonomi, a seconda che esercitino o meno arti e professioni - Violazione del principio di capacità contributiva.

- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 1, 2, 3, lett. c), 8 e 11.
- Costituzione, artt. 3, 23 e 53.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Non deducibilità degli oneri previdenziali obbligatori per legge - Violazione del principio di capacità contributiva.

- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 4 e 8.
- Costituzione, art. 53.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Assorbimento in essa di tributi aboliti e della contribuzione al Servizio sanitario nazionale - Discriminazione in danno dei lavoratori autonomi e delle imprese minori.

- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 3 e 36.
- Costituzione, art. 3.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini delle imposte sui redditi - Lesione del principio di capacità contributiva.

- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 53.

**Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Ammontare dovuto in acconto - Previ-
sta determinazione con decreto ministeriale - Violazione della riserva di legge in mate-
ria di prestazioni patrimoniali.**

- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 45, comma 3.
- Costituzione, art. 23

» 193

- N. 685. Ordinanza del magistrato di sorveglianza di Bari del 10 luglio 2000.
Reati e pene - Pene pecuniarie - Conversione per insolvenza del condannato - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di conversione - Effetti - Automatica ed obbligatoria sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza - Disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito, in generale, dall'art. 666, comma 7, cod. proc. pen. - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di legalità e di indefettibilità della giurisdizione.
 - Cod. proc. pen., art. 660, comma 5.
 - Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, 25 secondo comma, e 101. Pag. 197
- N. 686. Ordinanza del tribunale di Avellino del 14 luglio 2000.
Locazione di immobili urbani - Contratti per uso abitativo stipulati anteriormente al 30 dicembre 1998 - Integrazione del canone locativo per opere di straordinaria manutenzione dell'immobile - Previsione inapplicabile (secondo il «diritto vivente») per le opere eseguite nel periodo immediatamente precedente alla stipula del contratto di locazione - Violazione dei principi di eguaglianza formale e di eguaglianza sostanziale - Ingiustificata disparità di trattamento tra locatori.
 - Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 23.
 - Costituzione, art. 3, primo e secondo comma » 201
- N. 687. Ordinanza della Corte di appello di Lecce sez. distaccata di Taranto del 19 luglio 2000.
Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Sanatoria retroattiva di clausole nulle - Eccesso di delega (in rapporto all'art. 1, comma 5, legge n. 128/1998 ed all'art. 25, legge n. 142/1992).
 - D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 120, comma 3, come introdotto dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25 (*recte*: d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3).
 - Costituzione, art. 76 » 204
- N. 688. Ordinanza della commissione tributaria provinciale di Avellino del 1° giugno 2000.
Tributi in genere - Imposte dirette - Plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso, nel corso di procedimenti espropriativi, di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, acquisiti dal cedente per successione o donazione - Mancata previsione della esclusione dalla tassazione, come stabilito per le plusvalenze realizzate con la cessione degli altri beni immobili, acquisiti per successione o donazione, indicati nella prima parte della norma censurata - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio di capacità contributiva - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 410/1995.
 - D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), parte seconda.
 - Costituzione, artt. 3 e 53. » 206
- N. 689. Ordinanza della Corte di assise di Palermo del 5 luglio 2000.
Processo penale - Disciplina transitoria a seguito delle modifiche recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Procedimenti per due o più delitti puniti con la pena dell'ergastolo oppure per un delitto punito con l'ergastolo ed altri puniti con la pena complessiva superiore a cinque anni - Previsto accesso per l'imputato al rito abbreviato - Conseguente possibilità di ottenere, in caso di condanna, l'impunità per i delitti concorrenti - Disparità di trattamento sotto diversi profili - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.
 - Legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e seguenti [*recte*: d.l. 7 aprile 2000, n. 82, (convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, commi 2 e seguenti].
 - Costituzione, artt. 3, 27 e 112.

Processo penale - Disciplina transitoria a seguito delle modifiche recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Procedimenti per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, in fase avanzata di istruzione dibattimentale - Previsto accesso al rito abbreviato per l'imputato, su richiesta non sindacabile dal giudice - Conseguente impedimento dell'assunzione di mezzi di prova chiesti dalle altre parti e già ammessi - Disparità di trattamento tra imputati sotto diversi profili - Lesione del diritto di difesa, con riferimento, in particolare, alla posizione delle parti civili - Lesione del principio della riserva della funzione giurisdizionale e del principio di indipendenza del giudice - Contrasto con i principi costituzionali concernenti la formazione della prova - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e seguenti [*recte*: d.l. 7 aprile 2000, n. 82, (convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, commi 2 e seguenti].
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, commi secondo, quarto e quinto, e 112

Pag. 208

N. 690. Ordinanza del giudice di pace di Borgonovo Val Tidone del 22 maggio 2000.

Consorzi - Consorzi di bonifica - Pubblicizzazione *ope legis* e conseguente natura tributaria dei contributi consortili - Contrasto con il principio di pluralismo e di tutela delle iniziative originate dall'autonomia privata.

- R.d. 13 febbraio 1933, n. 125 (*recte*: 215), art. 59.
- Costituzione, art. 2.

Consorzi - Consorzi di bonifica - Riscossione dei contributi consortili - Prevista applicabilità dei privilegi per l'imposta fondiaria e delle norme relative all'esazione delle imposte dirette - Conseguenze - Natura tributaria dei contributi e devoluzione delle relative controversie civili alla cognizione del tribunale (*ex art. 9 cod. proc. civ.*) - Violazione della garanzia del giudice naturale - Disparità di trattamento tra i cittadini.

- R.d. 13 febbraio 1933, n. 125 (*recte*: 215), art. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113

» 221

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 450

Sentenza 23-31 ottobre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Cause di ineleggibilità e di incompatibilità - Cariche elettive locali - Impedimento alla nomina a sindaco per chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che rivestano la qualità di appaltatori di lavori o di servizi comunali - Contrasto palese con il principio di eguaglianza e ragionevolezza - Contraddizione con la più grave situazione, configurata come semplice causa di incompatibilità, di chi abbia parte in appalti del comune - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 6, quarto alinea.
- Costituzione, art. 3.

Elezioni - Enti locali - Cause di ineleggibilità e di incompatibilità - Impedimento alla nomina a sindaco per chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatori di lavori o di servizi comunali - Illegittimità costituzionale in parte qua conseguenziale (ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 61, numero 2.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1999 dalla Corte di appello di Genova, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione di Del Vigo Carlo;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il Giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio d'appello nell'ambito di un procedimento instaurato per la dichiarazione di ineleggibilità del sindaco di un comune ligure, la Corte d'appello di Genova, con ordinanza emessa il 17 novembre 1999 e pervenuta il 24 gennaio 2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione

e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), «nella parte in cui prevede come ostativo alla nomina a sindaco (e, quindi, come causa di ineleggibilità) il fatto di trovarsi in rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado con persona che sia appaltatore di lavori o di servizi comunali».

Osserva la Corte remittente che l'art. 6 del d.P.R. n. 570 del 1960, in vigore pur dopo l'avvento della nuova disciplina delle ineleggibilità e delle incompatibilità alla carica di consigliere comunale e di quella relativa all'elezione diretta del sindaco, prevede che non possa «essere nominato» sindaco, fra l'altro, «chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore»; che il tenore letterale di tale norma indicherebbe che l'aver parenti o affini entro il secondo grado titolari di appalti per il comune costituirebbe una causa di ineleggibilità, come sarebbe confermato anche dal richiamo dell'art. 9-bis ottavo comma, dello stesso d.P.R. n. 570 del 1960 alle «cause di ineleggibilità alla carica» previste dall'art. 6; che pertanto non si potrebbe pervenire in via interpretativa a considerare tale situazione — come invece ha ritenuto il giudice di primo grado, il quale ha perciò dato rilievo alla successiva intervenuta rimozione della causa ostativa — come causa di incompatibilità, rimovibile dopo la presentazione della candidatura.

Il giudice *a quo* rileva poi che, dopo l'abrogazione dell'art. 15, n. 7, del d.P.R. n. 570 del 1960 e l'entrata in vigore della disciplina di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154, costituisce causa di incompatibilità, e non più di ineleggibilità, alla carica di consigliere comunale (e quindi non costituisce più causa di ineleggibilità alla carica di sindaco, in relazione alla quale l'art. 6 — primo alinea — del d.P.R. n. 570 del 1960 si richiama ai soli casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla legge) l'aver parte in appalti nell'interesse del comune (art. 3, n. 2, della legge n. 154 del 1981), dal che conseguirebbe che per il sindaco quest'ultima situazione costituirebbe causa di incompatibilità, mentre sarebbe causa di ineleggibilità quella della quale si discute; e osserva che non si vedrebbe per quale ragione l'impedimento derivante dal fatto di avere un rapporto di parentela o affinità con un appaltatore sia più grave del fatto di essere, in proprio, appaltatore, e che anzi l'impedimento derivante da tale rapporto apparirebbe, *senumai*, meno grave.

Ad avviso del remittente, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, non risponderebbe al principio di ragionevolezza il prevedere come causa di ineleggibilità un impedimento oggettivamente meno grave di quello che, per lo stesso soggetto, comporta oggi solo l'esistenza di una causa di incompatibilità. Né la previsione di ineleggibilità potrebbe dirsi conseguenza ineluttabile del fatto che l'impedimento non possa essere rimosso dall'interessato, poiché, al contrario, la causa ostativa potrebbe venir meno prima della convalida delle elezioni o addirittura prima della stessa elezione a seguito della chiusura del rapporto d'appalto, o per la perdita da parte del parente o affine della qualità che rileva ai fini della causa ostativa in questione.

In questi casi dunque, secondo il giudice *a quo*, l'esclusione dall'elettorato passivo apparirebbe irragionevolmente lesiva del diritto all'accesso alle cariche pubbliche sancito dall'art. 51 della Costituzione, comportandone una limitazione non necessaria né ragionevolmente proporzionata.

La questione sarebbe rilevante in quanto la norma denunciata imporrebbe di riformare la sentenza appellata, e di non annettere rilievo al fatto che la causa ostativa sia venuta meno dopo la presentazione della candidatura.

2. — Si è costituita in giudizio la parte appellata nel giudizio *a quo*, chiedendo l'accoglimento della questione.

In prossimità della data fissata per la camera di consiglio, la difesa della parte costituita ha segnalato alla Corte l'avvenuto decesso della stessa parte (senza che, peraltro, ciò possa produrre effetti sul presente giudizio, non trovando in esso applicazione le norme sulla interruzione del processo: art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), richiamando tuttavia adesivamente le considerazioni in diritto dell'ordinanza di rinvio.

3. — Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. — La questione sollevata dalla Corte d'appello di Genova investe l'art. 6 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nella parte in cui, al quarto alinea, prevede che non possa essere nominato sindaco chi abbia parenti o affini entro il secondo grado i quali siano appaltatori di lavori o di servizi comunali.

Secondo il giudice *a quo* la norma — che sancirebbe una causa di ineleggibilità, non rimovibile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, e non una causa di incompatibilità — sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione, perché configurerebbe irragionevolmente come causa di ineleggibilità una situazione di impedimento meno grave di quella — che costituisce causa di incompatibilità, ai sensi dell'art. 3, n. 2, della legge n. 154 del 1981 — del candidato che sia parte, in proprio, in appalti del comune; e perché, in tal modo, comporterebbe una limitazione non necessaria, né ragionevolmente proporzionata, al diritto di accedere alle cariche pubbliche, garantito dall'art. 51 della Costituzione.

2. — La questione è fondata.

L'art. 6 del testo unico del 1960 stabiliva le condizioni ostative alla nomina alla carica di sindaco («Non può essere nominato sindaco ...»), e fra di esse enumerava quella derivante dall'aver «ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del comune il posto (...) di appaltatore di lavori o di servizi comunali...» (quarto alinea).

Oggi il contenuto di tale disposizione, applicabile nel giudizio *a quo* è trasfuso, senza sostanziali mutamenti (salva la sua estensione al presidente della provincia) nell'art. 61, n. 2, del nuovo testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale «non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia» chi ha prossimi congiunti che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali.

Quando la disposizione impugnata fu dettata, la legge prevedeva che il sindaco fosse eletto dal consiglio comunale nel proprio seno (art. 5 dello stesso testo unico n. 570 del 1960): onde, da un lato, tutte le cause ostative all'elezione alla carica di consigliere comunale si traducevano anche in cause di ineleggibilità alla carica di sindaco (come, d'altra parte, ribadiva espressamente il primo alinea dello stesso art. 6); dall'altro lato, la stessa distinzione fra cause di ineleggibilità e cause di incompatibilità alla carica di sindaco assumeva scarso rilievo, in assenza di un procedimento elettorale che prevedesse termini per la presentazione delle candidature, campagna elettorale, votazione da parte del corpo elettorale.

Per altro verso, all'epoca, il legislatore aveva configurato quasi tutte le cause ostative all'assunzione della carica di consigliere comunale come cause di ineleggibilità (art. 15 del testo unico n. 570 del 1960: «Non sono eleggibili a consigliere comunale ...»), senza distinzione fra quelle fondate sul timore di distorsione della volontà degli elettori a causa dell'influenza che su di essi poteva essere esercitata da chi ricopriva determinati uffici, o comunque fondate su elementi personali che lo stesso legislatore riteneva tali da dover condurre alla privazione dell'elettorato passivo, e quelle fondate sull'esistenza di conflitti di interessi o comunque di elementi suscettibili di perturbare l'esercizio della carica, ma non di viziare l'elezione. Le uniche situazioni configurate da detto testo unico come cause di incompatibilità con la carica di consigliere comunale erano quelle contemplate dagli artt. 16 e 17 (divieto di far parte contemporaneamente dello stesso consiglio comunale per ascendenti e discendenti, affini in primo grado, adottante e adottato, affiliante e affiliato, e rispettivamente divieto per i membri della giunta provinciale amministrativa di far parte di alcun consiglio comunale compreso nella provincia).

Da ciò, fra l'altro, era discesa una serie di questioni di legittimità costituzionale, nonché una serie di pronunce di questa Corte che dichiararono la illegittimità dell'art. 15 nella parte in cui considerava ineleggibili anche coloro per i quali determinate cause ostative fossero cessate prima della convalida delle elezioni (cfr. sentenza n. 46 del 1969, e sentenza n. 45 del 1977, relativa quest'ultima a due diverse cause ostative): in tal modo trasformando di fatto quelle che il legislatore aveva configurato come vere e proprie cause di ineleggibilità in cause di incompatibilità (così, esplicitamente, sentenza n. 171 del 1984), poiché quella che restava impedita non era più l'elezione, bensì solo l'assunzione della carica o la permanenza in essa dopo l'elezione, ove la causa ostativa non venisse tempestivamente rimossa.

In questo quadro, restava contemplata come causa di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale (e non diede luogo a pronunce di questa Corte) quella prevista dall'art. 15, n. 7, relativa alla situazione di coloro i quali, «direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del comune, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo». A tale causa di ineleggibilità — operante, come si è detto, anche per la carica di sindaco — l'art. 6, quarto alinea, aggiungeva la ulteriore causa ostativa — avente lo stesso effetto — consistente nell'aver «ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore». In sostanza, per la carica di sindaco la causa di ineleggibilità si estendeva dalla personale titolarità in capo al candidato della qualità di appaltatore anche alla titolarità della stessa qualità

in capo ad uno stretto congiunto. Ciò però non dava luogo ad alcuna contraddizione, stante la maggiore importanza e delicatezza della carica di sindaco rispetto a quella di consigliere comunale, che poteva giustificare la previsione più severa e più restrittiva della legge.

3. — Il contesto normativo è però profondamente cambiato, da un lato, con la legge n. 154 del 1981 (oggi trasfusa nel testo unico approvato con d.lgs. n. 267 del 2000), che disciplinò *ex novo* l'intera materia delle ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive locali; dall'altro, con la legge 25 marzo 1993, n. 81 (a sua volta oggi in parte confluita nel citato testo unico n. 267 del 2000), che sancì l'elezione popolare diretta del sindaco.

La legge n. 154 del 1981 accolse e sviluppò esplicitamente la distinzione fra cause di ineleggibilità, che impediscono l'elezione e la viziano se essa avviene, le quali debbono essere rimosse, per evitare tale conseguenza, entro la data fissata per la presentazione delle candidature (cfr. art. 2, secondo e terzo comma; e oggi art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000); e cause di incompatibilità, che impediscono semplicemente di «ricoprire la carica di consigliere» (art. 3; e oggi art. 63 del d.lgs. n. 267 del 2000), per le quali è previsto un apposito procedimento di contestazione, al cui termine soltanto esse danno luogo, ove non siano state rimosse, a decadenza dalla carica (cfr. artt. 6 e 7; e oggi artt. 68 e 69 del d.lgs. n. 267 del 2000). Di conseguenza venne abrogato, fra l'altro, l'art. 15 del testo unico n. 570 del 1960 (cfr. art. 10, n. 2, della legge n. 154 del 1981).

In questo quadro, la titolarità della qualità di appaltatore del comune, già prevista dall'art. 15, n. 7, del testo unico come causa di ineleggibilità, fu invece prevista come causa di incompatibilità (art. 3, n. 2, della legge n. 154 del 1981; e oggi art. 63, comma 1, n. 2, del d.lgs. n. 267 del 2000).

Non venne invece modificato né abrogato l'art. 6 dello stesso testo unico, relativo alle cause ostative alla nomina a sindaco. E tuttavia la disarmonia fra tale immutato art. 6, che prevedeva cause di ineleggibilità alla carica di sindaco, e la nuova disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale non veniva in evidenza, perché l'elezione del sindaco era ancora affidata al consiglio comunale: onde nulla impediva, in ipotesi, al consiglio comunale che intendesse eleggere sindaco un soggetto eleggibile alla carica di consigliere comunale, ma non a quella di sindaco (così, per esempio, a motivo della causa di ineleggibilità prevista dal quarto alinea dell'art. 6), di attendere o sollecitare la rimozione della causa ostativa, e di procedere successivamente all'elezione o alla nuova elezione del candidato. Non si verificava, infatti, alcun definitivo ostacolo all'assunzione della carica di sindaco. L'effetto pratico non era dunque lontano da quello che si sarebbe verificato in presenza di una semplice causa di incompatibilità, la quale, una volta rimossa, non impedisce l'assunzione della carica.

Le cose sono cambiate radicalmente, invece, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 81 del 1993. Logica avrebbe voluto che, prevedendo per la prima volta l'elezione diretta del sindaco, la legge disciplinasse altresì le cause di ineleggibilità e di incompatibilità rispetto a tale carica. Viceversa il legislatore lasciò ancora una volta immutata la disposizione dell'art. 6 del testo unico del 1960, dettato per regolare l'eleggibilità del sindaco nel precedente sistema, caratterizzato dall'elezione di secondo grado.

Mentre il rinvio alle cause di ineleggibilità stabilite per la carica di consigliere comunale, contenuto nel primo alinea di detto art. 6, consentiva un adeguamento automatico alla disciplina prevista a tale proposito dalla legge n. 154 del 1981, che aveva eliminato una serie di cause di ineleggibilità trasformandole in cause di incompatibilità, e mentre la qualità di componente del consiglio comunale, che continua ad essere propria del sindaco, consentiva, in via interpretativa, di applicare anche al sindaco le cause di incompatibilità previste per i consiglieri comunali, fra cui quella relativa all'aver parte in appalti del comune (cfr. sentenza n. 44 del 1997; e cfr. oggi, per tale estensione, espressamente, l'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000), la causa di ineleggibilità discendente dalla circostanza che un prossimo congiunto abbia parte in appalti del comune (art. 6, quarto alinea, del testo unico n. 570 del 1960, e, oggi, art. 61, n. 2, del testo unico n. 267 del 2000) dà luogo ormai ad una contraddizione palese. Il candidato che sia in proprio titolare di un appalto del comune è, infatti, solo incompatibile in quanto perduri tale situazione, onde la rimozione di essa prima della convalida dell'elezione, o anche dopo la contestazione della stessa, nei termini all'uopo fissati dalla legge (art. 9-*bis* dello stesso testo unico, applicabile — doveva intendersi — anche al sindaco direttamente eletto; e cfr. oggi, espressamente, l'art. 69 del d.lgs. n. 267 del 2000), consente di evitare la decadenza. L'essere solo prossimo congiunto del titolare dell'appalto continua invece a dar luogo ad una non rimediabile ineleggibilità, con conseguente perdita della carica conseguita e inevitabile rinnovo dell'intero procedimento elettorale, anche nel caso in cui detta situazione venga meno (ad esempio, per esaurimento del rapporto di appalto) prima della convalida dell'elezione o addirittura prima dell'elezione stessa.

4. — Tale contraddizione si traduce in un profilo di illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza. Dal momento che la situazione di chi abbia parte in appalti del comune è oggi configurata come semplice causa di incompatibilità, non può ragionevolmente ammettersi che dia luogo invece

ad una causa di ineleggibilità, non rimovibile dopo l'elezione, la circostanza, analoga ma meno grave sotto il profilo della *ratio* della causa ostativa all'assunzione della carica, consistente nell'essere prossimo congiunto di chi abbia parte in un appalto del comune.

In altri termini, ciò che nell'originario contesto normativo si configurava come un plausibile aggravamento delle condizioni di eleggibilità del sindaco rispetto a quelle previste per la carica di consigliere comunale, oggi appare come un irrazionale, diverso e più gravoso trattamento giuridico di una circostanza impediente non di uguale, ma addirittura di minor peso rispetto a quella — consistente nell'essere lo stesso sindaco eletto titolare di un appalto per conto del comune — che dà luogo ad una semplice situazione di incompatibilità. E ciò, si noti, indipendentemente da ogni considerazione che si volesse fare circa la idoneità di siffatte situazioni di conflitto di interessi ad essere considerate dalla legge come cause di ineleggibilità anziché di incompatibilità.

5. — La disposizione impugnata deve pertanto essere dichiarata costituzionalmente illegittima, restando assorbito ogni altro profilo, nella parte in cui stabilisce una causa di ineleggibilità, anziché di incompatibilità, rispetto alla carica di sindaco.

6. — La stessa norma, come si è detto, si trova oggi trasfusa nell'art. 61, n. 2, del nuovo testo unico approvato con d.lgs. n. 267 del 2000. Pertanto anche tale disposizione sopravvenuta deve essere dichiarata, nella parte corrispondente, costituzionalmente illegittima, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) *Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 6, quarto alinea, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere nominato sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco;*

b) *Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale dell'art. 61, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto alla carica di sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 451

Sentenza 23-31 ottobre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Corpo forestale dello Stato - Riordino delle carriere - Personale non direttivo e non dirigente - Regime transitorio di inquadramento - Disciplina ritenuta difforme e meno favorevole rispetto a quella prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza - Lamentato contrasto con i principi fissati dalla legge delega finalizzati alla omogeneizzazione del rapporto di impiego delle forze di polizia, oltreché con i principi di eguaglianza, di proporzionalità del trattamento retributivo e di imparzialità dell'amministrazione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 201, art. 53.
- Costituzione, artt. 76 (in relazione alla legge 29 aprile 1995, n. 130), 3, 36 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato) promossi con sei ordinanze emesse il 26 giugno 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente iscritte ai nn. 837, 838, 839, 840, 841 e 842 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 4, 1ª serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Oddo Luigi e del Sindacato autonomo di Polizia ambientale forestale ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 luglio 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Marco di Raimondo per il Sindacato autonomo di polizia ambientale forestale ed altri e l'Avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — In separati giudizi promossi davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio numerosi sottufficiali del Corpo forestale dello Stato impugnavano il rispettivo decreto ministeriale di inquadramento e collocazione nel corrispondente livello retributivo, adottato in esecuzione dell'art. 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del predetto Corpo. Il tribunale adito, con ordinanze del 12 marzo-26 giugno 1997 (r.o. nn. 837 - 838 - 839 - 840 - 841 del 1997) e del 28 novembre 1996, 12 febbraio e 26 giugno 1997 (r.o. n. 842 del 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 anzidetto, per violazione degli artt. 76, 3, 36 e 97 della Costituzione, nella parte in cui detta una disciplina transitoria di inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato difforme e deteriore rispetto a quella rispettivamente prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza dai decreti legislativi, di pari data, n. 198 e n. 199 del 1995.

2. — Il tribunale ha osservato, anzitutto, che la delega legislativa conferita dalla legge 29 aprile 1995, n. 130, ha confermato i principi e criteri direttivi già stabiliti dal d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni,

nella legge 6 marzo 1992, n. 216. Si è conferita delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate, nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici. In particolare, si è prevista l'emanazione di decreti legislativi contenenti «le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale indicato nell'art. 2, comma 1... allo scopo di conseguire una disciplina omogenea» e la possibilità che «la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione dei ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi».

Secondo le ordinanze di rimessione, atteso che l'intento del legislatore delegante era quello di eliminare ogni disparità di trattamento giuridico ed economico tra le diverse Forze chiamate comunque a svolgere funzioni di polizia e di perseguire coerenti obiettivi di perequazione ed omogeneizzazione, questo intento sarebbe stato rispettato solo in parte nel decreto legislativo n. 201 del 1995. Per un verso esso prevede, invero, per il personale del Corpo forestale dello Stato, in armonia con la delega, uno sviluppo di carriera e conseguenti livelli retributivi «a regime» identici a quelli delle altre Forze di polizia, implicitamente riconoscendone la sostanziale equivalenza delle funzioni; per altro verso detta una disciplina transitoria per il primo inquadramento dei sottufficiali del Corpo forestale dello Stato che realizzerebbe un trattamento diverso rispetto a quello contemplato nelle corrispondenti norme di inquadramento del personale appartenente ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (v. artt. 51 e ss. del d.lgs. n. 201 del 1995 in confronto con gli artt. 46 del d.lgs. n. 198 del 1995 e 65 del d.lgs. n. 199 del 1995). In particolare il t.a.r. ha rilevato le seguenti diversità di trattamento:

1) l'ex vice brigadiere del Corpo forestale, già collocato al VI livello, è inquadrato come vice-ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI) di provenienza, mentre il vice brigadiere dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza è inquadrato come maresciallo ordinario (equivalente ad ispettore) e collocato al livello retributivo VI-*bis*;

2) il maresciallo ex ordinario e capo del Corpo forestale dello Stato, già collocato al livello VI-*bis* è inquadrato come ispettore, conservando lo stesso livello retributivo (VI-*bis*) di provenienza, mentre l'ex maresciallo ordinario e capo dell'Arma dei carabinieri è inquadrato come maresciallo capo (equivalente ad ispettore capo) e collocato al livello retributivo VII;

3) l'ex maresciallo maggiore del Corpo forestale dello Stato, già collocato al VII livello, è inquadrato come ispettore capo, conservando lo stesso livello retributivo (VII) di provenienza, mentre l'ex maresciallo maggiore e maggiore scelto dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza è inquadrato come maresciallo aiutante o ispettore superiore e collocato al livello retributivo VII-*bis*.

La diversità di posizioni introdotta da questa disciplina transitoria, dunque, ha indotto il t.a.r. a ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 76, a causa del contrasto con i principi di omogeneizzazione ed equiordinazione fissati dal legislatore delegante, dell'art. 3, a causa della disparità di trattamento introdotta tra personale adibito a funzioni equivalenti, dell'art. 36 della Costituzione, a causa della previsione di un trattamento economico non proporzionato alla quantità e qualità di lavoro prestato, nonché dell'art. 97 della Costituzione, a causa della violazione del principio di imparzialità, inteso in termini di non arbitrarietà della disciplina transitoria. In specie, restano inspiegabili a parere del giudice *a quo* la ragioni per cui, a parità di funzioni, è stata prevista una duplice ipotesi di inquadramento (transitorio ed a regime), che ha inizialmente provocato un declassamento degli ex sottufficiali del Corpo forestale dello Stato rispetto ai corrispondenti gradi e qualifiche delle altre Forze di polizia.

3. — Nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituite le parti private Luigi Oddo, il Sindacato autonomo di Polizia ambientale forestale (già Associazione nazionale sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato) ed altri, che hanno condiviso e sostenuto le ragioni dedotte dal t.a.r. del Lazio nelle ordinanze di rimessione.

4. — È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo la declaratoria di infondatezza della questione. Ha osservato che gli obiettivi di omogeneizzazione e perequazione perseguiti dalla legge delega non dovrebbero tradursi in una disciplina esattamente identica dei diversi Corpi dello Stato che espletano funzioni di polizia, dovendosi armonizzare le concrete previsioni con l'autonomia istituzionale di ciascun ordinamento di settore.

Nella redazione dei decreti legislativi si è opportunamente tenuta presente, secondo la Presidenza del Consiglio, la distinzione tra forze ad ordinamento civile e forze ad ordinamento militare, con la conseguenza che il regime transitorio dettato per i ricorrenti, a ben vedere, non è diverso da quello del corrispondente personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziario; inoltre, l'analisi della disciplina dettata per ciascuno dei diversi Corpi messi a confronto nell'ordinanza, dimostrerebbe che lo sviluppo della carriera ed il relativo trattamento economico non è affatto identico «a regime», così come sostenuto dal t.a.r., segnalandosi, al contrario,

per alcuni aspetti di favore per il personale del Corpo forestale dello Stato che, in concreto, assolverebbero anche una funzione ampiamente «compensativa» della denunciata disparità in fase transitoria: in primo luogo, il personale dell'Arma dei carabinieri risulterebbe soggetto ad una disciplina sugli avanzamenti di carriera che non è esclusivamente collegata al requisito dell'anzianità di servizio; in secondo luogo, la progressione di carriera e stipendiale successiva alla fase transitoria sarebbe più favorevole per una parte del personale del Corpo forestale dello Stato rispetto a quella corrispondente dell'Arma dei carabinieri; in terzo luogo, l'auspicata equiparazione dell'uno all'altro in sede di disciplina transitoria addirittura comporterebbe una concreta riduzione retributiva degli appartenenti al Corpo forestale, in considerazione dei criteri di computo delle voci retributive in rapporto ai criteri di successiva progressione di carriera e riconoscimento della pregressa anzianità di servizio.

5. — I giudizi venivano chiamati per la discussione una prima volta all'udienza pubblica del 23 marzo 1999. La Corte costituzionale, con ordinanza istruttoria del 13 maggio 1999, disponeva l'acquisizione della seguente documentazione, ponendo l'onere a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il concorso dei ministri proponenti i decreti legislativi emanati per le varie forze di polizia in base alla stessa delega contenuta nell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216:

1) documentazione relativa alle ragioni in base alle quali sono stati fissati i livelli di inquadramento transitorio in contestazione del Corpo forestale (vicebrigadieri, brigadieri e marescialli nelle varie posizioni) in riferimento al contemporaneo inquadramento transitorio disposto per le altre Forze di polizia anche con ordinamento militare;

2) documentazione sullo svolgimento delle carriere e sulla progressione di qualifiche funzionali nonché sulle anzianità per la progressione del personale del Corpo forestale che è stato oggetto degli inquadramenti di cui all'art. 53 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 201, con riferimento alle seguenti date: immediatamente prima della legge 1 aprile 1981, n. 121 (art. 16, primo e secondo comma; art. 43, sedicesimo e diciassettesimo comma e tabella allegata); dopo l'applicazione della anzidetta legge; dopo la legge 7 giugno 1990, n. 149; dopo l'applicazione degli artt. 3 e 4 del d.-l. n. 5 del 1992, nel testo risultante dalla legge di conversione n. 216 del 1992; prima dell'applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 201 del 1995; a seguito degli inquadramenti disposti in attuazione dell'anzidetto art. 53, con specificazione dei benefici concretamente utilizzabili per le successive progressioni;

3) quadro comparativo degli elementi *sub* 2) rispetto alle altre Forze di polizia, con indicazione degli andamenti retributivi;

4) ogni altro elemento utile di raffronto, comprese le specificazioni di funzioni, compiti e uffici cui sono normalmente addetti o preposti (sempre relativamente ai sottufficiali di cui alla contestazione), tra il Corpo forestale dello Stato e le altre Forze di polizia anche ad ordinamento militare, utilizzato in sede di attuazione della delega di cui all'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 e all'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130, ed ogni altro elemento preparatorio o della procedura di esercizio della delega sui punti relativi al «conseguire una disciplina omogenea» e «la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici» attraverso revisione di ruoli, gradi e qualifiche ecc.

Con una serie di depositi veniva dato adempimento alla richiesta istruttoria.

Considerato in diritto

1. — Le questioni incidentali di legittimità costituzionale sottoposte all'esame della Corte riguardano l'art. 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato), nella parte in cui detta una disciplina transitoria di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato (nel ruolo degli ispettori) difforme e meno favorevole rispetto a quella rispettivamente prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza proveniente dalla corrispondente qualifica (v. decreti legislativi, di pari data, n. 198 e n. 199 del 1995, rispettivamente artt. 46 e 65). Viene denunciata la violazione dell'art. 76 della Costituzione, a causa del contrasto con i principi di omogeneizzazione ed equiordinazione fissati dalla legge delega 29 aprile 1995, n. 130, per la disciplina del rapporto di impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate; dell'art. 3 della Costituzione, a causa della disparità di trattamento introdotta tra personale adibito a funzioni di polizia equivalenti; dell'art. 36 della Costituzione, a causa della previsione di un trattamento economico non proporzionato alla quantità e qualità di lavoro prestato, nonché dell'art. 97 della Costituzione, a causa della violazione del principio di imparzialità, inteso in termini di non arbitrarietà della disciplina transitoria.

2. — Stante la evidente connessione oggettiva per identità delle questioni proposte, i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

3. — Le questioni proposte sono infondate.

Preliminarmente deve essere chiarito che la delega contenuta nell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216 integrata dalla legge 29 aprile 1995, n. 130, in base alla quale è stato emanato il d.lgs. n. 201 del 1995, non prescriveva una assoluta identità di posizioni e di trattamenti (ordinanza n. 296 del 2000), essendo stato posto come scopo «di conseguire una disciplina omogenea» ed essendo stata prevista «la sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici» con possibilità di revisione di ruoli, gradi e qualifiche o istituzione di nuovi.

In altri termini, l'omogeneizzazione doveva portare nel risultato a regime a trattamenti armonizzati tra loro, con caratteristiche e qualità di trattamento economico e attribuzioni nel complesso non divergenti, in una unità di disegno complessivo. Certamente nella fase di transizione, che presupponeva precedenti divergenze e divaricazioni di ordinamenti e di trattamento economico, potevano persistere diversità proprio in relazione ai differenti punti di partenza per arrivare alla omogeneizzazione complessiva, attuata con il sistema a regime, non oggetto di contestazione in questa sede.

L'obiettivo e i criteri della delega mantenevano l'intervento del legislatore delegato entro l'ambito delle tipiche misure di perequazione di trattamenti economici e di sostanziale equiordinazione di compiti (si noti sempre come non si richiede l'assoluta identità), di modo che restava al legislatore delegato una discrezionalità con i limiti della non manifesta irragionevolezza e della non palese arbitrarietà (sentenza n. 241 del 1996).

4. — Le risultanze della ampia istruttoria con comparazione tra le diverse forze di polizia — risultanze, peraltro, non contestate dalle parti — portano ad escludere che le scelte del legislatore delegato in ordine al regime transitorio (art. 53 del d.lgs. n. 201 del 1995) siano in contrasto con i principi e criteri direttivi della delega, come sopra interpretati e che nello stesso tempo siano oltrepassati i limiti della manifesta irragionevolezza e della palese arbitrarietà.

Al riguardo appaiono significative le divergenze che hanno caratterizzato la pregressa situazione relativa al trattamento, ai compiti ed alla progressione dei sottufficiali del Corpo forestale, rispetto a quella degli altri sottufficiali dei Corpi di polizia assunti a parametro di confronto. Tali divergenze, dovute ad una serie di ritardi di aggiornamento, non sono state di certo causate dal d.lgs. in discussione, il quale, all'opposto, ha provveduto a correggerle notevolmente, al fine di pervenire ad un riallineamento nel regime definitivo, e non potevano non comportare una normativa di passaggio transitorio con alcune differenze non irragionevoli.

5. — Le predette considerazioni portano ad escludere le denunciate violazioni dell'art. 76 della Costituzione sotto il profilo dell'eccesso di delega, nonché dell'art. 3 della Costituzione, non essendo le scelte transitorie manifestamente irragionevoli né palesemente arbitrarie.

Quanto al parametro dell'art. 36 della Costituzione è sufficiente il rilievo, ai fini della infondatezza della questione, delle preesistenti diversità di situazioni anche in relazione all'ordinamento e alle funzioni, giustificanti un regime differenziato di passaggio transitorio tra i diversi corpi di polizia in una unitarietà di disegno e armonizzazione finale, per cui non può configurarsi un trattamento economico non proporzionato alla qualità e quantità di lavoro prestato.

Anche il profilo dell'art. 97 della Costituzione è infondato in quanto le lamentate differenze di assetto organizzativo e di trattamento tra Corpi di polizia nel periodo transitorio, rientranti nei limiti della discrezionalità legislativa, non comportano di per sé lesione al buon andamento della pubblica amministrazione (ordinanza n. 296 del 2000).

Infine deve essere richiamato quanto già questa Corte ha avuto occasione di affermare, cioè che non possono costituire motivo di illegittimità costituzionale di una norma, non solo gli effetti distorsivi che possono derivare da applicazione non corretta e non conforme ai principi del pubblico impiego, ma anche gli effetti riflessi che costituiscono conseguenza indiretta di altre precedenti norme non denunciate (sentenza n. 63 del 1998) che avevano determinato, per il periodo pregresso anche per taluni ritardi negli adeguamenti, differenze o carenze di adeguati meccanismi di progressione in taluni ordinamenti (sentenza n. 63 del 1998), tra cui può aggiungersi anche quello dei sottufficiali del Corpo forestale.

Le anzidette discrasie ed incongruenze, per i periodi anteriori, non inficiano l'esercizio e la correttezza del potere delegato, che ha perseguito, nel sistema a regime e transitorio, sostanzialmente l'obiettivo della omogeneizzazione previsto dalla delega succitata. Ma proprio perché le situazioni, al momento del passaggio da un ordinamento all'altro, risentivano di differenze di posizioni e di compiti, di ordinamento e di trattamento economico, il

legislatore (art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78) si è dato carico dei problemi, ed ha previsto una nuova delega correttiva, senza oneri a carico del bilancio, che riguarda tuttavia solo alcuni dei decreti legislativi emanati in base alla citata legge di delega.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici,

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato), sollevate, in riferimento agli artt. 76, 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con le sei ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1222

N. 452

Ordinanza 23-31 ottobre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Regione Lazio - Sanzioni amministrative - Violazione sanzionata nel solo massimo edittale - Oblazione - Ritenuta inosservanza dei «principi generali» dettati dalla legge n. 689 del 1981 - Carezza di inequivoca determinazione dell'oggetto della questione e di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.

– Legge Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30, art. 4.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI

Giudici, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale), promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1998 dal

pretore di Latina, sezione distaccata di Minturno, nel procedimento vertente tra Treglia Giovanni e il comune di Minturno, iscritta al n. 876 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1ª serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il pretore di Latina, sezione distaccata di Minturno, con ordinanza del 12 ottobre 1998 (r.o. n. 876 del 1998), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale), «laddove, in ipotesi di violazione amministrativa sanzionata nel solo massimo edittale, non consente all'interessato di accedere all'oblazione corrispondendo, secondo la previsione di cui all'art. 16 legge n. 689 del 1981, anche il doppio del minimo edittale, ricavato, secondo il diritto vivente, alla stregua del disposto di cui all'art. 26 cod. pen.»;

che l'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio di opposizione avverso due ordinanze-ingiunzioni del Sindaco di Minturno (n. 999 del 1996 e n. 1000 del 1996), recanti «la sanzione amministrativa per la violazione, rispettivamente, dell'art. 2, comma 1, della legge 29 marzo 1928, n. 858 (Disposizioni per la lotta contro le mosche), e dell'art. 42, secondo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283» (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande);

che il rimettente — richiamando l'interpretazione data dalla Cassazione all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nel senso che, in caso di sanzioni amministrative depenalizzate, l'importo minimo per il pagamento in misura ridotta può essere desunto, in via generale, dall'art. 26 del codice penale, che indica, per l'ammenda, la somma minima di lire quattromila — censura il mancato rispetto dei «principi generali» dettati dalla menzionata disposizione della legge n. 689 del 1981, da ritenere idonei a vincolare il legislatore regionale, secondo quanto risulta anche dalle sentenze con le quali questa Corte ha già avuto modo di dichiarare l'illegittimità costituzionale di disposizioni legislative di altre regioni analoghe a quella ora in esame (sentenze n. 187 del 1996 e n. 152 del 1995).

Considerato che il quadro di riferimento normativo in cui si colloca la questione che l'ordinanza intende prospettare risulta tutt'altro che chiaro e puntuale, a causa di inesattezze nei riferimenti alle norme la cui violazione avrebbe dato, nella specie, luogo all'applicazione, da parte dell'autorità amministrativa, del censurato art. 4 della legge regionale n. 30 del 1994;

che, in particolare, l'art. 2, comma 1, della legge 29 marzo 1928, n. 858, non ha il contenuto prescrittivo e sanzionatorio che il rimettente mostra di attribuirgli;

che del pari erroneo si appalesa il richiamo, operato dal rimettente, ad un inesistente art. 42 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

che, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, ogni questione di legittimità costituzionale deve, a pena di inammissibilità, essere definita nei suoi termini precisi, al fine di rendere possibile l'inequivoca determinazione dell'oggetto e la verifica del requisito della rilevanza (sentenza n. 317 del 1992);

che, a parte ciò, il rimettente non ha considerato che l'art. 16 della legge n. 689 del 1981, è stato successivamente modificato dall'art. 52 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433);

che, pertanto, il rimettente stesso — tralasciando di formulare qualsiasi valutazione in merito all'influenza che potrebbe avere sulla definizione del giudizio principale questa ultima disposizione — non ha assolto, nemmeno sotto questo profilo, all'obbligo di dare congrua ed esauriente motivazione, sulla base del complessivo quadro normativo vigente in materia, in ordine alla rilevanza della prospettata questione;

che tale carente ponderazione, non colmabile attraverso un riscontro interpretativo da parte di questa Corte, costituisce, dunque, un ulteriore motivo di manifesta inammissibilità della questione stessa (v. ordinanza n. 86 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale), sollevata dal pretore di Latina, sezione distaccata di Minturno, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1223

N. 453

Ordinanza 23-31 ottobre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato - Indennità di buonuscita - Devoluzione *mortis causa* della indennità agli eredi legittimi (nella specie, al fratello del titolare) - Requisiti di vivenza a carico e di età (inferiore ai 21 anni) - Asserito contrasto con il principio di eguaglianza, per ingiustificata deroga alla regola generale valevole per i lavoratori del settore privato e alla disciplina applicabile ai dipendenti dello Stato - Erroneità del presupposto assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 14 dicembre 1973, n. 829, art. 16, sesto comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1999 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra le Ferrovie dello Stato S.p.a. e Pucci Giovanni, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di costituzione di Pucci Giovanni;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile d'appello — vertente in materia di corresponsione, al fratello di una dipendente delle Ferrovie dello Stato, dell'indennità di buonuscita dovuta alla propria autrice, deceduta in servizio nel mese di aprile del 1992 — il tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 27 ottobre 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), nella parte in cui «subordina la possibilità della successione degli eredi legittimi, nella specie il fratello, alla vivenza a carico ed al requisito dell'età (21 anni), ove non vi sia inabilità permanente a proficuo lavoro»;

che, secondo il rimettente, in ragione della natura retributiva con funzione previdenziale dell'indennità di buonuscita, la norma impugnata si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla regola generale dettata dal codice civile per i lavoratori subordinati privati, nonché alla disciplina prevista per i dipendenti dello Stato dall'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, che nell'attribuzione, nella stessa situazione, dei diritti *iure successionis*, prescindono dai richiamati requisiti;

che si è costituita la parte privata, attrice nel giudizio *a quo* concludendo per l'inammissibilità della sollevata questione, poiché riguardante una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima, nel senso auspicato dal rimettente, con sentenza n. 195 del 1999.

Considerato che questione sostanzialmente identica è stata già decisa — nel senso della manifesta infondatezza — con ordinanza n. 223 del 1999, non conosciuta dal tribunale rimettente;

che, in tale sede, è stato ricordato come questa Corte, superando l'iniziale affermazione del carattere meramente previdenziale del complesso dei trattamenti di fine rapporto nel settore pubblico, ne abbia definitivamente riconosciuto l'essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale (v. sentenze n. 243 e n. 99 del 1993), precisando che il relativo trattamento fa parte integrante del patrimonio del *de cuius* e costituisce una porzione del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita, appunto in funzione previdenziale, al fine di agevolare la soluzione di eventuali difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione;

che è stato ivi ulteriormente sottolineato come la Corte abbia, poi, più volte affermato che qualunque forma di devoluzione anomala dell'indennità, attribuita ai determinati soggetti indicati dalle varie normative, trova razionale fondamento e giustificazione esclusivamente nella evenienza della concorrente funzione previdenziale del trattamento, la quale assume rilievo in ragione della peculiare integrazione di dette persone nel nucleo familiare del dante causa, dalla retribuzione del quale esse ricevevano un sostentamento venuto a cessare, in tutto o in parte, dopo la sua morte;

che, viceversa, in assenza di tali soggetti, a favore dei quali opera una riserva legale di destinazione, la suddetta concorrente funzione previdenziale viene a perdere detta rilevanza tipica, riespandendosi in tutta la sua portata la natura retributiva, per cui la devoluzione *mortis causa* dell'indennità non può non essere soggetta alle generali regole successorie (v. le sentenze n. 106 del 1996 e n. 243 del 1997);

che, in particolare, va qui posto in rilievo come la generale applicabilità a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato, di tali principi informatori della materia, ha altresì portato alla declaratoria di illegittimità costituzionale anche della stessa norma oggetto del presente giudizio «nella parte in cui esclude che, nell'assenza dei beneficiari ivi indicati, l'indennità di buonuscita formi oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge» (sentenza n. 195 del 1999, anch'essa, come le precedenti, ignorata dal rimettente);

che tali considerazioni rendono dunque palese l'erroneità del presupposto da cui muove il tribunale *a quo* là dove — nel richiedere una pronuncia incidente sui requisiti dettati per beneficiare *iure proprio* dell'indennità in questione — porta a comparazione discipline dirette a regolarne la trasmissibilità *iure successionis*;

che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, sesto comma, della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 ottobre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1224

N. 454

Sentenza 23 ottobre-2 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Notaio - Addebiti comportanti la destituzione - Procedimento disciplinare, sospeso nelle more dell'accertamento dell'illecito - Misure cautelari - Inabilitazione all'esercizio delle funzioni - Mancata previsione di un limite massimo di durata - Prospettato contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché con il principio di presunzione di non colpevolezza - Applicazione facoltativa e discrezionale nonché revocabilità della misura - Competenza dell'autorità giudiziaria alla sua adozione - Non fondatezza della questione.

- Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 140.
- Costituzione, artt. 3 e 27, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1999 dal tribunale di Palermo, iscritta al n. 711 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti l'atto di costituzione di Ferraro Pietro Giuseppe nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2000 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi l'avvocato Giovanni Pitruzzella per Ferraro Pietro Giuseppe e l'avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Un notaio, sottoposto, in relazione a fatti risalenti al 1992, a procedimento penale, i cui atti sono stati annullati per vizio di procedura, con successivo rinnovo del rinvio a giudizio e del dibattimento, nonché, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare — sospeso in attesa della definizione del primo — per l'irrogazione della sanzione della destituzione, e colpito da inabilitazione facoltativa, disposta ai sensi dell'art. 140 della legge notarile, dal tribunale civile di Palermo, aveva adito lo stesso tribunale chiedendo la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento disciplinare, la declaratoria di compiuta prescrizione dell'azione disciplinare, l'assoluzione dall'incolpazione contestata, e la riammissione all'esercizio delle funzioni notarili, previa revoca della misura dell'inabilitazione facoltativa.

Il tribunale, dopo aver rigettato le prime tre richieste, confermando precedenti provvedimenti della stessa autorità, e dopo avere ritenuto la conformità alla norma di legge della misura di inabilitazione nonché la sussistenza dei presupposti per la sua adozione, con ordinanza emessa il 29 settembre 1999 e pervenuta il 1° dicembre 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 140 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), che prevede la inabilitazione facoltativa del notaio contro il quale sia stato iniziato procedimento per contravvenzione notarile punibile con la destituzione.

Il remittente ritiene che «la peculiarità della fattispecie concreta, senz'altro connotata da profili di singolare gravosità per l'incolpato, induca» a verificare la compatibilità dell'istituto dell'inabilitazione facoltativa con il sistema costituzionale, sotto il profilo della mancata determinazione normativa della durata massima dell'inabilitazione, profilo non considerato nella sentenza n. 40 del 1990 di questa Corte, che sancì l'illegittimità della inabilitazione «di diritto» ma non della inabilitazione facoltativa prevista dall'art. 140 della legge notarile.

Secondo il remittente, stante l'indiscussa natura cautelare della misura in questione, correlata alla pendenza di procedimento disciplinare o penale, non sarebbe censurabile in sé la scelta legislativa di prevedere tale misura. Essa sarebbe inoltre conforme al sistema costituzionale sotto i profili del collegamento alla ricorrenza di esigenze cautelari, e della congruità e proporzione rispetto a tali esigenze, garantite dall'applicazione discrezionale da parte del giudice, al di fuori di qualsiasi automatismo: la misura sarebbe preordinata a tutelare in via temporanea, da un lato, il decoro e il prestigio dell'ordine professionale notarile; dall'altro ad inibire l'esercizio di funzioni pubblicistiche ad un notaio sottoposto a procedimento disciplinare o penale per fatti che comportano, se accertati, la destituzione.

Ciò che lederebbe i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3, nonché di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, sarebbe la durata potenzialmente illimitata della inabilitazione, non essendo ricavabile in via sistematica alcun limite temporale di efficacia della misura, posto anche che, a seguito della sentenza n. 40 del 1990 di questa Corte, l'art. 146 della legge notarile consente la sospensione del procedimento disciplinare e la sospensione della prescrizione quadriennale dell'azione disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale.

Il giudice *a quo* richiama la disciplina di altre fattispecie, previste dalla normativa processuale penale o dalla legislazione amministrativa, in base alle quali misure cautelari interdittive avrebbero una durata massima fissata dalla legge ovvero sarebbero correlate al mantenimento di misure cautelari personali, che a loro volta non possono protrarsi oltre un certo limite temporale.

Sarebbe necessario, secondo il remittente, operare un bilanciamento fra contrapposti interessi: da un lato quello del dipendente o del professionista ad essere riammesso all'esercizio della funzione o della professione, dall'altro quello dell'amministrazione o dell'ordine professionale ad escludere gli accusati di fatti gravi dall'esercizio della stessa funzione o professione. Tale bilanciamento si realizzerebbe con l'introduzione di un limite massimo di durata della misura, non superiore «a qualche anno dall'applicazione».

Ciò difetterebbe nel caso della inabilitazione del notaio, che assumerebbe perciò la valenza pratica di una sanzione vera e propria, indipendentemente dall'accertamento giudiziale di responsabilità, in contrasto appunto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché, indirettamente, con la presunzione di non colpevolezza.

Richiamate alcune pronunce di questa Corte, il giudice *a quo* adduce, a conferma della affermata irragionevolezza della disciplina censurata, la considerazione secondo cui l'art. 159 della legge notarile consente al notaio destituito da almeno tre anni, e quindi privato in via definitiva delle funzioni, di esservi ri ammesso.

2. — Si è costituito nel giudizio davanti alla Corte il notaio ricorrente nel giudizio *a quo*, chiedendo l'accoglimento della questione. La parte richiama le considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, e afferma che sarebbe coesistente alla stessa nozione di misura cautelare, nel nostro sistema costituzionale, la limitazione temporale della sua efficacia, in assenza della quale la norma che la prevede dovrebbe necessariamente qualificarsi come irragionevole; e aggiunge che, dal confronto con altre norme che prevedono misure cautelari di durata limitata, emergerebbe una intollerabile disparità di trattamento a danno dei notai cui si applica l'art. 140 della legge notarile.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata.

L'Avvocatura erariale osserva in primo luogo che il principio di uguaglianza non sarebbe applicabile quando si tratta di situazioni che, pur derivando da basi comuni, differiscano fra loro per aspetti distintivi particolari, nel qual caso la discrezionalità del legislatore troverebbe l'unico limite della razionalità della diversa disciplina.

Nel caso in esame la diversità di disciplina rispetto a quanto previsto a proposito di altre misure cautelari troverebbe fondamento nella peculiarità delle funzioni esercitate dal notaio.

Quanto all'affermata violazione dell'art. 27, secondo comma, della Costituzione, il parametro non sarebbe correttamente richiamato, trattandosi nella specie di una misura cautelare disciplinare di natura provvisoria, finalizzata alla salvaguardia del prestigio e del decoro della funzione notarile.

Si osserva infine che la misura è revocabile in ogni momento a seguito di una nuova valutazione del giudice, autonoma rispetto al processo penale cui è sottoposto il notaio.

4. — In prossimità dell'udienza ha depositato memoria la parte privata.

In essa si ribadisce che la finalità della norma censurata è, secondo la giurisprudenza, quella di tutelare in via temporanea il prestigio e il decoro della professione e di evitare che le funzioni di notaio siano svolte da soggetti la cui idoneità ad esercitarle è revocata in dubbio dall'essere essi sottoposti a procedimenti disciplinari o penali per fatti tali da comportare, se accertati, la destituzione.

Ma tale finalità, secondo la parte, incontrerebbe il limite della presenza di altri interessi costituzionalmente garantiti, fra cui l'interesse fondamentale della persona umana a non essere oggetto di provvedimenti limitativi della propria sfera personale in assenza di una condanna definitiva: nel caso, specificamente, l'interesse del professionista all'esercizio dell'attività, che rappresenta per lui sia mezzo di sostentamento che fondamentale strumento per lo sviluppo della personalità.

La norma denunciata non realizzerebbe un equilibrato bilanciamento fra i contrapposti interessi, perché non terrebbe alcun conto di uno di essi, quello del professionista.

L'assenza della previsione di un limite massimo di durata della misura, e dunque la durata potenzialmente illimitata della stessa, in un contesto caratterizzato dalla possibilità di sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione di quello penale, e dalla ben nota lentezza dei processi giudiziari, renderebbe tendenzialmente la misura cautelare equiparabile ad una vera e propria sanzione anticipata, in assenza di qualsiasi accertamento della veridicità degli addebiti, con violazione del principio di presunzione di non colpevolezza.

La previsione di un limite massimo di durata della misura cautelare rappresenterebbe un elemento indefettibile nel complesso bilanciamento di interessi concernente la materia in questione, come si dedurrebbe anche dall'art. 13, quinto comma, della Costituzione, sui limiti massimi della carcerazione preventiva, norma che sarebbe espressione di un principio «latente nell'intero sistema».

La presenza di discipline, concernenti misure cautelari adottabili nell'ambito del processo penale, o misure cautelari amministrative riguardanti i pubblici dipendenti e varie categorie di professionisti, nelle quali è previsto un limite di durata, ovvero una durata legata al permanere di misure cautelari personali per le quali esistono limiti certi di durata, mostrerebbe un ulteriore profilo di violazione dell'art. 3 della Costituzione, per disparità di trattamento.

La parte conclude osservando che la legge notarile, risalente al 1913, sarebbe ispirata a criteri sostanzialmente non conformi al sistema di valori codificato nella Costituzione, ciò che avrebbe già determinato in altre occasioni la necessità dell'intervento di questa Corte in relazione ad altre disposizioni della stessa legge.

Considerato in diritto

1. — La questione sollevata investe l'art. 140 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), ai sensi del quale «può essere inabilitato all'esercizio delle sue funzioni: il notaio contro il quale si sia iniziato procedimento per contravvenzione notarile punibile con la destituzione o per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, numero 3 [reati non colposi puniti con pena non inferiore nel minimo a sei mesi]; e il notaio contro il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva per qualunque altro reato, a pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre mesi».

Più precisamente, l'ipotesi considerata dal remittente nel giudizio *a quo*, e a cui la Corte ritiene di dover limitare lo scrutinio, è quella del notaio assoggettato a procedimento disciplinare (nella specie sospeso in attesa della definizione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti) per un addebito punibile con la destituzione.

La norma denunciata contrasterebbe con gli articoli 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non prevede un limite massimo di durata dell'inabilitazione notarile». Secondo il remittente, il necessario bilanciamento fra i contrapposti interessi coinvolti — quello del professionista ad essere riammesso all'esercizio della professione e quello dell'ordine professionale a tutelare la professione sospendendo da tale esercizio il notaio accusato di gravi fatti — richiederebbe la fissazione di un limite massimo di durata della misura cautelare, in difetto del quale quest'ultima si configurerebbe come una sanzione anticipata indipendente dall'accertamento di responsabilità, in contrasto appunto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché, indirettamente, con il principio di presunzione di non colpevolezza.

La coesistenzialità alla misura cautelare di un limite temporale di efficacia risulterebbe confermata, ad avviso del giudice *a quo*, dall'esame di altre disposizioni legislative che disciplinano misure cautelari interdittive, le quali prevederebbero o una durata massima della misura, legislativamente stabilita, ovvero una correlazione con la permanenza di una misura cautelare personale, che a sua volta non può protrarsi oltre certi limiti di durata.

2. — La questione non è fondata.

Questa Corte ha pronunciato l'illegittimità costituzionale di varie norme che prevedevano misure destitutive (sentenze n. 971 del 1988, n. 40 e n. 158 del 1990, n. 16 del 1991, n. 197 del 1993, n. 363 del 1996, n. 2 del 1999) o sospensive (sentenze n. 766 del 1988, n. 595 del 1990, n. 40 del 1990, n. 239 del 1996) a carico di dipendenti pubblici o di professionisti, applicabili automaticamente a seguito di condanne penali o dell'adozione di misure restrittive successivamente venute meno, o della semplice pendenza di un procedimento penale. Ma, in tutte queste ipotesi, la ragione dell'accertata illegittimità risiedeva nell'automatismo della misura o nel suo permanere nonostante il venir meno della situazione che l'aveva determinata.

Diverso è il caso delle misure cautelari sospensive a carattere facoltativo e discrezionale. Proprio in tema di inabilitazione dei notai, la sentenza n. 40 del 1990 ha riconosciuto bensì l'illegittimità costituzionale della norma sulla inabilitazione di diritto (art. 139, numero 2, della legge notarile), ma, appunto, nella parte in cui prevedeva che il giudice penale inabilitasse «*de jure*, anziché sulla base di valutazioni discrezionali, il notaio che sia stato condannato, per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, numero 3, della legge stessa, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata», trasformando dunque in facoltativa quella che era una inabilitazione di diritto; mentre non ha toccato l'art. 140 sull'inabilitazione facoltativa.

Parimenti, quando la Corte ha sottolineato, in via interpretativa, l'esigenza di una durata limitata nel tempo di una misura cautelare collegata alla pendenza di un procedimento penale (sentenza n. 206 del 1999), lo ha fatto in presenza di una misura prevista dalla legge come automatica e obbligatoria, in ragione del semplice rinvio a giudizio per certi reati, senza alcuna possibilità di ponderazione di interessi da parte dell'autorità chiamata ad applicarla: ciò che, invece, non si verifica nelle ipotesi — quale quella per cui è giudizio — di misura cautelare ad applicazione facoltativa e discrezionale.

Per altro verso, la sentenza n. 447 del 1995, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge n. 19 del 1990, il quale limita a cinque anni la durata della sospensione cautelare dal servizio — pur non propriamente obbligatoria — dei dipendenti pubblici disposta «a causa del procedimento penale», ai sensi dell'art. 91, primo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, ha sottolineato la ragionevolezza di tale limitazione in relazione al fatto che si tratta di un potere di sospensione «fondato sul mero dato formale della pendenza di un procedimento penale»; e ha chiarito che, pur dopo la scadenza del termine massimo di efficacia di tale sospensione, l'amministrazione, ove sussistano gravi motivi, non più legati al dato formale della pendenza del procedimento penale, ma ad una sommaria cognizione dei fatti e a un apprezzamento delle esigenze cautelari, può avvalersi della sospensione facoltativa prevista dall'art. 92 del d.P.R. n. 3 del 1957, non soggetta al limite di durata.

3. — La inabilitazione del notaio, sottoposto a procedimento disciplinare per fatti che, se accertati, comportano la destituzione, è misura cautelare correlata, essenzialmente, all'esigenza di impedire che il notaio accusato di fatti gravi continui ad esercitare le delicate funzioni a lui affidate nelle more dell'accertamento dell'illecito, con pregiudizio per la credibilità della professione.

Si tratta di una misura per sua natura provvisoria, perché «destinata a caducarsi o ad essere revocata quando vengono a cessare le situazioni che l'hanno determinata, o ad essere sostituita con una sanzione disciplinare definitiva» (sentenza n. 40 del 1990).

Essa è di applicazione facoltativa: in tanto può essere adottata, in quanto l'autorità competente riscontri in concreto la sussistenza delle esigenze cautelari che la motivano, e può essere mantenuta solo fino a quando tali esigenze permangano.

Inoltre, l'avvio del procedimento disciplinare, anche se successivamente sospeso in attesa della definizione di quello penale, comporta una valutazione sia pure sommaria dei fatti, e la contestazione degli addebiti all'interessato, il quale è così posto in condizione di negarne la sussistenza o l'idoneità a valere come motivo della inabilitazione (cfr., per un analogo rilievo a proposito della sospensione facoltativa dei dipendenti pubblici, la sentenza n. 447 del 1995, punto 3.2 del Considerato in diritto).

La misura è altresì sempre revocabile, oltre che a seguito di accertamenti negativi dell'illecito (come quando intervenga una pronuncia, ancorché non definitiva, di proscioglimento), anche in base ad un discrezionale apprezzamento della permanenza delle esigenze cautelari, apprezzamento che può anche volgersi a valutare l'incidenza che sulle esigenze in questione abbia il tempo trascorso senza che sia intervenuto un accertamento positivo di responsabilità. E tale revocabilità sussiste indipendentemente dal fatto che si sia concluso il procedimento penale, in attesa della definizione del quale il procedimento disciplinare sia stato sospeso: onde non rileva, ai fini che qui interessano, il quesito se tale sospensione del procedimento disciplinare sia, o meno, necessaria in pendenza del procedimento penale per i medesimi fatti.

Si aggiunga, infine, che un ulteriore elemento di garanzia per il soggetto colpito dalla misura cautelare è ravvisabile nella attribuzione della competenza ad adottare (e a revocare) tale misura ad un organo giurisdizionale, sia esso il giudice penale o il tribunale civile, cui spetta l'applicazione delle sanzioni disciplinari più gravi a carico dei notai (art. 151 della legge n. 89 del 1913).

4. — In questo contesto, si deve escludere che sia costituzionalmente necessaria la determinazione di un limite massimo di durata, oltre il quale la misura non possa essere mantenuta, pur permanendo, in ipotesi, le esigenze cautelari.

Non possono dirsi dunque violati, dalla norma censurata, i principi di ragionevolezza e di proporzionalità di cui all'art. 3 della Costituzione.

Parimenti non contrasta, nemmeno indirettamente, con il principio di presunzione di non colpevolezza, di cui all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, la previsione di una misura cautelare, che non ha natura sanzionatoria, ma è intesa a salvaguardare interessi meritevoli di tutela, suscettibili di essere pregiudicati nelle more dell'accertamento dell'illecito, ed è concretamente correlata alla sussistenza e alla permanenza di tali esigenze di salvaguardia.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Palermo con la ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1228

N. 455

Ordinanza 23 ottobre-2 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale sui beni mobili - Beni appartenenti a persone diverse dal debitore o dai suoi familiari - Impignorabilità, a condizione che il titolo di acquisto sia di data anteriore all'iscrizione a ruolo del tributo - Lamentata lesione del diritto di agire in giudizio, con irragionevole limitazione del diritto di proprietà del terzo acquirente incolpevole - Manifesta infondatezza della questione.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 65, secondo comma, come modificato dall'art. 5 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30).
- Costituzione, artt. 24 e 42.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, promossi con ordinanze emesse il 23 giugno 1999 dal pretore di Verona nel procedimento di opposizione all'esecuzione proposto da Lucia Burato nei confronti del concessionario del servizio riscossione tributi di Verona ed altri, iscritta al n. 657 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, 1^a serie speciale, dell'anno 1999 e il 30 giugno 1999 dal tribunale di Verona nel procedimento di opposizione all'esecuzione proposto da Silvia Cagnoni nei confronti del concessionario del servizio riscossione tributi di Verona ed altro, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, 1^a serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il pretore di Verona, con ordinanza emessa il 23 giugno 1999 nel corso di un procedimento di opposizione all'esecuzione proposto dal terzo che assumeva di essere proprietario di beni sottoposti ad esecuzione forzata esattoriale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale (iscritta al n. 657 del reg. ord. 1999) dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) — come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 — il quale prevede che l'ufficiale esattoriale deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando sia dimostrato, mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo, che i beni appartengono a persone diverse dal debitore o dai suoi familiari;

che il giudice rimettente ritiene che la norma, la quale prevede che il titolo di acquisto da parte del terzo estraneo all'esecuzione esattoriale debba essere anteriore all'iscrizione a ruolo del tributo, sia in contrasto con gli artt. 24 e 42 della Costituzione, giacché non consentirebbe al terzo incolpevole acquirente con atto anteriore al pignoramento di far accertare in giudizio il proprio diritto e costituirebbe una irragionevole limitazione del diritto di proprietà;

che la soluzione del dubbio di legittimità costituzionale è considerata rilevante nel giudizio del quale il pretore è investito e nel quale il terzo ha proposto opposizione alla esecuzione per aver acquistato la proprietà del bene oggetto dell'espropriazione esattoriale prima del pignoramento, lasciando al debitore sottoposto all'esecuzione forzata un diritto personale di godimento;

che il tribunale di Verona, con ordinanza emessa il 30 giugno 1999, ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale (iscritta al n. 708 del reg. ord. 1999);

che nel giudizio promosso dal pretore di Verona è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque manifestamente infondata;

che in una successiva memoria l'Avvocatura, concludendo per la manifesta infondatezza della questione, ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha ammesso limiti al regime delle prove nella disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte, ragionevolmente giustificati dalla finalità di evitare facili elusioni del pagamento dell'imposta, e sottolineando che analoga questione è già stata già dichiarata non fondata (sentenza n. 351 del 1998).

Considerato che le due ordinanze sollevano una identica questione di legittimità costituzionale, sicché i relativi giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che l'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) — il cui contenuto normativo è stato sostanzialmente trasfuso nell'art. 63 dello stesso d.P.R. a seguito della sostituzione dell'intero titolo II (Riscossione coattiva), in forza dell'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 — stabilendo che l'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando la proprietà del terzo è dimostrata mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo, non riguarderebbe solo gli atti che compie l'ufficiale esattoriale, ma, secondo l'interpretazione accolta dai giudici rimettenti, prevede un limite alla prova destinato ad operare anche nel giudizio di opposizione promosso dal terzo;

che la disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate, mediante l'espropriazione forzata alla quale provvede lo stesso esattore, risponde all'esigenza di pronta realizzazione del credito fiscale, attuata con una procedura improntata a criteri di semplicità e di speditezza, i quali possono comportare non solo presunzioni in ordine all'appartenenza dei beni e preclusioni nelle opposizioni, ma anche limiti probatori (da ultimo sentenze n. 351 del 1998, n. 415 del 1996, n. 444 del 1995 e n. 358 del 1994);

che la disciplina dell'ammissibilità e del regime delle prove è rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalità del legislatore (sentenza n. 351 del 1998), ed una regolamentazione di tali limiti per provare la proprietà di beni pignorati nella casa del contribuente moroso diversa da quella prevista per la comune esecuzione forzata può essere giustificata, in relazione alle specifiche finalità del procedimento di esecuzione esattoriale ed alla posizione dei soggetti coinvolti, dall'esigenza di escludere la possibilità di fraudolente elusioni stabilendo la sostanziale inopponibilità al fisco di atti di alienazione, successivi all'obbligazione tributaria, di beni che permangono nella casa del debitore o in altri luoghi a lui appartenenti; ciò che non comporta una lesione del diritto di agire in giudizio, né una violazione della garanzia riconosciuta alla proprietà privata;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo comma, del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, dal pretore e dal tribunale di Verona con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente e redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1229

N. 456

Ordinanza 23 ottobre-2 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio - Intervento dell'Ente provinciale protezione animali e ambiente - Generico interesse dell'associazione all'accoglimento della questione sollevata - Inammissibilità dell'intervento.

Provincia di Trento - Parchi naturali - Esercizio della caccia nell'ambito dei parchi naturali provinciali - Sottrazione al regime sanzionatorio penale di condotte costituenti reato in base alle norme statali (leggi 6 dicembre 1991, n. 394 e 11 febbraio 1992, n. 157) - Conseguente, lamentata, disparità di trattamento tra i cittadini residenti nel territorio nazionale e nel territorio provinciale - Mancata considerazione, da parte del giudice rimettente, di modifiche interessanti il quadro normativo denunciato - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge Provincia Trento 6 maggio 1988, n. 18, art. 28; legge Provincia Trento 9 dicembre 1991, n. 24, art. 8, comma 1, come modificato dall'art. 5 della legge provinciale 26 agosto 1994, n. 2.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali), e 8, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), come modificato dall'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Trento 26 agosto 1994, n. 2 (Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»),

promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1999 dal tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, nel procedimento penale a carico di Valentini Romano ed altro, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento dell'associazione PAN E.P.P.A.A. nonché l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles — con ordinanza del 4 dicembre 1999, emessa nel giudizio di opposizione proposto da due imputati avverso il decreto penale con il quale gli stessi venivano condannati per violazione degli artt. 13, 21 e 30 della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali) e dell'art. 8, comma 1, della legge della stessa provincia 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), come modificato dall'art. 5 della successiva legge provinciale 26 agosto 1994, n. 2 (Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»), «nella parte in cui consentono l'esercizio della caccia nell'ambito dei parchi naturali provinciali», per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione;

che, quanto alla rilevanza della sollevata questione, il giudice *a quo* osserva che, applicando le disposizioni censurate, la condotta degli imputati, considerata nella sua materialità, non costituirebbe reato, mentre, nell'ipotesi in cui venga dichiarata l'illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni, che consentono, nella Provincia autonoma di Trento, una condotta penalmente sanzionata dalla legge statale, difetterebbe, in capo alle persone sottoposte a giudizio, l'elemento psicologico del reato;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice rimettente osserva che le denunciate disposizioni si pongono in contrasto, anzitutto, con l'art. 25 della Costituzione, sottraendo al regime sanzionatorio penale condotte che — in base alle leggi statali e, segnatamente, agli artt. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) nonché 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) — costituiscono reato;

che, ad avviso del rimettente, sarebbe in pari tempo leso l'art. 3 della Costituzione, a causa dell'ingiustificata disparità di trattamento tra i cittadini, i quali, per una medesima condotta, sono assoggettati a sanzione penale in tutto il territorio dello Stato, compreso il territorio della Provincia autonoma di Trento destinato a parco nazionale, mentre non lo sono nel territorio della stessa provincia destinato a parco provinciale;

che è intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di Trento, concludendo per l'infondatezza e per l'inammissibilità della questione;

che è intervenuta, altresì, l'associazione PAN E.P.P.A.A. (Ente provinciale protezione animali e ambiente), che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni denunciate.

Considerato che, preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità dell'intervento della predetta associazione PAN E.P.P.A.A., in quanto titolare di un generico interesse di fatto a vedere accolta la questione, non sufficiente a legittimare l'intervento stesso, il quale, come la Corte ha già avuto occasione di affermare, deve basarsi sulla configurabilità di una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una posizione giuridica propria della parte intervenuta (vedi ordinanza n. 129 del 1998 e sentenza n. 421 del 1995);

che, sempre in via preliminare, occorre considerare che la seconda delle censurate disposizioni — e cioè l'art. 8, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, come modificato dall'art. 5 della legge provinciale 26 agosto 1994, n. 2 — ha subito una successiva modifica, non considerata dal rimettente, e cioè quella ad essa apportata dall'art. 30 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 (Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1994 e pluriennale 1994-1996 della Provincia autonoma di Trento);

che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudice rimettente ha l'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione, qualora, anteriormente alla proposizione della stessa, la norma censurata sia stata abrogata o modificata (*ex plurimis*, ordinanze n. 216 del 2000; n. 162, n. 53 e n. 52 del 1999);

che il giudice *a quo* non ha assolto siffatto onere, in quanto l'ordinanza di rimessione non contiene nessuna valutazione in ordine all'influenza sul giudizio principale della legge sopravvenuta (ancorché anteriore al suo provvedimento), sicché la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 maggio 1988, n. 18 (Ordinamento dei parchi naturali) e dell'art. 8, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), come modificato dall'art. 5 della legge della Provincia autonoma di Trento 26 agosto 1994, n. 2 (Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, dal tribunale di Trento, sezione distaccata di Cles, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1230

N. 457

Ordinanza 23 ottobre-2 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tributi locali - Tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche - Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo con linee elettriche - Criteri di determinazione della tassa - Lamentata inosservanza, da parte del legislatore delegato, dei principi e criteri direttivi fissati nella legge delega - Sopravvenuta normativa in materia - Previsione di definizione agevolata dei rapporti non conclusi - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 47, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 4, comma 4, lettera *b*, numeri 1 e 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della

tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Prato, sul ricorso proposto dall'ENEL S.p.a. contro il comune di Prato, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima 1ª speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice relatore Massimo Vari.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 30 dicembre 1998 (pervenuta alla Corte il 12 aprile 2000), la Commissione tributaria provinciale di Prato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in riferimento all'art. 4, comma 4, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale);

che il giudizio *a quo* è stato promosso dall'ENEL S.p.a., Compartimento di Firenze, con ricorso avverso l'avviso di accertamento emesso dalla AGIAP (concessionaria del servizio accertamento e riscossione del comune di Prato per la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche), con il quale veniva determinato, per l'anno 1995, il tributo relativo all'occupazione di spazi «facenti parte di strade pubbliche di 2ª e 3ª categoria»;

che il rimettente osserva, in punto di non manifesta infondatezza, che la legge delega n. 421 del 1992, all'art. 4, comma 4, lettera b), numeri 1 e 2, «aveva indicato al Governo, fra l'altro, i seguenti principi e criteri direttivi ai fini della revisione ed armonizzazione delle tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:

1) la rideterminazione delle tariffe al fine di una più adeguata rispondenza al beneficio economico ritraibile; il divieto delle variazioni in aumento, per le occupazioni permanenti, oltre il 50% delle misure massime di tassazione vigente;

2) l'introduzione di forme di determinazione forfetaria della tassa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con linee elettriche, cavi, condutture e simili, tenendo conto di parametri significativi»;

che, tanto premesso, il giudice *a quo*, nel ritenere che i criteri dettati al numero 1, «in quanto di carattere generale e non specificamente derogati da quelli di cui al numero 2», debbano essere applicati anche «per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo con linee elettriche», sostiene che il legislatore delegato «non sembra essersi attenuto ai principi» stabiliti nella legge di delega, sia perché non ha tenuto conto, nello stabilire la misura della tassa, del beneficio economico ritraibile dal concessionario dello spazio ed area pubblici, «sia perché è stato sicuramente superato ... il limite indicato nell'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1, della legge n. 421 del 1992».

Considerato che successivamente all'ordinanza in epigrafe è entrato in vigore l'art. 31, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale il legislatore, intervenendo nella materia oggetto del dubbio di costituzionalità sollevato dal rimettente, ha previsto, segnatamente, che i comuni e le province possano, «per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507», disporre, con propria deliberazione, «anche con effetto retroattivo», le agevolazioni contemplate dall'art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, «nonché determinare criteri e modalità di definizione agevolata»;

che pertanto — come già, del resto, disposto da questa Corte (ordinanze n. 120 e n. 290 del 1999; n. 148 del 2000) in occasione di analoghi incidenti di costituzionalità, aventi ad oggetto l'art. 47 del decreto legislativo n. 507 del 1993 — occorre ordinare, alla luce del menzionato *jus superveniens* e, in particolar modo, della norma che prevede modalità di definizione agevolata dei rapporti non conclusi, la restituzione degli atti al giudice *a quo* affinché valuti la persistente rilevanza della proposta questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Prato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1231

N. 458

Ordinanza 23 ottobre-2 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Procedimento civile - Responsabilità civile dei magistrati - Proposizione di domanda risarcitoria, da parte di un magistrato, per l'adozione nei suoi confronti di un provvedimento di custodia cautelare - Foro competente - Mancata previsione della deroga alla competenza territoriale anche nel caso in cui l'attore sia un magistrato che, sia al momento del fatto sia all'atto della proposizione della domanda risarcitoria, svolgeva la sua attività nel distretto al quale appartiene l'ufficio giudiziario chiamato a decidere in ordine ad essa - Asserita violazione del diritto di difesa del magistrato danneggiante, nonché irragionevole disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

- Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1998 dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Recupero Giuseppe e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che — nel corso della fase di delibazione dell'ammissibilità di una domanda proposta da un magistrato contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento dei danni cagionatigli dall'adozione nei suoi confronti, da parte del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria, di un provvedimento di custodia cautelare, asseritamente illegittimo — il tribunale di Messina, con ordinanza emessa il 28 ottobre 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), «nella parte in cui non esclude la competenza del tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato (danneggiante) al momento del fatto, per attribuirlo al tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello dell'altro distretto più vicino, diverso da quello in cui il magistrato (danneggiante) esercitava le sue funzioni al momento del fatto, anche nel caso in cui l'azione sia promossa da un magistrato che, al momento del fatto, operava nel medesimo tribunale indicato come competente o che in ufficio dello stesso distretto sia venuto ad operare al momento della proposizione della domanda»;

che, a giudizio del rimettente — dovendosi ravvisare la *ratio* della deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale dettata dalla disposizione impugnata nella necessità di evitare turbative alla serenità ed imparzialità del giudicante chiamato a decidere nei confronti di un magistrato operante nel suo stesso ufficio o nello stesso distretto di appartenenza —, la denunciata norma si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede analogo e speculare spostamento della competenza territoriale quando l'attore sia a sua volta un magistrato che (come nella fattispecie), sia al momento del fatto, sia all'atto della proposizione della domanda risarcitoria, svolgeva la sua attività nel distretto al quale appartiene l'ufficio giudiziario chiamato a decidere in merito alla stessa;

che infatti, secondo il rimettente, il «magistrato-danneggiante» viene a trovarsi, rispetto al suo contraddittore, in una posizione deteriore, non mitigata dalla circostanza dell'essere l'azione formalmente esperita nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, essendo la relativa decisione comunque idonea ad incidere nei suoi confronti tanto sotto il profilo economico quanto sotto quello disciplinare, morale e professionale;

che da ciò deriverebbe appunto — come reso evidente dalla comparazione della fattispecie in esame con quella dell'art. 11 cod. proc. pen., dove è previsto l'obbligatorio spostamento della competenza territoriale tanto nell'ipotesi in cui il magistrato sia soggetto passivo dell'azione penale quanto in quella in cui egli assuma la veste di parte lesa dal reato — la violazione del diritto di difesa del magistrato danneggiante e, insieme, del principio di uguaglianza per irragionevole disparità di trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o comunque di infondatezza della sollevata questione.

Considerato che, successivamente alla proposizione dell'odierno incidente di costituzionalità, questa Corte — con sentenza n. 301 del 1999 — ha dichiarato la manifesta infondatezza di altra questione, sollevata dallo stesso rimettente, a questa sostanzialmente identica, fatta eccezione per la sola circostanza che nel presente giudizio *a quo* il magistrato attore esercitava le sue funzioni nel medesimo distretto del tribunale sia al momento del fatto, sia anche all'atto della proposizione della domanda risarcitoria;

che, in questa sede, deve ulteriormente sottolinearsi come, nel prospettare la questione, il tribunale non abbia adeguatamente tenuto conto della peculiarità del giudizio *ex lege* n. 117 del 1988, che è volto all'accertamento dell'esistenza o non di un'obbligazione di danni a carico dello Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, unica parte convenuta (in senso sostanziale e formale) nel giudizio stesso; e che dunque, proprio in ragione di tale peculiarità, è erroneo porre sullo stesso piano e tra loro rapportare la figura dell'attore e quella del magistrato al cui comportamento, atto o provvedimento, si faccia risalire l'asserita responsabilità dei richiesti danni;

che, non sussistendo i presupposti per la comparabilità delle situazioni all'interno di codesto autonomo sistema processuale — la cui *ratio* si fonda, per precisa ed incensurabile scelta di politica legislativa, sull'esigenza di evitare un contenzioso diretto tra il danneggiato e l'organo giurisdizionale cui si faccia risalire l'asserita responsabilità civile —, non è ravvisabile il *vulnus* al principio di uguaglianza in correlazione al diritto di difesa, prospettato sotto lo specifico profilo di cui sopra;

che, inoltre, sotto un più ampio profilo, va ribadito come — con riguardo al bilanciamento degli opposti valori e interessi in materia — la netta differenza strutturale e funzionale tra processo civile e processo penale porti ad escludere che la regola derogatoria della competenza di cui al richiamato art. 11 cod. proc. pen. sia da assumere necessariamente a criterio generale (ordinanza n. 462 del 1997); e come il solo legislatore possa, nell'esercizio del suo potere discrezionale, stabilire quando ricorra quell'identità di *ratio* che imponga l'estensione del criterio di cui a tale articolo, e quando invece ciò non avvenga affatto o la stessa finalità sia realizzabile attraverso la previsione di un foro derogatorio appropriato alla specifica materia (sentenza n. 51 del 1998);

che tali considerazioni valgono evidentemente anche a proposito della regola derogatoria di cui alla denunciata norma, giacché la scelta di regolamentare la relazione tra la qualità dell'attore, di magistrato esercente le funzioni nel distretto, e l'ufficio giudiziario del distretto medesimo, chiamato a decidere sulla sua domanda, ricade — allo stesso modo che con riguardo alle cause civili aventi qualunque altro oggetto — nella sfera riservata al legislatore, il quale può ritenere sufficienti ad assicurare l'imparzialità del giudicante le norme sull'astensione e la ricasazione, ovvero scegliere di ampliare la portata della necessaria garanzia in materia con l'introduzione di ulteriori norme derogatorie;

che costituisce appunto esercizio di detta discrezionalità il successivo intervento attuato con legge 2 dicembre 1998, n. 420, la quale — dettando nuove e diverse disposizioni in materia, peraltro non applicabili, *ratione temporis* nel giudizio *a quo* —, non solo ha modificato gli artt. 4, comma 1, ed 8, comma 2, della legge n. 117 del 1988 e lo stesso art. 11 cod. proc. pen., ma ha anche inserito nel codice di procedura civile l'art. 30-*bis* dove si prevede che tutte le cause in cui sono comunque parti i magistrati appartengono alla competenza del giudice, ugualmente competente per materia, determinato a' sensi dell'art. 11 cod. proc. pen.;

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 459

Sentenza del 23 ottobre-2 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Parti nel giudizio di legittimità costituzionale - Necessaria coincidenza con le parti del giudizio *a quo* - Conseguente irricevibilità di memorie depositate dalla FIAT Auto S.p.a., non rivestente la qualità di parte nel giudizio principale.

Rilevanza della questione - Ambito soggettivo di applicabilità della norma denunciata - Eccezioni di inammissibilità della questione avanzate dalle parti private - Rigetto.

Lavoro (rapporto) - Crediti retributivi dei lavoratori alle dipendenze di privati - Crediti per i quali non sia maturato il diritto entro il 31 dicembre 1994 - Non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria - Lesione del principio della giusta retribuzione - Necessità di riconoscere ai crediti di lavoro una speciale tutela, rispetto alla generalità degli altri crediti - Illegittimità costituzionale limitatamente alle parole «e privati» - Assorbimento di ogni altro profilo.

- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 36.
- Costituzione, art. 36 (e art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 21 maggio 1999 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Checchetto Teresa ed altra e la FIAT Auto S.p.a., iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, 1ª serie speciale, dell'anno 1999 e il 29 settembre 1999 dal tribunale di Trani nel procedimento civile vertente tra Delvecchio Francesco e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), iscritta al n. 678 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione di Delvecchio Francesco, della FIAT Auto S.p.a. e dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2000 il giudice relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Domenico Carpagnano per Delvecchio Francesco, Raffaele De Luca Tamajo e Giuseppe Olivieri per la FIAT Auto S.p.a., Vincenzo Morielli per l'INPS e l'avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di due giudizi aventi ad oggetto il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali per la ritardata corresponsione dell'indennità di fine rapporto maturata successivamente al 31 dicembre 1994, il pretore di Torino ed il tribunale di Trani, con ordinanze emesse il 21 maggio ed il 29 settembre 1999, hanno sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del-

l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), secondo cui «l'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, (che esclude il cumulo di interessi e rivalutazione) si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza».

Evidenziano i rimettenti come la Corte di cassazione, innovando all'orientamento giurisprudenziale prevalente, abbia di recente affermato che l'esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, sancito dalla norma impugnata, ricomprenderebbe, nel suo ambito applicativo, anche i crediti dei lavoratori alle dipendenze dei privati.

La norma avrebbe, pertanto, abrogato l'art. 429 del codice di procedura civile che, nell'interpretazione della giurisprudenza consolidata, aveva stabilito, invece, per l'ipotesi di condanna al pagamento di somme di denaro, l'opposta regola della cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria.

Ritengono i rimettenti che la giurisprudenza della Corte di cassazione costituisca ormai diritto vivente e valga, quindi, a superare la pronuncia con cui questa Corte ebbe a dichiarare manifestamente inammissibile una questione di legittimità costituzionale identica a quella ora in discussione in base alla considerazione che il giudice *a quo* aveva sollevato la questione sul presupposto dell'applicabilità della norma impugnata ai crediti retributivi dei dipendenti privati senza prima verificare, avuto riguardo all'incertezza interpretativa sul punto, la ammissibilità di una lettura alternativa a siffatta premessa e senza nemmeno motivare la soluzione prescelta.

Ferma, dunque, l'ammissibilità della questione, la norma impugnata sarebbe, ad avviso dei rimettenti, in contrasto con il principio di eguaglianza per l'ingiustificata disparità di trattamento che comporterebbe in danno dei dipendenti pubblici e privati rispetto agli altri lavoratori, non dipendenti, ricompresi nell'elencazione di cui all'art. 409, numeri 2 e 3, cod. proc. civ. ed ai quali continuerebbe ad applicarsi, diversamente dai primi, il più vantaggioso regime di cui all'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ.

Inoltre, ad avviso del tribunale di Trani, in base alla stessa norma, si determinerebbe una diversa ed irragionevole disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici e privati ed i soci delle cooperative di lavoro i quali, ai sensi dell'art. 24 della legge 24 giugno 1997, n. 196, per il caso di insolvenza della cooperativa, hanno il diritto di richiedere al fondo di garanzia costituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il trattamento di fine rapporto ed i relativi accessori.

Tali soci, infatti, essendo l'esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione limitata ai dipendenti pubblici e privati, potrebbero continuare a giovare della più favorevole disciplina di cui all'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ.

Una ulteriore disparità di trattamento si verificherebbe, poi, in relazione al pagamento da parte del fondo di garanzia dei crediti dei soci delle cooperative di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro per i quali l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, prevede che siano dovuti, diversamente dai crediti dei dipendenti, gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda.

La norma impugnata sarebbe, poi, lesiva del criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto l'esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, in essa sancita, riguarderebbe i soli emolumenti di natura retributiva senza ricomprendere quei crediti, pur nascenti dal rapporto di lavoro, ma privi di natura retributiva in senso proprio, quali, ad esempio, risarcimenti, rimborsi, indennità e premi non continuativi.

Con la conseguenza che i crediti direttamente remunerativi della prestazione di lavoro risulterebbero irragionevolmente assoggettati ad una disciplina meno favorevole di quella riguardante i crediti di diversa natura.

La stessa norma contrasterebbe con l'art. 3 anche sotto il profilo della «razionalità delle scelte legislative», in quanto il trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro dall'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. è stato giustificato dalla giurisprudenza di questa Corte in base ad una molteplicità di ragioni connesse alla qualità stessa del credito di lavoro e non potrebbe, pertanto, essere abrogato in presenza di quelle stesse ragioni che varrebbero a giustificarlo.

Da ultimo, i rimettenti deducono la violazione dell'art. 36 della Costituzione in quanto — secondo la giurisprudenza stessa di questa Corte — il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria risponderebbe ad una duplice funzione: difendere il potere di acquisto della retribuzione consentendo in tal modo di soddisfare le esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia e compensare il lavoratore del ritardo nell'adempimento della prestazione e varrebbe, sotto entrambi tali profili, ad attuare lo stesso art. 36 Cost.

1.1 — Nel giudizio promosso dal pretore di Torino si è costituita la FIAT Auto S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele De Luca Tamajo, Franco Bonamico e Gian Pietro Borsotti, concludendo per l'inammissibilità della questione in quanto irrilevante nel giudizio *a quo* e comunque per la sua infondatezza, atteso che la

scelta legislativa censurata dal pretore risulterebbe pienamente conforme al dettato costituzionale avendo ricondotto la disciplina dei crediti di lavoro nell'ambito della norma generale di cui all'art. 1224 cod. civ., nonostante il permanere di tratti di specialità quali la liquidabilità d'ufficio e la automatica qualificazione come maggior danno della svalutazione monetaria che eccede il tasso legale degli interessi.

1.2 — In tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della questione, con riserva di motivare più diffusamente nel prosieguo.

2. — Nel giudizio promosso dal tribunale di Trani si è costituito Francesco Delvecchio, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Carpagnano e Biagio Capacchione, il quale — pur ampiamente argomentando riguardo alla possibilità di una diversa interpretazione della norma denunciata, tuttavia preclusa oramai dall'orientamento consolidato del giudice di legittimità — ha concluso per l'accoglimento della questione di costituzionalità.

La parte privata, dopo aver richiamato le considerazioni tutte svolte dal giudice rimettente, osserva che ulteriori elementi a sostegno del dubbio di legittimità costituzionale possono trarsi dalla disciplina stessa del trattamento di fine rapporto.

Il quarto comma dell'art. 2120 del codice civile, come modificato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, prevede, infatti, che il trattamento di cui al primo comma sia incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Norma questa la cui *ratio* è evidentemente quella di impedire che tale trattamento possa perdere il proprio potere di acquisto per effetto di fenomeni inflattivi legati al decorso del tempo.

Ora, ad avviso della stessa parte, sarebbe irragionevole che il legislatore, mentre si preoccupa, attraverso tale meccanismo di indicizzazione, di preservare il potere di acquisto del trattamento di fine rapporto in costanza del rapporto di lavoro, escluda poi l'automatica rivalutazione di tale credito una volta che questo sia divenuto esigibile.

Osserva, inoltre, sempre la medesima parte, che con il decreto legislativo n. 80 del 1992 sono state poste a carico del Fondo di garanzia, per il caso di insolvenza del datore di lavoro, oltre alle ultime tre mensilità di retribuzione, anche gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda (art. 2).

Disposizione che, attesa la natura previdenziale della prestazione a carico del fondo di garanzia, da un lato sarebbe speciale rispetto a quella, precedentemente entrata in vigore, di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991, che aveva in via generale stabilito l'esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione per le prestazioni di natura previdenziale, e dall'altro non sarebbe derogata né abrogata dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 relativo ai soli crediti di natura retributiva.

Ne conseguirebbe perciò che l'obbligazione a carico dell'INPS, nell'ipotesi riguardata dalla precitata norma, verrebbe ad essere addirittura più ampia, in quanto comprensiva sia degli interessi che della rivalutazione monetaria, di quella posta a carico del debitore principale.

2.1 — Si è altresì costituito in tale giudizio l'INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Morielli, Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadris, eccependo in via preliminare l'inammissibilità della questione in quanto identica a quella già dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 147 del 1998.

Nel merito l'INPS deduce comunque l'infondatezza della questione in riferimento ad entrambi i parametri evocati.

Quanto all'art. 3 della Costituzione — premesso che la disparità di trattamento tra i lavoratori dipendenti e gli altri lavoratori di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 409 cod. proc. civ. non sarebbe comunque lesiva del principio di eguaglianza, per la non equiparabilità delle situazioni poste a confronto — l'INPS prospetta la possibilità di una interpretazione adeguatrice dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. «che omogeneizzi ancora di più quella regola, introdotta dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e allargata dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, che, come ha osservato Cass. 12523/1999, si colloca ormai all'interno di un medesimo sistema, quello della generale regola sulla responsabilità contrattuale da inadempimento (art. 1224), valevole per tutti i crediti (di lavoro, previdenziali e assistenziali)».

Inconferente — ad avviso della stessa parte — sarebbe poi il raffronto dei dipendenti con i soci delle cooperative di lavoro, in quanto la diversa natura del rispettivo rapporto giustificherebbe la diversità di trattamento

legislativo, mentre risulterebbe addirittura incomprensibile il riferimento effettuato dal rimettente all'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992, atteso che i crediti ivi considerati, per la loro natura retributiva, sarebbero comunque soggetti alla disciplina della norma denunciata.

Dovrebbe, infine, escludersi l'asserita violazione dell'art. 36 della Costituzione la cui tutela, attenendo alla giusta e sufficiente retribuzione, non sarebbe esclusa dalla diversa regolamentazione degli accessori.

2.2 — In tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza della questione e riservandosi di meglio illustrare in seguito le proprie ragioni.

2.3 — In prossimità dell'udienza pubblica hanno presentato memorie illustrative il Presidente del Consiglio dei Ministri, la FIAT Auto S.p.a. e la FIAT Auto Partecipazioni S.p.a.

Secondo la parte pubblica, la questione dovrebbe essere dichiarata inammissibile in quanto sollevata negli stessi termini e con le stesse motivazioni di quella già dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 147 del 1998.

La questione sarebbe, comunque, infondata nel merito in quanto la scelta effettuata dal legislatore con la norma impugnata non sarebbe né ingiustificata né irragionevole non sussistendo nel momento attuale alcun motivo per mantenere una disciplina dei crediti retributivi e previdenziali diversa da quella di cui agli artt. 1282 e 1224 cod. civ.

L'art. 22 della legge n. 724 del 1994 non avrebbe, poi, eliminato la possibilità della liquidazione dell'eventuale maggior danno ove esistente e provato secondo la disciplina generale.

La disposizione impugnata non violerebbe, comunque, né il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione per l'evidente diversità delle fattispecie poste a raffronto né l'art. 36 della Costituzione essendo prevista la corresponsione degli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento della retribuzione e sussistendo comunque, come si è detto, la possibilità del ristoro del maggior danno.

La FIAT Auto S.p.a. e la FIAT Auto Partecipazioni S.p.a., la prima in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso e la seconda in quanto parte originaria con l'assunzione di una nuova denominazione, in una articolata e diffusa memoria esaminano, per confutarli, tutti i profili di incostituzionalità sollevati dal pretore di Torino, concludendo per l'inammissibilità e/o l'infondatezza della questione.

Meritevole di particolare menzione è l'assunto, svolto dalle suddette parti private con dovizia di argomenti, secondo cui «è certamente possibile interpretare il dettato normativo (rendendolo così conforme all'art. 3 Cost.) nel senso che il citato art. 22 della legge n. 724 del 1994 si deve intendere riferito anche ai crediti dei lavoratori parasubordinati ed a quelli derivanti dai rapporti agrari».

Secondo le stesse parti, le censure di incostituzionalità dovrebbero, in ogni caso, riguardare non già la disciplina generale di cui alla norma impugnata, ma l'esclusione da essa delle asserite previsioni derogatorie riguardanti, secondo quanto dal rimettente ritenuto, i rapporti parasubordinati, i rapporti agrari e gli elementi non retributivi.

La scelta effettuata dal legislatore con la norma impugnata sarebbe, poi, discrezionale e, comunque, non irragionevole essendo diretta ad evitare che la sommatoria di interessi e rivalutazione monetaria trasformi in concreto la ritardata percezione di elementi retributivi in un vero e proprio investimento con rendimento garantito ed estremamente vantaggioso per il lavoratore; mentre, e per converso, la stessa sommatoria si tradurrebbe in un esborso notevolmente gravoso per il datore di lavoro, specie quando i tempi dell'adempimento risultassero condizionati da quelli ormai dilatati del processo del lavoro.

Nessun contrasto potrebbe, infine, ipotizzarsi con l'art. 36 della Costituzione in quanto la norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità, modificando il criterio di quantificazione del danno per ritardato adempimento, non interferirebbe in alcun modo con l'art. 36 della Costituzione che garantisce i criteri di quantificazione del credito retributivo.

L'intervento legislativo sull'ammontare degli accessori del credito retributivo non sarebbe, quindi, attinente all'ambito precettivo dell'art. 36 della Costituzione che si occupa della misura e dei parametri della retribuzione e non degli obblighi che scaturiscono dal ritardato adempimento da parte del datore di lavoro.

Comunque, e sempre ad avviso delle suddette parti, il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria non rappresenterebbe l'unico mezzo atto a garantire una retribuzione sufficiente, ma solo uno tra i vari strumenti possibili il cui funzionamento può ben essere desensibilizzato o rallentato senza causare alcun contrasto con l'art. 36 Cost.

Da ultimo e conclusivamente, tali parti sottolineano che il giudice rimettente, ad avviso del quale i dipendenti privati dovrebbero essere esclusi dall'ambito applicativo della norma impugnata, avrebbe dovuto, coerentemente, fare propria tale opzione interpretativa senza sollevare il dubbio di costituzionalità sulla base della opposta lettura proposta da parte della giurisprudenza.

Sicché, sotto tale aspetto, la questione sarebbe, tra l'altro, inammissibile.

Considerato in diritto

1. — Il pretore di Torino ed il tribunale di Trani dubitano, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Tale norma prevede che, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.

La norma impugnata, applicabile, secondo la recente giurisprudenza della Corte di cassazione, anche ai crediti dei dipendenti dai privati datori di lavoro, sarebbe, ad avviso dei rimettenti, lesiva dell'art. 3 della Costituzione sotto molteplici aspetti e precisamente:

a) per l'ingiustificata disparità di trattamento che ne conseguirebbe in danno dei dipendenti pubblici e privati rispetto agli altri lavoratori di cui all'art. 409, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile, ai quali continuerebbe ad applicarsi la disciplina più favorevole disposta dal previgente testo dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ.;

b) per la disparità di trattamento che si verrebbe a determinare in danno dei dipendenti pubblici e privati rispetto ai soci delle cooperative di lavoro i quali, a differenza dei primi, potrebbero continuare a giovare, in caso di ritardo nella corresponsione del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia, della più favorevole disciplina di cui al previgente testo dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ.;

c) per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra i dipendenti pubblici e privati ed i soci delle cooperative di lavoro per quanto riguarda il pagamento da parte del Fondo di garanzia dei crediti inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro in relazione ai quali l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, prevede che siano dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda;

d) per l'irragionevolezza della disciplina denunciata in quanto l'esclusione del cumulo di interessi e rivalutazione riguarderebbe i soli emolumenti di natura retributiva con esclusione quindi di quelli non retributivi, pur collegati al rapporto di lavoro, quali ad esempio risarcimenti, rimborsi, indennità e premi non continuativi;

e) per «l'irrazionalità della scelta legislativa» in quanto il trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro dalla previgente disciplina risultante dall'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. sarebbe giustificata, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, da una molteplicità di ragioni connesse alla qualità stessa del credito di lavoro e non potrebbe, dunque, in presenza di tali ragioni, essere legittimamente abrogata.

La norma impugnata sarebbe, poi, sotto un diverso aspetto, costituzionalmente illegittima in quanto il cumulo di interessi e rivalutazione dalla stessa abrogato risponderebbe — in conformità a quanto affermato da questa Corte — sia alla finalità di difendere il potere di acquisto della retribuzione in quanto destinata a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia sia alla finalità compensativa del lavoratore per il ritardo nel pagamento della retribuzione, costituendo, sotto entrambi tali profili, attuazione dell'art. 36 della Costituzione.

2. — I giudizi, avendo ad oggetto questioni sostanzialmente identiche, vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

3. — Va preliminarmente dichiarata l'irricevibilità della memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica dalla FIAT Auto S.p.a., nella sua veste di successore a titolo particolare nel diritto controverso. La mancata costituzione di tale società nel giudizio *a quo*, attestata nel corso dell'udienza pubblica da uno dei difensori, porta, infatti, ad escludere la sua qualità di parte non solo di tale giudizio, ma anche di quello di legittimità costituzionale che, per la sua incidentalità, non può di norma avere un ambito soggettivo diverso e più esteso del primo.

4. — Devono, poi, disattendersi le eccezioni di inammissibilità della questione avanzate dalle parti dei giudizi in oggetto.

In particolare, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) affermano che la presente questione, essendo identica ad altra già dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 147 del 1998), debba essere decisa negli stessi termini di quest'ultima.

In contrario, è da osservare che nel caso giudicato da questa Corte era stata ritenuta del tutto apodittica ed immotivata la premessa da cui muoveva il giudice *a quo* circa la applicabilità della norma impugnata ai dipendenti privati.

Formatasi su tale punto una costante giurisprudenza di legittimità alla quale gli odierni rimettenti dichiarano di aderire resta con ciò stesso superata la stessa base giustificativa della citata pronuncia di inammissibilità.

Eguale infondata è l'eccezione di inammissibilità, avanzata dalla Fiat Auto Partecipazioni S.p.a. sul rilievo che il rimettente nell'individuare la sfera soggettiva di applicabilità della norma avrebbe dovuto adottare l'interpretazione restrittiva, dallo stesso ritenuta più corretta, senza sentirsi vincolato alla diversa e più lata interpretazione della giurisprudenza di legittimità.

Il rimettente non ha, infatti, dichiarato di ritenere l'interpretazione restrittiva più corretta di quella accolta dalla Cassazione, essendosi limitato a dar conto delle ragioni che lo hanno indotto a modificare la propria scelta al riguardo aderendo, con opzione di per sé non censurabile, all'indirizzo seguito dalla costante giurisprudenza di legittimità venutasi a formare sul punto.

5. — Nel merito la questione è fondata.

6. — Va ricordato che questa Corte, in sede di scrutinio di costituzionalità dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., ha avuto modo di affermare che «la prima (e, di per sé, già decisiva) giustificazione del trattamento privilegiato attribuito ai crediti di lavoro sta [...] nella qualità stessa del credito che trova, nello sfondo, il presidio e la garanzia (per così dire rafforzata) di più precetti costituzionali, quali quelli contenuti negli artt. 1, 3 cpv., 4, 34 e 36». Sulla base di siffatta premessa la Corte ha quindi ritenuto che il citato art. 429 cod. proc. civ. si collocasse razionalmente nel contesto di tale peculiare tutela, «apprestando un meccanismo di conservazione del valore in senso economico delle prestazioni dovute al lavoratore, volto a preservare (o, comunque, ripristinare) quel «potere di acquisto di beni reali» che si connette alla retribuzione ed alle indennità di fine rapporto (costituenti la parte indiscutibilmente prevalente dei crediti del lavoratore) e nel contempo ad eliminare il vantaggio che (in precedenza) conseguiva il datore di lavoro col ritardato adempimento». Ulteriore ma non secondaria ragione giustificatrice della norma è stata altresì rinvenuta nella sua funzione di remora «rispetto [...] al fatto stesso del non puntuale adempimento alla scadenza delle prestazioni destinate ad assolvere esigenze primarie del lavoratore» (sentenza n. 13 del 1977; in senso conforme le sentenze n. 207 del 1994, n. 76 del 1981, n. 161 del 1977).

La citata giurisprudenza, pur riferita all'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., ha, del resto, rappresentato, sotto altro aspetto, il presupposto logico delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 442 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedeva un analogo meccanismo di tutela per i crediti previdenziali e per quelli assistenziali (sentenze n. 196 del 1993 e n. 156 del 1991).

È noto che il legislatore ha nuovamente escluso, con l'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), il cumulo di interessi legali e rivalutazione per i crediti previdenziali e che detta norma ha superato indenne il vaglio di costituzionalità, con riferimento ancora ai parametri di cui agli artt. 3 e 38 Cost.

Le uniche ragioni giustificatrici dell'intervento legislativo sono state peraltro individuate dalla Corte, in un «contesto di progressivo deterioramento degli equilibri della finanza pubblica», nella «necessità di una più adeguata ponderazione dell'interesse collettivo al contenimento della spesa pubblica», necessità costituente, come reso evidente anche dal suo inserimento nella legge finanziaria, «*ratio* autonoma» della norma in quella sede censurata (sentenza n. 361 del 1996).

7. — La norma impugnata dagli odierni rimettenti estende ai crediti di lavoro la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già prevista per i crediti previdenziali dal citato art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, riconoscendo, in buona sostanza, al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria.

Poiché le ragioni di contenimento della spesa pubblica, nelle quali la Corte ha rinvenuto la giustificazione dal punto di vista costituzionale della norma richiamata, non sono evidentemente riferibili ai crediti di lavoro derivanti da rapporti di diritto privato — rispetto ai quali esclusivamente rileva la questione sollevata dai rimettenti

— ciò che occorre allora valutare, con riferimento innanzitutto al parametro di cui all'art. 36 Cost., è se la nuova disciplina degli accessori soddisfa quelle specifiche esigenze di tutela dei crediti di lavoro già individuate da questa Corte nella giurisprudenza sopra citata.

Va infatti e preliminarmente ribadito, a tale riguardo, che la materia concernente le conseguenze del ritardato adempimento dei crediti di lavoro non può in alcun modo ritenersi estranea alla garanzia costituzionale della giusta retribuzione, essendo indubbio che l'idoneità della retribuzione ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa si ponga in funzione non solo del suo ammontare ma anche della puntualità della sua corresponsione, del pari essenziale, come è evidente, al soddisfacimento delle quotidiane esigenze di vita del lavoratore e dei suoi familiari. Aspetto quest'ultimo che porta necessariamente a diversificare i crediti di lavoro da quelli comuni e che, perciò stesso, richiede per i primi una tutela differenziata da quella accordata ai secondi.

7.1 — La nuova disciplina, pur prevedendo l'automatico riconoscimento, in favore del lavoratore, dell'intero ammontare della rivalutazione monetaria, anche se superiore a quello degli interessi ed a prescindere dalla prova del relativo danno, risulta carente sotto uno dei profili di giustificazione enunciati dalla giurisprudenza della Corte.

La regola da essa introdotta, infatti, diversamente dalla precedente, rende nuovamente conveniente per il debitore, da un punto di vista economico, dirottare verso investimenti finanziari pur privi di rischio (quali, ad esempio, i titoli di Stato) le somme destinate al pagamento delle retribuzioni e degli altri crediti di lavoro, lucrando in tal modo l'eventuale differenziale tra il rendimento dell'investimento ed il tasso della svalutazione. Con evidente vanificazione di quella funzione di remora all'inadempimento richiamata dalla giurisprudenza di questa Corte.

Ciò non vuol dire, ovviamente, che il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, previsto dall'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ., debba intendersi costituzionalizzato.

Il legislatore, nella sua discrezionalità, resta, infatti, libero di sostituire il precedente meccanismo con altro, con il limite però rappresentato dalla necessità di riconoscere ai crediti di lavoro, in considerazione della loro natura, una effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti prevedendo un meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale indebitamente conseguito dal datore di lavoro attraverso l'inadempimento.

Ed è proprio siffatta tutela che viene a mancare nella specie, limitandosi la norma impugnata — a parte alcuni aspetti procedurali di scarsa significatività — a ricondurre, come afferma lo stesso giudice di legittimità, la disciplina dei crediti di lavoro all'interno della disciplina generale di cui all'art. 1224 cod. civ. sulla responsabilità contrattuale da inadempimento.

La norma stessa risulta, in tal modo, in evidente contrasto con l'art. 36 della Costituzione e va, pertanto, dichiarata incostituzionale, limitatamente alle parole «e privati», venendo in tal modo ricondotta a legittimità la disciplina dei rapporti di lavoro di diritto privato che, come si è detto, vengono in esclusiva considerazione nei giudizi *a quibus*.

Resta assorbito ogni altro profilo di illegittimità dedotto dai rimettenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), limitatamente alle parole «e privati».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 2 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 460

Sentenza 23 ottobre-3 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Borsa - Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) - Segreto d'ufficio - Accesso a qualsiasi notizia, informazione e dato acquisiti dalla Commissione nell'esercizio del suo potere di vigilanza - Ritenuta impossibilità di accesso ai documenti da parte del soggetto (promotore finanziario) nei cui confronti è avviato il procedimento disciplinare - Asserito contrasto con la normativa comunitaria, nonché ingiustificata limitazione del diritto di difesa e irragionevole discriminazione in danno dei promotori finanziari rispetto agli altri appartenenti a libere professioni (ai quali è consentito, invece, prendere visione del fascicolo procedimentale) - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

- D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 4, comma 10.
- Costituzione, artt. 2, 3, 11, 21, 24, 47, 97, primo comma, e 98, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1999 dal Consiglio di Stato, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 26, 1^a serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione del ricorrente nel giudizio principale e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), resistente, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 maggio 2000 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato Giuseppe Acerbi per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per la CONSOB e per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza in data 26 febbraio 1999, il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 21, 24, 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), «nella parte in cui preclude indiscriminatamente l'accesso a qualsiasi notizia, informazione e dato venuti in possesso della CONSOB

in connessione con la sua attività di vigilanza, pur quando questi dati, notizie ed informazioni siano evocati a fondamento dell'avvio di un procedimento disciplinare contro un soggetto operante nel settore "retto" dalla predetta Commissione».

Il remittente — chiamato a pronunciarsi sull'appello, proposto da un promotore finanziario contro la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e nei confronti di un agente di cambio, per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha respinto il ricorso da lui presentato in tema di accesso a documenti amministrativi ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) — premette di condividere l'interpretazione fatta propria dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo cui il combinato disposto dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il quale preclude l'accesso non solo di fronte al segreto di Stato, ma anche «nei casi di segreto o divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento», e dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 58 del 1998, che individua, fra i documenti amministrativi sottratti all'accesso, quelli concernenti «le notizie, le informazioni e i dati in possesso della CONSOB in ragione della sua attività di vigilanza», si applicherebbe anche alla richiesta di un promotore finanziario, sottoposto a procedimento disciplinare, di prendere visione dei documenti sulla base dei quali è stato avviato il procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Il Consiglio di Stato dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 58 del 1998 in riferimento a diversi parametri. In primo luogo, la disposizione censurata, sulla premessa che il diritto di accesso trovi fondamento nel diritto all'informazione, nei principi di democrazia, sovranità popolare, sviluppo della persona umana ed eguaglianza, nel principio per cui l'amministrazione è al servizio dei cittadini, che ne devono quindi conoscere l'operato, e nei principi di buon andamento e imparzialità della stessa pubblica amministrazione, si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3, 21, 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione.

La medesima disposizione violerebbe anche l'art. 11 della Costituzione. La normativa comunitaria, infatti, osserva il remittente, consentirebbe l'apposizione del segreto in relazione agli atti di funzione amministratrice solo in presenza di particolari esigenze: vita privata, segreti commerciali o industriali, sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria, informazioni fornite in via riservata da terzi [Decisione del Consiglio del 6 dicembre 1993, n. 93/662/CE, relativa all'adozione del suo regolamento interno; Codice di condotta, 93/19730/CE, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione]. E, nonostante che l'art. 2 del decreto legislativo n. 58 del 1998 prescriva che la CONSOB debba esercitare i propri poteri in armonia con le disposizioni comunitarie, l'art. 4, comma 10, del medesimo decreto escluderebbe il diritto all'accesso senza che ricorra alcuna di quelle particolari esigenze considerate dalla disciplina comunitaria.

Il Consiglio di Stato rileva, infine, che la disposizione censurata contrasterebbe con la tendenza della legislazione alla assimilazione dei procedimenti disciplinari alle forme processuali, sia per quel che riguarda la effettività del principio del contraddittorio, sia per quel che concerne la informazione sugli atti procedurali, e quindi lo stesso accesso al fascicolo; garanzia, questa, che è invece assicurata da gran tempo nei confronti dei pubblici impiegati e nei confronti degli avvocati e, per estensione, degli esercenti le altre professioni. Di qui, conclude il remittente, il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, per la limitazione al diritto di difesa apparentemente ingiustificata, e con l'art. 3 della Costituzione, per la discriminazione operata senza plausibile ragione tra soggetti sottoposti a procedimento disciplinare.

2. — Si è costituito in giudizio il ricorrente nel processo principale, e ha chiesto l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

La parte privata — dopo aver sottolineato che il riconoscimento legislativo, nel nostro ordinamento, del principio di pubblicità dei documenti amministrativi ha segnato un totale cambiamento di prospettiva, in quanto, di fronte all'esercizio del diritto di accesso, è la pubblica amministrazione che deve giustificare l'eventuale rifiuto, motivandolo con la necessità di proteggere mediante il segreto uno o più degli interessi previsti dal legislatore (e, in particolare, nel settore retto dalla CONSOB, la tutela del risparmio o delle persone) — svolge argomentazioni adesive a quelle del giudice *a quo* in relazione a tutti i parametri dallo stesso individuati.

3. — Si è costituita in giudizio la Commissione nazionale per le società e la borsa, in persona del Presidente pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, rilevando in primo luogo che la sentenza

appellata ha ad oggetto un procedimento di accesso instaurato ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990 e non già un procedimento disciplinare, sicché la limitazione del diritto di accesso nell'un procedimento non necessariamente si dovrebbe estendere all'altro.

L'Avvocatura dello Stato osserva poi che, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza di rimessione, l'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 58 del 1998 rientrerebbe nel novero dei presidi previsti dall'ordinamento mobiliare a tutela del pubblico risparmio, oggetto della protezione accordata dall'art. 47 della Costituzione, e contesta la dedotta violazione dell'art. 11 della Costituzione, in quanto la disposizione censurata costituirebbe attuazione dell'art. 25 della direttiva 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, che imporrebbe agli Stati membri di prescrivere per i lavoratori delle autorità competenti l'obbligo del segreto d'ufficio.

L'Avvocatura ritiene, infine, non fondata anche la censura relativa alla dedotta violazione dell'art. 24 della Costituzione, ricordando che la giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio che il diritto inviolabile di difesa è diversamente modulabile dal legislatore, considerate le peculiarità ed i diversi interessi in gioco nei vari tipi di procedimento. Nel caso di specie, conclude l'Avvocatura, troverebbe comunque applicazione il principio affermato nella sentenza di primo grado per cui un provvedimento sanzionatorio non può essere adottato «senza che sia data la possibilità al soggetto interessato di conoscere gli atti sulla cui base viene sanzionato».

4. — Nel giudizio è intervenuto altresì il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto, con argomentazioni analoghe a quelle descritte al punto che precede, che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata «irrelevante ovvero infondata».

5. — In prossimità dell'udienza la difesa della parte privata ha presentato memoria, con la quale, in replica alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, ricorda che il giudizio *a quo* trae origine dal rifiuto all'accesso motivato dalla CONSOB proprio attraverso il richiamo alla disposizione censurata, ed insiste per l'accoglimento della questione. In particolare, la parte privata rileva, quanto alla violazione dell'art. 24 della Costituzione, che, se è vero che il diritto di difesa è diversamente modulabile dal legislatore e non comporta che il suo esercizio debba essere disciplinato allo stesso modo in ogni tipo di procedimento ed in ogni fase processuale, tuttavia esso verrebbe, nel caso di specie, ad essere sacrificato nel momento primario e fondamentale dell'applicazione della sanzione, senza che sia dato comprendere quali sarebbero le peculiarità strutturali e funzionali che vieterebbero ad un promotore finanziario sottoposto a procedimento disciplinare di venire a conoscenza dei documenti su cui vengono fondate le contestazioni che gli vengono rivolte.

6. — Anche il Presidente del Consiglio dei Ministri e la CONSOB hanno depositato memorie illustrative, nelle quali, sul presupposto che la disposizione censurata, per la sua formulazione, non imporrebbe un segreto indiscriminato, osservano che la dedotta violazione dell'art. 21 della Costituzione sarebbe del tutto estranea alla tematica del diritto di accesso e ai suoi limiti. Lo stesso sistema della legge n. 241 del 1990 del resto, secondo l'Avvocatura dello Stato, non configura il diritto di accesso come assoluto ed incondizionato, ma, al contrario, ne prevede esclusioni o limitazioni. Né il diritto di informazione potrebbe essere considerato strumentale all'attuazione «dei principi di democrazia, sovranità popolare, sviluppo della persona umana ed eguaglianza di cui almeno agli artt. 2 e 3 Cost.». Scopo immediato e proprio del diritto di accesso, osserva l'Avvocatura, è quello di apprestare uno strumento per la tutela di concreti interessi del soggetto, e il conseguimento delle finalità supreme dell'ordinamento non potrebbe non restare sullo sfondo, poiché, com'è ovvio, qualsiasi diritto partecipa a tale conseguimento, come pure vi partecipano le limitazioni dei diritti.

Quanto alle censure svolte con riferimento agli artt. 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione, l'Avvocatura dello Stato rileva che proprio la previsione del segreto sarebbe finalizzata ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione in questo particolare settore. L'Avvocatura ribadisce, infine, le difese svolte nei precedenti scritti e conclude chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato in diritto

1. — Il Consiglio di Stato dubita della legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli

artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), il quale dispone che tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il remittente, muovendo da una interpretazione della disposizione censurata secondo cui l'interessato non avrebbe possibilità di accedere al *dossier* del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti dalla CONSOB, quando i documenti siano stati acquisiti dalla Commissione nell'esercizio del suo potere di vigilanza, ritiene che siano violati numerosi parametri costituzionali.

Sulla premessa che il diritto di accesso trovi fondamento nel diritto all'informazione, nei principi di democrazia, sovranità popolare, sviluppo della persona umana ed eguaglianza, nel principio per cui l'amministrazione è al servizio dei cittadini, che ne devono quindi conoscere l'operato, e nei principi di buon andamento e imparzialità della stessa pubblica amministrazione, il medesimo Consiglio di Stato reputa che l'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sia in contrasto con gli artt. 2, 3, 21, 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione.

La disposizione censurata violerebbe, inoltre, l'art. 11 della Costituzione. La normativa comunitaria consentirebbe, infatti, ad avviso del remittente, l'apposizione del segreto in relazione agli atti di funzione amministrativa solo in presenza di particolari esigenze (vita privata, segreti commerciali o industriali, sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria, informazioni fornite in via riservata da terzi). Benché l'art. 2 del decreto legislativo n. 58 del 1998 prescriva che la CONSOB deve esercitare i propri poteri in armonia con le disposizioni comunitarie, l'art. 4, comma 10, escluderebbe, invece, il diritto all'accesso senza che ricorra alcuna di quelle esigenze considerate dalla disciplina comunitaria.

Il denunciato art. 4, comma 10, contrasterebbe infine, sotto diverso profilo, con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto la impossibilità di accedere al *dossier* per il solo fatto che è la CONSOB a dirigere il procedimento, limiterebbe in modo ingiustificato il diritto di difesa e darebbe luogo ad una irragionevole discriminazione in danno dei promotori finanziari rispetto agli altri esercenti libere professioni, ai quali, se sottoposti a procedimento disciplinare, è consentito prendere visione del fascicolo procedimentale.

2. -- È necessario premettere che dal *thema decidendum* esula la questione più generale se l'ampia configurazione del segreto d'ufficio che ispira la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 58 del 1998 trovi un'appagante ragione giustificativa nell'esigenza di salvaguardia della stabilità e del buon funzionamento del sistema finanziario, o se, invece, ne risulti compromessa, oltre i limiti costituzionalmente consentiti, l'istanza di trasparenza dell'azione amministrativa.

Questa Corte, malgrado la vastità di prospettive che l'ordinanza di rimessione sembra aprire (dalla sovranità popolare alla libertà di informazione, dal principio democratico allo sviluppo della persona umana), non è chiamata, in questo caso, a un nuovo bilanciamento di tutti gli interessi e di tutti i beni costituzionali coinvolti in quella disciplina.

Come risulta chiaramente dal dispositivo dell'ordinanza, la questione è assai più circoscritta ed investe l'art. 4, comma 10, non *in toto* ma «nella parte in cui preclude indistintamente l'accesso a qualsiasi notizia, informazione e dato venuti in possesso della CONSOB in connessione con la sua attività di vigilanza, pur quando questi dati, notizie ed informazioni siano evocati a fondamento dell'avvio di un procedimento disciplinare contro un soggetto operante nel settore "retto" dalla predetta Commissione». Tale essendo l'effettiva consistenza della questione, alcuni dei parametri evocati dal remittente, anche se non sono completamente fuori campo (sovranità popolare e inviolabilità dei diritti permeano infatti di sé ambiti assai vasti dell'ordinamento costituzionale), non possono che rimanere sullo sfondo, per lasciare il primo piano ad altri parametri la cui capacità qualificatoria, anche se non copre aree altrettanto estese, è tuttavia più immediata e più stringente in riferimento alla fattispecie legislativa sottoposta allo scrutinio di questa Corte. Vengono quindi in considerazione, in maniera assorbente e nel loro congiunto operare, il diritto di difendersi (art. 24 Cost.), la trasparenza e l'imparzialità della pubblica amministrazione, anche nell'esercizio della potestà sanzionatoria (art. 97 Cost.), e la non discriminazione, nei procedimenti disciplinari, dei cittadini che svolgono attività lavorative o di libera professione (art. 3 Cost.).

3. — Così identificata la reale portata, la questione non è fondata nei sensi di cui appresso si dirà.

L'art. 4, comma 10, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, interpretato alla lettera e avulso da ogni altra disposizione o principio legislativo e dagli stessi principi costituzionali appena ricordati, sembrerebbe in effetti deporre nel senso che le notizie, le informazioni e i dati che la CONSOB possiede in ragione della sua attività di vigilanza, siano coperti dal segreto d'ufficio non solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni diverse dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ma anche, indistintamente, nei confronti dei terzi, compresi i soggetti operanti nel settore sottoposto a vigilanza, pur quando siano coinvolti in un procedimento disciplinare instaurato dalla medesima CONSOB.

La conclusione a cui si perviene è però già diversa se la disposizione censurata, senza ancora chiamare in causa principi costituzionali, viene letta congiuntamente alle altre disposizioni che con essa formano sistema, a partire dall'art. 196 del medesimo decreto legislativo. In esso si dispone, al secondo comma, che le sanzioni disciplinari a carico dei promotori finanziari siano applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti e valutate le deduzioni degli interessati. Questa previsione fa sorgere più di un dubbio sulla correttezza della soluzione interpretativa secondo cui, in forza dell'art. 4, comma 10, sarebbero coperti da segreto, opponibile allo stesso interessato, anche gli atti e i documenti che hanno dato luogo a procedimento disciplinare. È difficile, infatti, immaginare che, nel motivare un provvedimento sanzionatorio, sia possibile una valutazione non fittizia delle deduzioni del destinatario quando a questo sia stato negato l'accesso ai documenti posti a fondamento dell'addebito.

I dubbi su quell'interpretazione divengono ancor più consistenti alla luce del terzo comma del richiamato art. 196, a mente del quale alle sanzioni in questione si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), con la sola eccezione dell'art. 16, concernente il pagamento in misura ridotta che qui non viene in considerazione. Tra le disposizioni applicabili rileva particolarmente l'art. 23, secondo comma, il quale prescrive che, nel giudizio di opposizione, all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato viene ordinato dal giudice di depositare in cancelleria, entro un termine prestabilito, «copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento».

Se ne desume che la sfera di applicazione del censurato art. 4, comma 10, quale che ne sia l'effettiva estensione, con certezza non comprende gli atti, le notizie e i dati in possesso della Commissione in relazione alla sua attività di vigilanza, posti a fondamento di un procedimento disciplinare, sicché questi, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili: non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), strumento esperibile anche dall'incolpato nei procedimenti disciplinari, per orientare preventivamente l'azione amministrativa onde impedirne eventuali deviazioni.

4. — Ogni residuo dubbio è comunque destinato a dissolversi se agli argomenti interpretativi fin qui desunti dalla legislazione ordinaria si aggiungono quelli derivanti dai principi costituzionali.

Soccorrono in primo luogo, sia pure con diversa intensità, il diritto di difesa ed i principi di imparzialità e trasparenza dell'attività amministrativa. Di fronte alla distinzione tra procedimenti disciplinari giurisdizionali e procedimenti disciplinari amministrativi, questa Corte ha già ricordato che la proclamazione contenuta nell'art. 24 Cost., se indubbiamente si dispiega nella pienezza del suo valore prescrittivo solo con riferimento ai primi, non manca tuttavia di riflettersi, seppure in maniera più attenuata, sui secondi, in relazione ai quali, in compenso, si impongono al più alto grado di cogenza le garanzie di imparzialità e di trasparenza che circondano l'agire della pubblica amministrazione. V'è, insomma, un sensibile accostamento tra i due diversi tipi di procedimento disciplinare, che trova ragione «nella natura sanzionatoria delle pene disciplinari, che sono destinate ad incidere sullo stato della persona nell'impiego o nella professione» (sentenza n. 71 del 1995). L'approdo del procedimento, nell'un caso e nell'altro, può toccare invero la sfera lavorativa e, con essa, le condizioni di vita della persona e postula perciò, anche in relazione ai procedimenti non aventi carattere giurisdizionale, talune garanzie che non possono mancare, quali la contestazione degli addebiti e la conoscenza, da parte dell'interessato, dei fatti e dei documenti sui quali si fondano (sentenza n. 505 del 1995).

L'art. 3 della Costituzione impone a sua volta di non interpretare il censurato art. 4, comma 10, in modo che i promotori finanziari ne risultino oltretutto discriminati rispetto agli appartenenti ad altra professione, ai quali è consentito nei procedimenti disciplinari accedere ai documenti posti a base dell'addebito e controdedurre in ordine ad essi. Una simile disparità di trattamento non potrebbe essere giustificata neppure in vista della esigenza di realizzare un interesse di livello costituzionale, quale è, a giudizio di questa Corte, la stabilità dei mercati finanziari, potenzialmente riconducibile all'ambito tematico dell'art. 47 della Costituzione. Nessun principio, anche se attinge i gradi più elevati della tutela giuridica, può infatti giungere a legittimare la sostanziale segretezza, nei confronti dello stesso interessato, dei documenti che fondano il procedimento disciplinare a suo carico.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 21, 24, 97, primo comma, e 98, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1234

N. 461

Sentenza 23 ottobre-3 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità - Soggetti beneficiari - Mancata inclusione, nel novero dei beneficiari, del convivente *more uxorio* anche quando la convivenza presenti i caratteri della stabilità e della certezza propri del vincolo coniugale - Asserita, irragionevole, disparità di trattamento, rispetto al coniuge beneficiario della pensione, ancorché separato o divorziato, nonché lamentata lesione dei diritti inviolabili della persona - Diversità delle situazioni confrontate - Non fondatezza della questione.

- R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), art. 13; legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 9, secondo e terzo comma, come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74.
- Costituzione, artt. 2 e 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del regio d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito

dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 27 dicembre 1999 dal tribunale di Taranto nel procedimento civile vertente tra Giorgetto Francesca e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed altra, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 2000 il giudice relatore Annibale Marini;
Udito l'avvocato Michele Di Lullo per l'INPS.

Ritenuto in fatto

1. — La convivente *more uxorio* del titolare di una pensione ha promosso, alla morte di quest'ultimo, un giudizio dinanzi al tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, diretto al riconoscimento del trattamento pensionistico di reversibilità attribuito, invece, alla moglie separata del defunto.

nel corso del giudizio, il tribunale adito ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 13 del regio d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non include il convivente *more uxorio* nell'elenco dei soggetti legittimati ad ottenere la pensione di reversibilità, pur attribuendo il relativo diritto al coniuge superstite;

b) dell'art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in cui non includono il convivente *more uxorio* tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, pur attribuendo il relativo diritto al coniuge divorziato ed ai soggetti superstiti succedutisi nel rapporto di coniugio con il *de cuius*.

Il giudice rimettente dubita che le disposizioni denunciate siano incostituzionali sotto il profilo del loro contrasto sia con l'art. 2 Cost., che tutela l'individuo in qualunque contesto egli espliciti la propria personalità (quindi, verosimilmente, anche nella famiglia c.d. di fatto), che con il generale principio di eguaglianza tra i cittadini senza distinzioni di condizioni sociali e personali garantito dall'art. 3 Cost.

Il rimettente premette di non ignorare la netta differenza che, secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, intercorre tra il rapporto *more uxorio* e quello coniugale, «il solo ad essere caratterizzato da stabilità e certezza, nonché reciprocità di diritti e doveri».

Il dubbio di costituzionalità sollevato non riguarderebbe, tuttavia, la «perfetta equiparabilità della convivenza di fatto al rapporto di coniugio» bensì la «ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione della diversità di trattamento» per quanto attiene alla particolare disciplina previdenziale che nella specie viene in considerazione.

E ciò al fine di «evitare eventuali ingiustificate disparità di trattamento delle condizioni di vita che derivano dalla convivenza e dal coniugio».

Su tale base ed avuto riguardo alla natura giuridica ed alla funzione sociale del trattamento di reversibilità il rimettente ritiene che agli effetti previdenziali possa assumere rilievo, accanto alla famiglia fondata sul matrimonio, anche la c.d. famiglia di fatto, «essendo tale modello anche teso al soddisfacimento di esigenze socialmente apprezzabili, di tutela della persona in quanto tale, giungendo così ad un rafforzamento di esigenze solidaristiche fortemente sentite anche nell'ambito del nucleo familiare così inteso in senso previdenziale».

2. — Si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata ed osservando, in particolare, che la mancata considerazione ai fini previdenziali della convivenza *more uxorio* deriva essenzialmente dalla circostanza che, diversamente dal rapporto coniugale, la convivenza è soltanto un rapporto di fatto privo di rilevanza giuridica.

La infondatezza della questione emergerebbe, poi, con sufficiente sicurezza dalla giurisprudenza di questa Corte e dalla considerazione che «se la funzione della pensione di reversibilità è quella di sostentamento del

coniuge superstite prima indirettamente adempiuta dalla pensione di cui era titolare il coniuge defunto [...] non si vede perché a tale situazione debba equipararsi il convivente il quale, proprio perché vive fuori del matrimonio, non può essere soggetto dei diritti e dei doveri che dallo stesso scaturiscono».

3. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità e comunque di manifesta infondatezza della questione.

Ad avviso dell'Avvocatura il rimettente chiederebbe, in sostanza, a questa Corte l'aggiunta alle disposizioni di legge censurate di una ipotesi nuova e diversa rientrante nell'ambito della discrezionalità legislativa. Sicché, come è stato più volte deciso, la questione, sotto tale aspetto, sarebbe inammissibile.

Secondo la parte pubblica, inoltre, l'elencazione normativa delle categorie aventi titolo alle prestazioni previdenziali di reversibilità sarebbe ispirata al criterio della certezza delle situazioni giuridiche.

Ciò che sarebbe confermato dalla circostanza che anche quando il diritto alle suddette prestazioni è stato svincolato dalla persistenza del vincolo coniugale (come per il coniuge divorziato) il legislatore ha comunque richiesto la compresenza di requisiti oggettivamente riscontrabili (e cioè l'esistenza del precedente vincolo coniugale, la inesistenza di nuove nozze, la fruizione dell'assegno postmatrimoniale).

Attribuire la pensione di reversibilità al convivente *more uxorio* richiederebbe, invece, una verifica di fatto in ordine al requisito della convivenza, e comporterebbe la rinuncia al principio di certezza delle situazioni giuridiche che, al contrario, dovrebbe trovare nel diritto previdenziale la più rigorosa attuazione data anche la sua incidenza sugli equilibri della spesa pubblica.

Mentre, e su un piano ancora più generale, poiché la famiglia fondata sul matrimonio sarebbe una particolare formazione sociale entro la quale la persona verrebbe ad assumere diritti inviolabili specifici ed ulteriori rispetto a quelli riconosciuti in via generale dall'art. 2 Cost., risulterebbe del tutto legittimo il riconoscimento di tali specifici diritti ai soli coniugi con esclusione dei conviventi *more uxorio*.

Considerato in diritto

1. — Il tribunale di Taranto in funzione di giudice del lavoro ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 del regio d.-l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e 9, secondo e terzo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in cui non includono il convivente *more uxorio* fra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità.

Sarebbero così violati, secondo il rimettente, sia l'art. 2 della Costituzione che tutela l'individuo in qualunque contesto espliciti la propria personalità e, quindi, anche nella famiglia c.d. di fatto sia l'art. 3 della Costituzione per l'irragionevole disparità di trattamento che conseguirebbe ad una disciplina che accorda la pensione di reversibilità al coniuge pur se separato o divorziato per negarla, invece, al convivente *more uxorio* anche quando, come nella specie, la convivenza abbia acquistato gli stessi caratteri di stabilità e certezza propri del vincolo coniugale.

2. — La questione non è fondata.

La distinta considerazione costituzionale della convivenza *more uxorio* e del rapporto coniugale, affermata dalla costante giurisprudenza di questa Corte, non esclude affatto «la comparabilità delle discipline riguardanti aspetti particolari dell'una e dell'altro che possano presentare analogie, ai fini del controllo di ragionevolezza a norma dell'invocato art. 3 della Costituzione» (sentenza n. 8 del 1996).

L'aspetto particolare che, nella specie, viene in considerazione è quello previdenziale, assumendosi dal rimettente la irragionevolezza della disparità di trattamento insita nel riconoscere la pensione di reversibilità al coniuge, ancorché separato o divorziato, negandola, invece, al convivente *more uxorio* pur se il suo rapporto sia dotato di «quegli stessi requisiti di stabilità e certezza tipici del rapporto di coniugio».

In contrario, va affermato, indipendentemente da ogni altra e diversa considerazione, come gli attuali caratteri della convivenza *more uxorio* rendano non irragionevole la scelta, operata dal legislatore in ambito previdenziale, di escludere il convivente dal novero dei soggetti destinatari della pensione di reversibilità.

Diversamente dal rapporto coniugale, la convivenza *more uxorio* è fondata esclusivamente sulla *affectio* quotidiana — liberamente e in ogni istante revocabile — di ciascuna delle parti e si caratterizza per l'inesistenza di quei diritti e doveri reciproci, sia personali che patrimoniali, che nascono dal matrimonio (*ex plurimis* sentenza n. 8 del 1996).

La mancata inclusione del convivente fra i soggetti beneficiari del trattamento di reversibilità rinviene allora una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che tale pensione si ricollega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che qui per definizione manca. Con la conseguenza che, anche sotto l'aspetto considerato, deve ribadirsi la diversità delle situazioni poste a raffronto e, quindi, la non illegittimità di una differenziata disciplina delle stesse.

3. — Nemmeno può dirsi violato il principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana.

E ciò in quanto la riferibilità dell'art. 2 della Costituzione «anche alle convivenze di fatto, purché caratterizzate da un grado accertato di stabilità» (sentenze n. 310 del 1989 e n. 237 del 1986) non comporta un necessario riconoscimento, al convivente, del trattamento pensionistico di reversibilità che non appartiene certo ai diritti inviolabili dell'uomo presidiati dall'art. 2 della Costituzione.

Mentre le esigenze solidaristiche evidenziate dal rimettente possono trovare la sede idonea alla loro realizzazione nell'attività del legislatore e non già nel giudizio di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 del regio d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), nella parte in cui non includono il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal tribunale di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 462

Ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro (rapporto di) - Licenziamento collettivo per riduzione di personale - Obbligo per l'impresa di versare all'Istituto della previdenza sociale un contributo pari a tre mensilità del trattamento iniziale di mobilità - Misura elevabile di nove volte in caso di esito sfavorevole della procedura di conciliazione per dissenso opposto dai sindacati - Ritenuta limitazione della libertà di iniziativa economica, nonché lamentato contrasto con il principio della imposizione in base a legge di prestazioni personali e patrimoniali e della tutela giurisdizionale - Motivazione carente in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 24, comma 3, come modificato dall'art. 8, comma 1, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148 (convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236).
- Costituzione, artt. 23, 24 e 41.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1997 dal pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra la MITER S.r.l. e l'INPS, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 34, 1ª serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che nel corso di una controversia di carattere previdenziale il pretore di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 23, 24 e 41 della Costituzione, dell'art. 24, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236;

che detta norma prevede che, in caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale, l'impresa che opera tale licenziamento sia tenuta a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale un contributo pari a

tre mensilità del trattamento iniziale di mobilità, somma che viene elevata nella misura di nove volte detto trattamento nel caso in cui la procedura di conciliazione non abbia esito favorevole, per il dissenso opposto dai sindacati;

che, ad avviso del giudice *a quo* siffatta previsione è in contrasto con l'art. 41 Cost., in quanto limitativa della libertà di iniziativa economica, e con l'art. 23 Cost., secondo cui nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta, se non in base alla legge;

che la norma impugnata appare al rimettente in conflitto anche con l'art. 24 Cost., perché il soggetto obbligato non ha alcuna possibilità di agire in giudizio per sentir dichiarare l'eventuale illegittimità del rifiuto opposto dalle organizzazioni sindacali al raggiungimento di un accordo;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice rimettente è tenuto a motivare le circostanze di fatto che determinano la rilevanza della questione nella specifica fattispecie al suo esame; con la conseguenza che una motivazione carente o insufficiente su tale punto implica l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata in via incidentale;

che lo stesso giudice deve dare conto dell'*iter* logico seguito e delle ragioni per le quali ritiene di dover fare applicazione della norma impugnata;

che, nel caso specifico, il giudice rimettente omette ogni motivazione sulla controversia sottoposta alla sua valutazione, sicché l'applicabilità della norma impugnata ne risulta apoditticamente affermata;

che alla Corte è conseguentemente impedito di verificare la sussistenza del preliminare requisito della rilevanza;

che, pertanto, la presente questione è da ritenersi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art 24, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), come modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, sollevata, in riferimento agli artt. 23, 24 e 41 della Costituzione, dal pretore di Bari con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 463

Ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazione di immobili urbani - Mutamento parziale di destinazione, da parte del conduttore, dell'uso dell'immobile locato - Decadenza del locatore dall'azione di risoluzione del contratto - Applicazione del regime giuridico corrispondente all'uso effettivo prevalente - Lamentata disparità di trattamento e irragionevolezza della disciplina - Manifesta infondatezza della questione.

- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 80, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 2000 dal tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, nel procedimento civile vertente tra Zucchi Federico e la Medi Baldini s.r.l., iscritta al n. 105 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dal conduttore di un immobile urbano nei confronti del locatore per la ripetizione di quanto versato in eccedenza rispetto alla misura dell'equo canone, il giudice unico della sezione distaccata di Jesi del tribunale di Ancona, con ordinanza del 15 gennaio 2000, ha sollevato — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui, nel caso di decadenza del locatore dall'azione di risoluzione del contratto per il parziale mutamento di destinazione — da parte del conduttore — dell'uso pattuito dell'immobile locato, prevede l'applicazione del regime giuridico corrispondente all'uso effettivo prevalente;

che il rimettente, premesso che il rapporto di locazione dedotto in giudizio è disciplinato dalla normativa di cui alla legge n. 392 del 1978 e che, nella specie, l'immobile, locato per uso abitativo («seconda casa»), era stato — invece — parzialmente destinato, in misura non prevalente, all'uso di ufficio, rileva che il locatore aveva tardivamente proposto la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per tale mutamento di destinazione, incorrendo nella decadenza di cui all'art. 167 cod. proc. civ., oltre che in quella del termine trimestrale (decorrente dalla conoscenza del mutamento) di cui all'art. 80, primo comma, della legge 392 del 1978, così da rendere applicabile alla fattispecie il regime di predeterminazione legale del canone corrispondente all'uso effettivo prevalente dell'immobile, ai sensi dell'art. 80, secondo comma, della legge n. 392 del 1978;

che, secondo il giudice *a quo* la norma denunciata, non consentendogli di escludere dalle somme da restituire al conduttore la quota corrispondente all'uso non abitativo dell'immobile (che sarebbe stato soggetto — per tale parte — ad un regime di canone libero), viola l'evocato parametro costituzionale: *a*) per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'art. 1455 cod. civ. e al primo comma dello stesso art. 80 della legge n. 392 del 1978, per i quali, ai fini della risoluzione del contratto (allorché sia esercitabile tale azione), occorre aver

riguardo all'importanza dell'inadempimento e, dunque, nell'ipotesi di mutamento parziale unilaterale della destinazione d'uso dell'immobile locato, alla non scarsa importanza di tale mutamento, senza che sia necessario considerare anche la prevalenza del nuovo uso; b) per l'irragionevolezza di favorire ora il conduttore ora il locatore, a seconda della contingente prevalenza («anche per poco») dell'instaurato nuovo uso, abitativo o non abitativo, dell'immobile locato, rispetto al vecchio uso;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di infondatezza della sollevata questione.

Considerato che il rimettente sostanzialmente lamenta che la norma denunciata — nel caso di non tempestivo esercizio da parte del locatore dell'azione di risoluzione di cui all'art. 80, primo comma, della legge 392 del 1978 — sancisca il criterio dell'assorbimento nel regime giuridico corrispondente all'uso effettivo prevalente dell'immobile locato, rendendo così del tutto irrilevante l'inadempimento (anche se di non scarsa importanza) del conduttore, il quale abbia unilateralmente mutato in parte — ma in misura minusvalente la pattuita destinazione d'uso dell'immobile locato;

che, tuttavia, è palesemente errato — data l'assoluta disomogeneità dei termini di comparazione prospettati dal giudice *a quo* — porre a confronto i criteri di rilevanza dell'inadempimento stabiliti dal legislatore ai fini della risoluzione del contratto, con i criteri di individuazione del regime giuridico unitario da applicarsi nel caso di conservazione del contratto, allorché ne sia esclusa per intervenuta decadenza dell'azione — la risoluzione (esclusione, questa, che non è oggetto di censura da parte del rimettente);

che, d'altronde, non è irragionevole il criterio dell'assorbimento adottato dal legislatore al fine di configurare un regime giuridico unitario per il contratto di locazione che si sia conservato nonostante l'unilaterale instaurazione, *contra pacta*, da parte del conduttore, di un uso effettivo promiscuo dell'immobile locato;

che, in particolare, la totale irrilevanza — dopo il decorso del termine di decadenza dall'azione di risoluzione contrattuale di cui all'art. 80, primo comma, della legge n. 392 del 1978 — dell'inadempimento parziale del conduttore, il quale abbia utilizzato l'immobile in modo diverso da quello pattuito, ma in misura minusvalente, è giustificata dalla specialità del rapporto locativo e dalle connesse peculiari esigenze (anche sociali) di certezza, stabilità ed univocità della disciplina;

che il regime giuridico alternativo, ipotizzato dal rimettente sulla base della generica combinazione delle (confliggenti) discipline corrispondenti ai diversi usi effettivi dell'immobile locato, costituirebbe semmai uno dei tanti modelli normativi astrattamente possibili, che solo il legislatore potrebbe nella sua discrezionalità adottare;

che, pertanto, la sollevata questione — sotto tutti i profili — è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — dal giudice unico del tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 464

Ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Ricostruzione dei trattamenti pensionistici, a seguito delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - Asserita violazione del diritto di agire in giudizio per la tutela del diritto sostanziale - Questione già decisa - Manifesta infondatezza.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36, comma 5.
- Costituzione, art. 24.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Ricostruzione dei trattamenti pensionistici, a seguito delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Asserita lesione del principio di eguaglianza con compressione dei diritti previdenziali - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Costituzione, artt. 3 e 38.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche e dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi con ordinanze emesse il 14 (n. 2 ordinanze) e il 28 marzo (n. 2 ordinanze), l'8 febbraio (n. 5 ordinanze) e il 14 marzo (n. 3 ordinanze) 2000 dal tribunale di Treviso rispettivamente iscritte ai nn. 255, 256, 317, 318, da 321 a 325, 333, 334 e 368 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 22, 25 e 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Burighel Antonia e dell'INPS nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che nel corso di dodici giudizi d'appello — vertenti in materia di ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 di questa Corte — il tribunale di Treviso, con altrettante ordinanze di identico contenuto, emesse l'8 febbraio (r.o. nn. 321-325 del 2000), il 14 marzo (r.o. nn. 255-256, 333-334 e 368 del 2000) ed il 28 marzo del 2000 (r.o. nn. 317-318 del 2000), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo);

che, secondo il rimettente, le norme impugnate — sopravvenute nelle more dei giudizi *a quibus* e contenenti una serie di disposizioni dirette a risolvere il problema del pagamento delle somme vantate dagli aventi diritto in applicazione delle citate sentenze — vengono a ledere: a) l'art. 3 Cost., nella parte in cui, prevedendo una liquidazione forfettaria del 5% degli interessi sul dovuto e dilazionando i tempi di adempimento, introduce

un ingiustificato deteriore trattamento degli accessori dei crediti dei pensionati aventi diritto alla c.d. cristallizzazione; b) l'art. 38 Cost., per la conseguente compressione di tali diritti di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale;

che i dubbi di illegittimità costituzionale sono estesi dal rimettente anche all'art. 36, comma 5, della citata legge n. 448 del 1998, per violazione dell'art. 24 Cost., in quanto la previsione dell'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese di lite (in assenza di un contestuale arricchimento della posizione giuridica del creditore) vanificherebbe il diritto di agire per la tutela integrale del diritto sostanziale, cui accede la rifusione delle spese, con l'ulteriore rischio per l'interessato di vedersi opporre dall'INPS, in sede amministrativa, argomentazioni ed eccezioni già dedotte in giudizio;

che, in tutti i giudizi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per la manifesta infondatezza delle sollevate questioni;

che, nei giudizi promossi con r.o. nn. 256, 317 e 368 del 2000, si è costituito l'INPS, concludendo per l'infondatezza delle questioni; mentre, nel giudizio promosso con r.o. n. 317 del 2000, si è costituita la parte privata del processo *a quo* che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Considerato che i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi, in quanto concernenti le stesse norme, censurate sulla base di uguali motivazioni;

che identiche questioni, sollevate dallo stesso tribunale rimettente, sono già state sottoposte a scrutinio di costituzionalità, conclusosi con la sentenza n. 310 del 2000;

che in tale pronuncia questa Corte — con riferimento alla questione, di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita illegittimità della previsione dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese — ha affermato che le soluzioni approntate dalla normativa impugnata si appalesano tutte di segno certamente positivo rispetto alle aspettative degli interessati, le quali, pur avendo, appunto in virtù delle citate sentenze di illegittimità costituzionale, assunto il rango di diritti di credito, restavano ancora necessariamente da precisare con riguardo ai modi e ai tempi di adempimento;

che, pertanto, ribadito il giudizio di sufficienza nel rapporto tra siffatto intervento ed il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato accordato in via legislativa, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

che — dato il nesso di subordinazione logico-processuale di ogni altra censura rispetto a quella riguardante la previsione dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti non eludibile dai magistrati che ne sono investiti — resta precluso l'esame delle altre questioni sollevate dal rimettente, che risultano manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata — in riferimento all'art. 24 della Costituzione — dal tribunale di Treviso, con le ordinanze indicate in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), e dal-

l'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata — in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione — dal tribunale di Treviso, con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1238

N. 465

Ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Spese processuali - Esclusione del diritto della parte vincente alla rifusione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere conseguente al riconoscimento della fondatezza del ricorso da parte dell'ufficio - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla normativa vigente del processo civile e di quello amministrativo e rispetto all'omologo caso della disciplina delle spese in caso di rinuncia al ricorso, con compressione della piena tutela del diritto azionato - Questioni identiche ad altre dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con ordinanze emesse il 16 febbraio 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto da Spreafico Laura contro l'Ufficio delle imposte dirette di Milano, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, 1ª serie speciale, dell'anno 2000 e il 19 maggio 1997 dalla commissione tributaria provinciale di Biella sul ricorso proposto da Ronco Osvaldo contro l'Ufficio delle imposte dirette di Cossato, iscritta al n. 320 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento promosso da un contribuente avverso un avviso di accertamento notificatogli dal competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, successivamente annullato in pendenza di giudizio, la commissione tributaria provinciale di Biella, con ordinanza emessa il 19 maggio 1997 (pervenuta alla Corte il 17 maggio 2000: r.o. n. 320 del 2000), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), là dove «non riconosce alla parte vincente il diritto alla rifusione delle spese, in caso di cessazione della materia del contendere conseguente al riconoscimento della fondatezza del ricorso da parte dell'Ufficio»;

che, secondo la commissione rimettente, la denunciata norma si pone in contrasto: *a)* con l'art. 3 Cost., per irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla normativa vigente del processo civile e di quello amministrativo; *b)* con gli artt. 24 e 113 Cost., perché il mancato rimborso delle spese impedisce una effettiva e piena tutela del diritto azionato e può costringere il contribuente a non instaurare il giudizio per vedere riconosciuto il suo diritto;

che, nel corso di analogo procedimento, la commissione tributaria provinciale di Milano, con ordinanza emessa il 16 febbraio 2000 (r.o. n. 287 del 2000), ha sollevato questione di legittimità dello stesso art. 46, comma 3, «nella parte in cui prevede che, in caso di cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano sempre a carico della parte che le ha anticipate»;

che la norma viene denunciata per violazione del principio di uguaglianza, data la disparità di trattamento con l'omologo caso disciplinato dall'art. 44, nel quale è prevista l'opposta regola per cui il ricorrente che rinuncia al ricorso deve rimborsare le spese alle altre parti;

che, nel giudizio promosso con r.o. n. 287 del 2000, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che i giudizi, concernenti la medesima norma, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che (successivamente alla proposizione da parte della commissione tributaria di Biella dell'odierno incidente di costituzionalità) questa Corte, chiamata al vaglio di identiche questioni, ne ha dichiarato l'infondatezza con sentenza n. 53 del 1998;

che nella motivazione di tale decisione — oltre che delle ordinanze n. 368 del 1998, n. 77 e n. 265 del 1999, pronunciate su analoghe questioni — la Corte ha già dato esaurienti risposte alle argomentazioni, svolte anche dalla menzionata commissione rimettente, a sostegno della lamentata violazione del principio di uguaglianza e di razionalità, così come del diritto di difesa del contribuente;

che, in particolare, questa Corte ha ivi osservato come, in materia, il legislatore — nell'opera, affidata alla sua discrezionalità, di conformazione degli istituti del giudizio tributario a quello civile — non abbia in alcun modo travalicato il limite della razionalità;

che, infatti, da un lato, la non simmetrica costruzione delle singole norme in specifici sistemi processuali in sé compiuti e riguardanti materie non omogenee è inidonea a produrre lesioni al principio di uguaglianza, non potendo un modello processuale essere assunto a parametro per un rito; e, dall'altro lato, costituisce principio insuperabile esclusivamente quello che la parte vittoriosa non venga gravata, in tutto o in parte, delle spese di lite, mentre la concreta esplicazione del diritto di azione e di difesa della parte prescinde dalla possibilità di conseguirne all'esito della lite la (eventuale) ripetizione;

che, relativamente a quanto ulteriormente prospettato dalla commissione tributaria di Milano, in riferimento all'asserita violazione del principio di uguaglianza, basta solo ribadire quanto già sostenuto nelle richiamate ordinanze (tutte ignorate dalla rimettente) circa la disomogeneità — in ordine ai presupposti, nonché agli effetti processuali e sostanziali — fra l'ipotesi di rinuncia al ricorso e quella di cessazione della materia del contendere; donde la palese inconfigurabilità della paventata disparità di trattamento emergente dalla comparazione tra gli artt. 44 e 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992;

che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevate — in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione — dalla Commissione tributaria provinciale di Biella, e — in riferimento all'art. 3 della Costituzione — dalla commissione tributaria provinciale di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1239

N. 466

Ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della professione - Ritenuta esclusione, in base al diritto vivente, dell'obbligo di motivare i giudizi espressi dalle Commissioni esaminatrici - Lamentata irragionevolezza, nonché asserito contrasto con la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione e con il principio di buon andamento e di imparzialità - Impropria attivazione del giudizio di legittimità costituzionale, al fine di ottenere l'avallo della Corte a favore di una determinata interpretazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), promossi con cinque ordinanze emesse il 25 novembre 1999, quindi il 27 gennaio 2000 con undici ordinanze, il 10 gennaio 2000 con quattro ordi-

nanze, il 27 gennaio 2000 con sette ordinanze, il 10 gennaio 2000 con 13 ordinanze, il 27 gennaio 2000 con sei ordinanze, il 10 febbraio 2000 con sei ordinanze e il 9 marzo 2000 con sette ordinanze dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia rispettivamente iscritte ai nn. dal 117 al 121, dal 213 al 253, dal 417 al 421, 449 e dal 502 al 508 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 13, 21, 30 e 31, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di costituzione di Russo Aldo, di De Grazia Antonio e di Angelillo Giustina, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2000 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati Giovanni Cocco per Russo Aldo, Umberto Ghezzi per De Grazia Antonio e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia — investito di ricorsi per l'annullamento di provvedimenti di non ammissione alle prove orali per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato — con cinquantanove ordinanze di identico contenuto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

che ad avviso del rimettente l'enunciazione dei motivi del giudizio, ancorché sintetica, è indispensabile affinché il candidato possa effettuare un riscontro fra il contenuto della prova e la valutazione sfavorevole, potendosi comprendere il «perché» del voto soltanto quando esso è accompagnato da un giudizio o trova illustrazione nella simbologia utilizzata nelle correzioni o, ancora, quando può essere compiuto il raffronto con criteri predefiniti;

che secondo il diritto vivente, quale risulta dalle decisioni del Consiglio di Stato, l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 esime la commissione dall'obbligo di motivare i giudizi d'esame; ma il vincolo costituito dal diritto vivente — prosegue il t.a.r. — non implica che su di esso non possano essere avanzati dubbi di legittimità costituzionale, come chiarito dalla sentenza di questa Corte n. 350 del 1997;

che il tribunale amministrativo dubita pertanto della conformità a Costituzione di tale indirizzo interpretativo, sostenendo che non sarebbe ragionevole (art. 3) escludere l'obbligo di motivazione per i giudizi d'esame;

che la tutela giurisdizionale (artt. 24 e 113) si ridurrebbe al mero riscontro di profili estrinseci e formali, come quelli inerenti alle garanzie relative alla collegialità dell'organo giudicante e alla sua composizione; e che, comunque, il principio di buon andamento e di imparzialità (art. 97) richiede la piena trasparenza dell'azione amministrativa;

che il giudice *a quo* chiede «in subordine», ove si ritenga conforme al dato normativo l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241, quale risulta dal diritto vivente, che sia dichiarata l'illegittimità di esso, in rapporto ai parametri costituzionali indicati;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel senso della inammissibilità e comunque della infondatezza;

che si sono costituite innanzi a questa Corte tre parti private, aderendo ai dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal tribunale amministrativo;

che è pervenuto, altresì, atto tardivo di costituzione di altro ricorrente innanzi al tribunale amministrativo.

Considerato che il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla luce dell'interpretazione di detta disposizione fornita dal Consiglio di Stato in pronunce che il rimettente reputa «diritto vivente»: pronunce che hanno escluso l'obbligo di esplicita motivazione per i giudizi espressi in sede di valutazione degli esami di abilitazione professionale;

che il t.a.r. chiede una pronuncia sulla conformità a Costituzione di tale indirizzo interpretativo, con riguardo ai principi costituzionali sopra indicati;

che «in subordine» si chiede la declaratoria di illegittimità dell'art. 3, citato;

che i giudizi, aventi a oggetto identica norma, vanno riuniti e decisi con unica pronuncia;

che la questione è palesemente inammissibile, perché essa non è in realtà diretta a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma si traduce piuttosto in un improprio tentativo di ottenere l'avallo di questa Corte a favore di una determinata interpretazione della norma, attività, questa, rimessa al giudice di merito (v., tra le varie, le ordinanze nn. 70 del 1998 e 436 del 1996), tanto più in presenza di indirizzi giurisprudenziali non stabilizzati, sì che non è congruente il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 350 del 1997.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevata, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1240

N. 467

Ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario militare - Supplenze di magistrati - Assenza di criteri obiettivi e predeterminati - Ritenuta possibilità di adozione di provvedimenti discrezionali e privi di motivazione - Asserita incompatibilità con il principio del giudice naturale e con il principio di eguaglianza, per ingiustificata disparità di trattamento nella disciplina delle supplenze per la magistratura militare, rispetto a quella stabilita per la magistratura ordinaria - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di profili o argomenti nuovi - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 33, comma 2, in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, agli artt. 7-bis e 97 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, e al r.d. 9 settembre 1941, n. 1022.
- Costituzione, artt. 3 e 35, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, del codice di procedura penale in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) e al regio decreto 9 settembre

1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare), promossi con ordinanze emesse il 19 novembre 1999 (n. 5 ordinanze) dal tribunale militare di Verona e il 13 gennaio 2000 (n. 10 ordinanze) dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare di Padova, rispettivamente iscritte ai nn. da 13 a 17, da 264 a 272 e 310 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 6, 22 e 24, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che il tribunale militare di Verona, con cinque ordinanze emesse il 19 novembre 1999 (reg. ord. nn. da 13 a 17 del 2000), ed il giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare di Padova, con dieci ordinanze emesse il 13 gennaio 2000 (reg. ord. nn. da 264 a 272 e 310 del 2000), nel corso di procedimenti penali nei quali erano stati adottati, secondo quanto riferiscono le ordinanze di rimessione, provvedimenti di supplenza senza seguire criteri obiettivi e predeterminati e senza motivazione, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen., in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, e al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare);

che, ad avviso dei giudici rimettenti, queste disposizioni consentirebbero provvedimenti di applicazione e supplenza del tutto discrezionali e privi di motivazione, senza che si determini la nullità per inosservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice; esse sarebbero in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, Cost.), diretto a garantire che anche la composizione degli organi giudiziari sia sottratta ad ogni possibilità di arbitrio, e con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), per l'ingiustificata disparità di trattamento nella disciplina delle supplenze e delle applicazioni per la magistratura militare rispetto alla disciplina prevista per la magistratura ordinaria;

che in tutti i giudizi dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, in quanto il problema della disciplina delle supplenze di magistrati nell'ordinamento giudiziario militare sarebbe da risolvere in via interpretativa, estendendo ai magistrati militari le stesse norme che disciplinano stato giuridico e indipendenza dei magistrati ordinari.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale — sollevata con ordinanze di identico contenuto ed i cui giudizi possono, pertanto, essere riuniti — investe la disciplina delle supplenze di magistrati nei tribunali militari, giacché l'ordinamento per essi previsto consentirebbe, ad avviso dei giudici rimettenti, al presidente della corte militare d'appello di adottare provvedimenti di sostituzione di magistrati, in caso di loro mancanza o impedimento, per la composizione di collegi giudicanti con magistrati di altri uffici giudiziari, senza seguire criteri precostituiti con le tabelle degli uffici giudicanti e senza una motivazione dei provvedimenti che permetta di verificare i criteri seguiti per la sostituzione;

che, successivamente alle ordinanze di rimessione, identica questione è stata dichiarata non fondata (sentenza n. 392 del 2000), non potendo esserne condivisa la premessa interpretativa;

che, infatti, si deve ritenere — come del resto ha già affermato il Consiglio della magistratura militare fondandosi proprio sulla equiparazione dello stato giuridico dei magistrati militari a quelli ordinari, stabilita dall'art. 1 della legge n. 180 del 1981 — che nell'ambito dell'ordinamento giudiziario militare operino tutte le norme dell'ordinamento giudiziario comune, comprese quelle che disciplinano le applicazioni e le supplenze dei magistrati mancanti o impediti: anche nell'ordinamento militare applicazioni e supplenze possono, quindi, essere disposte solo seguendo criteri prefissati e con provvedimenti motivati, che consentano di verificare la rispondenza di ogni singolo provvedimento adottato ai presupposti ed ai criteri obiettivi indicati dal Consiglio della magistratura militare;

che, pertanto, non prospettando le ordinanze di rimessione profili od argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 1, secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), agli artt. 7-bis e 97 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133, e al regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Verona e dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente e redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1241

N. 468

Ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina transitoria - Condizioni di accesso al rito abbreviato - Lamentata violazione del principio di eguaglianza, in danno degli imputati rinviati a giudizio in periodo compreso fra la data di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998 e quella di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 - Sopravvenute innovazioni al quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 223, come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e 442, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 21 marzo 2000

dalla Corte d'assise di Locri, il 25 marzo e il 5 aprile 2000 dalla Corte di assise di Messina, rispettivamente iscritte ai nn. 307, 332 e 386 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 24, 25 e 28, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanze di analogo tenore, la Corte d'assise di Locri e, con due diverse ordinanze, la Corte d'assise di Messina — rispettivamente in data 21 marzo 2000, 25 marzo 2000 e 5 aprile 2000 — hanno sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) come modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nonché, da parte della Corte d'assise di Locri, anche dell'art. 442, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui tale normativa — con riferimento ai giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del citato decreto e per i quali il giudizio abbreviato non era originariamente ammesso, attesa la contestazione di un reato punibile con l'ergastolo — limita la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato solo prima dell'istruttoria dibattimentale;

che, ad avviso dei rimettenti, le norme denunciate risulterebbero discriminatorie, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, per tutti quegli imputati ai quali la normativa precedente precludeva la possibilità di accedere al rito abbreviato in ragione della tipologia del reato contestato (e che dunque non avevano avanzato richiesta in tal senso) e che successivamente — una volta caducata normativamente la preclusione di ordine sostanziale — si vedono comunque impedita la possibilità di usufruire del predetto rito speciale soltanto per un accidente temporale del tutto casuale, quale la circostanza che il procedimento che li riguarda abbia oltrepassato l'inizio dell'istruttoria dibattimentale, soglia temporale di proponibilità dell'istanza;

che, inoltre, la normativa denunciata comporterebbe anche la lesione del diritto di difesa dell'imputato, con violazione dell'art. 24 della Costituzione, poiché — in forza del pacifico presupposto che alle norme processuali che influiscono sulla determinazione della pena va riconosciuta natura indubbiamente sostanziale — l'impossibilità di accesso al rito precluderebbe l'opportunità, in caso di condanna, di un trattamento sanzionatorio più mite.

Considerato che la legge 5 giugno 2000, n. 144 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 aprile 2000 n. 82, recante: «Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato») ha apportato sensibili innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione sollevata, con lo specifico disposto dell'art. 4-ter comma 2;

che, pertanto, gli atti devono essere restituiti ai giudici rimettenti, perché verifichino se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante nei giudizi *a quibus*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente: MIRABELLI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 469

Ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio di risarcimento danni nei confronti di un deputato, per dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte di appello di Napoli (1 sezione civile) - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.

- Deliberazione della Camera dei deputati 21 luglio 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26, terzo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare MIRABELLI;

Giudici: Francesco GUIZZI, Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Cesare RUPERTO, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 21 luglio 1998 relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Gennaro Costagliola, promosso dalla Corte di appello di Napoli — sez. 1ª civile, con ordinanza datata 6 ottobre-10 novembre 1999, depositata nella cancelleria della Corte il 24 dicembre 1999 ed iscritta al n. 139 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ordinanza datata 6 ottobre-10 novembre 1999 e depositata nella cancelleria di questa Corte il 24 dicembre 1999, la Corte d'appello di Napoli, I sezione civile, investita di un giudizio di risarcimento danni promosso nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi per dichiarazioni ritenute diffamatorie, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 21 luglio 1998 (documento IV-*quater* n. 29), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il giudizio concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che la Corte d'appello ricorrente ritiene che la deliberazione di insindacabilità riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria investita del giudizio.

Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilità (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, quanto al requisito soggettivo, la Corte d'appello di Napoli è legittimata a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale è investita, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;

che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio membro, è legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che rappresenta;

che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, la Corte d'appello ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il procedimento civile, come insindacabili in quanto comprese nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);

che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d'appello di Napoli, I sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con l'atto introduttivo indicato in epigrafe;

dispone:

a) *che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza alla Corte d'appello di Napoli, I sezione civile, ricorrente;*

b) *che l'atto introduttivo e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei deputati entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni dalle notificazioni stesse (art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2000.

Il Presidente e redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 novembre 2000.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

00C1243

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 656

*Ordinanza emessa il 28 luglio 2000 dal tribunale di Genova
nel procedimento civile vertente tra Biagini Roberto e Ferrovie dello Stato S.p.a.*

Lavoro (Rapporto di) - Sanzioni per violazioni in materia d'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali - Previsione dell'automatica estinzione, con compensazione delle spese, dei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti sanzionatori comminati anteriormente al 31 dicembre 1999 ed esclusione del rimborso delle somme corrisposte a titolo di pagamento delle sanzioni stesse - Disparità di trattamento di situazioni identiche in base a mero elemento temporale in relazione a fattori estrinseci ed accidentali - Incidenza sul diritto di azione e di difesa, nonché sul diritto di sciopero - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 185/1981, 123/1987, 103/1995 e 310/2000, nonché alle sent. nn. 153/1979 e 6/1994.

- Legge 11 aprile 2000, n. 83, art. 16, commi 2, 3 e 4.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 40.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza.

Ritenuto in fatto che con ricorso depositato in data 10 settembre 1998 Biagini Roberto adiva il pretore di Genova per sentire dichiarare illegittima e revocare la sanzione della multa inflittagli, nella misura di L. 26.460, da Ferrovie dello Stato S.p.a. in data 19 aprile 1998, in applicazione dell'art. 4 legge n. 146/1990;

che Ferrovie dello Stato S.p.a. (di seguito F.S.), tempestivamente costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone la reiezione;

che nel corso del giudizio così instaurato è entrata in vigore la legge 11 aprile 2000, n. 83, del cui art. 16 la difesa della parte attrice ha contestato la legittimità costituzionale, sostenendone il contrasto con gli artt. 3, 24 e 40 Cost.;

O S S E R V A

Vengono in rilievo nel presente giudizio le disposizioni di cui all'art. 16 commi 2, 3 e 4 della legge n. 83/2000. In particolare, il comma 3, coerentemente con le previsioni contenute nei due capoversi precedenti — che rispettivamente disciplinano il regime delle violazioni in materia d'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ex legge n. 146/1990, e delle relative sanzioni comminate anteriormente al 31 dicembre 1999 — dichiara l'automatica estinzione, con compensazione delle spese, dei giudizi di opposizione agli atti coi quali sono state comminate sanzioni ai sensi degli artt. 4 e 9 della stessa legge n. 146 per violazioni commesse prima di quella stessa data; il comma 4 esclude in ogni caso il rimborso delle somme corrisposte per il pagamento di dette sanzioni.

Il combinato disposto delle norme richiamate introduce, mediante il meccanismo dell'estinzione d'ufficio dei procedimenti già pendenti, la preclusione di qualsiasi esame nel merito sulla legittimità della sanzione applicata e di recupero di quanto già sia stato corrisposto a tale titolo dopo la concreta irrogazione.

Nel caso portato all'esame di questo giudice il lavoratore ricorrente, azionando la pretesa per il riconoscimento della legittimità della propria partecipazione all'astensione dalla prestazione lavorativa, ha fatto valere nel contempo il diritto, autonomo e collegato, ad essere tenuto esente dalle conseguenze economiche derivategli dall'applicazione, asseritamente illegittima, della sanzione inflittagli da F.S. in data 19 aprile 1998; la sopravvenuta disciplina gli ha precluso l'accertamento sulla regolarità del comportamento tenuto nonché il ripristino della situazione economica su cui l'atto sanzionatorio ha inciso. È evidente dunque che, qualora la normativa impugnata venisse dichiarata costituzionalmente illegittima, egli potrebbe fare valere il proprio diritto ad ottenere il rimborso così negatogli.

È possibile in proposito rifarsi ai principi recentemente affermati dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 310 del 20 luglio 2000, la quale, vagliando la legittimità delle norme di cui all'art. 1, comma 183, legge 662/1996 e 36, comma 5, legge n. 448/1998, ha ammesso l'intervento del legislatore sui processi in corso con imposizione d'una definizione *ex lege* purché «il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduca in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma attui una nuova disciplina del rapporto, tale da fare venire meno le basi del preesistente contenzioso, in quanto realizza ... le pretese fatte valere dagli interessati».

Col sopravvenuto regime transitorio di cui all'art. 16 legge n. 83/2000, alla preclusione per il soddisfacimento della pretesa azionata con la domanda giudiziale di revoca della sanzione e delle sue conseguenze economiche il legislatore non ha inteso accompagnare interventi idonei ad eliminare le situazioni su cui il contenzioso si fonda. Tale non può ritenersi, infatti, la declaratoria di estinzione delle sanzioni già comminate, prevista dal secondo comma: questa non esaurisce il contenuto del diritto che il lavoratore ha fatto valere proponendo la domanda di revoca e, anzi, a ben vedere, incontra nell'ultimo capoverso un dettato che la contraddice, poiché fmisce per svuotarla di contenuto, quanto meno sotto il profilo strettamente pecuniario.

Non può costituire parametro, negativo, per la valutazione della legittimità della disciplina il tenue valore economico della sanzione per cui è causa, dovendosi avere riguardo in proposito al carattere generale e astratto del meccanismo in esame il quale contempla, tra l'altro, anche misure repressive di maggiore afflittività, sotto questo profilo, agli artt. 4, ultimo comma, e 9, comma 1, legge n. 146, richiamati dall'art. 16 al pari della norma dell'art. 4, comma 1.

Il denunciato combinato normativo si pone allora in contrasto con l'art. 24 primo e secondo comma Cost.: il lavoratore sanzionato viene privato della tutela giurisdizionale del proprio diritto al riconoscimento della legittimità della condotta tenuta, senza neppure beneficiare del completo ripristino della situazione antecedente all'applicazione della sanzione. La sottrazione della facoltà di proseguire il giudizio — con la previsione dell'automatica compensazione delle spese che si accompagna all'estinzione del procedimento — comporta un'aggiuntiva conseguenza pregiudizievole per colui che già abbia azionato la propria pretesa: l'impossibilità di onerare la controparte delle spese di lite nel caso in cui il processo dimostrasse la fondatezza del suo assunto (per limiti di legittimità, individuati nell'accoglimento diretto della domanda, allo *jus superveniens* estintivo di processi in corso cfr. Corte cost. 185/1981, 123/1987 e 103/1995).

Ulteriore profilo di contrasto è rinvenibile in relazione all'art. 40 della Costituzione. Con la domanda di accertamento della legittimità della propria condotta e di conseguente revoca della sanzione applicatagli il lavoratore mira a fornire dimostrazione della propria corretta adesione ad uno sciopero che sia stato regolarmente proclamato ai sensi dell'art. 146/1990. Viene così in luce la costruzione del diritto individuale all'astensione, attuativa della deliberazione di proclamazione od autorizzazione, costruzione che autorevole dottrina ha tradizionalmente elaborato e che altra, di analogo prestigio, ha convalidato proprio alla luce della normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

L'automatica estinzione dei giudizi aventi ad oggetto l'irrogazione della sanzione comminata *ex artt.* 4 e 9 legge n. 46/1990 osta al sindacato sulla correttezza della condotta tenuta dal lavoratore (o dagli altri soggetti nelle ipotesi di cui ai capoversi dell'art. 4); dunque preclude l'accertamento dell'eventuale legittima modalità d'esercizio del diritto di sciopero.

La questione sollecitata è non manifestamente infondata anche per l'ipotizzato contrasto con l'art. 3 Cost.; viene in luce in questo caso più direttamente il collegamento tra le previsioni dei commi 2 e 4 dell'art. 16, legge n. 83/2000: l'estinzione *ex lege* delle misure comminate anteriormente al 31 dicembre 1999, con esclusione di rimborso delle somme eventualmente a tale titolo già corrisposte, pone il lavoratore che sia ormai stato assoggettato a sanzione in posizione diversa e deteriore rispetto a colui che, per un ritardo nell'irrogazione da parte datoriale, possa beneficiare invece del mero divieto di applicazione previsto dal primo comma, che, nella valutazione *de quo* costituisce *tertium comparationis*; colui che non sia stato ancora colpito dalla sanzione si sottrae, in virtù di quest'ultima norma, all'irrimediabile esborso imposto dal combinato disposto denunciato e va dunque esente da qualsiasi conseguenza per il comportamento tenuto.

Si tratta d'una discriminazione tra lavoratori astrattamente autori di condotte d'eguale disvalore determinata dalla maggiore o minore tempestività nell'applicazione da parte di soggetti estranei alla loro sfera d'influenza e dunque connessa ad evenienze da ritenersi del tutto accidentali (Corte cost. 26 gennaio 1994, n. 6); essa risulta inoltre estranea alla funzione ed agli scopi d'una disciplina che ben potrebbe perseguire l'evidente obiettivo della definizione del contenzioso pendente in materia anche con diverse soluzioni sotto il profilo della salvezza di tali conseguenze sanzionatorie (Corte cost. 20 dicembre 1979, n. 153). La rilevata disparità di trattamento contrasta pertanto col canone di ragionevolezza che guida l'interpretazione dell'art. 3 primo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi 2, 3 e 4 legge n. 83/2000, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 40 della Costituzione;

Visti gli artt. 295 c.p.c. e 23 legge n. 87/1953;

Sospende il presente procedimento ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, letta in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui sopra.

Genova, addì 28 luglio 2000.

Il giudice: BASILICO

00C1129

N. 657

Ordinanza emessa il 21 febbraio 2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tolmezzo nel procedimento penale a carico di Momirov Nemanja

Straniero - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine - Confisca del mezzo di trasporto utilizzato - Esclusione nel caso di appartenenza di esso a persona estranea al reato, in grado di provare di non aver potuto prevedere l'illecito impiego del mezzo e di non essere incorsa in difetto di vigilanza - Mancata previsione - Violazione del principio della personalità della responsabilità penale.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 12, comma 4 (come modificato dall'art. 2, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113).
- Costituzione, art. 27, primo comma.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del processo di esecuzione penale concernente la domanda presentata dalla società GE Capital Bank GmbH Donau - Vienna per la restituzione della vettura BMW targata W 92897F della quale il g.i.p. presso il tribunale di Tolmezzo con la sentenza n. 43 dell'8 novembre 1999 resa a carico di Momirov Nemanja (proc. n. 302/1999 g.i.p. e n. 372/99 R.G.N.R.) a seguito di applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.* ha disposto la confisca;

Ritenuto che questo g.i.p. competente quale giudice dell'esecuzione penale, deve, ai sensi del combinato disposto degli articoli 676 e 667 c.p.p. *de plano* pronunciarsi circa la definitiva destinazione dell'autovettura confiscata;

Ritenuto che per effetto della disposizione di cui all'art. 12, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 113/1999 la confisca dei mezzi di trasporto che servono a commettere i reati di cui all'art. 1 della stessa legge (agevolazione all'ingresso di clandestini in territorio nazionale) è obbligatoria anche nel rito dell'applicazione della pena e anche nel caso che i mezzi appartengano a persone estranee al reato;

Ritenuto che tale interpretazione del testo di legge novellato è l'unica possibile, attesa la eliminazione dell'inciso «salvo che si tratti di mezzo... appartenente a persona estranea al reato» presente nell'originario testo della legge, e la *ratio* della novella, intesa a scoraggiare gli artifici delle organizzazioni criminali dedite al traffico di clandestini (le quali per sfuggire alla misura del sequestro e quindi della confisca usano mezzi intestati a società di comodo, o a prestanomi, e comunque a soggetti apparentemente estranei al reato);

Ritenuto che tale disposizione realizzando una ipotesi di responsabilità oggettiva si pone in contrasto con il principio della personalità della responsabilità penale stabilito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione (vedi sentenza n. 229/1974 e n. 259/1976);

Considerato che per insegnamento della Corte costituzionale «se possono esservi cose il cui possesso può configurare una illiceità obiettiva in senso assoluto, la quale prescinde dal rapporto col soggetto che ne dispone e legittimamente debbono essere confiscate presso chiunque le detenga (art. 240 c.p.) in ogni altro caso l'art. 27,

primo comma, della Costituzione non può consentire che si proceda a confisca di cose pertinenti a reato, ove chi ne sia proprietario al momento in cui la confisca debba essere disposta non sia l'autore del reato o non ne abbia tratto in alcun modo profitto» (sentenza n. 2/1987);

Ritenuto che non appare possibile una lettura adeguatrice della norma in questione, che andrebbe contro il significato letterale della norma e contro il canone ermeneutico vigente in materia penale *ubi lex voluit dixit, ubi noluit non dixit*;

Ritenuto che la questione sollevata appare rilevante nella fattispecie di causa, giacchè, ove fosse accolta, nel senso già delineato dal precedente tenore del testo, il proprietario istante potrebbe evitare la confisca dimostrando la sua estraneità al reato, laddove invece in caso di rigetto della questione, e cioè nella vigenza del testo normativo attuale, la confisca sarebbe inevitabile;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione della illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 come modificato dal d.lgs. n. 133/1999 nella parte in cui non esclude la confisca nel caso in cui il mezzo di trasporto appartenga a persona estranea al reato che possa provare di non aver potuto prevedere l'illecito impiego del mezzo e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza;

Dichiara tale questione rilevante per il giudizio in corso e non manifestamente infondata.

Ordina che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza, sia notificata alle parti e all'istante, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sospende il giudizio in corso.

Tolmezzo, addì 21 febbraio 2000.

Il giudice per le indagini preliminari: TAMMARO

00C1130

N. 658

*Ordinanza emessa il 17 luglio 2000 dal tribunale di Palmi
nel procedimento civile vertente tra Versace Antonio ed altra e Banca Antoniana Popolare Veneta*

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Esorbitanza dalla delega ex artt. 1, comma 5, legge n. 128/1998 e 25, legge n. 142/1992 - Ingiustificata discriminazione tra correntisti bancari, a seconda della data di stipulazione del contratto.

- D.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25 (*rectius*: art. 25, comma 3).
- Costituzione, artt. 3 e 76.

IL TRIBUNALE

Pronunciando nel procedimento n. 211/2000 promosso da Versace Antonio e Ianni Carmela nei confronti della Banca Antoniana Popolare Veneta;

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4 luglio 2000;

Rilevato sul processo

Che con atto citazione notificato il 17 aprile 2000 Versace Antonio e Ianni Carmela hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale, su istanza dalla Banca Popolare Veneta, è stato loro ingiunto (al Versace quale debitore principale, ed alla Ianni quale fideiussore nei limiti dell'importo di L. 110.000.000) di pagare, in solido, alla ricorrente, la somma di L. 111.193.654, oltre interessi al tasso convenzionale del 13% dal 27 gennaio 2000 al soddisfo, nonché le spese e competenze della procedura, liquidate in L. 2.029.600;

che gli attori hanno posto a fondamento della loro opposizione un'erronea determinazione del credito poichè nella quantificazione degli interessi dovuti è stata effettuata la capitalizzazione trimestrale degli stessi in violazione dell'art. 1283 c.c., per come interpretato dalle recentissime pronunce della Suprema Corte.

che, in via incidentale, gli attori hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione;

che la Banca Antoniana Popolare Veneta ha contestato la fondatezza dell'opposizione deducendo che l'importo dovuto dagli attori è determinando sulla base di quanto espressamente pattuito tra le parti.

Ritenuto quanto alla rilevanza della questione

Che questo giudice è competente a deliberarne la fondatezza, avuto riguardo all'assenza di ipotesi di riserva di collegialità;

che l'applicabilità dell'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 alla fattispecie in esame non può essere esclusa vertendo l'opposizione proposta dagli attori proprio sull'illegittimità degli interessi anatocistici applicati dalla Banca convenuta. Ed invero, tale articolo ha modificato la rubrica dell'art. 120 del decreto legislativo n. 385/1993 introducendo l'intestazione «decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi» e vi ha aggiunto due commi di cui il primo demanda al CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi anatocistici, però, che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata alla clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori, ed il secondo, stabilisce che le clausole relative alla produzione di interessi anatocistici contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR sono valide ed efficaci sino a tale data e, dopo di essa, debbo essere adeguate a tale delibera, che stabilirà tempi e modi di tale adeguamento. Solo in mancanza di tale adeguamento il comma in esame (oggi comma 3, del citato art. 120) sancisce l'inefficacia di tali clausole che, però, potrà essere fatta valere solo dal cliente;

che il rapporto contrattuale tra le parti in causa è stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore della delibera del CICR (emessa il 9 febbraio 2000) che ha stabilito quale termine di adeguamento il 30 giugno 2000;

che la questione appare decisiva proprio con riguardo all'idoneità della norma sospettata di incostituzionalità a consentire una decisione allo stato degli atti della presente controversia e, di contro, alla efficacia di una rimozione ad imporre un'indagine istruttoria sull'effettivo ammontare del credito vantato dalla convenuta.

Considerato quanto al fumus di fondatezza della questione

Che gli attori hanno dedotto un contrasto tra l'art. 25, d.lgs. 342/1999 e gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione in quanto:

a) si determina una discriminazione tra chi ha stipulato contratti antecedentemente o successivamente alla delibera del CICR in quanto, nel primo caso, sarebbero valide ed efficaci le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi contrarie al dettato dell'art. 1283 c.c. Inoltre, nel primo caso la banca riconoscerà al contraente gli interessi attivi una sola volta l'anno, mentre gli applicherà gli interessi debitori quattro volte l'anno;

b) l'innovazione legislativa viola la libertà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi in quanto impedisce di agire per ripetere quanto indebitamente pagato a titolo di interessi anatocistici;

c) l'art. 25 contrasta con l'art. 76 Cost. in quanto con la previsione della delega al CICR ha sub-delegato «ad un organo diverso la regolamentazione di una parte del contenuto per cui aveva avuto la delega a legiferare»;

d) l'art. 25, adottando una soluzione difforme rispetto alla disciplina codicistica di cui all'art. 1283 c.c., ha implicitamente abrogato una norma del codice civile pur non essendo ciò espressamente previsto nella legge delega;

che la convenuta ha dedotto la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale;

che non sussistono precedenti in termini o su fattispecie analoga resi dalla Corte costituzionale;

che secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, con riferimento all'art. 1283 c.c., la clausola che prevede la trimestralizzazione degli interessi passivi è nulla non potendosi considerare prevista da un uso normativo realmente accettato dalla generalità dei clienti (cfr. Cass. Civ. 16 marzo 1999 n. 2374);

che l'art. 25, d.lgs. n. 342/1999, nonostante la previsione contenuta all'art. 1283 c.c. e tale orientamento giurisprudenziale, con riferimento ai contratti stipulati anteriormente alla delibera del CICR, ha sancito la validità ed efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi su interessi;

che, a criterio di questo giudice, non può escludersi che norma in esame, per la quale non esiste altra possibilità di diversa interpretazione, confligga gravemente con gli artt. 76 e 3 Cost;

che, quanto al primo parametro, deve rilevarsi che nella legge delega 24 aprile 1998 n. 128, all'art. 1, comma 5, è previsto che il Governo è delegato ad emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati all'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

che né nell'art. 25, legge n. 142/1992 né nella direttiva del consiglio 89/646/CEE (relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività agli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica alla direttiva 77/780/(CEE) ivi richiamata, vi è alcun riferimento implicito o esplicito alla produzione di interessi anatocistici. Né tantomeno, l'art. 120, d.lgs. n. 385/1993, nella sua vecchia formulazione, conteneva alcuna disposizione, da integrare o da correggere, in tema di anatocismo disciplinando esclusivamente il conteggio degli interessi creditor (sui versamenti, presso una banca, di danaro, assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento) e non di quelli dei debitori. L'art. 25, legge n. 142/1992, inoltre, detta principi in tema di:

a) riserva agli enti creditizi dell'attività di raccolta fra il pubblico di depositi o altri fondi rimborsabili per l'esercizio del credito;

b) vigilanza sugli enti creditizi;

c) modalità di prestazione dei servizi previsti dalla Direttiva del Consiglio n. 89/646/CEE da parte degli enti;

d) pubblicità dei servizi;

che la disposizione in esame appare emanata dal Governo in assenza di un'apposita delega;

che, in ogni caso, l'art. 76 Cost., nel prevedere la possibilità di delega al Governo della funzione legislativa, purchè vengano determinati i principi e i criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, non consente al Parlamento di delegare in bianco l'esercizio di tale funzione;

che, quanto al secondo parametro, l'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 appare introdurre una discriminazione tra coloro che, avendo stipulato contratti prima dell'entrata in vigore della delibera del CICR, si vedono computati trimestralmente gli interessi debitori ed annualmente quelli creditor, e coloro, che avendo stipulato contratti successivamente, beneficiano della disposizione che prevede la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditor;

che, pertanto, non può escludersi la fondatezza del costituzionalità come sopra esposto;

che le superiori argomentazioni hanno valore pregiudiziale rispetto all'esame dell'istanza formulata dalla convenuta relativa alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 25 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 342 per contrasto con gli artt. 76 e 3 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;

Sospende il procedimento n. 211/2000;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti;

Dispone che l'ordinanza medesima sia comunicata, a cura della cancelleria, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Palma, addì 17 luglio 2000.

Il giudice: TRIPICIONE

N. 659

*Ordinanza emessa il 29 giugno 2000 dal tribunale di Rovereto
nel procedimento penale a carico di Maraner Loretta ed altri*

Processo penale - Acquisizione delle prove - Persona coimputata o imputata in procedimento connesso, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta o di condanna passata in giudicato, che abbia reso, nel corso delle indagini preliminari, dichiarazioni su fatti implicanti responsabilità di altri - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Facoltà di non rispondere - Disparità di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con i principi costituzionali concernenti il giusto processo - Lesione del principio di legalità in materia penale - Violazione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di indipendenza del giudice e di obbligatorietà dell'azione penale.

- Cod. proc. pen., artt. 197, primo comma, lett. a), e 210, comma 4.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 97, 101, secondo comma, 111, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, e 112.

IL GIUDICE

dr. Riccardo Dies ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 22/1999 R.G. gen. e n. 3/1998 r.g.n.r. a carico di Loretta Maraner, Manuel Zaratin e Samuel Zaratin;

Svolgimento del procedimento

Con decreto che dispone il giudizio del giudice per le indagini preliminari di data 22 giugno 1999 i nominati in oggetto erano tratti a giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina e hascish) in concorso tra loro, di cui all'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309/1990. All'udienza del 10 marzo 2000 il Collegio disponeva, a norma dell'art. 33-septies c.p.p., la trasmissione degli atti a questo giudice, avanti al quale veniva svolta l'istruttoria dibattimentale mediante l'esame di testi ed imputati in procedimento connesso a norma dell'art. 210 c.p.p. All'udienza del 18 maggio 2000 il pubblico ministero sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 lett. a) c.p.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui esclude che possano essere assunti come testimoni i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti o di condanna già passata in giudicato. La questione viene prospettata con riferimento alle dichiarazioni rese a carico degli odierni imputati durante le indagini preliminari da Manuel Peroni e Rosa Scala, i quali hanno definito la loro posizione con sentenza di applicazione pena ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p., pronunciata dal g.u.p. di Rovereto in data 22 giugno 1999 e divenuta irrevocabile in data 1º ottobre 1999 e che in dibattimento si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La difesa si è opposta all'acquisizione dei verbali delle precedenti dichiarazioni mediante lettura.

Alla successiva udienza del 29 giugno 2000 veniva pronunciata la presente ordinanza.

Motivi della decisione

1. — Premessa: la questione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata e merita anzi di essere d'ufficio estesa e diversamente argomentata. Per una migliore esposizione è bene anticipare che le norme sospette di legittimità costituzionale devono ritenersi in realtà due: l'art. 197, primo comma lett. a), c.p.p., nella parte in cui esclude che possano essere assunti come testimoni i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso anche se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti o di condanna già passata in giudicato e l'art. 210, comma 4 in relazione al primo comma c.p.p., nella parte in cui prevede che dette persone possano avvalersi della facoltà di non rispondere e ciò anche nel caso in cui abbiano in precedenza reso dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri.

Le norme costituzionali che sembrano essere violate da una simile disciplina sono, non solo il citato art. 3, primo comma, ma anche gli artt. 2, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 97, 101, secondo comma, 111, commi dal primo al quinto e 112 della Costituzione.

2. — Rilevanza: a) disciplina dell'esame: la rilevanza della presente questione emerge in tutta evidenza dal momento che le dichiarazioni rese da Manuel Peroni e Rosa Scala nella fase delle indagini preliminari costituiscono delle chiamate in correità nei confronti di tutti gli odierni imputati, sicché la possibilità di utilizzarle potrebbe mutare sensibilmente l'esito del processo nei confronti di tutti gli imputati.

Peraltro ai fini di una più puntuale argomentazione circa il presupposto della rilevanza è importante individuare con precisione la disciplina attualmente vigente con riferimento non solo alle norme denunciate — gli artt. 197, primo comma lett. a) e 210, commi primo e quarto c.p.p. — ma anche agli art. 500, commi 2-bis e 4 e 513, secondo comma c.p.p., in ragione della stretta interdipendenza logico-funzionale tra i due corpi normativi. È possibile infatti individuare due distinti livelli di rilevanza, riconducibili l'uno direttamente alle norme denunciate e l'altro agli effetti della loro caducazione sulla disciplina in tema di contestazioni, acquisizione ed utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese.

Sotto il primo profilo la disciplina vigente individua due distinte categorie di dichiaranti: testimoni ed imputati in procedimento connesso o collegato a norma dell'art. 371, secondo comma lett. b). Le due categorie sono sottoposte in parte a regole comuni (artt. 194, 195, 468 e 499 c.p.p., obbligo di presentarsi per sottoporsi all'esame, possibilità per il giudice di disporre l'accompagnamento coattivo in caso di assenza ingiustificata), ma si differenziano per il tratto essenziale che mentre i testimoni hanno l'obbligo, sanzionato mediante il reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.), di rispondere secondo verità (art. 198, primo comma c.p.p.), gli imputati in procedimento connesso hanno la facoltà di non rispondere e sono assistiti, durante l'esame, da un difensore (cfr. artt. 210, commi terzo e quarto c.p.p.).

La *ratio* del diritto al silenzio riconosciuto agli imputati di procedimento connesso e strettamente legata al diritto di difesa, sotto il profilo del principio *nemo tenetur se detegere*, del dichiarante che, essendo imputato in un procedimento connesso, potrebbe essere altrimenti costretto a rendere dichiarazioni coinvolgenti la propria responsabilità. Si deve peraltro osservare che la facoltà di non rispondere è ricollegata, almeno con riferimento alla categoria di dichiaranti di cui all'art. 197 lett. a) c.p.p., che viene in questa sede in considerazione, non ad un prudente apprezzamento del giudice (richiesto invece da Corte della costituzione n. 109/1992 e n. 294/2000, in caso di collegamento probatorio ai sensi dell'art. 197 lett. b) c.p.p., da effettuarsi caso per caso della concreta sussistenza del pericolo di autoincriminazione, in relazione all'oggetto della singola domanda o al tipo di connessione esistente tra le posizioni processuali del dichiarante e dell'imputato, bensì alla mera qualità formale d'imputato in procedimento connesso del dichiarante.

Ne deriva un sistema in cui il diritto di difesa del dichiarante è tutelato al massimo grado e senza alcuna eccezione attraverso il riconoscimento di una sorta di «immunità» o incompatibilità perpetua ed inconsumabile all'ufficio di testimone nei procedimenti connessi. È infatti sufficiente che il dichiarante sia sottoposto o sia anche solo stato sottoposto ad un procedimento penale connesso, per attribuirgli il diritto, pieno ed insindacabile, di far calare il silenzio nel dibattimento a carico di altri sulle dichiarazioni che pure aveva fornito in precedenza. Ad assicurare un effetto di tale momento è sufficiente che un soggetto venga sottoposto ad un procedimento penale connesso anche se poi la sua innocenza sia tanto palese da condurre ad un provvedimento d'archiviazione. In effetti è questa l'unica possibile interpretazione della locuzione «o si è proceduto separatamente» di cui all'art. 210, primo comma c.p.p. alla luce sia della *ratio* dell'estensione all'indagato dei diritti e delle garanzie previste per l'imputato a norma dell'art. 61 c.p.p., sia della non definitività del decreto di archiviazione, che non preclude la possibilità di riapertura delle indagini. Conferma a questa interpretazione, peraltro già fatta propria dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 108/1992 e, da ultimo, n. 294/2000), viene dallo stesso art. 197 lett. a), nella parte in cui esclude che la mera sentenza di non luogo a procedere comporti il venire meno dell'incompatibilità con l'ufficio di testimone, evidentemente perché questo tipo di sentenza, a differenza della sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio che invece, una volta passata in giudicato, fa venire meno quella incompatibilità, può essere revocata a norma dell'art. 434 c.p.p.

Ad ogni modo è evidente che la dichiarazione di incostituzionalità delle norme denunciate comporterebbe il trasferimento dei dichiaranti Manuel Peroni e Rosa Scala dalla categoria degli imputati in procedimento connesso alla categoria dei testimoni, con correlativa applicazione delle norme corrispondenti al relativo esame, che già sola appare sufficiente ad integrare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta. È infatti

evidente che la circostanza che il dichiarante abbia o meno l'obbligo di rispondere secondo verità e debba o meno essere assistito da un difensore, rende già rilevante la questione prospettata. E ciò a maggior ragione ove si consideri che l'oggetto sul quale l'esame dovrebbe vertere attiene a circostanze di sicuro rilievo in riferimento alla penale responsabilità degli odierni imputati. Né il fatto che il Peroni e la Scala siano già stati sottoposti all'esame muta i termini della questione, perché in caso di dichiarazione d'incostituzionalità delle norme denunciate, si disporrebbe la ripetizione della prova, anche ai sensi dell'art. 507 c.p.p., come il pubblico ministero ha espressamente richiesto. Sotto questo profilo pertanto il presupposto della rilevanza deve ritenersi sempre sussistente a prescindere dalle variabili processuali ipotizzabili.

2. — (segue) b) disciplina delle contestazioni: venendo all'esame del secondo profilo di rilevanza, relativo alle regole di acquisibilità ed utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, sarà bene ripercorrere gli ultimi travagliati trascorsi dell'art. 513, secondo comma c.p.p. La norma, così come modificata dall'art. 1 legge 7 agosto 1997, n. 267, prevedeva l'impossibilità di procedere alla lettura ed acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dagli imputati in procedimento connesso che in dibattimento si fossero avvalsi della facoltà di non rispondere, salvo che non vi fosse l'accordo delle parti. Sennonché la Corte costituzionale, con sentenza n. 361/1998, ha dichiarato l'illegittimità di questa disciplina nella parte in cui non prevedeva che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applicasse l'art. 500, commi 2-bis e 4 c.p.p., la disciplina cioè corrispondente alle dichiarazioni rese dai testimoni. Ne conseguiva in sostanza una parificazione, per questo aspetto, tra le dichiarazioni rese prima del dibattimento da testimoni e da imputati in un procedimento connesso, perché nel primo come nel secondo caso era possibile, a fronte di un rifiuto di rispondere in dibattimento, procedere all'acquisizione di dette dichiarazioni mediante il meccanismo delle contestazioni.

A modificare ulteriormente il quadro normativo di riferimento è però intervenuta la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 che, aggiungendo 5 nuovi commi all'art. 111 della Costituzione ha espressamente introdotto il principio del contraddittorio nella formazione della prova, quale elemento essenziale del «giusto processo regolato dalla legge» ed ha ulteriormente stabilito, da un lato, la necessità che «la persona accusata di un reato (...) abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico (...)» (comma 3) e, dall'altro, il divieto che la colpevolezza dell'imputato possa essere provata «sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore» (comma 4).

Poiché peraltro l'attuale disciplina del processo penale è in più punti dissonante con i nuovi principi costituzionali introdotti nel sistema e poiché non è ancora stata approvata la necessaria ed annunciata legge di attuazione, il legislatore, al fine di evitare il rischio di un'alluvione di eccezioni di incostituzionalità, ha introdotto una disciplina transitoria, relativa ai procedimenti in corso, con legge 25 febbraio 2000, n. 35, in ciò espressamente legittimato dall'art. 2 legge della Costituzione cit. L'unico articolo di questa legge dispone l'immediata applicazione dei principi di cui all'art. 111 della Costituzione ai procedimenti in corso, salvo alcune eccezioni che in questa sede non rilevano direttamente.

Ne deriva in buona sostanza che la disciplina del cd. «giusto processo» deve trovare immediata applicazione nel presente processo non solo e non tanto in relazione alla natura di norme *self executive* che va loro riconosciuta, perlomeno in riferimento alle disposizioni più dettagliate, ma in forza della legge d'applicazione transitoria sopra citata e della conseguente tacita abrogazione di tutte le disposizioni processuali con essa incompatibili e, pertanto, anche dell'art. 513, secondo comma c.p.p., così come modificato da Corte della costituzione n. 361/1998. Si deve quindi conclusivamente ritenere che non siano in alcun modo acquisibili al fascicolo del dibattimento ed utilizzabili i verbali delle dichiarazioni rese prima del dibattimento dalle persone indicate dall'art. 210 c.p.p. che in dibattimento si avvalgano della facoltà di non rispondere, salva l'ipotesi, meramente accademica e comunque nella specie non ricorrente, in cui vi sia l'accordo tra le parti.

È questa la ragione per la quale la richiesta del pubblico ministero all'acquisizione dei verbali di sommarie informazioni rese dagli imputati in procedimento connesso nelle indagini preliminari è stata respinta.

Naturalmente l'eventuale dichiarazione d'incostituzionalità delle norme denunciate, non comporterebbe l'immediata acquisizione ed utilizzabilità dei verbali sopra indicati, ma il problema si porrebbe in sede di ripetizione dell'esame dei dichiaranti, secondo le norme proprie dei testimoni e, pertanto, con l'obbligo di rispondere secondo verità ed a seguito di eventuali contestazioni.

In quella sede, infatti, si porrebbe un'alternativa.

I dichiaranti potrebbero in primo luogo decidere di rispondere confermando o contraddicendo le dichiarazioni precedentemente rese ed allora, senza alcun problema di compatibilità con la disciplina del giusto processo, sarebbero certamente utilizzabili le dichiarazioni rese nel contraddittorio dibattimentale, ed anche quelle rese nel corso delle indagini preliminari, a seguito di contestazioni a norma dell'art. 500, quarto comma c.p.p. In tal caso il presupposto della rilevanza sarebbe inconfutabile.

I dichiaranti potrebbero, in secondo luogo, decidere di non rispondere, consapevolmente venendo ad integrare il delitto di cui all'art. 372 c.p., alla stregua del quale assume rilevanza oltre al mendacio anche il mero silenzio, ed allora si pone il problema se le precedenti dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari siano o meno utilizzabili a seguito delle contestazioni a norma dell'art. 500, commi 2-bis, 3 e 4 c.p.p., a seconda dell'interpretazione che si ritiene di dover accogliere dell'art. 111, quarto e quinto comma della Costituzione. Se infatti può ritenersi pacifica l'efficacia abrogante della riforma sull'art. 513, comma 2 c.p.p., non altrettanto può dirsi riguardo alla disciplina indicata delle contestazioni nell'esame testimoniale (art. 500 c.p.p.), in caso di rifiuto del testimone di rispondere, potendosi avanzare due possibili soluzioni interpretative.

Secondo l'impostazione, accolta anche dal pubblico ministero (cfr. memoria 18 maggio 2000) e che sembra prevalere tra i primi commentatori, anche in caso di rifiuto di rispondere da parte del teste viene meno il contraddittorio, inteso quale diritto della difesa al contro esame, che la norma intende preservare, sicché il meccanismo delle contestazioni (e successiva acquisizione a norma dell'art. 500, quarto comma c.p.p.) appare compatibile con l'assetto costituzionale del giusto processo, solo nel caso in cui il testimone comunque risponda. Inoltre la formula «... chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore», per la sua ampiezza è ritenuta capace di comprendere non solo i soggetti ai quali è riconosciuto il diritto al silenzio, ossia gli imputati in procedimento connesso (o probatoriamente collegato), ma anche i testimoni. La circostanza che il silenzio del testimone viene ad integrare un delitto e che pertanto nella pratica sono rari i casi di testimoni silenziosi, non muta — si osserva — i termini della questione, perché ciò non esclude che un simile atteggiamento sia riconducibile a «libera scelta». In questa prospettiva è quindi evidente che l'art. 111, quarto comma, della Costituzione comporterebbe irrimediabilmente la tacita abrogazione oltre che dell'art. 513, secondo comma c.p.p., anche dell'art. 500, comma 2-bis c.p.p.

Se nonché appare preferibile l'interpretazione secondo la quale la libertà di scelta di chi si sia sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio dell'imputato, va apprezzata non solo dal punto di vista soggettivo del dichiarante ma anche da quello oggettivo dell'ordinamento, nel senso che può ritenersi libera solo la scelta qualificata come tale dalle norme dettate in materia, ossia solo nel caso in cui al dichiarante venga assicurata, appunto, piena libertà di scelta, mediante il riconoscimento della facoltà di non rispondere, essendo in caso contrario la scelta non libera ma vincolata, ossia imposta dall'ordinamento a nulla rilevando che in concreto l'obbligo imposto sia disatteso dal soggetto. Sembra infatti contraddittorio che l'ordinamento da un lato qualifichi come reato il silenzio del testimone e, dall'altro, ricollegli a quello stesso comportamento illecito effetti condizionanti sull'estensione del materiale probatorio posto a disposizione del giudice.

A corroborare l'interpretazione sopra proposta possono essere richiamati i seguenti argomenti, esposti secondo un ordine di crescente pregnanza dimostrativa.

Anzitutto l'impiego del termine «interrogatorio» nel nuovo art. 111, quarto comma della Costituzione sembra alludere a dichiarazioni rese non già da testimoni bensì da imputati, ossia da soggetti che possono appunto opporre la facoltà di non rispondere in ragione del diritto di difesa, sebbene non si possa trascurare la possibilità di un uso atecnico del termine mutuato dall'art. 6, comma 2 lett d) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

È noto, poi, che la riforma costituzionale sia stata pensata e concepita in risposta alla sentenza n. 361/1998 della Consulta sull'art. 513, secondo comma c.p.p., avente ad oggetto la disciplina di utilizzabilità delle dichiarazioni rese esclusivamente dai soggetti di cui agli artt. 197 lett a) e b) e 210 c.p.p., sicché sembra ragionevole assegnare il medesimo oggetto alle nuove norme. Anche in tal caso, tuttavia, l'argomento non sembra decisivo, dal momento che la volontà storica del legislatore non costituisce, come è noto, un vincolo inderogabile per l'interprete, vivendo le norme di vita propria.

Di maggior peso viceversa assumono i due seguenti argomenti.

In primo luogo la circostanza che il silenzio sia dall'ordinamento qualificato in senso opposto, come reato ed esercizio di un diritto, a seconda che si tratti di un comportamento rispettivamente assunto da un testimone, o da un imputato in un procedimento connesso, comporta che nel primo caso debba essere configurato come una

vera e propria anomalia nel sistema, mentre nel secondo debba essere apprezzato in termini di assoluta normalità. È infatti del tutto anomalo che un soggetto scelga deliberatamente di andare incontro ad una sicura responsabilità penale, mentre è del tutto normale che si avvalga di un diritto legalmente riconosciutogli. Tutto ciò reagisce nei rapporti col principio del contraddittorio. Fermo restando, infatti, che il recupero delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari a fronte del silenzio in dibattimento del dichiarante comporta sempre una certa limitazione del diritto al contraddittorio dell'imputato cui le dichiarazioni indizianti sono dirette, è evidente che, come è stato autorevolmente sostenuto, «un pregiudizio del genere potrebbe essere ragionevolmente tollerato, nel contesto generale del sistema, quale ipotesi marginale, in quanto frutto patologico di un comportamento illecito», mentre assume la portata di una grave disarticolazione «nell'ordinario funzionamento dei congegni di formazione dialettica della prova» ed è fonte di un evidente squilibrio ai danni delle garanzie difensive, nel caso in cui sia assunto dall'ordinamento come evento fisiologico, perché corrispondente all'esercizio di un diritto. Di tutto ciò si ha una precisa conferma dalla prassi, essendo assai rari i casi di testimoni muti, ed essendo invece assai frequente che gli imputati in procedimento connesso si avvalgano della facoltà di non rispondere, soprattutto quando, come nella specie, hanno già definito la loro posizione, magari attraverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 e ss. c.p.p., non avendo più interesse a sollecitare contegni benevoli dell'autorità giudiziaria attraverso atteggiamenti collaborativi. È intuitivo infatti che per il testimone disposto a incorrere in penale responsabilità per falsa testimonianza è senz'altro più conveniente rispondere mentendo, magari contraddicendo le precedenti dichiarazioni (ma in tal caso il meccanismo delle contestazioni predisposto dall'art. 500, quarto comma c.p.p. appare del tutto conforme ai principi del contraddittorio), piuttosto che rimanere silente, dal momento che solo in quest'ultimo caso la prova del reato da lui commesso è *in re ipsa*, attenendo ad un comportamento omissivo tenuto avanti al giudice.

I rilievi sopra esposti comportano un significativo corollario, rispetto ai meccanismi delle contestazioni acquisitive previsto dall'art. 500, commi 2-bis e 4 c.p.p., perché l'obbligo di rispondere secondo verità attenua considerevolmente il pregiudizio del principio del contraddittorio, inteso quale garanzia difensiva. È infatti sulla base di quell'obbligo, e della gravosa sanzione connessa, che è ragionevole aspettarsi che le sollecitazioni a rispondere innescate dalle singole contestazioni, e psicologicamente rinforzate dall'obbligatorio ammonimento di cui all'art. 207 c.p.p., possano sortire un qualche effetto, nel senso di indurre il soggetto a rispondere, mentre se si garantisce al dichiarante piena ed incondizionata facoltà di non rispondere, fatalmente la contestazione finisce col tradursi in mera formalità, vuota di contenuti, sostanzialmente uniformandosi, come la prassi ha ampiamente mostrato, al diverso meccanismo della lettura acquisitiva previsto dall'art. 513, primo comma c.p.p. in riferimento alle dichiarazioni dell'imputato *contra se*, senza che tuttavia sussista il relativo presupposto giustificativo dal punto di vista del contraddittorio, costituito dalla libera scelta dell'imputato, autore e al tempo stesso destinatario delle dichiarazioni medesime.

L'ultimo e decisivo argomento va infine individuato nel quinto comma dell'art. 111 della Cost., il quale ammette che la prova possa formarsi non in contraddittorio, tra l'altro, «per effetto di provata condotta illecita». La disposizione è tale da riferirsi indistintamente sia ai casi in cui la condotta illecita provenga da terzi, sia ai casi in cui provenga dallo stesso dichiarante. Ora, è certo che il silenzio del testimone in dibattimento integra il delitto di cui all'art. 372 c.p. e determina, in un rapporto di causa ad effetto, l'impossibilità della formazione in contraddittorio della prova. Non solo ma, a differenza dei casi in cui la condotta illecita proviene da terzi, la prova, richiesta dalla norma costituzionale, è *in re ipsa*, consumandosi essa avanti al giudice che procede. Si rientra pertanto in modo certo e sicuro nella previsione costituzionale.

Né un impedimento a questa interpretazione può venire dall'inciso «la legge regola i casi ...», dal quale è possibile desumere che le deroghe al principio della formazione della prova in contraddittorio, possono trovare concreta applicazione solo sulla base di un'espressa disciplina legislativa d'attuazione. Infatti, una volta dimostrato che il caso rientra nella previsione costituzionale, il ruolo di norma d'attuazione del dettato costituzionale può essere agevolmente assegnato proprio all'art. 500, commi 2-bis e 4 c.p.p., fatta salva, naturalmente, la facoltà del legislatore di disciplinare in futuro la materia in modo diverso ed eventualmente più restrittivo.

Viceversa è evidente che una soluzione analoga non possa in alcun modo proporsi con riguardo all'art. 513, comma 2, nella versione risultante da Corte costituzionale n. 361/1998, dato che in tal caso il silenzio del dichiarante certo non può considerarsi «illecito», integrando piuttosto libero esercizio di un diritto riconosciuto dall'ordinamento.

Sotto questo profilo la riforma costituzionale sembra aver riaffermato la stretta correlazione tra compatibilità al principio del contraddittorio del meccanismo delle contestazioni acquisitive ed obbligo del dichiarante di rispondere secondo verità, che era stata messa in discussione dalla sentenza n. 361/1998, sia pure in un diverso

contesto costituzionale di riferimento. Infatti, solo l'obbligo di rispondere secondo verità, limitando il rifiuto del dichiarante di rispondere a casi del tutto marginali, assunti quali anomalie patologiche penalmente sanzionate, assicura un accettabile grado di effettività del meccanismo di formazione dialettica della prova.

Tirando le fila del discorso svolto, è quindi evidente che aderendo alla seconda interpretazione prospettata, che si è ritenuto di dover preferire, sempre e comunque si dovrebbe ritenere non definibile il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale (art. 23, comma 2 legge 11 marzo 1953, n. 87), perché sempre e comunque, in caso di accoglimento, si avrebbe una sensibile modificazione del materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione, grazie alla possibile applicazione dell'art. 500, commi 2-bis e 4 c.p.p. Invece, aderendo alla prima delle interpretazioni prospettate, un tale effetto si avrebbe solo nel caso in cui il Peroni e la Scala decidessero di rispondere nel nuovo esame dibattimentale, perché altrimenti il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione rimarrebbe il medesimo. Peraltro poiché non è possibile prevedere le scelte dei dichiaranti e dovendosi anzi ritenere normale la scelta di rispondere e del tutto anomala la scelta del silenzio, penalmente sanzionata, anche nell'ambito di questa interpretazione si dovrebbe comunque ammettere la sussistenza del presupposto della rilevanza in via generale.

Alla luce di tutte le argomentazioni sopra svolte ritiene questo giudice non confutabile che il presente giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, secondo il disposto dell'art. 23, secondo comma legge 11 marzo 1953, n. 87.

3. — Non manifesta infondatezza: a) premesse: venendo alla valutazione dei dubbi di legittimità costituzionale, punto di partenza obbligato è l'individuazione della *ratio* e del fondamento del diritto al silenzio nel diritto di difesa del dichiarante, sotto il profilo del principio *nemo tenetur se detergere*.

Invero, l'incompatibilità all'ufficio di testimone prevista dall'art. 197 lett. a e b) c.p.p. non può essere in alcun modo ricondotta ad una pretesa presunzione assoluta di inattendibilità delle dichiarazioni rese, in ragione dell'interesse del dichiarante all'esito del processo e ciò perché, se così fosse, il legislatore avrebbe dovuto coerentemente prevedere un'esclusione probatoria, sulla falsariga della disciplina dettata in tema di dichiarazioni autoindizianti rese, in violazione delle garanzie difensive previste, da chi sin dal principio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato. In effetti la regola d'inutilizzabilità *erga omnes* prevista in tal caso dall'art. 63, secondo comma c.p.p. trova giustificazione non semplicemente nel diritto di difesa del soggetto dichiarante, bensì nell'esigenza di scongiurare «il pericolo di dichiarazioni accusatorie, compiacenti o negoziate, a carico di terzi» (cfr. Cass., 1° giugno 1994, n. 6425 e Cass. sez. un., 13 febbraio 1997, n. 1282), rendendo con ciò manifesto che essa travalica la garanzia del *nemo tenetur se detergere*, per salvaguardare l'attendibilità della conoscenza posta a fondamento del convincimento del giudice.

Ma, una volta osservate le garanzie difensive nell'assunzione delle dichiarazioni (presenza del difensore, avviso della facoltà di non rispondere), dalla disciplina dell'esame degli imputati in procedimento connesso trasparente una precisa volontà di rendere possibile e di agevolare l'acquisizione al processo dei contributi probatori ricavabili da queste persone, come è confermato dalla previsione dell'accompagnamento coattivo (art. 210, secondo comma c.p.p.) e dalla possibilità di lettura delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari in caso di sopravvenuta impossibilità di ripetizione (art. 512 c.p.p.). Ciò naturalmente non esclude la possibilità per il legislatore di affermare, anche in via generale ed astratta e, pertanto, in senso derogatorio rispetto al principio del libero convincimento del giudice, un minore grado di attendibilità di queste persone, come è confermato dall'art. 192, comma 3 c.p.p. che impone una *corroboration* con gli «altri elementi di prova». Ma questa disposizione si pone non sul piano dell'ammissibilità e dell'utilizzazione della prova, bensì sul diverso piano della valutazione.

Conferma di questa impostazione viene del resto dalla relazione al progetto preliminare del codice, laddove si afferma che «l'interesse di un soggetto in ordine all'oggetto del processo non può essere di per sé motivo di esclusione della sua testimonianza, ma può solo costituire uno dei tanti elementi di giudizio di cui il giudice si deve avvalere nell'apprezzare l'attendibilità della prova». Rilievo questo positivamente riscontrato dalla piena compatibilità a testimoniare riconosciuta: a) alla persona offesa; b) alla parte civile (cfr. Corte cost., 19 marzo 1992, n. 115); c) agli imputati in reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, salvo, beninteso, il giudice non ravvisi in concreto un vincolo probatorio tra le opposte imputazioni ai sensi dell'art. 197 lett. b) e 371, secondo comma lett. b) (cfr. Corte costituzione 18 marzo 1992, n. 109); d) al soggetto che potrebbe rivestire nel giudizio civile per le restituzioni ed il risarcimento del danno la qualità di responsabile civile, ma che non abbia formalmente assunto tale qualità nel processo penale (cfr. Corte cost., 22 dicembre 1992, n. 477); e) all'imputato in procedimento probatoriamente connesso qualora il procedimento a suo carico sia stato chiuso anche in modo non irrevocabile, ad es. con decreto d'archiviazione (per l'affermazione secondo la quale le ipotesi di

incompatibilità all'ufficio di testimone di cui all'art. 197 lett. b) c.p.p., a differenza di quelle di cui alla lett. a), presuppongono la pendenza del procedimento a carico del dichiarante, venendo altrimenti meno «l'interferenza probatoria» che giustifica l'incompatibilità, cfr. la sentenza n. 294/2000). Acquisita la certezza che la *ratio* del diritto al silenzio non riposa sull'inattendibilità della fonte di prova, ma su quell'interesse a non essere obbligato a rendere dichiarazioni a proprio carico, che costituisce esplicazione del diritto di difesa e che, in quanto tale, trova tutela costituzionale nell'art. 24, secondo comma Cost., va rimarcato come nella disciplina del processo penale vengono in considerazione anche altri interessi, di rilievo costituzionale, spesso in posizione contrapposta al diritto di difesa del dichiarante.

Va anzitutto richiamato il diritto di difesa dell'imputato nel processo nel quale il dichiarante è chiamato a rendere le dichiarazioni, che trova riconoscimento costituzionale ancora nell'art. 24, secondo comma della Costituzione ed ora anche, con maggiore forza e specificazione, nel nuovo art. 111, terzo comma della Costituzione (riguardo alla facoltà «di interrogare o di fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico»). Va poi considerato il principio d'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), riferibile, nella vicenda processuale, al pubblico ministero. Rilevano ancora interessi che, sempre all'interno della dinamica processuale, possono ricondursi al punto di vista del giudice, quali i principi del libero convincimento, desumibile dalla soggezione del giudice solo alla legge (art. 101 Cost.), la funzione conoscitiva del processo penale a protezione dei beni tutelati dalle singole norme incriminatrici, desumibile dal principio di legalità in materia penale sia sul piano sostanziale (art. 25, secondo comma, Cost.) che processuale (art. 111, primo comma, Cost.) e, soprattutto, il principio (oggettivo) del contraddittorio nella formazione della prova quale metodo privilegiato di accertamento della verità (art. 111, quarto comma prima parte Cost.). Vengono infine in considerazione istanze generali di tenuta complessiva del sistema, che trovano specifici riconoscimenti costituzionali nei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), nel principio di uguaglianza, anche sotto il profilo della ragionevolezza minima inderogabile delle disposizioni di legge (art. 3 Cost.), nonché nel principio di buon andamento e d'imparzialità della pubblica amministrazione giudiziaria (art. 97 Cost.).

La conflittualità potenziale tra queste molteplici istanze rende manifesto che la disciplina dei rapporti reciproci tra generale obbligo di testimoniare ed eccezionale diritto al silenzio, garantito a determinate categorie di persone, viene a costituire un crocevia fondamentale del sistema processuale penale, che impone sempre un ragionevole e meditato bilanciamento di contrapposti valori. Il riconoscimento di una tutela incondizionata ad uno solo degli interessi in gioco, col conseguente sacrificio degli interessi contrapposti porta in sé il rischio di una disciplina incostituzionale, almeno sotto il profilo del criterio dell'intrinseca ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Lo stesso legislatore, nel riformare l'art. 111 Cost., si è reso conto che il giusto processo può trovare concreta attuazione solo attraverso un delicato bilanciamento di valori contrapposti, avendo riconosciuto che il contraddittorio non può trovare applicazione «incondizionata ed illimitata, ma ammette deroghe e limitazioni sia pure ben individuate e circoscritte (art. 111, quinto comma, Cost.). In realtà tutta la materia necessita di un'urgente legge di attuazione, alla quale lo stesso legislatore ha fatto riferimento all'art. 1 decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, così come modificato dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, ma che purtroppo tarda a venire. Naturalmente il legislatore potrà in quella sede fare largo uso della discrezionalità politica che gli compete, entro i limiti di cui all'art. 111 Cost., che consentono opzioni tra loro molto diverse, già suggerite dalla dottrina.

De iure condendo si può infatti ipotizzare una disciplina: che obblighi l'imputato in un procedimento connesso che abbia reso dichiarazioni indizianti a carico di terzi nel corso delle indagini preliminari a rispondere secondo verità in dibattimento, eventualmente previo ammonimento nella fase precedente che le precedenti dichiarazioni gli faranno perdere il diritto al silenzio; che assicuri al dichiarante una sorta di irripunitività, generale o condizionata ad un accordo con l'autorità giudiziaria, riguardo alle dichiarazioni eventualmente rese sul fatto proprio; che consenta al giudice, sulla base di una più netta distinzione tra dichiarazione su fatto altrui e su fatto proprio, di riconoscere od escludere caso per caso il diritto al silenzio; che preveda la revoca di benefici ottenuti grazie a normative premiali, qualora il dichiarante si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere e così via.

Come si vede le soluzioni possono essere molte e tra loro assai diversificate in relazione a diverse opzioni di politica criminale, che non spetta certo a questo giudice sindacare.

Ciò che tuttavia preme osservare è il dato comune, confermato da tutte le legislazioni straniere che adottano il modello accusatorio di processo penale: il pieno riconoscimento del principio del contraddittorio, specie nel suo aspetto di garanzia difensiva al contro esame delle persone che rendono dichiarazioni a carico, impone un drastico ridimensionamento del diritto al silenzio del dichiarante entro i limiti strettamente imposti dal principio

che nessuno può essere obbligato a rendere dichiarazioni a proprio carico, non trovando i casi eccedenti alcuna ragionevole giustificazione ed anzi finendo col sacrificare interessi e principi di pari o superiore rilevanza, anche sotto il profilo costituzionale. In nessuna legislazione straniera a noi vicina è poi conosciuto l'ibrido tra testimone ed imputato che nella nostra legislazione è rappresentato dall'imputato in procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 210 c.p.p.

Per esemplificare le incongruenze dell'attuale disciplina, si consideri l'ipotesi del soggetto che durante le indagini preliminari e con le dovute garanzie difensive renda ampia ed incondizionata confessione riguardo al fatto proprio, con ciò volontariamente rinunciando al diritto al silenzio e, contemporaneamente, renda dichiarazioni indizianti a carico di altri (c.d. chiamata in correità). Non si riesce davvero a comprendere per quale motivo debba in tali ipotesi essergli riconosciuto il diritto al silenzio nel dibattimento a carico degli accusati, dal momento che il rischio di autoincriminazione è già scongiurato (si potrebbe dire «consumato») dalla pregressa confessione, pienamente utilizzabile nel processo a suo carico, a norma dell'art. 513, comma 1 c.p.p. In tali casi il diritto al silenzio si risolve in una patente violazione del diritto al contraddittorio, non solo nel suo aspetto oggettivo, ma anche quale garanzia difensiva e senza che ciò sia in alcun modo giustificato da alcun principio costituzionale di pari grado. Con l'ulteriore effetto paradossale, che il diritto al silenzio finisce con l'essere tutelato con più forza in riferimento alle dichiarazioni rese sul fatto altrui piuttosto che sul fatto proprio, in palese contraddizione con la *ratio* che lo sorregge.

Un'altra ipotesi esemplificativa dell'incongruenza dell'attuale disciplina può rinvenirsi nel caso in cui il reato ascritto al dichiarante nel procedimento connesso sia, per una qualsiasi ragione (amnistia, prescrizione, remissione di querela, ecc...), estinto e che ciò nonostante non sia intervenuta una sentenza irrevocabile di proscioglimento, ma un mero decreto di archiviazione. Anche in tal caso la disciplina attuale assicura il diritto al silenzio al dichiarante in modo del tutto irragionevole, sulla sola base dell'astratta possibilità, in concreto insussistente, di riapertura del procedimento a suo carico.

In termini generali lo squilibrio di un simile assetto normativo può apprezzarsi sotto un duplice profilo: da un lato, in relazione all'estrema estensione, da ritenersi davvero eccessiva, della categoria di soggetti cui è riconosciuta la facoltà di non rispondere a norma dell'art. 210 c.p.p.; dall'altro, in considerazione del fatto che l'assunzione della qualità di «indagato», a differenza di quella di «imputato», assunta perlomeno a seguito dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e, pertanto, previa una valutazione selettiva riguardo alla fondatezza della notizia *criminis*, scaturisce da circostanze spesso arbitrarie (false denunce, errori di persona, meri indizi poi sconfessati dalle successive indagini, ecc...), senza alcun preventivo filtro da parte dell'autorità giudiziaria.

Alla luce delle osservazioni che precedono, non può pertanto negarsi che l'attuale disciplina del diritto al silenzio, riconosciuto nella fase dibattimentale agli imputati in procedimento connesso, sia sproporzionata per eccesso rispetto alla *ratio* che la giustifica, la quale imporrebbe con forza, come in dottrina è stato autorevolmente sottolineato, che il diritto al silenzio non possa coprire il fatto altrui se non quale strumento di autodifesa riguardo al fatto proprio. Ciò comporta che il diritto al silenzio sia concesso non in considerazione dell'assunzione da parte del dichiarante della mera qualità formale di imputato (o indagato) in procedimento connesso, come ora avviene, ma con esclusivo riferimento al concreto pregiudizio che gli potrebbe derivare nel procedimento a suo carico dall'obbligo di rispondere secondo verità.

3. — (segue): b) art. 3 Cost.: naturalmente va escluso che una riforma in termini generali di una materia tanto delicata possa essere richiesta alla Corte costituzionale, atteso il limite di cui all'art. 28 legge 11 marzo 1953, n. 87, dal momento che, come già si è sottolineato, un intervento di questo tipo importa scelte di politica criminale, probabilmente anche sul versante del diritto penale sostanziale, ma ciò non toglie la necessità di eliminare gli aspetti dell'attuale disciplina che in modo più evidente manifestano un'assoluta irragionevolezza rispetto ai fini di tutela prefissati.

È questo il caso, ad avviso di questo giudice, proprio dell'art. 197 lett. a) c.p.p. (e dell'art. 210, commi 1 e 4 c.p.p.) nella parte in cui distingue tra imputati in procedimento connesso prosciolti con sentenza irrevocabile, per i quali non vige l'incompatibilità con l'ufficio di testimoni, ed imputati in procedimento connesso condannati con sentenza irrevocabile, per i quali invece quella incompatibilità sussiste. Se si considera che anche le sentenze di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti passate in giudicato sono irrevocabili esattamente come le sentenze di proscioglimento pronunziate in giudizio, appare in tutta evidenza che le due situazioni sono in tutto equivalenti, almeno dal punto di vista del concreto pregiudizio processuale che il dichiarante potrebbe subire nel caso rendesse dichiarazioni autoindizianti, che è il punto di vista rilevante in questa sede perché costituisce la ragione giustificativa del diritto al silenzio riconosciutogli. In entrambe le situazioni infatti nessun con-

creto nocumento, in riferimento a possibili dichiarazioni autoindizianti, potrebbe conseguire al dichiarante costretto a testimoniare, perché in nessun caso la sentenza a suo carico, passata in giudicato, potrebbe essere modificata ai suoi danni, né in nessun caso potrebbe essere sottoposto per il medesimo fatto a nuovo procedimento penale, stante la garanzia del *ne bis in idem* (art. 649 c.p.).

La violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione appare pertanto evidente, non solo perché la disciplina denunciata distingue ipotesi tra loro giuridicamente identiche, ma anche perché irragionevolmente attribuisce un diritto al silenzio svincolato dalla ragione che potrebbe legittimarlo, ossia il diritto di difesa del dichiarante. Ciò comporta l'intrinseca e manifesta irragionevolezza della disciplina, da un lato, assumendo quale termine di paragone l'opposta disciplina in tema d'imputati in procedimento connesso prosciolti con sentenza irrevocabile e, dall'altro, considerando che il diritto al silenzio riconosciuto in tali casi al dichiarante viene pesantemente a sacrificare altri diritti ed interessi costituzionalmente rilevanti, quali principalmente il diritto di difesa dell'imputato accusato, specie sotto il profilo del diritto al contro esame e il principio (oggettivo) del contraddittorio nella formazione della prova.

Rimanendo sul piano dell'art. 3 Cost., si devono respingere alcune possibili obiezioni.

In particolare si potrebbe assumere che il condannato, a differenza del prosciolti, con sentenza irrevocabile, potrebbe essere pregiudicato dall'obbligo di rispodidere secondo verità, in riferimento all'interesse ad ottenere la revisione della sentenza a suo carico a norma degli artt. 629 e ss. c.p.p. Il rilievo è esatto ma prova troppo.

Il rimedio della revisione è infatti un mezzo d'impugnazione del tutto straordinario ed eccezionale, fondato su motivi tassativamente previsti (art. 630 c.p.p.), che non sembra, in alcun modo razionalmente giustificare una diversità di disciplina tanto rilevante, come è confermato dalle critiche che la dottrina ha sempre rivolto all'art. 197 lett. a) c.p.p., ancor prima della riforma costituzionale del giusto processo. Si consideri, inoltre, che l'obiezione coglierebbe nel segno solo in un numero limitato di casi e, precisamente, nei casi in cui nel corso delle indagini preliminari il dichiarante non abbia reso alcuna confessione. Infatti, in caso contrario, le eventuali dichiarazioni a proprio carico rese nel dibattimento contro terzi, almeno entro i limiti della confessione resa in precedenza, già pienamente utilizzabile a norma dell'art. 513, comma 1 c.p.p., non comportano alcuna modificazione della situazione probatoria in relazione al reato per il quale il dichiarante sia stato irrevocabilmente condannato, sicché non sembrano assumere alcuna rilevanza neppure in riferimento alla possibilità d'ottenere la revisione. In ogni caso il dichiarante potrebbe sempre avvalersi della tutela di cui all'art. 198, comma 2 c.p.p. per scongiurare il rischio di ricevere un concreto danno processuale dall'obbligo di rispodidere.

Non coglie neppure nel segno l'obiezione secondo la quale il rischio di dichiarazioni autoindizianti sussisterebbe comunque in riferimento non al reato per il quale è già intervenuta sentenza irrevocabile di condanna ma a reati diversi. Invero questo pericolo, particolarmente insidioso in sede di contro esame da parte del difensore dell'imputato, che verosimilmente mirerà ad estendere in ogni direzione l'oggetto dell'esame, anche al fine di screditare l'attendibilità del dichiarante, si riscontra in identica misura anche per gli imputati in procedimento connesso prosciolti con sentenza irrevocabile, perché anche per loro il divieto di un secondo giudizio vale solo per il fatto per il quale si è già preceduto e non per fatti diversi ed ulteriori, sicché se il legislatore ha ritenuto che tale rischio non fosse sufficiente a rendere incompatibile il dichiarante irrevocabilmente prosciolti con l'ufficio di testimone, tale soluzione si impone anche in caso di dichiarante irrevocabilmente condannato.

Si aggiunga che un simile rischio è del tutto eventuale ed ipotetico, non dissimile dal generico rischio di rendere dichiarazioni autoindizianti che grava su chiunque sia chiamato a deporre in un processo a carico di altri. A tutelare il dichiarante in questi casi non serve configurare incompatibilità «alla cieca» con l'ufficio del testimone, ma è sufficiente prevedere una deroga al generale obbligo di «rispodidere secondo verità», con esclusivo riferimento ai fatti dai quali potrebbe emergere una responsabilità penale del dichiarante medesimo e sulla base di un prudente apprezzamento del giudice compiuto caso per caso, come l'art. 198, comma 2 c.p.p. già prevede a tutela dei testimoni.

La non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione non può, pertanto, essere esclusa.

3. — (segue): c) artt. 24 e 111, commi da 1 a 5 Cost.: un secondo profilo di possibile illegittimità costituzionale della normativa vigente, già in qualche modo evidenziato, attiene al contrasto con il diritto di difesa del soggetto accusato (art. 24 Cost.) e la disciplina complessiva del giusto processo (art. 111, commi da 1 a 5, Cost.). In effetti, riconoscere il diritto al silenzio al dichiarante, che abbia già in precedenza reso dichiarazioni indizianti

e che già abbia definito con sentenza irrevocabile la propria posizione, limita in modo irragionevole il diritto dell'imputato «di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico», espressamente riconosciuto dall'art. 111, comma 3, della Costituzione. Una simile limitazione, invero, può giustificarsi solo in presenza di un contrapposto diritto di difesa del dichiarante, concreto ed attuale, sotto il profilo del possibile documento processuale che gli potrebbe derivare dall'obbligo di rispondere, nella specie escluso dall'irrevocabilità della sentenza pronunciata a suo carico. D'altra parte correttamente è stato osservato in dottrina che «il diritto a confrontarsi con l'accusatore è attuato pienamente soltanto se l'imputato ha la facoltà di costringere l'accusatore a formulare i suoi addebiti dinanzi a lui ed al giudice, con l'obbligo penalmente sanzionato di rispondere secondo verità».

Da questo punto di vista la situazione non può neppure ritenersi riequilibrata dall'inutilizzabilità dibattimentale delle dichiarazioni rese in precedenza, nel caso in cui l'accusatore si sottragga al contro esame (art. 111, comma 4 seconda parte, Cost.), perché non sempre, nella dinamica processuale, risponde all'interesse della difesa mantenere l'oblio sulle dichiarazioni a carico rese in precedenza dall'imputato in procedimento connesso, in primo luogo perché la difesa potrebbe aspirare, mediante il contro esame, ad ottenere la ritrattazione e, in secondo luogo, perché comunque il contro esame potrebbe essere un utile strumento per far emergere contraddizioni nella tesi accusatoria, anche portando alla diretta percezione del giudice l'intrinseca inattendibilità del dichiarante.

Il riconoscimento del diritto al silenzio in modo sovrabbondante alla *ratio* che gli compete, importa una grave contraddizione nel sistema capace di far degradare il principio del contraddittorio, anche negli aspetti relativi alle garanzie difensive, a principio solo tendenziale.

Inoltre questi casi sono controproducenti anche rispetto al principio del contraddittorio dal punto di vista oggettivo, quale metodo privilegiato di accertamento della verità, cui fa riferimento l'art. 111, comma 4 prima parte, della Costituzione e ciò in funzione di una scelta discrezionale di un soggetto — l'imputato in procedimento connesso già condannato con sentenza irrevocabile — che non è portatore di alcun apprezzabile interesse nel processo nel quale è chiamato a sottoporsi all'esame. Viceversa il ruolo centrale di questo principio nel modello accusatorio del processo penale ed in relazione alla funzione di accertamento della verità comporta la necessità che le eccezioni siano limitate ai casi in cui il diritto al silenzio non sia in alcun modo eliminabile per l'interagire di concorrenti diritti e principi anch'essi di almeno pari rilevanza costituzionale. Non va infatti dimenticato che il contraddittorio, come più efficace strumento di verità, postula che la selezione dei dati rilevanti per il giudizio sia la più ampia possibile, in funzione di garanzia contro una selettività arbitraria determinata da un'indagine a senso unico, orientata cioè in funzione degli interessi di un unico punto di vista. In questa prospettiva la formazione dialettica della prova serve ad ampliare e non a restringere la conoscenza del giudice, sicché il contraddittorio svolge la funzione di massimizzare non semplicemente le possibilità di controllo critico ma anche le stesse informazioni utili ai fini della decisione a disposizione del giudice. Se questo è vero, consentire ad un soggetto estraneo agli interessi in gioco nel processo di così pesantemente condizionare in senso restrittivo, sulla base di una scelta del tutto insindacabile, il campo visuale del giudizio, non può non apparire una manifesta contraddizione.

A questo punto appare importante soffermarsi brevemente sul diritto di difesa del dichiarante, quale fondamento del diritto al silenzio. L'art. 24, comma 2, della Costituzione afferma che la difesa è diritto inviolabile «in ogni stato e grado del procedimento» e già questa affermazione sembra contraddire l'impostazione della disciplina attuale che tende a configurare il diritto al silenzio degli imputati in procedimento connesso come diritto «inconsumabile» e perpetuo: una sorta di «immunità» agli obblighi testimoniali che inerisce alla persona in funzione di una qualità assunta (imputato o indagato in un procedimento connesso), piuttosto che un fascio di poteri e facoltà funzionali ad una situazione processuale, come tale soggetta a modificazioni e, quindi, anche ad estensione. Viceversa, la stretta correlazione tra diritto di difesa e processo è già stata riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale, mediante l'incisiva precisazione che manca un rapporto diretto (...) tra le dichiarazioni e gli adempimenti cui il soggetto è penalmente tenuto da un lato e l'incriminazione, per uno o più reati, dall'altro, viene meno in radice ogni possibilità di invocare la garanzia costituzionale di cui all'art. 24, comma 2, Cost. (sentenza n. 236/1984).

Ma se l'area di operatività del diritto di difesa è in ogni caso il processo, come luogo in cui possono statuirsi conseguenze giuridiche pregiudizievoli, vi è già un solido argomento per escludere la garanzia e la giustificazione costituzionale del diritto al silenzio quando il procedimento a carico del dichiarante sia stato definitivamente (*id est* irrevocabilmente) chiuso. Ne deriva che il diritto al silenzio riconosciuto agli imputati in procedimento connesso già condannati con sentenza irrevocabile si pone al di fuori dalla garanzia costituzionale di cui all'art. 24,

comma 2, della Costituzione e non può pertanto porsi quale limite o deroga ad altri valori, che al contrario godono di piena copertura costituzionale, quali, principalmente, il diritto di difesa dell'imputato chiamato in cor-reità e la formazione dialettica della prova (art. 111, comma 4 prima parte, Cost.).

Ma vi è di più, perché il diritto al silenzio dell'imputato in procedimento connesso, almeno quale garanzia a livello costituzionale, deve essere circoscritto con riguardo non solo alla sua durata ma anche al suo contenuto.

Si è già infatti avuto modo di notare come il diritto al silenzio non possa coprire il fatto altrui se non quale strumento di autodifesa riguardo al fatto proprio. In effetti la distinzione tra fatto (o responsabilità) proprio e fatto altrui, già ben evidenziata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998, risulta essenziale per l'individuazione dei limiti del diritto al silenzio, rilevanti sul piano costituzionale e sul piano della legislazione ordinaria.

Si tratta, a ben vedere, di una distinzione che è già ben presente in numerose disposizioni di legge, sia proces-suali che sostanziali.

Sul piano processuale possono essere richiamati: l'art. 63, comma 1, c.p.p., che limita l'inutilizzabilità contro il dichiarante, implicitamente ammettendone l'utilizzabilità nei confronti di terzi, delle dichiarazioni rese nel corso di un esame testimoniale, prima dell'interruzione conseguente all'emersione di indizi di reità a carico del dichia-rante; l'art. 392 lett. c), c.p.p. in tema di incidente probatorio; l'art. 513 c.p.p. che detta un diverso regime di utiliz-zabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari a seconda che riguardino il fatto proprio od il fatto altrui.

Sul piano sostanziale fondamentale è la norma incriminatrice del reato di calunnia (art. 368 c.p.) perché rende evidente che l'imputato ha diritto di difendersi respingendo ogni addebito, tacendo e persino mentendo, ma non accusando falsamente terzi di fatti penalmente rilevanti. Ne deriva che la falsa accusa di terzi innocenti è del tutto estranea al diritto di difesa che può essere riconosciuto all'imputato, rientrando al contrario nella sfera regolata dal divieto di calunnia e, pertanto, da un vincolo ad un dovere di verità su circostanze coinvolgenti la responsabilità penale di altri.

Nell'indagare con maggiore precisione i confini oggettivi tra le due fattispecie — diritto di difesa, da un lato, e reato di calunnia, dall'altro — si scopre che l'unico caso in cui la falsa accusa di terzi è scriminata dal diritto di difesa, si ha quando sussiste un nesso di condizionamento necessario con la negazione dell'addebito (ad es. falsa affermazione che sono falsi i testimoni o il rapporto di polizia giudiziaria a proprio carico, cfr. Cass., 18 maggio 1995, n. 5789; Cass., 6 ottobre 1984, n. 8253; Cass., 5 settembre 1972, n. 5613). La responsabilità penale permane invece nelle ipotesi in cui il rapporto di connessione funzionale con la negazione dell'addebito non sia necessario (cfr. Cass., 13 maggio 1998, n. 5574; Cass., 4 febbraio 1998, n. 1333; ad es. falsa affermazione di aver reagito perché aggredito). In definitiva con riguardo alle dichiarazioni false il diritto di difesa si estende sino a coprire sempre il fatto proprio, mentre il fatto altrui è coperto solo se la falsa dichiarazione costituisce mezzo necessario ed obbligato per respingere l'accusa, ricadendo altrimenti nell'area attigua occupata dal delitto di calunnia.

Anche dalla disciplina di diritto sostanziale si ha pertanto una conferma della necessità di distinguere tra fatto proprio e fatto altrui al fine di individuare con precisione i confini del diritto di difesa, sebbene non possa escludersi una sua maggiore estensione con riferimento al silenzio, che di per sé non può coinvolgere, a differenza delle dichiarazioni false, responsabilità di terzi. Ma questo non inficia l'esattezza dell'affermazione secondo la quale il diritto al silenzio dell'imputato, almeno quale garanzia costituzionale, ha per oggetto esclusivamente la responsabilità propria e non può estendersi alle responsabilità altrui se non quando, per l'intima connessione dei fatti e la pratica inscindibilità delle posizioni, possa configurarsi quale strumento autodifesa riguardo al fatto proprio.

Non sembra che l'importanza della distinzione tra fatto altrui e fatto proprio trovi obiezioni decisive. Parte della dottrina ha segnalato la difficoltà di distinguere, nell'ambito di ciò che viene narrato, tra fatti coinvolgenti la responsabilità del dichiarante e fatti coinvolgenti la responsabilità di terzi, essendo tali fatti il più delle volte inscindibili. Ma a parte l'osservazione che in riferimento all'amplessima estensione oggi prevista per il diritto al silenzio, ciò non è affatto sempre vero, si è a ragione opposto che una simile obiezione «non regge perché prova troppo» finendo col perdere di rilevanza, perché «proprio il distinguo in esame potrebbe trovare in una ricca, casistica giurisprudenziale il terreno più fertile per consolidarsi e diventare effettivo».

In altra prospettiva si è pure osservato come «il diritto al silenzio salvaguarda pure la libertà di scelta della strategia difensiva, in base alla quale si può ritenere utile confessare alcune cose su di sé, ma non parlare dei complici; magari per evitare di essere implicato in altri reati, diversi da quello per cui si procede». Ma un simile rilievo

sembra essere dotato di una certa forza di suggestione solo per i casi in cui il dichiarante abbia in precedenza reso unicamente una confessione *contra se*, senza minuziosamente chiamare in correità altre persone e ciò al fine di confinare l'affermazione sopra svolta secondo la quale una confessione resa nelle indagini preliminari toglierebbe qualsiasi ragione d'essere al diritto al silenzio assicurato al dichiarante in dibattimento sul fatto altrui. Sembra invece priva di analoga forza persuasiva per i casi in cui il dichiarante abbia reso nelle indagini preliminari anche dichiarazioni *erga alios*. Invero, anche in una prospettiva incline a riconoscere al diritto al silenzio il ruolo di garanzia della libertà di autodeterminazione, respingendo la visione riduttiva — che in questa sede si è ritenuto invece di dover privilegiare, almeno a livello di diritto minimo costituzionalmente garantito — di garanzia contro il fischio di autoincriminazione, non sembra per nulla contraddittorio ritenere che l'esercizio di quella libertà in una determinata direzione (ad es. chiamata in correità) in una fase processuale possa successivamente comportare responsabilità (come l'art. 368 c.p. già positivamente dimostra) ed obblighi nelle fasi successive altrimenti non ipotizzabili. In tal caso infatti non verrebbe in alcun modo intaccata l'iniziale libertà di autodeterminazione nelle scelte difensive.

In ogni caso sebbene non si possano trascurare gli aspetti problematici innescati da confessioni «parziali» e da possibili intrecci inestricabili tra fatto proprio ed altrui, neppure questi rilievi critici appaiono insuperabili, alla luce dell'osservazione che comunque l'obbligo di rispondere in dibattimento troverebbe il limite generale di cui all'art. 198, comma 2 c.p.p., la cui prudente applicazione da parte del giudice potrebbe scongiurare il rischio di obbligare il dichiarante a rendere dichiarazioni autoindizianti su reati ulteriori e diversi rispetto a quelli su cui il dichiarante ha già reso confessione e/o per i quali sia già stato irrevocabilmente condannato. In caso di violazione, poi, scatterebbe la garanzia di cui all'art. 63 c.p.p. «di carattere generale applicabile in tutti i casi in cui un soggetto è sentito dall'autorità giudiziaria anche in dibattimento» (cfr. Cass., 1° giugno 1994, n. 6425). E ciò anche a non voler considerare la possibilità per il legislatore di prevedere ipotesi di impunità o di inutilizzabilità a carico del dichiarante, variamente congegnati (magari agendo sui meccanismi di cui all'art. 238 c.p.p.), per il caso di dichiarazioni rese «obbligatoriamente» nel dibattimento a carico di terzi.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, occorre considerare la posizione dell'imputato in procedimento connesso che, come nella specie, non solo abbia già definito, con sentenza irrevocabile, la propria posizione, ma abbia anche reso nel corso delle indagini preliminari una confessione a proprio carico e delle chiamate in correità, così disponendo del diritto di difesa e consapevolmente rinunciando al diritto al silenzio. Per queste ipotesi, invero, non sembra affatto azzardata l'affermazione secondo la quale il diritto di difesa sia un diritto, da un lato, liberamente disponibile è dall'altro «consumabile», in funzione sia delle scelte fatte in precedenza dal soggetto che dello stato del procedimento a suo carico.

In questa prospettiva la scelta di disporre del proprio diritto di difesa rendendo confessione a proprio carico ed accusando terzi, fatta dal soggetto nella fase delle indagini preliminari, dovrebbe logicamente condurre alla conseguenza dell'obbligo di rispondere nel dibattimento contro i terzi accusati, perlomeno nell'ambito dell'oggetto definito dalle precedenti dichiarazioni, in ragione di una duplice considerazione: in ogni caso le dichiarazioni in precedenza rese sono già utilizzabili contro il dichiarante a norma dell'art. 513, comma 1 c.p.p., sicché nessun concreto pregiudizio sembra prospettabile da un obbligo di rispondere secondo verità, mentre il pregiudizio configurabile riguardo a fatti diversi ed ulteriori potrebbe trovare idonea tutela nell'art. 198, comma 2 c.p.p.; la (eventuale) falsità delle dichiarazioni accusatorie a carico di terzi in precedenza rese sono, come si è visto, del tutto estranee al diritto di difesa, correttamente inteso, integrando il delitto di calunnia, sicché sembra ragionevole imporre a questo punto al dichiarante l'obbligo di rispondere secondo verità.

Invero, la scelta operata di difendersi accusando falsamente altri non merita alcuna tutela, perché contraria con i più elementari doveri di solidarietà sociale, cui fa riferimento lo stesso art. 2 della Costituzione e non sembra contrastare con alcun principio del sistema ritenere che come essa comporti una penale responsabilità, così possa anche imporre obblighi, in precedenza non ipotizzabili. Una simile asserzione appare avvalorata dalla considerazione che, ad una valutazione complessiva del comportamento tenuto dal dichiarante, non è neppure esatto ritenere che ci si trovi di fronte ad un comportamento — il silenzio — puramente omissivo, perché in realtà il silenzio dibattimentale segue ed è logicamente correlato alle dichiarazioni accusatorie in precedenza rilasciate, sicché finisce inevitabilmente col porsi come conferma delle precedenti accuse, almeno nei limiti in cui quelle dichiarazioni possano essere legittimamente utilizzate.

Né si dica che la riforma sul giusto processo ha inteso proprio escludere l'utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni accusatorie, una volta garantito il diritto al silenzio al dichiarante e una volta che questi si sia sottratto al contro esame della difesa. Infatti l'inutilizzabilità prevista, attinente esclusivamente alla prova della colpevolezza in dibattimento, non è affatto in grado d'assicurare l'azzeramento totale degli effetti ed il possibile

pregiudizio per l'accusato. Al riguardo correttamente si è osservato che la dichiarazione accusatoria «mette in moto o comunque alimenta l'indagine sul chiamato, producendo effetti processuali immediati e concreti, non disponibili da parte del dichiarante». Si pensi nel corso delle indagini preliminari alla ricerca di altri elementi a carico, mediante esame d'altre persone, intercettazioni telefoniche ed ambientali, perquisizioni, sequestri, e così via; si pensi ancora e soprattutto alla possibile adozione di misure cautelari, spesso incidenti sul bene della libertà personale in modo assai invasivo. Nè può escludersi una sia pure limitata ed indiretta (non dunque come prova a carico) utilizzazione in dibattimento e nella fase predibattimentale da parte del pubblico ministero, ai fini ad es. della selezione dei testi da assumere e dei documenti da produrre, del modo di porre le domande e, in genere, delle più varie scelte di tattica processuale, non ultima la disponibilità a prestare il consenso ad un patteggiamento, che potrebbe essere negato proprio in considerazione del ruolo nella partecipazione al reato, emergente dalle dichiarazioni accusatorie.

Tutto ciò senza che all'imputato sia assicurato un effettivo diritto al confronto col proprio accusatore, essendo a questi garantita sempre e comunque la facoltà di non rispondere. In questo quadro è in tutto condivisibile la tesi dottrinale secondo la quale «la dichiarazione sul fatto del terzo (...) deve essere valutata non solo come modalità di esercizio del diritto di difesa, come tale insindacabile, ma anche come una precisa assunzione di responsabilità, verso il chiamato in causa e, insieme, verso il sistema di giustizia, che la dichiarazione sul fatto del terzo mette in moto, prospettando *ex novo* o, anche solo dando nuovo supporto ad un'ipotesi accusatoria a carico di terzi».

D'altra parte la soluzione proposta, già sostenibile a prescindere dallo stato del procedimento a carico del dichiarante, ma forse solo *de iure condendo* e non quale scelta costituzionalmente obbligata, sembra invece imporsi quale unica alternativa possibile nel caso in cui quel procedimento risulti definito con sentenza, anche di condanna o di applicazione pena, irrevocabile, essendo in simili ipotesi il diritto al silenzio doppiamente consumato a seguito, in primo luogo, della libera rinuncia operata dal soggetto durante le indagini preliminari e, in secondo luogo, della definizione irrevocabile del procedimento a suo carico.

Occorre a questo punto farsi carico di una possibile obiezione, secondo la quale la soluzione prospettata potrebbe obbligare il soggetto a rendere dichiarazioni autoindizianti in riferimento non al fatto connesso per il quale si è già proceduto a suo carico (nella specie il concorso con gli odierni imputati nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti), bensì al reato di calunnia, commesso mediante le dichiarazioni in precedenza rese. Può ritenersi infatti particolarmente frequente il caso di false chiamate in correità effettuate al solo scopo di ottenere benefici vari, quale, in particolare, il consenso del pubblico ministero ad un patteggiamento. Assunta per falsa l'originaria chiamata in correità, obbligare il dichiarante a rispondere secondo verità nel dibattimento a carico dei chiamati significherebbe porlo di fronte ad una stringente alternativa: confessare la calunnia o reiterare la menzogna della falsa accusa in giudizio.

Va peraltro osservato che nel caso in cui il soggetto reiteri in dibattimento la falsa accusa a carico di terzi va comunque esclusa la punibilità per il reato di falsa testimonianza, in forza della specifica causa di esclusione del reato di cui all'art. 384 c.p., perché l'affermazione del vero lo esporrebbe a procedimento penale per la calunnia antecedentemente commessa, sicché l'ulteriore garanzia del diritto al silenzio non sembra in alcun modo giustificarsi. La stessa esimente indicata si giustifica col principio *nemo tenetur se detergere* e, assai significativamente, ricollega la non punibilità non ad un generico «pericolo» ma un «grave ed inevitabile nocumento», ossia un danno concreto e reale, non semplicemente opinabile ed ipotetico.

Si potrebbe controbattere che in questo modo si sollecitano false dichiarazioni, perché il soggetto avrebbe tutto l'interesse a confermare le false accuse, non rischiando nulla, oltre alla responsabilità per il reato già commesso, e giammai a confessare una calunnia, tutta ancora da dimostrare. Ma in contrario va osservato che si tratta di un'alternativa che si pone nei medesimi termini per qualsiasi calunniatore chiamato a confermare in giudizio l'accusa, anche nelle ipotesi in cui il dichiarante non possa avvalersi della facoltà di non rispondere, per non essere imputato in un procedimento connesso. Ed allora è proprio l'obbligo di rispondere secondo verità, negato dall'attuale disciplina senza alcuna ragione nei casi prospettati ed invece affermato da un'eventuale sentenza di accoglimento della Consulta, che permetterebbe di far emergere in dibattimento, grazie al contro esame della difesa, le lacune e le contraddizioni della tesi accusatoria ed eventualmente di smascherare il calunniatore.

Un simile obbligo può del resto agevolmente essere ricondotto agli obblighi di solidarietà sociale cui fa riferimento l'art. 2 della Costituzione ed il richiederne l'adempimento nella situazione prospettata non sembra davvero contrastare con alcun principio di rilevanza costituzionale, a maggior ragione laddove concrete conseguenze pregiudizievoli per il dichiarante in caso di inadempimento sono già escluse grazie all'art. 384 c.p. Viceversa in caso

di adempimento e, dunque di confessione in giudizio della precedente calunnia si avrebbe un duplice risultato positivo: dal punto di vista generale della Giustizia e dell'imputato accusato, si porrebbero le condizioni di più facilmente scongiurare il rischio di una ingiusta condanna a carico di un innocente; da un punto di vista del dichiarante, la responsabilità penale per la calunnia antecedentemente commessa potrebbe trovare adeguato temperamento, a norma degli artt. 62 n. 6 e 133, comma 2 n. 3 c.p., sicché neppure è esatto che il comportamento tenuto in dibattimento dal calunniatore sia del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità penale.

Del tutto irragionevole è invece l'attuale disciplina che tutela solo ed esclusivamente il (possibile) calunniatore senza preoccuparsi in alcun modo né dell'imputato falsamente accusato né dell'interesse generale all'accertamento della verità nel processo penale. Non può infatti sfuggire all'accusa d'intrinseca irragionevolezza una normativa che, in una materia tanto delicata, preveda sempre e solo diritti inviolabili e mai obblighi ed assunzioni di responsabilità.

3. — (segue): *d)* Altri possibili profili di illegittimità costituzionale: venendo all'esame degli ulteriori profili di possibile illegittimità costituzionale, l'incondizionata facoltà di non rispondere riconosciuta ai soggetti di cui agli artt. 197 lett. *a)* e 210 c.p.p., anche quando il procedimento nei loro confronti sia stato irrevocabilmente chiuso e/o gli stessi abbiano rilasciato in precedenza dichiarazioni accusatorie a carico di terzi, comporta l'irragionevole ed inaccettabile sacrificio del principio del libero convincimento del giudice, desumibile dalla soggezione del giudice soltanto alla legge (101, comma 2, Cost.), della funzione del processo penale, quale strumento non disponibile dalle parti e destinato all'accertamento giudiziale dei fatti di reato e delle relative responsabilità, a tutela di beni, spesso di primaria rilevanza costituzionale, protetti dalle singole norme incriminatrici, dell'indefettibilità della giurisdizione e dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.).

Riguardo alla funzione conoscitiva del processo penale, la Corte costituzionale ha già riconosciuto che lo stesso principio di legalità in diritto penale (art. 25, comma 2, della Costituzione ed ora, sul piano processuale, art. 111, comma 1, Cost.) «rende doverosa la repressione delle condotte violatrici della legge penale», mentre la legalità nel procedere ne costituisce il necessario strumento di concretizzazione (sentenza n. 88/1991). Tutto ciò a maggior ragione in un sistema incentrato sull'obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e sull'uguaglianza dei cittadini avanti alla legge (art. 3 Cost.).

Si aggiunga che la riforma dell'art. 111 Cost., impone di conformare la funzione conoscitiva del processo penale al principio del contraddittorio in senso oggettivo, quale criterio di conoscenza, fondato, salvo deroghe precisamente individuate, sulla formazione dialettica della prova. In un simile contesto non sembra davvero legittimo consentire ad un soggetto estraneo al processo di ergersi, mediante la facoltà di non rispondere, ad arbitrio della vicenda probatoria, condizionando lo spettro di conoscenze alla stregua del quale dovrà formarsi il libero convincimento del giudice e, pertanto, le sorti stesse del processo.

D'altra parte la soluzione proposta non sembra porsi in sostanziale contrasto con la sentenza n. 361/1998 che, come è noto, ha respinto le censure già allora rivolte all'art. 210 c.p.p. «nei termini in cui sono poste, e in riferimento all'attuale formulazione dell'art. 210, comma 4, c.p.p.». Se è vero infatti che in quella occasione la Consulta ha affermato che il «carattere ibrido della disciplina contenuta nell'art. 210 c.p.p. (...), è una conseguenza della peculiarità della posizione dell'imputato in procedimento connesso, chiamato a rendere dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri, ma comunque non identificabile, sul terreno sostanziale, con la figura del testimone, sicché appare coerente la scelta del legislatore di attribuirgli la facoltà di non rispondere, irrinunciabile manifestazione del diritto di difesa dell'imputato», è pur vero, tuttavia, che non ha mancato di sottolineare come «altri sono gli strumenti offerti dall'ordinamento processuale penale per porre rimedio alle censure dei giudici rimettenti», sostanzialmente identificati nella possibilità di utilizzare il meccanismo delle contestazioni acquisitive ai sensi dell'art. 500, commi 2-*bis* e 4 c.p.p., a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2 c.p.p. (analogamente cfr. ordinanze n. 84 e n. 250/1999).

In effetti, dal punto di vista dell'efficienza del sistema di repressione dei reati, sussiste un rapporto di proporzione diretta tra estensione del diritto al silenzio e possibilità di recuperare mediante il sistema delle contestazioni i singoli contenuti narrativi delle dichiarazioni rese in precedenza, nel senso che quanto più esteso è il primo, tanto maggiori devono essere le seconde, venendo altrimenti ad essere troppo sacrificate le istanze di difesa sociale e, correlativamente, quanto è più contenuto il primo tanto minori possono essere le seconde. Vale naturalmente anche il reciproco, perché i due termini si condizionano vicendevolmente. Così, se è imposta una rigida barriera preclusiva al recupero probatorio delle precedenti dichiarazioni, si impone anche una drastica limitazione del diritto al silenzio.

Le affermazioni che precedono assumono un peso decisivo in relazione al mutato assetto costituzionale di riferimento introdotto con la riforma dell'art. 111 della Costituzione. Infatti la barriera preclusiva al recupero probatorio delle precedenti dichiarazioni rese da chi in dibattimento si sottragga al contraddittorio, avvalendosi del diritto al silenzio, è oggi imposta a livello costituzionale dall'art. 111, comma 4 seconda parte, della Costituzione salve le deroghe di cui al comma 5. A ben vedere quindi proprio la riforma costituzionale del «giusto processo» impone la correzione di un diffuso vizio prospettico, quello appunto di valutare la materia in esame nell'esclusiva ottica dell'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese dagli imputati in procedimento connesso a norma dell'art. 513 c.p.p., lasciando sullo sfondo l'origine effettiva di ogni problema, costituita dal diritto al silenzio, ritenuto a torto sempre e comunque elemento intangibile del diritto a difesa. Al contrario è proprio l'intangibilità della inutilizzabilità di quelle dichiarazioni a rendere oggi obbligata una delimitazione del diritto al silenzio, escludendolo nei casi in cui non si ponga in rapporto di derivazione necessaria col diritto di difesa costituzionalmente rilevante, come certamente è allorché il procedimento a suo carico sia stato definito con sentenza irrevocabile, non importa se di assoluzione, di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti.

Un ultimo profilo di possibile illegittimità costituzionale attiene al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost, applicabile anche all'amministrazione giudiziaria e strettamente legato al principio della «ragionevole durata» del processo oggi riconosciuto dall'art. 111, comma 2, della Costituzione. Sembra infatti porsi in contraddizione con elementari principi di efficienza del sistema giudiziario nel suo complesso una disciplina che consenta la piena utilizzazione di determinate dichiarazioni accusatorie durante le indagini preliminari, anche ai fini qualificanti dell'adozione di misure cautelari e del rinvio a giudizio, per poi assoggettarle al potere di disposizione, pieno ed insindacabile, del dichiarante, anche in casi in cui una disciplina del genere non è affatto imposta da esigenze di tutela del dichiarante medesimo. Se si considera poi, da un lato, che la scelta del dichiarante risulta imperscrutabile, costituendo esercizio d'un diritto insindacabile e, dall'altro, che il p.m. è obbligato ad esercitare l'azione penale, è evidente che simili contraddizioni importano sprechi d'attività e gravi elementi disfunzionali rispetto a razionali criteri di efficienza nel sistema di accertamento dei reati, anche a livello di organizzazione degli uffici giudiziari.

4. — Ammissibilità della questione proposta in relazione al principio di stretta legalità in materia penale (art. 25, comma 2, Cost.). In conclusione del discorso svolto occorre, farsi carico di un possibile motivo di inammissibilità della questione proposta, fondato sul principio di stretta legalità e di riserva di legge in materia penale (art. 25, comma 2, Cost.). Si potrebbe infatti opporre che un'eventuale sentenza di accoglimento determinerebbe un'estensione *in malam partem* della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 372 c.p., con inclusione di casi in precedenza esclusi, che pertanto verrebbero inammissibilmente assoggettati a sanzione penale ad opera della Corte costituzionale e non del legislatore.

Ritiene tuttavia questo giudice che si debba escludere alla radice che un simile effetto sia riconducibile ad un'autonoma scelta di politica criminale, in quanto tale interdetta alla stessa Consulta. Infatti la questione ha un oggetto del tutto estraneo alla norma di legge incriminatrice (art. 372 c.p.), in riferimento alla quale non si chiede alcun intervento additivo, attenendo piuttosto alle disposizioni processuali che attribuiscono il diritto al silenzio agli imputati in procedimento connesso (art. 197 lett. a e 210 c.p.p.). A ben vedere, anzi, l'oggetto risulta ancora più circoscritto perché le censure mosse alla disciplina vigente riguardano non tutti gli imputati in procedimento connesso, ma solo coloro che hanno già definito il procedimento a proprio carico con sentenza irrevocabile ed hanno già rilasciato dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi fuori dal contraddittorio con gli accusati.

Il problema di costituzionalità della disciplina denunciata può essere affrontato — ed è stato affrontato da questo giudice — in riferimento a tutte le combinazioni possibili tra le due circostanze sopra menzionate, caratterizzanti entrambe il caso oggetto del giudizio *a quo* così variamente calibrando e modificando la portata dell'effetto ablatorio dell'eventuale declaratoria di illegittimità. Fermo ovviamente restando il potere della Corte costituzionale di impostare il tema di giudizio in modo ancora diverso, è evidente infatti che un tale effetto venga ad occupare aree differenti, più o meno ampie a seconda che la sentenza di accoglimento riguardi solo gli imputati in procedimento connesso che hanno già definito con sentenza irrevocabile il procedimento a proprio carico, solo gli imputati in procedimento connesso che abbiano già rilasciato dichiarazioni eteroindizianti oppure le persone rientranti, al tempo stesso, in entrambe le categorie sopra menzionate.

È altresì evidente che nel caso la questione venisse accolta esclusivamente sotto il profilo degli imputati in procedimento connesso che hanno definito irrevocabilmente la propria posizione, che, come si è visto, pone i maggiori problemi di conformità alla Costituzione, non si avrebbe alcun intervento additivo o manipolativo delle

disposizioni processuali denunciate, trattandosi semplicemente di eliminare l'inciso «di proscioglimento» nell'art. 197 lett. a) c.p.p. Ciò non toglie che, sul piano sostanziale delle norme, se non su quello formale delle disposizioni di legge, l'intervento in materia processuale finisca inevitabilmente con l'estendere il reato di cui all'art. 372 c.p., quale effetto dell'ampliamento di quell'autentico elemento normativo della fattispecie costituito dal termine «testimone».

L'occasione sembra allora propizia per alcune brevi riflessioni sui limiti posti dall'art. 25, comma 2, della Costituzione al controllo di legittimità costituzionale da parte della Consulta.

Elementari esigenze di garanzia e di certezza, poste a fondamento sia della riserva di legge, sia della determinatezza delle fattispecie penali, sia, infine, del divieto di analogia in *malam partem*, impongono che, come si è autorevolmente affermato, «il diritto penale sia legislativamente espresso e che i giudici quindi, Corte costituzionale compresa, rifiutino qualsiasi atteggiamento creativo». Ma se questo vale ad escludere ogni possibilità di creazione di nuove fattispecie incriminatrici ad opera della Corte Costituzionale, non sembra a questo giudice che valga anche a precludere qualsiasi intervento in *malam partem*, prescindendo sia dai modi dell'intervento che dalle disposizioni di legge, oggetto del singolo giudizio di legittimità costituzionale. Il criterio d'individuazione dei limiti dei poteri della Corte costituzionale incentrato esclusivamente sugli effetti del possibile intervento reca infatti con sé il rischio, non meno temibile, del formarsi nella legislazione di «zone franche» sottratte a qualsiasi controllo di legittimità costituzionale.

Se poi si considera che, come il caso in esame rende manifesto, un effetto estensivo di fattispecie incriminatrici può derivare anche in via del tutto indiretta, a seguito dell'abrogazione di norme extrapenali, in conseguenza delle inevitabili connessioni tra norme dell'ordinamento, appare in tutta evidenza che la portata del rischio sopra citato cresce in misura esponenziale e con essa la necessità di porvi rimedio. Si consideri che, a ritenere altrimenti, la Corte costituzionale non potrebbe intervenire su innumerevoli norme di natura processuale, civilistica, amministrativa e così via, nel caso in cui la relativa dichiarazione d'incostituzionalità comporterebbe l'ampliamento dell'elemento normativo di reato da esse definito.

Del resto i precedenti di inammissibilità fondati sul limite costituito dall'art. 25, comma 2, Cost. sono quasi sempre costituiti da casi in cui l'oggetto del giudizio sono direttamente norme incriminatrici e l'intervento richiesto comporta la «creazione di un precetto penale o l'ampliamento di una fattispecie penale già definita (...) dal legislatore», intervenendo direttamente su di essa (ordinanza 288/1996; cfr. anche sentenze 447/1998, 411/1995, 212/1993).

Diverso è l'atteggiamento della Corte quando l'intervento richiesto non mira alla creazione di nuove norme penali, avendo ad oggetto norme diverse da quella incriminatrice, anche se contribuiscono a definire l'area della punibilità genericamente intesa. Emblematica in proposito è la sentenza 148/1983 che respinge nel merito, espressamente dichiarandola ammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 legge 3 gennaio 1981, n. 1 («i componenti del Consiglio Superiore non sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione»). È evidente che anche in quel caso, ed anzi in modo certamente più diretto e pregnante rispetto al caso in esame, la dichiarazione d'incostituzionalità della norma denunciata avrebbe comportato (naturalmente per il futuro), effetti in *malam partem*, eppure la Corte ha ammesso l'esame nel merito osservando come il giudice remittente non avesse richiesto un intervento additivo, prospettando piuttosto «l'esigenza che il regime penale dei componenti il Consiglio superiore della magistratura venga ricondotto nell'ambito delle norme di diritto comune, mediante una pura e semplice dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'intera disposizione impugnata». La sentenza, come è noto, ha segnato il superamento delle precedenti perplessità sulla rilevanza dei sindacati di legittimità costituzionale delle norme penali di favore proprio sulla base dell'assunto che, altrimenti, «deriverebbero implicazioni assai gravi», ossia l'istituzione di zone franche sottratte a qualsiasi controllo, mentre va solo segnalato che nel caso in esame non si pone alcun problema di rilevanza dal momento che, in ipotesi di accoglimento, si dovrà ripetere l'esame dei dichiaranti e che, pertanto, l'eventuale reato di testimonianza reticente verrebbe consumato in un momento successivo e l'applicazione dell'art. 372 c.p. non sarebbe preclusa dal principio di irretroattività delle norme penali.

Il precedente è inoltre importante per l'assonanza con la presente questione. Non può infatti sfuggire che il rapporto che vige tra capacità a testimoniare di cui all'art. 196 c.p.p. ed incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197 c.p.p. (o facoltà di astensione a norma dell'art. 198 c.p.p.) è un rapporto tra regola ed eccezione, sicché appare evidente che anche la presente questione, come quella decisa dalla sentenza 148/1993, mira a ricondurre il regime penale di una determinata categoria di persone (gli imputati in procedimento conexo che abbiano definito il loro procedimento in modo irrevocabile e/o che abbiano già reso dichiarazioni a carico di

terzi), «nell'ambito delle norme di diritto comune». In effetti il riconoscimento del diritto al silenzio vale nella sostanza ad attribuire un vero e proprio diritto ai sensi dell'art. 51 c.p., con efficacia ed in funzione derogatoria del generale obbligo di deporre, anche se poi nell'economia e struttura del reato di falsa testimonianza si tratta, a ben vedere, non proprio di una causa di giustificazione in senso tecnico, bensì di un elemento negativo della fattispecie, che contribuisce a definire l'elemento normativo espresso col termine «testimone». Ora, riconoscere che, in una sottocategoria di casi ben individuati, una simile attribuzione è incostituzionale, vale in sostanza a ricondurre quei casi alla disciplina comune del generale obbligo a deporre, con la conseguente applicabilità del reato di cui all'art. 372 c.p., quale garanzia di adempimento.

Ma ciò che qui interessa sottolineare è che una simile operazione non comporta alcuna scelta di politica criminale, riguardo all'opportunità di sottoporre questi casi a sanzione penale, perché il giudizio circa la meritevolezza ed il bisogno di pena per la testimonianza falsa o reticente è già stato compiutamente ed autonomamente effettuato dal legislatore, sulla base di una scelta politico-criminale ineccepibile, riconducibile all'esigenza di garantire l'osservanza di inderogabili doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) ed il normale funzionamento dell'attività giudiziaria. Ne deriva che la sussunzione delle ipotesi in questione alle condotte incriminate, per effetto della declaratoria d'incostituzionalità in questa sede prospettata, sarebbe pur sempre attuata sulla base dell'originaria scelta politico-criminale del legislatore e non certo su di una nuova valutazione della Corte costituzionale. Né si dica che in tal modo si violerebbe la determinatezza della fattispecie penale, perché è del tutto naturale che in presenza di elementi normativi l'estensione in concreto della fattispecie penale muti al mutare delle norme alla stregua delle quali è definito l'elemento normativo, che non di rado, si badi, sono norme di rango inferiore alla legge o addirittura di natura tecnica (ad es. le norme che definiscono la c.d. colpa specifica ex art. 43 c.p.) e culturale (si pensi all'elemento degli atti «osceni» nel delitto di cui all'art. 527 c.p.).

In definitiva, si tratterebbe di una conseguenza meramente indiretta e che si configura quale un'unica certa soluzione imposta dai fondamentali principi costituzionali sopra richiamati, alla stregua dei quali è illegittima l'attribuzione del diritto al silenzio agli imputati in procedimento connesso nei confronti dei quali il procedimento sia già stato definito con sentenza irrevocabile e/o che abbiano già reso dichiarazioni accusatorie a carico di altri. In queste condizioni si deve escludere l'uso di potere politico in caso di accoglimento della questione da parte della Corte costituzionale, in violazione dell'art. 28 legge 11 marzo 1953, n. 87 o comunque del principio di stretta legalità in materia penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost.

Ulteriore conferma ai rilievi sopra svolti viene dalla sentenza della Corte costituzionale 248/1974 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 247 c.p.c. nella parte in cui prevedeva l'incompatibilità all'ufficio di testimone nel processo civile del coniuge, dei parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincolo di affiliazione, in riferimento all'art. 24 Cost., correttamente senza porsi alcun problema degli effetti indiretti di una simile pronuncia sull'estensione del reato di cui all'art. 372 c.p. Anche in quella occasione l'estensione del reato, invero, non può in alcun modo ritenersi frutto di una scelta di valore, espressione di potere politico, costituendo piuttosto una conseguenza vincolata ed indiretta dell'incostituzionalità dell'art. 247 c.p.c. e, dunque, espressione di una scelta meramente «tecnica», rientrante, in quanto tale, nei poteri della Corte costituzionale. Mentre sarebbe sicuramente irragionevole attribuire un diverso spazio di intervento alla Corte costituzionale sul solo presupposto che in quella occasione il divieto di testimonianza atteneva al processo civile e non al processo penale, perché nella prospettiva dell'art. 372 c.p. le due situazioni sono del tutto equivalenti.

D'altra parte, qualora non si ritenessero convincenti i rilievi di cui sopra, si potrebbe ipotizzare una diversa «via di fuga» per assicurare al tempo stesso il controllo di legittimità costituzionale, il pieno rispetto del principio di stretta legittimità in materia penale e l'equilibrio istituzionale tra i poteri dello Stato. Anche in questo caso punto di partenza obbligato è il rilievo, indiscutibile, che oggetto del giudizio di legittimità costituzionale sono esclusivamente le norme processuali e non già l'art. 372 c.p. Passo successivo è poi dato da quell'autorevole insegnamento dottrinale secondo il quale «in casi (...) in cui la questione di costituzionalità si scinde in una parte rivolta all'eliminazione della legge incostituzionale e un'altra rivolta alla ricostruzione del sistema legislativo a opera della Corte, non vi dovrebbe essere motivo per ritenere che l'inammissibilità della seconda operazione ridondi in inammissibilità della prima. La Corte dovrebbe semplicemente annullare la legge così com'è, rimettendo ogni problema successivo di interpretazione ai giudici o di normazione positiva, se necessaria a colmare la lacuna, al legislatore» (come ha fatto, ad es., con la sentenza 230/1987). In questa prospettiva cioè l'eventuale sentenza di accoglimento si limiterebbe ad annullare il divieto di assumere come testimoni gli imputati in procedimento connesso sopra indicati, che dunque non dovrebbero essere assistiti da un difensore, non dovrebbero essere avvertiti della facoltà di non rispondere e dovrebbero assumere l'impegno di dire tutta la verità, lasciando del tutto impregiudicata l'ulteriore questione delle conseguenze sanzionatorie dell'inosservanza dell'obbligo a deporre

secondo verità, che verrebbe invece risolta dai giudici ordinari sul piano interpretativo e dal legislatore sul piano normativo. Ed è evidente che se si dovesse ritenere imprescindibile l'intervento del legislatore per estendere anche a questi casi il reato di cui all'art. 372 c.p. (o altra fattispecie incriminatrice creata ad *hoc*), in osservanza del principio di stretta legalità, ne seguirebbe, quale interpretazione obbligata, l'inapplicabilità ai casi in esame dell'art. 372 c.p. All'indiscutibile anomalia di un obbligo privo di adeguata sanzione, comunque di minore gravità rispetto all'attuale riconoscimento di un diritto al silenzio privo di qualsiasi possibile e seria giustificazione, oltre che in contrasto con altri fondamentali diritti di rilievo costituzionale, potrebbe agevolmente porre rimedio il legislatore. Se poi i giudici ordinari non dovessero seguire l'interpretazione indicata, rimarrebbe pur sempre il controllo successivo della Corte sul «diritto vivente». Nè la qualificazione del silenzio in dibattimento come illecito può ritenersi priva di qualsiasi effetto, anche a prescindere dall'intervento successivo del legislatore, potendosi apprezzare quale causa di risarcimento dei danni per lesione del diritto di difesa dell'accusato e, in particolare, del diritto alla formazione in contraddittorio della prova.

In conclusione si deve pertanto ritenere che la presente questione sia immune dai prospettati motivi di inammissibilità.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, comma 1 lett. a) e 210, comma 4 c.p.p., in relazione agli artt. 2, 3, comma 1, 24, comma 2, 25, comma 2, 97, 101, comma 2, 111, commi da 1 a 5 e 112 della Costituzione nei termini di cui motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma.

Sospende il procedimento in corso.

Ordina che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, agli interessati, ai loro difensori e al pubblico ministero in sede, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Rovereto, addì 29 giugno 2000.

Il giudice: DIES

00C1132

N. 660

Ordinanza emessa l'8 luglio 2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Giraud Antonio ed altro

Processo penale - Incidente probatorio - Possibilità che sia richiesto ed eseguito, per i reati indicati dall'art. 550 cod. proc. pen., fino alla citazione diretta a giudizio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto ai reati per i quali è prevista l'udienza preliminare - Lesione dei diritti di azione e di difesa.

- Cod. proc. pen., artt. 392 e 393.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Il giudice, vista la richiesta di perizia con le modalità dell'incidente probatorio avanzata in data 1° luglio 2000 da Antonio Giraud e Riccardo Agricola, sottoposti ad indagine per i reati di cui agli artt. 648 c.p., 6, legge 135/1990, 5 e 38, legge n. 300/1970, 1, legge n. 401/1989, 445 c.p., nonché, il solo Giraud, per il reato di cui all'art. 15, d.lgs. n. 538/1992 e 4, d.lgs. n. 626/1994;

Viste le deduzioni del pubblico ministero, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della richiesta;

O S S E R V A

La richiesta degli indagati è stata formulata, in data 1° luglio 2000, a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, avvenuta in data 29 maggio 2000 (con termine di cui al comma 3 dell'art. 415-*bis* c.p.p. prorogato — al 3 luglio 2000 — con provvedimento notificato il 12 giugno 2000).

Osserva il p.m. che detta richiesta, intervenuta un mese dopo la scadenza delle indagini preliminari e oltre un mese dopo l'avviso di cui all'art. 415-*bis* c.p.p., dovrebbe considerarsi inammissibile in quanto tardiva, non rientrando la perizia tra le attività previste dal comma 3 della stessa norma.

Segnala, altresì, che il procedimento ha per oggetto reati per i quali il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta, e quindi «non sottoposti al regime essenzialmente diverso dell'udienza preliminare preso in considerazione dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 77/1994».

Il primo rilievo è certamente condivisibile, prevedendo il comma 3 dell'art. 415-*bis* c.p.p. la facoltà per l'indagato (oltre che di chiedere l'interrogatorio e di presentarsi per rendere dichiarazioni spontanee) di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore e chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine.

Che la perizia (così come gli altri mezzi di prova previsti dall'art. 392 c.p.p.), disposta dal giudice, esuli da tali atti di indagine non pare seriamente discutibile, tenuto conto della chiara dizione di cui al comma 4 dell'art. 415-*bis* c.p.p. («Quando il pubblico ministero ... dispone nuove indagini»), e di quella di cui al successivo comma 5 («I nuovi atti di indagine del pubblico ministero ... sono utilizzabili»), che si riferiscono, all'evidenza, ad attività proprie del pubblico ministero, e da questi (eventualmente) espletate.

Il secondo rilievo (cioè che i reati c.d. a citazione diretta soggiacciono ad un diverso regime rispetto a quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare) introduce invece la questione preliminare che il giudice è chiamato a decidere, cioè quella del termine entro il quale il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio.

Com'è noto, l'art. 392 c.p.p. prevede che il p.m. e l'indagato possano formulare la richiesta «nel corso delle indagini preliminari», e il successivo art. 393 c.p.p. dispone che «la richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari». Il riferimento è, incontestabilmente, ai termini di cui all'art. 405 c.p.p., tant'è vero che il comma 4 dell'art. 393 prevede espressamente la possibilità di prorogarli «per il tempo indispensabile all'assunzione della prova».

Chiamata a pronunciarsi sulla aderenza al dettato costituzionale di tali due norme — per violazione degli artt. 3 e 24 Costituzione — nella parte in cui non prevedono che l'incidente probatorio (nella specie una perizia) possa essere espletato «nella fase dell'udienza preliminare», la Corte costituzionale, con sentenza n. 77/1994, ha dichiarato l'illegittimità di entrambe sotto tale profilo, osservando che «l'istituto dell'incidente probatorio è preordinata a consentire alle parti principali l'assunzione delle prove non rinviabili al dibattimento», e che, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 392 c.p.p., «l'anticipata assunzione della prova si presenta indispensabile per l'acquisizione al processo di elementi — in tesi — necessari all'accertamento dei fatti e per garantire l'effettività del diritto delle parti alla prova, che sarebbe altrimenti irrimediabilmente perduta».

Ha aggiunto, la Corte, che «tale esigenza concerne il diritto alla prova tanto del pubblico ministero che dell'imputato e prescinde, per quest'ultimo, dal fatto che egli abbia avuto o meno la possibilità di chiedere l'incidente probatorio nella fase delle indagini preliminari, dato che le evenienze in questione possono insorgere per la prima volta dopo la richiesta di rinvio a giudizio».

Ha concluso che «sotto il profilo sistematico, l'interruzione nell'acquisibilità di prove non rinviabili al dibattimento appare contraddittoria con la continuità che il legislatore ha assicurato all'attività di indagine».

Le icastiche espressioni appena riportate parrebbero — in base ad una lettura che tenga conto dei principi generali enunciati — consentire, svincolando l'accesso all'incidente probatorio dai termini stabiliti dagli artt. 392 e 393 c.p.p., di concludere in termini di ammissibilità della richiesta.

A ben vedere, tuttavia, si tratta di conclusione non pacifica.

La Corte costituzionale, nella sentenza citata, non ha infatti affrontato in alcun modo la problematica relativa all'interpretazione della dizione «nel corso delle indagini preliminari» di cui all'art. 392 c.p.p. alla luce del (apparentemente vincolante, in termini di ammissibilità) riferimento, contenuto nel successivo art. 393, alla «conclusione» delle indagini preliminari, limitandosi a menzionare, genericamente, la «fase delle indagini preliminari» e quella «dell'udienza preliminare», per concludere, come si è detto, che l'incidente probatorio non può considerarsi precluso anche in tale ultima fase.

Il che si comprende agevolmente, tenuto conto che la sentenza è intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge n. 479/1999, e dunque in un momento in cui l'incidente probatorio era diversamente disciplinato a seconda che si trattasse di reati di competenza del tribunale (per i quali dunque era prevista l'udienza preliminare) o di reati di competenza pretorile, in relazione ai quali vigevano, a riguardo, l'art. 551 c.p.p. e l'art. 155 disp. att. c.p.p.

La legge n. 479/1999, abrogando l'art. 551 c.p.p. (e, conseguentemente, l'art. 155 disp. att.), ha uniformato la disciplina dell'incidente probatorio, che soggiace oggi alle medesime norme (392 e segg. c.p.p.) sia con riferimento ai reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, sia con riferimento a quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.

Ha, inoltre, introdotto l'art. 415-bis c.p.p., che prevede una sorta di *sub* procedimento (che, secondo i lavori preparatori, «anticipa la possibilità di avvalersi di alcune delle *chances* proprie del dibattimento e ... imposta in termini nuovi il rapporto fra organo inquirente e indagato, al quale viene riconosciuto, proprio con riferimento alla delicata fase delle indagini preliminari, il diritto di difendersi provando») dal quale possono seguire ulteriori articolazioni delle indagini, nonché interventi difensivi.

Con la conseguenza che, allo stato attuale della normativa, la persona sottoposta alle indagini per reati per i quali è prevista l'udienza preliminare può, alla luce della citata sentenza della Corte costituzionale, pur scaduto il termine di cui all'art. 405 c.p.p., e pur esercitata da parte del pubblico ministero l'azione penale, accedere all'incidente probatorio nella «fase dell'udienza preliminare», mentre la persona sottoposta alle indagini per reati per i quali è prevista la citazione diretta tale facoltà (proprio in virtù del disposto di cui all'art. 393 c.p.p.) parrebbe non avere, e ciò anche se le indagini preliminari, pur «concluse» ai sensi dell'art. 405 c.p.p., non possono certamente definirsi (non essendo stata esercitata l'azione penale, ed essendo stato instaurato il *sub* procedimento di cui all'art. 415-bis c.p.p.) «chiuse».

Alla luce della già menzionata lettura dell'istituto dell'incidente probatorio (fornita dalla stessa Corte costituzionale) come anticipata assunzione della prova volta «all'accertamento dei fatti e a garantire l'effettività del diritto delle parti alla prova, che sarebbe altrimenti irrimediabilmente perduta», tale interpretazione in termini di inammissibilità non sottrarrebbe a censure di incostituzionalità gli artt. 392 e 393 c.p.p., sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, nei casi disciplinati dall'art. 392 c.p.p., l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito, per i reati indicati dall'art. 550 c.p.p., fino alla citazione diretta a giudizio.

Si verrebbe infatti ad ammettere in tal caso che, nel tempo — anche molto rilevante, non essendo previsti dalla legge, per il pubblico ministero, termini entro i quali esercitare l'azione penale dopo la conclusione delle indagini preliminari — intercorrente tra la scadenza dei termini di cui all'art. 405 c.p.p. e la citazione diretta a giudizio, la persona sottoposta alle indagini, e lo stesso pubblico ministero, non potrebbero accedere, pur in presenza di una prova non rinviabile al dibattimento (si pensi all'ipotesi di un testimone in fin di vita), all'incidente probatorio, con conseguenze inaccettabilmente lesive dei diritti di azione e di difesa.

Si tratta di questione di legittimità costituzionale che, per le ragioni esposte, si presenta non manifestamente infondata, nonché di evidente rilevanza, essendo il Giraudo e l'Agricola sottoposti ad indagini esclusivamente per reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio.

Il che induce il giudicante a sollevare la questione stessa in assenza di sollecitazione delle parti.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 c.p.p. per contrasto con il disposto degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei termini e per i motivi come esposti e precisati.

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio iscritto con il n. 63/2000 n. r. in corso.

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata al p.m., notificata alle persone sottoposte alle indagini e al loro difensore, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Torino, 8 luglio 2000.

Il giudice: PIRONTI

N. 661

Ordinanza emessa il 21 giugno 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Rusciani Luigi contro l'Università Cattolica del Sacro Cuore ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività libero-professionale extramuraria nei casi e modi previsti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 9193/2000 proposto da Rusciani Luigi rappresentato e difeso dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, Viale Mazzini, 114/B,

Contro, Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Lorenzoni ed elettivamente domiciliata in Roma, via del Viminale n. 43; Policlinico Universitario

Agostino Gemelli di Roma in persona del direttore pro-tempore n. c.; Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato *ex lege* domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti, della regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore non costituitasi; Ministero della sanità, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato *ex lege* domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per l'annullamento del provvedimento, di estremi non noti, di trasformazione del rapporto di lavoro del ricorrente da tempo pieno a tempo definito, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti; per la condanna dell'amministrazione convenuta a restituire le somme illegittimamente trattenute; per l'accertamento del diritto del ricorrente stesso, in quanto professore associato della facoltà di medicina, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio dell'attività istituzionale di didattica e ricerca, direzione delle strutture assistenziali, attività libero-professionale e regime di impegno a tempo pieno o definito. Ciò in relazione alle intervenute disposizioni del d.lgs. n. 229/1999 e del d.lgs. n. 517/1999.

Previa, sospensione dell'efficacia dell'impugnato provvedimento e di ogni ulteriore atto, emanato e/o emanando dall'amministrazione di riferimento, ancorché al momento non cognito, immediatamente e pedissequamente applicativo dei citati decreti legislativi n. 517/1999 e n. 229/1999, ove adottato nei termini censurati nel presente ricorso in quanto ritenuto viziato da illegittimità costituzionale; devoluzione alla Corte costituzionale, in via incidentale, della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del d.lgs. n. 229/1999 e del d.lgs. n. 517/1999, secondo quanto esposto in ricorso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle indicate amministrazioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la Camera di Consiglio del 21 giugno 2000, il consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO E DIRITTO

1. — Il ricorrente, docente universitario afferente alla facoltà di medicina e chirurgia, in servizio presso il Policlinico «Agostino Gemelli» di Roma, impugna i provvedimenti con cui viene disposta la trasformazione del rapporto di lavoro dello stesso da tempo pieno a tempo definito a norma dell'art. 5, comma 12, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517; deduce la illegittimità costituzionale di tale disposizione nonché del sistema normativo che introduce l'opzione per l'esercizio dell'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o dell'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 517 cit.

2. — Il ricorso investe vari profili della legislazione delegata di riforma del settore sanitario: va allora definito e circoscritto l'oggetto del giudizio, restando estranee allo stesso alcune delle argomentazioni esposte dalla difesa dell'istante, in quanto l'esame di questo giudice deve incentrarsi esclusivamente sull'oggetto diretto ed immediato della contestazione giudiziale, e cioè, da un lato, l'esercizio della detta opzione da parte dei sanitari universitari e le conseguenze che ne derivano alla loro posizione di status nell'una e nell'altra ipotesi; dall'altro, in via derivata, l'automatica correlazione tra opzione per l'attività libero professionale intramuraria ed il regime di tempo pieno nonché fra attività libero professionale extramuraria ed il regime di tempo definito imposto dal detto art. 5, comma 12.

Ed invero, la disposizione del comma 12 trova il proprio presupposto logico-giuridico nella stessa esistenza della norma che intima l'opzione, costituendo, nel disegno del legislatore delegato, mera conseguenza automatica della scelta per l'uno o l'altro sistema.

3. — In sede di delibazione dell'istanza cautelare proposta dal ricorrente, la sezione ha meditatamente ritenuto di accordare, sia pure interinalmente, il chiesto provvedimento di sospensione, rinviando a separata contestuale ordinanza la proposizione della questione di costituzionalità del relativo sistema normativo per possibile contrasto, quantomeno, con gli artt. 3, 97, 33 e 76 Cost., anche in riferimento all'art. 11 d.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art. 3 legge n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4 legge n. 118/1989.

In questa sede, in punto di rilevanza, basti ricordare l'orientamento della Corte costituzionale secondo il quale il requisito della rilevanza non viene meno nel caso in cui il giudice, contemporaneamente all'ordinanza di remissione, abbia disposto, con separato provvedimento, la sospensione stessa, in via provvisoria e temporanea, sino alla ripresa del giudizio cautelare (cfr. sentenze nn. 444 del 1990, 367 del 1991 e 4 del 2000); e ciò anche per il caso che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice *a quo*, essendo comunque individuabile nel giudizio principale un *petitum* separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale, sul quale questo giudice è chiamato a pronunciarsi (cfr. sentenze nn. 263 del 1994, 128 del 1998 e 4 del 2000 cit.).

4. — Sempre in punto di rilevanza, va ricordato che la contestata opzione è imposta dall'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 cit. e che la detta «correlazione» è prevista dal comma 12: sì che, dovendosi fare necessariamente applicazione delle dette disposizioni, il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale.

D'altro canto, i provvedimenti in questa sede impugnati costituiscono puntuale applicazione delle disposizioni medesime, con la conseguenza che l'eventuale eliminazione delle stesse dalla realtà giuridica determinerebbe il soddisfacimento dell'interesse sostanziale del ricorrente.

5. — La questione, oltre che rilevante, appare non manifestamente infondata; ed invero, come già esposto e ritenuto nella precitata ordinanza cautelare, la sezione dubita della legittimità costituzionale delle norme poste a base dei detti provvedimenti e delle disposizioni alle stesse sottese (o comunque connesse): ritiene pertanto di dover sollevare, anche d'ufficio per i profili non trattati dal ricorrente, la relativa questione di costituzionalità per contrasto con i già ricordati artt. 3, 97, 33 e 76 Cost.

6. — Con riferimento all'opzione tra attività libero professionale *intra ed extra moenia*, viene in primo luogo in considerazione la norma dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, che impone un termine perentorio (che sia di tale natura non sembra revocabile in dubbio, attese le conseguenze derivanti dall'omesso esercizio dell'opzione nel termine fissato, previste dall'ultima parte del comma stesso) per l'esercizio dell'opzione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7: tale ultimo comma stabilisce che i professori ed i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria ai sensi dell'art. 15-*quinquies* del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e «secondo le tipologie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 dello stesso articolo» ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria; tali «tipologie» fanno espresso riferimento alle «strutture aziendali individuate dal direttore generale d'intesa con il collegio di direzione», con ciò ponendo una stretta correlazione tra l'individuazione delle strutture destinate all'attività libero professionale e l'esercizio dell'attività medesima.

Tale stretta correlazione è, del resto, logico corollario della «compenetrazione tra l'attività sanitaria assistenziale e quella didattico-scientifica dei docenti universitari della facoltà di medicina, che operano nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero e cura», che costituisce «il dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (cfr. Corte cost. 16 maggio 1997, n. 134).

E nel senso della «inscindibilità» delle attività assistenziali del personale universitario da quelle di didattica e di ricerca si pone anche l'art. 5 del d.m. 31 luglio 1997, che reca le linee guida per la stipula dei protocolli d'intesa Università-Regioni.

Nel sistema normativo scaturente dall'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e dall'art. 15-*quinquies*, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, è quindi configurabile un obbligo dell'amministrazione di individuare le strutture aziendali entro cui va esercitata l'attività assistenziale intramuraria (o le soluzioni alternative, di cui all'art. 72, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448), sì da rendere concretamente disponibili le strutture stesse ed i

servizi (in tal senso, cfr., anche, Cons. Stato, VI Sez., ordinanza 24 marzo 2000, n. 1431). E tale obbligo dell'amministrazione è correlato al «diritto all'esercizio di attività libero professionale individuale ... nell'ambito delle strutture aziendali» (art. 15-*quinquies*, punto 2, lett. *a*), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nel testo introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 19 giugno 1999 n. 229) da parte dei sanitari universitari, diritto il cui esercizio sembra di dubbia attuabilità in assenza della detta individuazione e predisposizione delle strutture, non apparendo rilevante, sul piano della effettività del diritto stesso, la mera possibilità di tutela nelle competenti sedi nei confronti dei funzionari inadempienti (*ex art. 72*, comma 11, della legge n. 448 del 1998); né appare rilevante, sempre sul piano della effettività del diritto, che nella specie sia rinvenibile un mero «abbozzo» di individuazione delle strutture, peraltro di portata assolutamente insufficiente in ragione della ampia «platea» dei possibili utilizzatori delle strutture medesime.

Se ciò è vero, sembra ravvisabile una intrinseca contraddittorietà, pur nel medesimo contesto normativo, tra il comma 8 dell'art. 5 d.lgs. n. 517/1999 cit. — nella parte in cui introduce il censurato termine «perentorio» per l'opzione, omettendo di subordinare o comunque correlare l'opzione medesima alla concreta disponibilità delle strutture — ed il comma 7, nella parte in cui (rinviando alle tipologie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), comma 2, art. 15-*quinquies* del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni) fa riferimento all'individuazione della strutture medesime, con conseguente configurabilità, per tale profilo, di un'ipotesi di contrasto tra la censurata disposizione dell'art. 5 comma 8, del d.lgs. n. 517/1999, sub specie di manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà col sistema normativo in cui si colloca e l'art. 3 Cost. — inteso come generale canone di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (Corte cost. n. 204/1982) — nonché col principio di buon andamento *ex art. 97 Cost.*: quest'ultimo, in particolare, sotto il profilo della mancanza di proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore delegato rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità da perseguire, nonché sotto il profilo della razionale organizzazione dei servizi.

Appare quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517/1999 nella parti in cui, imponendo di compiere una scelta entro un termine perentorio e attribuendo alla mancata opzione dell'interessato un significato legale tipico (equivalenza alla scelta per l'attività assistenziale esclusiva), non condiziona o correla l'esercizio dell'opzione alla concreta disponibilità delle strutture, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto i profili indicati.

7. — Il collegio dubita nel contempo della conformità ai parametri costituzionali *ex art. 33* e della Costituzione dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999, nella parte in cui impone la detta opzione relativamente al personale sanitario universitario, in uno con le disposizioni allo stesso sottese (o comunque connesse, art. 5 commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e art. 3 *in parte qua*) in quanto sembra porsi *ex se* — indipendentemente, cioè, dal profilo della necessità di prescrizione della previa individuazione delle strutture — altresì in contrasto con il principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici.

Stabilisce il comma 7 cit. che «l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ricercatori universitari di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi di cui al comma 4».

A tacere della incidenza sullo stato giuridico dell'interessato di una prescrizione siffatta, giusta altresì le conseguenze derivanti alla posizione dello stesso (cfr., in particolare, commi 4, 5 e 6 dello stesso art. 5), certo è che i programmi di cui al comma 4, infra o interdipartimentali, sono dichiaratamente finalizzati «alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale».

La preclusione della attribuzione della responsabilità e della gestione dei detti programmi per i sanitari universitari non optanti per l'attività assistenziale esclusiva appare con tutta evidenza lesiva di quel principio di compattezza tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica, che costituisce dato caratterizzante l'attività dei sanitari universitari e che trova tutela (anche) nei principi di autonomia didattico-scientifica postulati dall'art. 33 Cost.

Ma la stessa opzione per l'attività assistenziale esclusiva — tra l'altro irretrattabile, a norma del comma 10 dell'art. 5 cit., fatta eccezione per limitate specifiche ipotesi — non sembra in linea con i principi di autonomia didattico-scientifica *ex art. 33 Cost.*

L'opzione comporta l'assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative assistenziali del direttore generale dell'azienda ospedaliera (sia pure d'intesa col rettore o su proposta del responsabile di struttura complessa; cfr., in particolare, commi 1, 2, 5, 6 dell'art. 5 cit.): dell'adempimento delle attività assistenziali — che pur «si integrano» con quelle di didattica e di ricerca a norma del comma 2 dell'art. 5 — il personale universitario risponde al (solo) direttore generale, ai sensi dello stesso comma; l'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è disposta dal direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario (comma 6); l'incarico di direzione di struttura complessa è attribuito (e revocato) dal direttore generale sulla base di (mera) intesa con il rettore, ai sensi del comma 5 (analogamente a quanto disposto per il direttore del dipartimento ad attività integrata dall'art. 3, comma 4).

Ne discende la possibile incidenza delle dette determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e di ricerca riservate all'istituzione universitaria (anche per ciò che concerne l'attività di programmazione di tali aspetti); la stessa collocazione funzionale assistenziale per effetto della esercitata opzione — rimessa, in definitiva, al direttore generale — ben può incidere, in concreto, sulla libertà d'insegnamento (si pensi, in particolare, all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consenta un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca nel quadro della programmazione del dipartimento).

L'attività di insegnamento appare, in sostanza, suscettibile di condizionamenti in relazione alle determinazioni in materia assistenziale di un direttore generale che ha come obiettivo gestionale essenzialmente la realizzazione di un progetto di assistenza sanitaria ospedaliera, e non certo di un programma universitario scientifico-didattico.

Ciò in presenza di una posizione «marginale» assegnata dal sistema normativo in esame agli organi istituzionali dell'università in materia di coordinamento degli interessi che sono propri dell'autonomia dell'istituzione (*id est*, di insegnamento e ricerca scientifica), posizione non bilanciata dalla previsione di partecipazione (*recte*, intesa) del rettore alla nomina del direttore del dipartimento ad attività integrata *ex art* 3 comma 4, quale centro di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Se è vero, infatti, che tale organismo è concepito in funzione del detto necessario coordinamento, è pur vero che gli interessi istituzionali dell'università restano comunque ampiamente condizionati dalle scelte gestionali del direttore del dipartimento: e ciò in termini di programmazione, organizzazione e gestione dell'attività di insegnamento e di aggiornamento e ricerca scientifica, che la Costituzione assegna primariamente all'autonomia dell'università stessa.

Ed invero, a tacer d'altro, il direttore del dipartimento assume la responsabilità gestionale nei confronti del direttore generale in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo «anche» conto della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche, con ciò conferendo, nelle scelte decisionali, priorità ai profili dell'assistenza rispetto a quelli della ricerca e della didattica, in violazione, altresì, del disposto dell'art. 6 lett. b) della legge delega (vedasi al riguardo il successivo punto 8), laddove si intende «assicurare» lo svolgimento delle attività assistenziali «funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca», con inversione, quindi, del processo logico postulato dal legislatore delegante.

Quanto sopra fa dubitare, anche, in via derivata, della conformità al dettato costituzionale delle norme in tema di organizzazione interna delle aziende, di cui all'art. 3 del d.lgs. cit., per i riflessi sulla posizione dei sanitari optanti per l'attività assistenziale esclusiva, nella parte in cui non prevedono una partecipazione diretta di organi universitari alle scelte decisionali in tema di collegamento tra assistenza, didattica e ricerca.

Sembra quindi non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 5 comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 e delle norme ad esso sottese, o comunque connesse, *in parte qua* (art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11 e art. 3) per contrasto con l'art. 33 Cost.

8. — La normativa delegata in materia di opzione dei sanitari universitari non sembra inoltre avere compiutamente realizzato — attese le evidenziate incongruenze del sistema — il disegno del legislatore delegante in ordine alla «coerenza fra l'attività assistenziale e le esigenze della formazione e della ricerca» (art. 6, lett. b), c), della legge 30 novembre 1998 n. 419, anche in relazione a quanto sopra esposto).

È ben vero che la normativa medesima si occupa di tale profilo laddove si prevede — come già ricordato al punto 7 — una organizzazione dipartimentale al fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca (art. 3) anche sotto l'aspetto della utilizzazione delle strutture assistenziali; ma sembra al collegio che debba ragionevolmente dubitarsi della effettività della richiesta «coerenza» tra le dette esigenze e l'attività assistenziale (oltre che per i motivi già illustrati) in presenza di un espresso disposto della legislazione delegata che non consente al sanitario universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva la preposizione, non solo alla direzione di strutture, con conseguente impossibilità di impostazione dei programmi, delle modalità e degli specifici contenuti della ricerca scientifica, ma addirittura ai programmi espressamente finalizzati alla «integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali».

E tale limite di legge non può essere posto nel nulla neppure dal sistematico rinvio a futuri (ed incerti nei contenuti) protocolli d'intesa.

D'altro canto, non può esservi «coerenza» tra i detti profili se il sistema è «sbilanciato» verso la primaria considerazione delle esigenze assistenziali; né il legislatore delegato si è mosso nell'ottica di un rafforzamento dei processi di collaborazione tra università e servizio sanitario nazionale *ex art. 6 lett. a)* della legge delega, se è vero che l'autonomia dell'università ne risulta ampiamente «sacrificata», giusta le pregresse considerazioni.

Non sembra altresì che la delega *ex art. 6 lett. c)* cit. abbia ad oggetto anche la modificazione dello stato giuridico del personale sanitario universitario: nel momento in cui si va ad alterare, quantomeno per il personale universitario non optante per l'attività assistenziale esclusiva, il quadro di ragionevole compenetrazione fra attività didattico-scientifica e attività assistenziale, siccome consolidato anche dal complessivo andamento della pluriennale legislazione in materia, si va invero ad incidere in modo sostanziale sulla particolare connotazione della posizione dei sanitari universitari, che costituisce il «dato caratterizzante le loro funzioni ed il conseguente stato giuridico» (Corte Cost. n. 134/1997 cit.).

L'art. 6 della legge delega, alla lett. c), si è limitato a demandare al legislatore delegato l'emanazione di «idonee disposizioni in materia di personale» nel quadro dell'esigenza di assicurare la «coerenza» fra l'attività assistenziale e quella di formazione e ricerca, e non ha inteso assolutamente consentire lo stravolgimento dello stato giuridico dei sanitari universitari: ed invero, l'oggetto della delega è espressamente e chiaramente definito nella prima parte del comma 1, laddove la delega stessa è intesa all'emanazione di decreti legislativi specificatamente «volti a ridefinire i rapporti tra servizio sanitario nazionale e università», ed in tali limiti deve mantenersi l'attività normativa del legislatore delegato.

Né è riferibile ai professori e ricercatori universitari — sia per la collocazione sistematica della norma che per il richiamo inequivoco al «solo personale della dirigenza sanitaria» in servizio al 31 dicembre 1998 — il criterio direttivo di cui all'art. 2 lett. q) della legge n. 419/1998 cit., in ordine alla previsione di modalità per pervenire all'esclusività del rapporto di lavoro quale scelta individuale.

Sembra pertanto ipotizzabile il contrasto della norma di opzione (e delle norme sottese o connesse, già sopra indicate) anche con i canoni costituzionali *ex art. 76 Cost.*

9. — Considerazioni analoghe vanno esposte con riferimento alla norma dell'art. 5, comma 12, secondo cui, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario «lo svolgimento di attività libero professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382».

Ed invero, la norma deve ritenersi viziata, in primo luogo, in via derivata in quanto l'eventuale caducazione delle norme in precedenza indicate comporterebbe, attesa la correlazione automatica con le norme stesse, l'eliminazione dalla realtà giuridica (anche) della disposizione del comma 12.

La norma appare altresì viziata *ex se*, in relazione a quanto già esposto, ove si ponga mente alla disciplina del regime dell'impegno di servizio — a tempo pieno ovvero definito — per i professori universitari; giusta la previsione dell'art. 11 d.P.R. n. 382/1980, come modificato dall'art. 3 legge n. 705/1985 e dagli artt. 3 e 4 legge n. 118/1989.

L'ordinamento universitario impone una scelta meditata tra tempo pieno e tempo definito, entro un termine perentorio riferito all'inizio dell'anno accademico e con impegno almeno biennale.

A seconda dell'impegno prescelto, i docenti universitari assumono una diversa collocazione nel quadro della struttura universitaria e, in definitiva, un diverso *status* professionale, anche in termini di completa (o minore) dedizione ai compiti istituzionali delle università, e cioè l'insegnamento e la ricerca.

Si che la scelta del legislatore delegato nel senso della più volte ricordata «correlazione automatica» dà adito a dubbi di costituzionalità con riferimento al principio dell'autonomia universitaria nel perseguimento dei fini istituzionali didattici e scientifici *ex art.* 3 della Costituzione e, incidendo in definitiva sullo stato giuridico del sanitario universitario, anche con riferimento all'art. 76 Cost., attesi i già evidenziati limiti *ex art.* 6 lett. c) della legge delega.

Né può non essere rilevata quella manifesta irragionevolezza ed intrinseca contraddittorietà, nel contesto normativo inerente al regime di servizio dei docenti universitari, tra la disposizione dell'art. 5 comma 12 d.lgs. n. 517 cit. e quella dell'art. 11 d.P.R. n. 382/1980, che già al punto 6) della presente ordinanza è stata rilevata tra altre norme per poi farne derivare una ipotesi di contrasto con l'art. 3 Cost., quale canone generale di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento, e con l'art. 97 Cost., sotto il profilo della mancanza di proporzionalità rispetto alle finalità da perseguire.

Sembra pertanto che la norma dell'art. 5 comma 12 non sia esente da dubbi di costituzionalità, oltre che in via derivata, anche per contrasto con gli artt. 3, 33, 76 e 97 Cost., ed in riferimento all'art. 11 d.P.R. n. 382/1980 cit. e successive modificazioni.

10. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 21 dicembre 1999 n. 517 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999 cit., *in parte qua*, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; nonché dell'art. 5, comma 12, d.lgs. n. 517/1999 cit., in via derivata e per contrasto con gli artt. 3, 33, 76 e 97 Cost.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale delle suindicate norme.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 21 dicembre 1999, n. 517 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; dell'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 517/1999 per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; dell'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, e dell'art. 3 del d.lgs. n. 517/1999, in parte qua, per contrasto con gli artt. 33 e 76 Cost.; dell'art. 5, comma 12, d.lgs. n. 517/1999, in via derivata e per contrasto con gli artt. 3, 33, 76 e 97 Cost.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia coniunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 21 giugno 2000.

Il Presidente: COSSU

Il consigliere, estensore: MOLLIKA

N. 662

Ordinanza emessa il 21 giugno 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Artuso Alberto ed altri contro l'Università Cattolica del Sacro Cuore ed altri

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività libero-professionale extramuraria nei casi e modi previsti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 8647/2000 proposto da Artuso Alberto, Cannelli Giorgio, Castrucci Gioacchino, Chierichini Angelo, Colotto Alberto, Corradini Carlo, Corsello Salvatore, D'Alessandro Arna, De Cicco Nardone Fiorenzo, De Franco Antonio, De Vitis Italo, Di Nardo Walter, Dickmann Anna, Fernandez Eduardo, Gaglione Raffaele, Gasbarrini Antonio, Gasparini Giorgio, Guariglia Lorenzo, Guidi Maria

Lavinia, Lafuenti Antonio Giovanni, Magliocchetti Lombi Gianpiero, Manni Armando, Michetti Vincenzo, Molle Fernando, Noia Giuseppe, Paliotta Viviana Franca, Papparatti Luciano, Pennestri Faustino, Primieri Paolo, Rapaccini Gianludovico, Rosati Paolo, Rossodivita Aurora M., Sammartino Maria, Sasso Francesco, Savino Alberto, Seccia Antonio, Somma Francesco, Tamburelli Francesco, Tamburelli Ciro, Tazza Luigi, Terribile Daniela, Vignati Andrea, Zanghi Filippo, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, viale Mazzini, 114/B;

Contro:

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del rettore pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Lorenzoni ed elettivamente domiciliato in Roma, via del Viminale n. 43;

il Policlinico universitario «Agostino Gemelli» di Roma in persona del direttore pro-tempore n. c.;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato *ex* domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti:

del Ministero della sanità, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato *ex lege* domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

della regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore non costituitasi;

Per l'annullamento del provvedimento, di estremi non noto, di trasformazione del rapporto di lavoro dei ricorrenti da tempo pieno a tempo definito, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti; per la condanna dell'amministrazione convenuta a restituire le somme illegittimamente trattenute; per l'accertamento del diritto dei ricorrenti stessi, in quanto ricercatori universitari della facoltà di medicina, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio dell'attività istituzionale di didattica e ricerca, direzione delle strutture assistenziali, attività libero-professionale e regime di impegno a tempo pieno o definito. Ciò in relazione alle intervenute disposizioni del d.lgs. n. 229/1999 e del d.lgs. n. 517/1999.

Previa:

sospensione dell'efficacia dell'impugnato provvedimento e di ogni ulteriore atto, emanato e/o emanando dall'amministrazione di riferimento, ancorché al momento non cognito, immediatamente e pedissequamente applicativo dei citati decreti legislativi n. 517/1999 e n. 229/1999, ove adottato nei termini preventivamente censurati nel presente ricorso in quanto ritenuto viziato da illegittimità costituzionale;

devoluzione alla Corte costituzionale, in via incidentale, della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del d.lgs. n. 229/1999 del d.lgs. n. 517/1999, secondo quanto esposto in ricorso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle indicate amministrazioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la camera di consiglio del 21 giugno 2000, il consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto;

FATTO E DIRITTO

1. — I ricorrenti, docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, in servizio presso il Policlinico «Agostino Gemelli» di Roma, impugnano i provvedimenti con cui viene disposta la trasformazione del rapporto di lavoro degli stessi da tempo pieno a tempo definito a norma dell'art. 5, comma 12, d.lgs. n. 21 dicembre 1999, n. 517; deducono la illegittimità costituzionale di tale disposizione nonché del sistema normativo che introduce l'opzione per l'esercizio dell'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o dell'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 517 citato.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 661/2000).

00C1135

N. 663

*Ordinanza emessa il 21 giugno 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Ardito Guglielmo ed altri contro l'Università Cattolica del Sacro Cuore ed altri*

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività libero-professionale extramuraria nei casi e modi previsti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 8649/2000 proposto da Ardito Guglielmo, Aulisa Lorenzo, Campo Sebastiano, De Santis Ernesto, Farallo Eugenio, Logroscimo Carlo Ambrogio, Lucisano Antonino, Oliva Giancarlo, Ottaviani Fabrizio, Paludetti Gaetano, Paparella Pierluigi, Pola Paolo, Ronzoni Gerardo, Scirpa Paolo, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, viale Mazzini, 114/B;

Contro:

Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Lorenzoni ed elettivamente domiciliata in Roma, via del Viminale n. 43;

Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma in persona del direttore pro-tempore n.c.;

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato *ex lege* domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

E nei confronti:

Regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore, non costituitasi;

Ministero della sanità, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato *ex lege*, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Per l'annullamento del provvedimento, di estremi non noti, di trasformazione del rapporto di lavoro dei ricorrenti da tempo pieno a tempo definito, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti; per la condanna dell'amministrazione convenuta a restituire le somme illegittimamente trattenute; per l'accertamento del diritto dei ricorrenti stessi, in quanto professori associati della facoltà di medicina, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal d.P.R. n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio dell'attività istituzionale di didattica e ricerca, direzione delle strutture assistenziali, attività libero-professionale e regime di impegno a tempo pieno o definito. Ciò in relazione alle intervenute disposizioni del decreto legislativo n. 229/1999 e del d.lgs. n. 517/1999.

Previa:

sospensione dell'efficacia dell'impugnato provvedimento e di ogni ulteriore atto, emanato e/o emanando dall'amministrazione di riferimento, ancorché al momento non cognito, immediatamente e pedissequamente applicativo dei citati decreti legislativi n. 517/1999 e n. 229/1999, ove adottato nei termini censurati nel presente ricorso in quanto ritenuto viziato da illegittimità costituzionale;

devoluzione alla Corte costituzionale, in via incidentale, della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del d.lgs. n. 229/1999 e del d.lgs. n. 517/1999, secondo quanto esposto in ricorso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle indicate amministrazioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la camera di consiglio del 21 giugno 2000, il consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto;

FATTO E DIRITTO

1. — I ricorrenti, docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, in servizio presso il Policlinico «Agostino Gemelli» di Roma, impugnano i provvedimenti con cui viene disposta la trasformazione del rapporto di lavoro degli stessi da tempo pieno a tempo definito a norma dell'art. 5, comma 12, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517; deducono la illegittimità costituzionale di tale disposizione nonché del sistema normativo che introduce l'opzione per l'esercizio dell'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o dell'attività libero professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 517 citato.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 661/2000).

00C1136

N. 664

*Ordinanza emessa il 21 giugno 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Gasbarrini Giovanni ed altro contro l'Università Cattolica del Sacro Cuore ed altri*

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attività assistenziale intramuraria, ovvero per l'attività libero-professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attività assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilità di strutture adeguate in cui esercitare l'attività assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonché dei programmi, della scelta per l'attività assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di penetrazione tra attività sanitaria assistenziale e attività didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia - Irretrattabilità, salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attività assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.

Sanità pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attività assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del direttore generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonché degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'università - Lesione del principio della libertà di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.

Sanità pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, nominati in ruolo successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione della possibilità di svolgere unicamente l'attività assistenziale esclusiva e di optare per l'attività libero-professionale extramuraria nei casi e modi previsti dal decreto legislativo stesso - Previsione, altresì, fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato giuridico universitario, che lo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito - Incidenza sul principio di autonomia universitaria e sullo stato giuridico del sanitario universitario - Irragionevolezza - Lesione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Eccesso di delega.

- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 8648/2000 proposto da Gasbarrini Giovanni e Tonali Pietro Attilio, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Racco ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Roma, viale Mazzini, 114/B;

Contro:

Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del rettore pro-tempore rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Lorenzoni ed elettivamente domiciliata in Roma, via del Viminale n. 43;

Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma in persona del direttore pro-tempore n.c.;

Ministero dell'università e ricerca, scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato *ex lege* domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

E nei confronti:

Ministero della sanità, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato *ex lege* domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Ministero dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore;

Regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore;

Per l'annullamento del provvedimento, di estremi non noti, di trasformazione del rapporto di lavoro dei ricorrenti da tempo pieno a tempo definito, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti e consequenziali; per la condanna dell'amministrazione convenuta a restituire le somme illegittimamente trattenute; per l'accertamento del diritto dei ricorrenti stessi, in quanto professori associati della facoltà di medicina, a vedersi garantita l'applicazione della normativa vigente sull'ordinamento universitario, quale risulta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni e integrazioni e dalle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia, in tema di esercizio dell'attività istituzionale di didattica e ricerca, direzione delle strutture assistenziali, attività libero-professionale e regime di impegno a tempo pieno o definito. Ciò in relazione alle intervenute disposizioni del decreto legislativo n. 229/1999 e del decreto legislativo n. 517/1999.

Previa:

sospensione dell'efficacia dell'impugnato provvedimento e di ogni ulteriore atto, emanato e/o emanando dall'amministrazione di riferimento, ancorché al momento non cognito, immediatamente e pedissequamente applicativo dei citati decreti legislativi n. 517/1999 e n. 229/1999, ove adottato nei termini censurati nel presente ricorso;

devoluzione alla Corte costituzionale, in via incidentale, della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni dell'art. 5, commi 8 e 12, del decreto legislativo n. 517/1999, secondo quanto esposto in ricorso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle indicate amministrazioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la camera di consiglio del 21 giugno 2000, il consigliere Bruno Mollica;

Uditi, altresì, i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO E DIRITTO

1. — I ricorrenti, docenti universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, in servizio presso il Policlinico «Agostino Gemelli» di Roma, impugnano i provvedimenti con cui viene disposta la trasformazione del rapporto di lavoro degli stessi da tempo pieno a tempo definito a norma dell'art. 5, comma 12, d.lgs. 21 dicembre 1999 n. 517; deducono la illegittimità costituzionale di tale disposizione nonché del sistema normativo che introduce l'opzione per l'esercizio dell'attività assistenziale intramuraria (definita anche come «attività assistenziale esclusiva») o dell'attività libero-professionale extramuraria ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 517 citato

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 661/2000).

00C1137

N. 665

*Ordinanza emessa il 4 maggio 2000 dalla Corte di Cassazione
sul ricorso proposto da Gregoratti Sonia*

Processo penale - Patrocinio a spese dello Stato - Nomina del difensore di fiducia - Limitazione ad un professionista iscritto ad uno degli albi degli avvocati del distretto di Corte d'appello ove ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto di difesa - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 144/1992, 139/1998 e 33/1999.

- Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 9.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Gregoratti Sonia, nata il 18 settembre 1962, avverso ordinanza del 27 aprile 1999 del tribunale di sorveglianza di L'Aquila;

Sentita la relazione svolta dal consigliere Macchia Alberto;

Lette/sentite le conclusioni del p.g.

O S S E R V A

Con ordinanza del 27 aprile 1999, il tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha respinto il reclamo proposto da Gregoratti Sonia avverso l'ordinanza con la quale era stata rigettata la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti «relativamente al procedimento n. 2169/97 R.G.T.». Il Tribunale adito in sede di reclamo ha infatti reputato corretta la decisione oggetto di impugnativa, in quanto la parte che intende avvalersi del beneficio in questione è tenuta a designare un difensore di fiducia iscritto negli albi degli avvocati del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento: evenienza, questa, che nella specie non si era realizzata. Riteneva poi manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n. 217 del 1990, sollevata dal reclamante in riferimento agli artt. 4 e 24, terzo comma, della Costituzione, osservando che, relativamente all'art. 4 della Carta fondamentale, la questione era stata sollevata in via meramente ipotetica, mentre ciò che atteneva alla pretesa violazione dell'art. 24, terzo comma, Cost., non poteva dirsi in alcun modo limitato il diritto di difesa, «venendo semplicemente delimitata la scelta del difensore ad un determinato ambito territoriale, peraltro assai ampio».

Avverso tale ordinanza l'interessata ha proposto ricorso per cassazione, nel quale ha dedotto violazione di legge ed erronea interpretazione dell'art. 9 della legge n. 217 del 1990, ed ha nuovamente sollevato eccezione di illegittimità costituzionale di quest'ultima norma, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, secondo e terzo comma, Cost., nella parte in cui detta disposizione limita la possibilità di nomina di difensore di fiducia da parte dell'ammesso al patrocinio a spese dello Stato agli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del distretto di Corte di appello nel quale ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento. Sotto il primo profilo, ha osservato il ricorrente che, pur avendo lo Stato optato per un sistema di assunzione a suo carico delle spese connesse alla difesa dei non abbienti, la limitazione oggetto di censura introdurrebbe una differenziazione tra persone abbienti, da un lato e non abbienti, dall'altro, nel senso che i primi possono avvalersi del patrocinio di qualsiasi difensore, a differenza dei secondi, che debbono invece limitare la loro scelta a quelli iscritti ad un albo *intra districtum*, il che riprodurrebbe la medesima differenziazione che la legge ha invece inteso evitare, nonchè tra i non abbienti fra loro, poichè soltanto il non abbiente che abbia rapporti fiduciari con professionisti che esercitano nel distretto ove si svolge il procedimento può avvalersi dell'opera di un difensore da lui scelto, mentre il non abbiente che tali rapporti non abbia deve accontentarsi di una difesa sostanzialmente di ufficio, anche se formalmente di fiducia. Quanto alla violazione dell'art. 24 Cost., ha osservato il ricorrente che, una volta prevista la difesa fiduciaria del non abbiente, condizionare la scelta ad un ambito territoriale determinato significa privare di contenuto e di effettività il diritto al cui esercizio la scelta è finalizzata.

La proposta eccezione di illegittimità costituzionale, rilevante ai fini della decisione sul ricorso, viene reputata da questa Corte non manifestamente infondata.

La legge n. 217 del 1990, integrata dal regolamento sulle modalità di pagamento dei compensi approvato con d.m. 3 novembre 1990, n. 327, e pubblicata pochi mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito, si presenta nelle intenzioni del legislatore come un testo normativo complementare a quello, con la dichiarata finalità di contribuire al riequilibrio della parità delle parti al nuovo processo penale caratterizzato dal modello accusatorio, anche mediante il riconoscimento di appositi istituti idonei ad assicurare la garanzia del diritto di difesa, nel quale è compresa la difesa del soggetto sprovvisto di mezzi adeguati e non abbiente, «imputato, persona offesa dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria» (art. 1). Tale finalità è resa evidente dal tenore della relazione allegata al disegno di legge presentato il 22 luglio 1988 dall'allora Ministro della giustizia — in larghissima misura trasfuso nel testo definitivo della legge, come si vedrà, nella parte che qui interessa — e della relazione svolta dall'on. Pedrazzi Cipolla alla Commissione giustizia della Camera il 12 luglio 1989 e in Assemblea il 6 dicembre successivo, atti dai quali traspare la scelta, anche in considerazione dei gravi problemi di finanziamento del provvedimento, fosse stata quella di concentrare l'intervento sul solo processo penale, estendendo il beneficio a tutte le parti private in tale processo ed assicurando il medesimo intervento nel processo civile limitatamente all'azione per le restituzioni e per il risarcimento del danno derivanti da reato.

La riforma dell'istituto risponde dunque all'imperativo dettato dagli artt. 24, terzo comma, Cost., 6, comma 3, lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, recepito, quanto al procedimento penale, dalle norme di cui agli artt. 2, n. 21, della legge-delega n. 81 del 1987, 98 e 225, secondo comma cod. proc. pen. e 32 disp. att. cod. proc. pen., così superandosi il tradizionale ed angusto istituto del gratuito patrocinio, prima configurato, quanto al procedimento penale, dall'art. 3 disp. att. cod. proc. pen. 1930. Il carattere primario dei valori costituzionali espressi dal riconoscimento del diritto di azione e di difesa in giudizio, sancito dal primo comma dell'art. 24 Cost., di cui la garanzia del terzo comma costituisce necessario corollario in forza dei principi di uguaglianza e solidarietà, sottendono un più ampio interesse generale ed assumono una ancora più marcata coerenza per il legislatore «soprattutto nel caso di patrocinio in materia penale per la difesa dell'imputato», perchè soltanto se all'imputato non abbiente siano assicurati i mezzi per difendersi trova ordinata esplicazione la potestà punitiva statale; di talchè la garanzia deve essere ritenuta operante «tutte le volte in cui si sia in presenza di un procedimento giurisdizionale nel quale l'imputato abbia diritto di farsi assistere dal proprio difensore» (Corte cost., sent. nn. 144 del 1992, 139 del 1998, 33 del 1999), con l'ulteriore postulato che soltanto una «procedura snella» è pienamente attuativa del dettato costituzionale, in quanto le esigenze di una tutela «la più sollecita possibile» del diritto di difesa per i non abbienti presuppongono necessariamente «tempi brevi» (Corte cost., sent. n. 144 del 1992 e ord. n. 231 del 1999).

Tempestività e completezza delle garanzie sono dunque i cardini ineludibili dell'istituto. Rimangono invece in vigore, per le restanti materie, i testi normativi contenenti disposizioni sul gratuito patrocinio, dal fondamentale r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, agli artt. 10-16 della legge 11 agosto 1973, n. 533, per le controversie individuali di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, all'art. 75 della legge 4 maggio 1983, n. 184, riguardo alla adozione ed all'affidamento dei minori, all'art. 15 della legge 13 aprile 1988, n. 117, per l'azione risarcitoria derivante da responsabilità civile dei magistrati, fino al più recente art. 13 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per il processo tributario, in attesa della generale riforma del patrocinio dei non abbienti «avanti ad ogni giurisdizione», prefigurata dall'art. 1, comma 7, della legge n. 217 del 1990.

In tale quadro di riferimento, la norma sospettata di incostituzionalità si presenta davvero come eccentrica rispetto ai fondamentali valori che essa coinvolge, giacchè il limite che in essa è prefigurato si atteggia alla stregua di fattore preclusivo alla fruizione del beneficio (Cass., sez. II, 12 gennaio 1999, Catarinella, Cass., sez. I, 20 ottobre 1999, Di Rienzo), con evidenti automatici riflessi che compromettono ad un tempo tanto l'art. 3 che l'art. 24 della Costituzione. Significative appaiono, in proposito, le considerazioni svolte nella relazione illustrativa del disegno di legge di iniziativa governativa di cui innanzi si è fatto cenno (A.C. n. 3048 - X legislatura). Nel trattare, infatti, della nomina del difensore, il Guardasigilli proponente aveva ritenuto di conferire «all'imputato ampia facoltà di scelta dell'avvocato o procuratore dal quale egli intende essere assistito, così da non far venire meno l'elemento fiduciario, che è alla base di ogni rapporto di prestazione d'opera professionale, e da assicurare parità del non abbiente con gli altri cittadini... L'unico limite, di natura indiretta, deriva(va) dalla previsione dell'art. 4, primo comma, lettera a), secondo cui non sono a carico dello Stato le somme dovute al difensore (o al consulente tecnico di parte) per trasferte che non avvengano nell'ambito del distretto nel quale ha sede il giudice procedente». Tale limitazione, si sottolineò, parve «opportuna per far sì che la scelta si orienti su difensori con studio in località vicine a quella in cui si trova l'autorità giudiziaria competente, e contenente così l'onere per l'Erario». Ciò sta dunque a significare che, nella stessa prospettiva del legislatore, qualsiasi limitazione nella scelta del difensore non poteva che essere realizzata attraverso forme «indirette», nel senso che per bilanciare le esigenze di maggiori oneri per lo Stato occorre operare nella sede pertinente, vale a dire introducendo gli adeguati correttivi fra le

disposizioni che regolavano la liquidazione dei compensi al difensore. La scelta finale, frutto di un emendamento approvato senza discussione dalla Camera nella seduta del 13 febbraio 1990, fu invece quella — del tutto eterodossa rispetto al fine perseguito — di limitare il diritto di nomina fiduciaria ad un difensore iscritto in uno degli albi del distretto, così trasferendo una esigenza patrimoniale dal contesto suo proprio (compensi o rimborsi spettanti al difensore) fino a renderla indebita ragione giustificatrice di una seria compromissione delle garanzie che la stessa norma è, al contrario, chiamata integralmente a presidiare.

D'altra parte, in tema di scrutinio di ragionevolezza, la Corte costituzionale ha osservato come ogni tessuto normativo debba presentare «una «motivazione» obiettiva nel sistema, che si manifesta come entità tipizzante del tutto avulsa dai «motivi», storicamente contingenti, che possono aver indotto il legislatore a formulare una specifica opzione, sicché, ove dall'analisi di tale motivazione scaturisca «la verifica di una carenza di "causa" o "ragione" della disciplina introdotta, allora e soltanto allora potrà dirsi realizzato un vizio di legittimità costituzionale della norma, proprio perché fondato sulla "irragionevole" e perciò stesso arbitraria scelta di introdurre un regime che necessariamente finisce per omologare fra loro situazioni diverse o, al contrario, per differenziare il trattamento di situazioni analoghe» (Corte cost., n. 89 del 1996). Ebbene, il caso di specie è emblematico esempio di come la «causa» normativa sia del tutto carente, essendo venuti in discorso soltanto «motivi» del tutto contingenti, strutturalmente estranei al contesto normativo che viene qui in discorso.

La scelta del difensore all'interno del distretto infatti, non rinviene «causa» in una esigenza del processo né risulta raccordato a necessità comunque correlate alla dinamica del procedimento o a valori ad esso sottesi, come ad esempio avviene nella ipotesi disciplinata dall'art. 65 delle disposizioni di attuazione del codice di rito od in quella prevista dall'art. 29 delle medesime disposizioni. La limitazione di cui qui si discute, in altri termini, per andare esente dalle proposte censure, dovrebbe giustificarsi solo in chiave «processuale», giacché soltanto in una simile prospettiva potrebbe assumersi un bilanciamento di valori — antagonisti ma proprio per questo correlati nel medesimo alveo finalistico — atto a circoscrivere, in termini di ragionevole equilibrio, le modalità di esercizio dell'inviolabile diritto di difesa.

Tutto ciò è all'evidenza estraneo alla disposizione che qui si contesta. È infatti evidente che l'imputato può essere del tutto estraneo al luogo presso il quale è in corso il procedimento, sicché nessun tipo di rapporto fiduciario può presumersi abbia instaurato o sia in grado di instaurare con i difensori del distretto. Al tempo stesso, le modifiche apportate alla professione forense ad opera della legge n. 27 del 1997, successiva alla previsione qui in discorso, a sua volta strettamente correlata alla previgente disciplina, escludendo qualsiasi limite territoriale all'esercizio della ormai unificata professione di avvocato (a seguito della soppressione dell'albo dei procuratori legali), rendono incoerente — agli effetti che qui interessano — qualsiasi riferimento «localistico», ben potendo l'iscrizione ad un determinato albo essere frutto di scelte personali del professionista non essendo questi vincolato ad esercitare il proprio ministero all'interno del distretto. Per altro verso, e quand'anche si volessero ulteriormente evocare a sostegno della norma i «motivi» connessi alla riduzione degli oneri per l'erario derivanti dalle trasferte del difensore, gli stessi si appaleserebbero all'evidenza incongrui per il giudizio di cassazione, stante l'impossibilità di configurare per quel giudizio alcuna limitazione di tipo «distrettuale».

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione, di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 217, nella parte in cui limita la possibilità di nomina del difensore di fiducia ad un professionista iscritto ad uno degli albi degli avvocati del distretto di Corte di appello ove ha sede il giudice davanti al quale pende il procedimento;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sospende il giudizio in corso.

Così deciso in Roma, addì 4 maggio 2000.

Il Presidente: LA GIOIA

Il consigliere estensore: MACCHIA

N. 666

*Ordinanza emessa il 22 giugno 2000 dal tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Baga Giuseppe ed altri*

Processo penale - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Persona coimputata del medesimo reato o imputata in un procedimento connesso nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile - Prevista incompatibilità - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Indicazione numerica di ulteriori parametri costituzionali.

- Cod. proc. pen., art. 197, primo comma, lett. a).
- Costituzione, artt. 3, 25, 111 e 112.

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona coimputata del medesimo reato o imputata in un procedimento connesso nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile - Prevista facoltà di non rispondere - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Indicazione numerica di ulteriori parametri costituzionali.

- Cod. proc. pen., artt. 210 e 513.
- Costituzione, artt. 3, 25, 111 e 112.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale nei confronti di Baga Giuseppe, Bolognesi Marco Angelo, Bolognesi Nello, Bolognesi Renato, Caputo Luca, Castellani Giovanni, Ferrara Mummolo Ciro, Guarna Francesco Maria, Guarna Luca Aurelio, Maroni Francesco, Masarin Alfeo, Musumeci Rosario, Paratico Angela Maria, Spina Antonio Giovanni e Tortiello Domenico imputati come da decreto che dispone il giudizio in data 29 aprile 1998, ha pronunciato la presente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale — sollevata dal pubblico ministero all'udienza del 13 giugno 2000 — degli artt. 197, 210 e 513 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 25, 111 e 112 della Costituzione.

O S S E R V A

Il procedimento ha per oggetto una serie di fatti di corruzione e falso concernenti esoneri al servizio militare; diverse posizioni sono state separate perché definite con rito alternativo, sia nel corso delle indagini preliminari sia in sede predibattimentale; nell'ambito di questo processo è stato dichiarato aperto il dibattimento all'udienza dell'8 maggio 2000 e, quindi, dopo l'ordinanza di ammissione delle prove, ha avuto inizio l'istruttoria orale chiesta dal pubblico ministero, nell'ambito della quale tutti gli imputati in procedimento connesso — ad eccezione di Rocco Rosato, Giovanni Baga e Andrea Zerbi — si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

All'udienza del 13 giugno 2000 il pubblico ministero chiedeva di sentire Grande Alessandro in veste di testimone essendo stata pronunciata nei suoi confronti sentenza irrevocabile di applicazione pena. Poiché il tribunale, alla luce della lettera della legge e della costante interpretazione giurisprudenziale, riteneva che il predetto dovesse essere sentito quale imputato di reato connesso, il pubblico ministero sollevava eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 197 c.p.p. nella parte in cui estende l'incompatibilità con l'ufficio di testimone anche ai soggetti già condannati con sentenza divenuta irrevocabile.

Il presente procedimento è evidentemente soggetto ai principi di cui all'art. 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 2, in quanto il dibattimento è stato aperto in epoca successiva all'introduzione della predetta innovazione costituzionale.

Rileva il collegio che il rifiuto di sottoporsi ad esame da parte di un gran numero di soggetti molti dei quali hanno visto definita la propria posizione processuale con sentenze divenute irrevocabili — in un procedimento relativo a fatti di corruzione in cui il pubblico ministero ha indicato come fonti di prova, quasi esclusivamente, le dichiarazioni di soggetti originariamente coimputati appalesa la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla pubblica accusa.

Quanto alla questione relativa alla facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, il collegio ritiene che il principio di formazione della prova in contraddittorio di cui al quinto comma dell'art. 111

comporta la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'intero sistema di assunzione della prova per ciò che concerne le dichiarazioni di persone esaminate ai sensi dell'art. 210 c.p.p. sotto il profilo della previsione di tale facoltà.

Le nuove regole fissate nell'art. 111 della Costituzione impongono una revisione dei confini tra il diritto alla formazione in contraddittorio della prova ed il diritto al silenzio del chiamante in correttezza in quanto ogni strumento nel tempo individuato, allo scopo di rendere utilizzabili le dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da chi successivamente esercita la facoltà di non rispondere, è allo stato impercorribile in quanto in aperto conflitto con il nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione.

Ritiene il collegio che l'attribuzione da parte della legge ordinaria della facoltà di non rispondere all'imputato in procedimento connesso che abbia reso dichiarazioni eteroaccusatorie confligga con la costituzionalizzazione del principio del confronto dialettico in dibattimento; e tanto in violazione dei principi:

di accertamento dei fatti aventi rilevanza penale: «Il metodo dialogico di formazione della prova è stato invero prescelto come metodo di conoscenza dei fatti ritenuto maggiormente idoneo al loro per quanto più possibile pieno accertamento, e non come strumento per far programmaticamente prevalere una verità formale risultante dal mero confronto dialettico tra le parti sulla verità reale: altrimenti ne sarebbe risultata tradita la funzione conoscitiva del processo ...» (v. Corte costituzionale n. 111/1993);

di conservazione degli elementi di prova: «Nella legge n. 267/1997 si delinea un sistema privo di ragionevole giustificazione in quanto l'utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni venga fatta dipendere dalla scelta meramente discrezionale dell'imputato in procedimento connesso di rispondere in dibattimento su fatti concernenti la responsabilità di altri dopo che il medesimo imputato, pur avendo la facoltà di non rispondere ... si era in precedenza consapevolmente risolto a rendere dichiarazioni *erga alios* ... la esclusione delle dichiarazioni rese in precedenza dal patrimonio di conoscenza del giudice risulta, infatti, rimessa alla concorrente volontà dell'imputato in procedimento connesso e della parte processualmente interessata ad impedire l'acquisizione e l'utilizzazione delle dichiarazioni stesse. Ne risulta pregiudicata la stessa funzione essenziale del processo ...» (v. Corte costituzionale n. 361/1998).

L'incoerenza del sistema è tanto più manifesta se si ha riguardo alla valenza assoluta delle dichiarazioni in questione nei confronti dell'accusato in fase predibattimentale e cautelare.

I principi fin qui richiamati costituiscono il presupposto anche della seconda questione sottoposta al tribunale, in particolare sotto il profilo della minore attualità e rilevanza dei diritti, pur costituzionalmente garantiti, di colui nei confronti del quale sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile di condanna — alla quale è equiparata *ex art. 445, primo comma, ultima parte, c.p.p.*, la sentenza di applicazione di pena — in quanto la sua posizione è insuscettibile di essere aggravata o comunque modificata.

Le principali obiezioni generalmente sollevate riguardo a tale orientamento sono costituite dalla possibilità di dichiarazioni autoincriminanti su fatti diversi rispetto a quello per cui è processo e la qualità di soggetto non indifferente che verrebbe ad assumere il dichiarante.

Quanto alla prima censura si rileva che comunque opererebbero a tutela del dichiarante le disposizioni di cui agli artt. 63 e 198, secondo comma, c.p.p. (a tacere del fatto che una simile evenienza può verificarsi anche con riferimento a fonti che rivestono la qualità di testimoni a tutti gli effetti).

Riguardo al secondo rilievo è sufficiente osservare che non si tratterebbe dell'unico caso di testimoni non indifferenti, posto che oggi nessuno dubita della legittimità della veste di testimone della persona offesa, dei prossimi congiunti della persona offesa o dell'imputato e della parte civile.

In tutti questi casi sia la giurisprudenza di legittimità che la stessa Corte costituzionale hanno semplicemente richiamato il giudice ad una valutazione particolarmente prudente e critica delle deposizioni rese da soggetti evidentemente portatori anche di interessi personali.

Analoghi criteri di valutazione della prova potrebbero essere dettati riguardo alle dichiarazioni rese in qualità di testimoni da soggetti la cui posizione sia stata già definita; mentre allo stato attuale della normativa il rispetto dei fondamentali principi costituzionali di cui agli artt. 101 e 112 è subordinato, da un lato, alla scelta del dichiarante anche in assenza di conseguenze per lui negative e, dall'altra, al consenso dell'imputato interessato.

Alla luce di quanto fin qui argomentato le questioni non si appalesano manifestamente infondate.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 Cost., 23 e ss., legge n. 87/1953;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, lett. a) c.p.p. — nella parte in cui stabilisce l'incompatibilità con l'ufficio di testimone delle persone coimputate nel medesimo reato o imputate in un procedimento connesso nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile —, nonché degli artt. 210 e 513 c.p.p. — limitatamente alla previsione della facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri — per violazione degli artt. 3, 25, 111 e 112 della Costituzione.

Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale.

Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento della Repubblica.

Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Milano, addì 22 giugno 2000.

Il Presidente: BERTOJA

00C1154

N. 667

*Ordinanza emessa il 23 maggio 2000 dal tribunale di Treviso
nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Barbaro Luigia ed altri*

- Previdenza e assistenza sociale - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalità di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa censurata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di uguaglianza e sulla garanzia previdenziale.**
- Legge 22 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181 e 182, come modificati dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, commi 1 e 5, legge 23 dicembre 1998, n. 448.
 - Costituzione, artt. 3, 24 e 38.

IL TRIBUNALE

Nella causa in grado d'appello promossa da I.N.P.S. contro Barbaro Luigia + 9 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorso depositato il 3 dicembre 1993 l'I.N.P.S. proponeva appello avverso la sentenza n. 14/1993 del pretore di Treviso che ha dichiarato sussistere il diritto dei ricorrenti Barbaro Luigia, Baratella Umberto, Forcellini Clara, Leonardi Bruno, Mattiazzi Giacomina, Pasqualotto Gina, Rachello Wanda, Zanatta Anna, Beseggio Maria e Ros Lina a conservare l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità fino al 30 settembre 1983, ed a conservare tale trattamento anche successivamente a tale data e sino al riassorbimento conseguente alla perequazione della pensione base, condannando l'Istituto a corrispondere ai pensionati le relative somme, maggiorate di interessi dal 121° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della sentenza 156/1991 della Corte costituzionale.

L'I.N.P.S. contestava il diritto a conservare la c.d. «doppia integrazione» per il periodo successivo al 1° ottobre 1983, in relazione ai principi desumibili dall'art. 6 terzo comma, della legge 638/1983, chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza in relazione a tale capo di pronuncia.

Gli appellati — ritualmente costituitisi —, chiedevano il rigetto dell'appello e proponevano appello incidentale sulla pronuncia relativa alla condanna agli accessori, chiedendo la parziale riforma dell'impugnata sentenza con riconoscimento di interessi e rivalutazione dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda in sede amministrativa. L'I.N.P.S., in corso di causa, chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese, alla luce dell'art. 36, comma 5, della legge 448/1998.

Ritiene il tribunale che l'art. 1, commi 181 e 182, legge n. 662/1996 e l'art. 36, comma 5, legge n. 448/1998 presentino profili d'incostituzionalità con riferimento agli articoli 3, 24 e 38 della Costituzione.

La stessa giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze 103/1995 e 123/1987) ha sancito la legittimità di norme che hanno disposto l'estinzione dei giudizi pendenti, quando «tale previsione è coerente col carattere sostanzialmente soddisfattivo della nuova legge rispetto alle pretese fatte valere dinanzi ai giudici *a quibus*».

La normativa in esame, viceversa, nel prendere atto di un diritto già sorto in capo ai pensionati per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 495/1993 e n. 240/1994, si limita a regolarne le modalità di adempimento in senso deteriore rispetto alle norme generali. Lungi dal produrre un arricchimento della situazione giuridica soggettiva del creditore, dunque, incide su tale situazione determinando una dilazione dei tempi di adempimento (con la previsione del pagamento degli arretrati in sei annualità: art. 1, comma 181, legge 662/1996, come modificato dall'art. 3-bis, legge 140/1997), la compressione della misura del soddisfacimento (con riferimento alla misura degli interessi, liquidati forfettariamente nel 5% complessivo per una mora ultradecennale: art. 1, comma 182, legge 662/1996, come da ultimo modificato dall'art. 36, comma 1, legge 448/1998), l'esclusione della conseguenza legale dell'accoglimento delle pretese fatte valere in giudizio e fondate su situazione giuridica perfezionata anteriormente all'entrata in vigore della normativa in esame (compensazione delle spese: art. 36, comma 5, legge 448/1998).

Ne risulta la violazione dei seguenti articoli della Costituzione:

art. 3, in quanto si introduce un trattamento diverso e peggiorativo, che non trova giustificazione in diversità di situazione giuridica, per i crediti dei pensionati con diritto alla c.d. cristallizzazione;

art. 24, poiché è vanificato il diritto di agire in giudizio per la tutela integrale del diritto sostanziale e di ottenere la conseguente rifusione delle spese sostenute (ciò che costituisce estrinsecazione della previsione costituzionale del diritto di difesa), con l'ulteriore rischio, conseguente alla dichiarazione di estinzione, di vedersi opporre poi — in via amministrativa — dall'I.N.P.S. argomentazioni ed eccezioni (ad es.: superamento del limite reddituale) già dedotte nel giudizio dichiarato estinto e non incise dalle disposizioni della nuova normativa;

art. 38, in quanto sono compressi diritti, di natura previdenziale, intesi a garantire il minimo vitale.

Le norme indicate regolano la fattispecie dedotta nel presente giudizio, sicché la questione di legittimità appare rilevante, oltretutto non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;

Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 181 e 182 della legge 22 dicembre 1996 n. 662, come modificati dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997 n. 140 e dall'art. 36 comma 1, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, e 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, in relazione agli articoli 3, 24 e 38 della Costituzione, per i motivi indicati nella parte motiva della presente ordinanza;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Treviso, addì 23 maggio 2000.

Il Presidente: SCHIAVON

N. 668

Ordinanza emessa l'11 agosto 2000 dal tribunale di Ancona, sez. distaccata di Jesi nel procedimento civile vertente tra Giovagnola Alfredo ed altra e provincia di Ancona

Possesso - Tutela possessoria - Azione di reintegrazione - Esperibilità nei confronti della p.a., nel caso di occupazione indebita di suolo volta a soddisfare interessi generali - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza (risultando il possesso tutelato in misura maggiore del corrispondente diritto dominicale) - Contrasto con il principio di buon andamento amministrativo - Lesione dei poteri «conformativi» della pubblica amministrazione.

- Cod. civ., art. 1168.
- Costituzione, artt. 3, 41, 42, 43, 44 e 97.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento n. 7074/1999-B, tra Giovagnola Alfredo e Berluti Emore nella loro qualità di ricorrenti e la provincia di Ancona quale resistente e ritenuto di premettere quanto segue;

Rileva il decidente che si tratta di un procedimento possessorio in cui i ricorrenti lamentano che, nel corso di lavori di manutenzione e consolidamento di una strada appartenente al demanio provinciale, la provincia di Ancona aveva posto in essere lo spoglio di parte di contiguo fondo di loro proprietà, occupando illecitamente tale fondo, ponendovi illecitamente una condotta ad una profondità del terreno troppo bassa, e ponendo delle cestonate nella predetta area vicina alla strada, di proprietà dei ricorrenti.

Mentre la provincia contestava la sussistenza di qualsiasi occupazione o illecita attività da parte sua, il giudice provvedeva a disporre c.t.u., il cui esito era nella sostanza favorevole agli assunti attorei, dal momento che il consulente tecnico d'ufficio concludeva che i lavori posti in essere ed in particolare i due livelli di cestonata e parte della scarpata venuta ad edificarsi occupavano parte del terreno di proprietà dei ricorrenti.

Si prospetta ora l'evenienza di intervenire concedendo o meno il richiesto provvedimento possessorio.

È pacifico che l'attività della provincia di Ancona è stata condotta nel solco delle sue funzioni istituzionali, nella fattispecie il potere-dovere di intervenire nella conservazione e manutenzione del proprio demanio, con indubbio rilievo pubblicistico.

D'altro canto, la giurisprudenza si è attestata nel senso di riconoscere la tutela possessoria contro atti della p.a., allorché l'apprensione del bene altrui non sia avvenuta in base ad un provvedimento riconducibile a poteri autoritativi, ma concreti un'attività di mero fatto, ancorché strumentale alla cura di interessi generali, come nel caso in cui, ai fini espropriativi, il privato incaricato dalla p.a. abbia occupato un'estensione maggiore di quella prevista dal relativo decreto. (Cass., sez. I, n. 1863 del 21 febbraio 1991; v. anche SS.UU., n. 6745 del 1988 e n. 4265 del 1989).

Trattasi, a parere di questo giudice, di fattispecie del tutto simile a quella in oggetto, poiché sarebbe stato occupato un tratto di terreno dei ricorrenti in via di mero fatto, senza l'esercizio di alcun potere idoneo a far degradare la posizione dominicale dei ricorrenti, neppure (ciò è importante) in via implicita, poiché la provincia ha agito sul presupposto di operare nell'ambito del proprio demanio.

Ne discende che la tutela possessoria contro la p.a. viene a ricevere una tutela ben superiore rispetto a quella che subirebbe la lesione del diritto dominicale corrispondente, sempre ad opera della p.a. Nel sistema generale, la peculiarità di tale assetto trova ulteriore conferma dalle affermazioni, anche recenti ed espressamente avallate dalla stessa Corte costituzionale, secondo cui il possesso viene tutelato come situazione soggettiva autonoma, a prescindere dalla valenza dei modi di tutela del corrispondente diritto reale.

Tale assetto, tuttavia, non può che suscitare notevoli perplessità se si considera, nella fattispecie, che l'azione della p.a., anche del predetto caso, appare volta a soddisfare interessi generali, sebbene di fatto abbia comportato un'indebita occupazione di terreno dei ricorrenti. Il rilievo dell'interesse pubblico, anche nel caso di atto illecito, è stato da tempo soddisfatto dalla giurisprudenza, nel campo del diritto dominicale, con la figura della c.d. accessione invertita.

La tutela possessoria invece, alla stregua del diritto positivo (e dell'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata), non incontrerebbe limiti di sorta. A parere del decidente ciò comporta numerose anomalie, costituzionalmente rimarchevoli:

Il possesso viene a trovare, nella fattispecie, una tutela più ampia rispetto alla proprietà. Né la tesi che tale diversità di tutela trovi conforto nella diversità delle situazioni può convincere: il titolare del diritto dominicale troverà pur sempre, alla fine, soddisfazione in sede petitoria, mentre, nella fattispecie, la p.a. trova definitiva preclusione, *rebus sic stantibus* (e a meno che non promuova una procedura ablativa) alla propria attività amministrativa. Viene pertanto leso il principio di uguaglianza, e quello, ad esso sotteso, di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost.

Sotto altro profilo, appare indebitamente leso in maniera irragionevole il principio di buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. (si ricorda, nel caso concreto, che non è in discussione l'utilità intrinseca delle opere contestate) nonché tutti i poteri conformativi della p.a., recepiti dagli art. 41 segg. Cost., poteri che certo non possono limitarsi ad incidere sulla proprietà o l'iniziativa economica in genere. Se, infatti, non si vuole trasformare il possesso in una posizione soggettiva nel concreto intangibile, occorre conseguentemente modulare le sue forme di tutela al sistema generale, che vede anche l'esigenza che l'emergere di interessi pubblici venga soddisfatto con modalità e tempi ragionevoli.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1168 c.c., nei limiti in cui è applicabile ad atti della p.a., per contrasto con gli articoli 3, 41, 42, 43, 44 e 97 Cost.;

Sospende il presente procedimento, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda la cancelleria per la notifica alle parti ed alla Presidenza del Consiglio, nonché per la comunicazione ai Presidenti delle Camere, e gli ulteriori adempimenti di competenza.

Jesi, addì 11 agosto 2000.

Il giudice: MARZIALI

00C1156

N. 669

*Ordinanza emessa il 1° agosto 2000 dal giudice di pace di Caldaro
nel procedimento civile vertente tra Flora Francesco e Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano*

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzioni accessorie - Fermo del veicolo per un periodo di due mesi - Disparità di trattamento sanzionatorio rispetto all'ipotesi ex art. 116, comma 13, d.lgs. n. 285/1992 (guida senza aver mai conseguito la patente, ovvero con patente revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti) - Mancata previsione di equa graduazione delle sanzioni in rapporto al disvalore del fatto.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 126, comma 7 (modificato dall'art. 19, comma 3, d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507).
- Costituzione, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza;

Premesso che il 26 luglio 2000, è stato presentato dall'avv. Marco Boscarol, procuratore e domiciliatario del sig. Francesco Flora, ricorso in opposizione a sanzione amministrativa comminata a seguito di contestazione dell'infrazione di cui all'art. 126, comma 7 c.d.s., a mezzo del verbale di accertamento n. 141392 di data 5 luglio 2000 dai carabinieri della Stazione di Appiano che hanno proceduto al contestuale ritiro della patente, scaduta il 2 luglio 2000, e fermo amministrativo del veicolo per mesi due, ed alla successiva notifica del verbale di esecuzione del medesimo in data 12 luglio 2000;

Rilevata la regolarità del ricorso in base alla normativa vigente, in particolare visti gli artt. 22, 22-bis e 23 della legge 26 novembre 1981, n. 689;

Esaminate le motivazioni addotte dal ricorrente a sostegno del richiesto annullamento o revoca del provvedimento opposto nonché della immediata sospensione degli effetti del medesimo;

R I L E V A

I necessari «gravi motivi» presupposti dall'art. 22 della legge richiamata, non ricorrono in alcuna delle argomentazioni svolte dal ricorrente. La motivata sospensione non può che essere concessa solo allorché siano presenti situazioni oggettive riconducibili direttamente alla forma o alla sostanza del provvedimento della pubblica amministrazione, che in qualche modo possano concretizzare quel *fumus boni juris* riferito solo a una possibilità-probabilità di accoglimento del ricorso.

Nel caso di specie l'esame analitico delle varie considerazioni svolte dal ricorrente per ottenere una decisione di immediata sospensione delle sanzioni irrogate non può in alcun modo portare all'accoglimento della richiesta. Non appaiono avere rilievo determinante le riflessioni del ricorrente circa l'idoneità del Flora ad ottenere la conferma della patente, accertata e documentata successivamente al verbale di contestazione, a seguito della prevista visita medica.

Così pure le altre presunte «molteplici violazioni» elencate nel ricorso che si sostanzierebbero nell'impossibilità di irrogare la sanzione del ritiro della patente unitamente a quella del fermo amministrativo; in presunte lacunosità del verbale di contestazione; nella volontà del legislatore diretta a sanzionare con l'articolo in esame violazioni sostanziali e non formali; nel comportamento tenuto dai Carabinieri dopo l'accertamento dell'infrazione; non trovano alcuna conferma dall'esame dei documenti e non possono in alcun modo ragionevolmente e obiettivamente supportare le richieste del ricorrente.

La medesima cosa deve affermarsi riguardo alla lamentata illegittimità dell'esecuzione del fermo amministrativo presso un'autofficina autorizzata con un costo a carico del Flora. È da precisare che esso appare perfettamente conforme al disposto di cui all'art. 214 c.d.s. nonché all'art. 364 del relativo regolamento di esecuzione.

I rilievi mossi dal ricorrente appaiono, invece, acquisire giusto spessore giuridico e meritano migliore considerazione quando sono diretti a riflessioni di equità e di parità di trattamenti, non tanto in relazione ad una generica e scontata critica di eccessiva severità della novellata norma di cui all'art. 126, comma 7, applicato nella fattispecie, quanto con riferimento al fatto che nel ricorso vengono profilate due questioni di legittimità costituzionale della normativa in questione sulla base dell'art. 3 della Costituzione.

Per la verità una delle due osservazioni riguarda una presunta disparità di trattamento in riferimento alla normativa dell'art. 186 c.d.s. che prevede la guida in stato di ebbrezza. Il ricorrente riconosce che tale condotta è punita penalmente, tuttavia, fonda la disparità di trattamento nella mancanza di previsione della sanzione accessoria quale quella del fermo amministrativo. Non sembra possibile condividere la presunzione del ricorrente su questo punto. Infatti se è pur vero che lo stato di ebbrezza provoca evidente incapacità di guidare il mezzo, a tale situazione si mette riparo con la sostituzione immediata del conducente, è altrettanto vero che si tratta di uno stato di incapacità temporanea compiutamente previsto e sanzionato dal richiamato art. 186 c.d.s., che sicuramente presenta una situazione strutturale diversa e non raffrontabile con la norma che prevede la guida con patente scaduta. Perciò la richiesta è da non accogliere per la sua manifesta infondatezza.

Diversamente, invece, si presenta l'osservazione che riguarda la disparità di trattamento con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 116, comma 13. Questo raffronto, infatti, evidenzia uno sproporzionato rigore adottato dal legislatore nel riformulare la sanzione dell'art. 126, comma 7, con l'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, che ha introdotto la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un periodo di mesi due e del ritiro della patente, con la confisca del veicolo in caso di reiterazione, sia con riferimento alla sanzione principale sia soprattutto, per quello che interessa evidenziare, in relazione alla fattispecie prevista dall'art. 116 c.d.s., comma 13, che riguarda le sanzioni applicate a chi guida senza mai avere conseguito la patente o a chi guida senza patente perché revocata e non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti.

In sostanza novellando la norma come si è detto con l'introduzione di un automatismo uniforme per le sanzioni accessorie il legislatore ha reso oltremodo pesanti le conseguenze di fatti per solito imputabili a mera distrazione e risolti prima con il ritiro della patente per pochi giorni, con la restituzione non appena vi fosse stato l'adempimento alla prescrizione omessa e senza alcun fermo o confisca del veicolo. In tal modo non graduando le

sanzioni nell'ambito della medesima norma, senza distinzione tra casi in cui sia decorso un congruo periodo di tempo dalla scadenza della patente e casi in cui invece la patente è scaduta da tempi minimi conteggiabili in giorni o addirittura in ore.

Giova ricordare che nel caso in esame la patente risulta scaduta il 2 luglio 2000 l'infrazione è stata contestata il 5 luglio 2000. Al pari nessuna distinzione è stata operata quando il mancato rinnovo della patente mascheri l'impossibilità di ottenerne la conferma, per consapevole e irreversibile difetto dei necessari requisiti. Anche qui occorre ricordare che il Flora si è sottoposto alla visita medica prescritta e gli è stata riconosciuta l'idoneità alla conferma della patente.

Tali mancate previsioni di eque graduazioni delle sanzioni applicate evidenziano in modo più convincente la disparità di fondo che traspare dal confronto delle due situazioni che prevedono la guida con patente scaduta e la guida senza mai avere conseguito la patente o senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti. Le relative condotte, infatti, risultano punite in modo che appare sperequato per quello che riguarda la sanzione del fermo amministrativo, previsto per mesi due nel primo caso e non previsto nel secondo.

Qualora tale sanzione, che, peraltro, comporta un gravoso carico di spesa relativo alla custodia, fosse stata applicata per i casi più gravi sopra elencati come effetto di una ipotetica graduazione delle sanzioni nel medesimo ambito di applicazione della normativa di cui all'art. 126, comma 7, il legislatore avrebbe sanzionato fatti che rivelavano o si avvicinavano a un disvalore identico alla guida senza patente.

Si aggiunga, poi, alle considerazioni svolte la singolarità di una confisca che subentra in ogni caso di recidiva e che, nel suo inflessibile automatismo, non distingue a seconda che il recidivo sia o no proprietario del mezzo e coinvolge nei suoi radicali effetti ablatori colui che ha avuto il solo torto di prestare ad altri la sua macchina e che si trova sicuramente nella comprensibile difficoltà di accertare che la patente non sia scaduta e che l'affidatario non abbia commesso in precedenza illecito di identica indole.

L'evidenziata disparità di trattamento potrebbe essere giustificata se ed in quanto si configurasse ragionevolmente, per il caso in esame, un obiettivo giudizio di maggiore pericolosità derivante dalla condotta di guida con patente scaduta, rispetto alla condotta di chi guida senza mai avere conseguito la patente o peggio di chi è senza patente perché revocata e non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti.

P. Q. M.

Visti gli artt. 3, 134 della Costituzione, e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Considerati i contenuti della sentenza della Corte costituzionale 9-10 gennaio 1997;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa con riguardo alla parte dell'art. 126, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive variazioni (Nuovo codice della strada) che prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi due dell'autoveicolo guidato da conducente con patente scaduta;

Ordina:

la sospensione del procedimento per pregiudizialità costituzionale con immediata trasmissione di copia autentica del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale in Roma, a cura della cancelleria;

la notificazione del presente provvedimento a cura della cancelleria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa;

la comunicazione della presente ordinanza a cura della cancelleria ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Dispone la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento adottato dalla pubblica amministrazione opposta limitatamente al fermo amministrativo del mezzo e conseguentemente;

Ordina l'immediata restituzione del mezzo al proprietario.

Caldaro, addì 1° agosto 2000.

Il giudice di pace: AGLIOCCHI

N. 670

Ordinanza emessa il 15 maggio 2000 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina nel procedimento penale a carico di Valeriano Francesco

Processo penale - Misure cautelari - Revoca o sostituzione - Possibilità per il giudice, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, di acquisire informazioni o di disporre accertamenti diversi da quelli previsti e anche fuori dai casi indicati - Mancata previsione - Violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza - Lesione del principio del giusto processo.

- Cod. proc. pen., art. 299, commi 3-ter e 4-ter.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del proc. n. 2194/2000 R.G.G.I.P. a carico di Valeriano Francesco, indiziato per il reato p. e p. dagli articoli 81 e 609-bis c.p.;

Ritenuto in fatto

L'indagato è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con ordinanza del 31 marzo 2000 e con successiva ordinanza del 28 aprile 2000, emessa dopo la declaratoria di inefficacia del primo provvedimento da parte del tribunale investito del riesame per omessa notifica nei termini previsti dell'avviso di cui agli articoli 127 e 309 ottavo comma c.p.p.

A seguito di richiesta da parte del difensore si instaurava un autonomo procedimento incidentale ai sensi dell'art. 299 c.p.p. per la revoca o la modifica della misura cautelare applicata e venivano presentate ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.p.p. dichiarazioni rese da persone informate sui fatti e relative a elementi che — asseritamente — avrebbero costituito rilevanti indizi a discarico del prevenuto, tali da fare venire meno gli elementi di cui all'art. 273 primo comma c.p.p.

La difesa dell'imputato segnalava anche la necessità di accertamenti su tracce materiali del reato (nella specie il DNA dell'indagato) da eseguirsi su beni sottoposti a sequestro, come tali fuori dalla disponibilità del difensore, e infruttuosamente richiesti al p.m.

Per l'evidente contrasto tra le dichiarazioni a discarico prodotte dalla difesa e quelle a carico prodotte dal p.m. e per l'assenza di precisi elementi sulla natura delle tracce materiali del reato si verificava una tipica situazione nella quale non era possibile decidere allo stato degli atti, dovendosi procedere ad audizione e confronto delle persone escuse dalle parti nonché ad accertamenti sulle tracce del reato, il tutto al fine esclusivo di acquisire elementi utili per la decisione del procedimento di cui all'art. 299 c.p.p.

Il comma 3-ter dell'art. 299 c.p.p., tuttavia, prevede la possibilità di assumere esclusivamente l'interrogatorio dell'indagato ed il comma 4-ter della medesima disposizione, quando il giudice non è in grado di decidere allo stato degli atti, prevede la possibilità di disporre accertamenti esclusivamente sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'indagato, mentre nel caso in esame gli elementi da acquisire sono relativi solo parzialmente a tali ipotesi.

Se, infatti, l'accertamento relativo agli esami clinici volti a determinare il DNA dell'indagato possono farsi rientrare tra quelli relativi a «qualità personali» dello stesso, i successivi confronti con le tracce residue di sostanze organiche contenute sugli indumenti sequestrati e l'audizione o il confronto delle persone che hanno reso dichiarazioni alle parti esulano dalle possibilità di assunzione di informazioni che la legge concede al giudice.

Considerato in diritto

Poiché si deve decidere sulla richiesta di revoca o modifica della custodia cautelare in carcere e non è possibile decidere allo stato degli atti, è necessario procedere ad acquisire ulteriori elementi diversi da quelli previsti

dall'art. 299 commi 3-ter e 4-ter c.p.p. per valutare se effettivamente permangano gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, sussistendo contrasto tra le dichiarazioni a carico e quelle a discarico e mancando gli accertamenti tecnici necessari quali elementi acquisiti dalle parti.

Le predette norme, interpretate nel complesso di disposizioni relative ai poteri del giudice per le indagini preliminari, riguardano casi che fanno eccezione alla regola generale per la quale il giudice decide sempre allo stato degli atti, con la conseguenza che non è possibile procedere analogicamente, assumendo informazioni ed eseguendo accertamenti fuori dai casi previsti dall'articolo 299 c.p.p.

La disposizione appare, in tale modo, in contrasto con il disposto degli articoli 3 e 111 della Costituzione per i motivi che seguono e, trattandosi della norma che disciplina il procedimento da seguire, assume indubbia rilevanza la questione di legittimità costituzionale che si solleva di ufficio, poiché essa si sostanzia in un divieto di assumere elementi di valutazione diversi da quelli previsti che, ove rimosso, consentirebbe al giudice di provvedere in maniera differente integrando gli elementi adottati dalle parti.

L'eventuale pronuncia di incostituzionalità delle norme censurate, peraltro, non provocherebbe alcun problema concreto poiché lo stesso art. 299 comma 4-ter c.p.p. prevede l'esecuzione degli accertamenti (diversi dalla perizia sulle condizioni di salute dell'indagato) senza formalità — salva l'eventuale applicabilità analogica delle disposizioni di cui al libro III del codice di procedura penale — e nel termine di quindici giorni da quello in cui la richiesta è presentata al giudice, sospendendo inoltre il termine per decidere previsto dall'art. 299 terzo comma c.p.p.

Prima di esaminare i singoli motivi d'illegittimità costituzionale delle suddette norme, si precisa che l'attività con la quale il giudice acquisisce elementi al fine della decisione da adottare non ha nulla a che fare con il modello di processo adottato (inquisitorio, accusatorio o misto), poiché inerisce alla stessa funzione giudicante penale il potere-dovere di assumere ed acquisire gli elementi da valutare successivamente, distinguendosi completamente tale funzione dallo svolgimento delle indagini relative alle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

I limiti del potere dovere del giudice per le indagini preliminari di acquisire elementi, per valutare la fondatezza delle richieste che riceve, emergono fin dalla descrizione generale delle funzioni di tale organo giudiziario, poiché l'art. 328 c.p.p. si limita ad affermare che egli «provvede» sulle richieste delle parti e solo sporadiche norme gli conferiscono il potere di assumere elementi di valutazione quando non è in grado di decidere allo stato degli atti.

Tale impostazione normativa deriva dalla dichiarata volontà del legislatore di evitare di ricostituire la sopraffatta figura del giudice istruttore, ma nello zelo riformatore pecca di eccessivo rigore formale proprio perché confonde l'esecuzione delle indagini di cui all'art. 325 c.p.p. — finalizzate all'esercizio dell'azione penale — con l'acquisizione degli elementi necessari a decidere sulle singole richieste che il giudice per le indagini preliminari deve valutare.

Ne deriva la previsione di una figura giudiziaria sconosciuta non solo al nostro ordinamento ma anche a quello della tradizione processualistica penale continentale ed emerge una strana forma di autorità giudiziaria che emette verdetti di sapore «oracolare» destinati a ridursi a una mera valutazione degli atti *rebus sic stantibus*, tanto da indurre a più riprese la Corte costituzionale a esortare il legislatore a modificare quella che era la valutazione «allo stato degli atti» per eccellenza, ossia il giudizio abbreviato, esortazione raccolta soltanto dagli articoli 27 e ss. della legge n. 479/1999.

Nella piena consapevolezza della non comparabilità tra il giudizio abbreviato e le decisioni emesse sulle istanze delle parti nel corso delle indagini preliminari deve, però, sottolinearsi l'importanza del mutamento di rotta del legislatore che sta progressivamente rafforzando il ruolo del giudice per le indagini preliminari al fine di riequilibrare la posizione delle parti.

L'art. 8 del disegno di legge n. 3979/S, in corso di approvazione al Senato, prevede espressamente la possibilità per il giudice di disporre l'audizione delle persone le cui dichiarazioni sono prodotte dalle parti, a ulteriore riprova che lo stesso legislatore è consapevole della menzionata differenza tra svolgimento delle indagini come pura investigazione ed acquisizione degli elementi di valutazione da parte del giudice per adottare una decisione, sia pure incidentale, che sarà tanto più giusta quanto più completo sarà il quadro degli elementi raccolti direttamente dal giudice (sia pure su sollecitazione delle parti) piuttosto che «preconfezionati» *ab origine* in modo da porre il giudice semplicemente di fronte all'*aut aut* tra accogliere e rigettare le richieste che riceve senza nulla potere integrare dell'insieme di elementi a sua disposizione.

Ribadita, pertanto, la differenza tra svolgimento delle indagini per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale e acquisizione degli elementi necessari per decidere sulle richieste delle parti, è necessario anche precisare che la distinzione tra procedimento e processo non può più limitarsi a dividere la fase delle indagini da quella successiva all'esercizio dell'azione penale.

Alla luce delle modifiche normative intervenute con la legge n. 332/1995, la legge n. 479/1999 e soprattutto con la legge Costituzionale n. 2/1999 la nozione di processo ha riacquisito l'essenza che gli è propria, ossia quella di *actus trium personarum*, poiché la definizione va riferita a ogni intervento del giudice in contraddittorio tra le parti.

Il procedimento di cui all'art. 299 c.p.p., pertanto, rientra senza dubbio nella suddetta definizione di processo poiché consiste nella decisione delle richieste *auditis partibus*, come espressamente previsto dall'art. 299 comma 3-*bis* c.p.p., che apre una fase processuale autonoma quando la richiesta si innesti incidentalmente nella fase delle indagini preliminari.

Se, quindi, l'acquisizione di elementi indispensabili per la decisione delle istanze ricevute dal giudice è differente dallo svolgimento delle indagini preliminari per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale e se il procedimento di cui all'art. 299 c.p.p. apre un'incidentale fase processuale nel procedimento delle indagini preliminari, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299 comma 3-*ter* e comma 4-*ter* c.p.p. — nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamenti e acquisire informazioni diversi da quelli previsti e anche fuori dai casi indicati quando non è in grado di decidere allo stato degli atti — non appare manifestamente infondata.

L'art. 299 commi 3-*ter* e 4-*ter*, introdotti dalla legge n. 332/1995, si pone innanzitutto in evidente contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione come individuati dalla notoria e consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, poiché creano un limite a quanto è possibile acquisire d'ufficio da parte del giudice nel procedimento previsto dall'art. 299 c.p.p., consentendo l'uso di tali poteri solo per alcuni casi che in nulla differiscono da altri di identico rilievo per i quali, invece, l'esercizio del potere officioso di integrazione degli atti non è consentito.

L'art. 299 comma 3-*ter* c.p.p., infatti, consente in ogni caso l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini che, se richiesto dall'interessato in presenza di elementi nuovi o sopravvenuti deve essere necessariamente disposto.

In base a quanto chiarito dall'art. 299 primo comma e secondo comma c.p.p. l'interrogatorio è una fonte di acquisizione di elementi di valutazione — che può essere assunta dal giudice in ogni caso e senza alcun limite — per valutare la sussistenza ed entità attuale dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

L'art. 299 comma 4-*ter* c.p.p., inoltre, qualora permanga l'impossibilità di decidere allo stato degli atti consente soltanto l'esecuzione, disposta anche di ufficio e senza formalità, di accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato.

Il risultato dei limiti posti da tale situazione è evidente, poiché nessuna norma prevede l'obbligo per il p.m. di presentare unitamente alle proprie richieste formulate ai sensi dell'art. 299 c.p.p. gli atti già proposti a fondamento della richiesta di applicazione della misura cautelare in corso, con la conseguenza che il giudice per le indagini preliminari, privo della disponibilità del fascicolo processuale, qualora il difensore non produca le copie degli atti ottenute ai sensi dell'art. 293 c.p.p. come modificato dalla sent. n. 192/1997 della Corte costituzionale, può disporre soltanto l'esibizione dei provvedimenti già emessi in base all'art. 16 terzo comma reg. esec. c.p.p.

L'impossibilità di decidere allo stato degli atti in questo caso discende dalla stessa volontà normativa che inibisce al giudice, privo nella fase delle indagini preliminari di un autonomo fascicolo, di valutare alcunché non gli sia sottoposto dalle parti, restringendone il campo cognitivo a elementi di valutazione più ristretti persino di quelli del giudice civile che in situazione analoga dispone di più ampi poteri istruttori ai sensi dell'art. 669-*sexies* c.p.c.

La situazione muta di poco se si ritiene implicitamente imposta la trasmissione degli atti posti a base della misura cautelare unitamente al parere del p.m. formulato ai sensi dell'art. 299 terzo comma *bis* c.p.p., poiché ciò non garantisce l'acquisizione degli elementi sopravvenuti che potrebbero essere rilevanti e limita comunque il quadro valutativo allo stato degli atti che la legge prevede come condizione possibile di stallo decisionale all'art. 299 comma 4-*ter* c.p.p., consentendo soltanto limitatissime integrazioni degli elementi in atti.

In sostanza, al giudice sarebbe consentito, ad esempio apprendere della affermata esistenza di un alibi solo dall'interrogatorio dell'indagato, ma non sarebbe consentita l'acquisizione di alcun riscontro su tale dichiarazione, salvo ulteriori integrazioni difensive che sarebbero al più limitate alla produzione di una serie di documenti contenenti dichiarazioni precostituite ai sensi dell' art. 38 disp. att., sulle quali non potrebbe essere eseguito alcun valido giudizio di attendibilità e credibilità essendo inibito il contatto tra la persona che le ha rese ed il giudice.

In casi come quello in esame, dove emerge una contraddittorietà assoluta tra tali dichiarazioni a discarico e quelle a carico, di nessuna utilità è il disposto dell'art. 299 comma 4-ter c.p.p., poiché la maggior parte degli elementi a discarico influiscono enormemente sui gravi indizi di cui agli articoli 273 e 299 primo comma c.p.p. ma non rientrano certo tra le condizioni di salute o le altre condizioni o qualità personali dell'indagato.

La disparità è palese quando si considerano i casi nei quali le condizioni personali dell'indagato integrino la qualità soggettiva che consente di ritenere sussistenti i gravi indizi, come ad esempio le qualità di fallito, pubblico ufficiale, legale rappresentante di un'impresa.

In queste ipotesi è possibile, sussistendo i requisiti previsti dall'art. 299 comma 4-ter c.p.p., accertare il difetto della qualità soggettiva per rispondere del reato proprio con la conseguenza che il giudice può integrare di ufficio gli elementi di valutazione e decidere anche se lo stato degli atti non lo consentiva, senza che alcuno dubiti della rilevanza degli accertamenti eseguiti in relazione ai gravi indizi di colpevolezza (che nella specie sarebbero assenti perché ad esempio l'indagato per concussione non rivestiva più la qualità pubblico ufficiale all'epoca dei fatti).

Quando, invece, non sia possibile decidere sulla richiesta di modifica o revoca della misura cautelare applicata perché mancano elementi di valutazione di quanto asserito dalle parti (come nel procedimento in oggetto dove si dubita della presenza di tracce organiche contenenti il DNA dell'indagato sugli indumenti della vittima sottoposti a sequestro), non è possibile alcun intervento del giudice per le indagini preliminari che o deve limitarsi a prendere atto dell'assenza di valide deduzioni probatorie difensive e respingere la richiesta o deve credere aprioristicamente a quanto asserito dall'indagato.

La situazione considerata raggiunge l'apice del paradosso se si considera che l'accertamento volti all'identificazione del DNA contenuto su materiale organico fornito dall'indagato spontaneamente potrebbe essere comunque disposto ai sensi dell'art. 299 comma 4-ter c.p.p., rientrando la composizione cellulare tra le qualità personali dell'indagato, mentre resterebbe precluso ogni successivo raffronto con il materiale organico presente sugli indumenti sequestrati, non trattandosi a rigore di accertamenti relativi a condizioni o qualità personali dell'indagato ma relativi a tracce del reato.

L'irrazionalità delle disposizioni censurate e la disparità di trattamento che si verifica in altri casi sono ancor più manifeste se si considera come nella fase dibattimentale il quadro degli elementi utili per decidere può essere comunque integrato dal giudice ai sensi dell'art. 507 c.p.p., ferma restando la naturale destinazione di tale norma alle acquisizioni istruttorie dibattimentali.

La violazione dell'art. 111 della Costituzione riguarda, innanzitutto, il primo comma di tale articolo che, lungi dal costituire una formula vuota di principio, realizza concretamente il principio cardine di una società democratica in base al quale la legge deve disciplinare il processo in modo da garantirne il giusto svolgimento.

Come si è chiarito sopra, si deve intendere per processo ogni procedimento giurisdizionale nel quale vi sia contraddittorio e parità tra le parti e la decisione sia adottata da un giudice in posizione di terzietà ed imparzialità: tali requisiti sussistono tutti in relazione a quell'«incidente di giurisdizionalità» che è il procedimento disciplinato dall'art. 299 c.p.p., anche se formalmente ci si trovi nella fase delle indagini preliminari.

A riprova di tale impostazione basta considerare come sia difficile non considerare dei processi nel senso suddetto i giudizi di impugnazione ai sensi degli articoli 310 e 311 c.p.p. soltanto perché occasionalmente possono innestarsi nella fase delle indagini preliminari.

Poiché, peraltro, la stessa Corte costituzionale ha ripetutamente affermato e ribadito che scopo ineludibile del processo penale è la ricerca della verità, è evidente che anche nei processi incidentali aventi ad oggetto le misure cautelari restrittive della libertà personale il giudice investito delle richieste non debba limitarsi a *iudicare iuxta alligata et probata partium*, limitandosi ad accogliere o respingere le domande allo stato degli atti, ma debba comunque attivarsi per accertare — nei limiti della fase processuale in cui si trova — la rispondenza delle accuse formulate alla realtà dei fatti.

L'art. 299 comma 3-ter c.p.p., in fondo, non è che un tentativo del legislatore di allargare lo spettro conoscitivo del giudice ad elementi ulteriori da quelli risultanti dallo stato degli atti, appresi dalla viva voce dell'indagato che intenda rispondere, mentre l'art. 299 comma 4-ter c.p.p. ne costituisce il naturale ed incompleto corollario (laddove limita gli accertamenti possibili a quelli ivi indicati).

La consapevolezza che l'esame delle richieste sulle misure cautelari è talmente penetrante da sconfinare sostanzialmente in un giudizio sul merito dell'accusa deriva, peraltro, da precise indicazioni della Corte costituzionale (cfr. sent. n. 432/1995) recepite dal legislatore con l'art. 171 del d.lgs. n. 51/1998 e succ. modd., che ha inserito l'art. 34 comma 2-bis c.p.p. prevedendo l'incompatibilità tra lo svolgimento delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e la partecipazione al giudizio di merito.

Alla luce di tali considerazioni è evidente che in ogni fase in cui è chiamato a intervenire nel contraddittorio tra le parti, il giudice penale deve muoversi in posizione di terzietà e imparzialità alla ricerca della verità e che non è conforme al principio di giustizia processuale l'impossibilità di acquisire elementi diversi da quelli previsti dalle norme indicate per decidere sulle richieste ai sensi dell'art. 299 c.p.p. quando non sia altrimenti possibile decidere allo stato degli atti.

Limitare tale facoltà di acquisizione di elementi di valutazione ad alcuni casi, scelti con evidente riferimento a situazioni relative per lo più alle modalità di applicazione delle misure detentive, significa sacrificare le insopprimibili necessità processuali legate alla libertà dell'indagato a un formale omaggio del principio di supposta accusatorietà, nel timore erroneo di aprire spazi alla creazione di un'ibrida figura di giudice investigatore.

L'infondatezza di quest'ipotesi deriva dall'esame delle più recenti norme inserite nel testo del codice di procedura penale dalla legge n. 479/1999, come gli articoli 421-bis c.p.p. e l'art. 422 c.p.p. (nel nuovo testo inserito dagli articoli 21 e 22 della menzionata legge) dai quali si evince chiaramente la differenza tra le indagini necessarie alle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale e l'acquisizione di elementi di valutazione per la decisione che il giudice deve adottare (nella specie quella conclusiva dell'udienza preliminare).

In conclusione, se le indagini sono diverse dall'acquisizione degli elementi di valutazione che il giudice deve esaminare per decidere, se è processo (nel senso indicato dall'art. 111 Cost.) il giudizio che consegue alla presentazione della richiesta di cui all'art. 299 secondo comma c.p.p. e se scopo delle norme che disciplinano il processo penale è la ricerca della verità, non appare conforme ai principi ispiratori del giusto processo in una società democratica la possibilità per il giudice per le indagini preliminari, che non sia in grado di decidere allo stato degli atti sulle richieste di cui all'art. 299 secondo comma c.p.p., di acquisire soltanto gli elementi di valutazione indicati dall'art. 299 comma 3-ter e comma 4-ter c.p.p. ed esclusivamente nei casi ivi previsti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, terzo comma della legge costituzionale n. 87/1953 dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299 comma 3-ter e comma 4-ter c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre accertamenti e acquisire informazioni diversi da quelli previsti e anche fuori dai casi indicati quando non è in grado di decidere allo stato degli atti;

Visto l'art. 23, quarto comma legge costituzionale n. 87/1953 sospende il giudizio incidentale di cui all'art. 299 c.p.p. e dispone la trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale, nonché la notificazione dell'ordinanza alle parti, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda a cancelleria per gli adempimenti di rito.

Latina, addì 15 maggio 2000.

Il giudice per le indagini preliminari: MORGIGNI

N. 671

*Ordinanza emessa il 22 maggio 2000 dal giudice di pace di Borgonovo Val Tidone
nel procedimento civile vertente tra Briggi Andrea e Consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia*

Consorzi - Consorzi di bonifica - Pubblicizzazione ope legis e conseguente natura tributaria dei contributi consortili - Contrasto con il principio di pluralismo e di tutela delle iniziative originate dall'autonomia privata.

- R.d. 13 febbraio 1933, n. 125 (*recte*: 215), art. 59.
- Costituzione, art. 2.

Consorzi - Consorzi di bonifica - Riscossione dei contributi consortili - Prevista applicabilità dei privilegi per l'imposta fondiaria e delle norme relative all'esazione delle imposte dirette - Conseguenze - Natura tributaria dei contributi e devoluzione delle relative controversie civili alla cognizione del tribunale (ex art. 9 cod. proc. civ.) - Violazione della garanzia del giudice naturale - Disparità di trattamento tra i cittadini.

- R.d. 13 febbraio 1933, n. 125 (*recte*: 215), art. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile R.G. n. 314/1997, promossa da Briggi Andrea, rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Manfredi, con studio in Piacenza, Via Romagnosi n. 68;

Contro Consorzio di Bonifica Bacini Tidone Trebbia, in persona del commissario regionale e legale rappresentante dott. Pier Carlo Brunelli, assistito e difeso, come da mandato in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. G. Paolo Nascetti e dall'avv. B. Giocosi, e domiciliato in Piacenza, Via Vescovado n. 3, avente ad oggetto: restituzione somma a titolo di contributi consortili.

Osservato in fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato il 5 settembre 1997 Briggi Andrea conveniva in giudizio il Consorzio di Bonifica Bacini Tidone Trebbia per sentire accertare e dichiarare che l'immobile posseduto dall'attore in Piacenza, gravato da contributo consortile, non è assoggettabile al contributo imposto dal consorzio. L'attore precisava che il consorzio suindicato ha imposto i contributi sull'immobile urbano situato all'interno del proprio comprensorio in quanto beneficiano di opere di bonifica realizzate nel corso degli anni.

L'attore quindi contestava la legittimità del contributo stesso riportandosi alla sentenza della Cass. S.U. 8960/1996, con la quale è stato affermato che i contributi consortili sono legittimamente imposti e riscossi solo se dalle opere di bonifica sia derivato un beneficio diretto e specifico all'immobile *de quo*.

Si costituiva in giudizio il consorzio convenuto, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del giudice adito e nel merito l'infondatezza della pretesa.

All'eccezione di incompetenza del giudice adito l'attore si opponeva affermando che la competenza del tribunale a conoscere delle controversie riguardanti i contributi di bonifica è esclusa dalla natura extra tributaria dei contributi stessi, e sollevando dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 59 r.d. 125/1933 il quale, disponendo la pubblicizzazione dei consorzi di bonifica, pare attribuire ai contributi di bonifica natura tributaria, con conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie al tribunale ex art. 9 c.p.c.

Rilevava inoltre che l'interpretazione estensiva della norma dell'art. 9 c.p.c., con conseguente competenza del tribunale a conoscere delle controversie in materia di contributi consortili, appare in contrasto con le norme costituzionali per violazione degli art. 3, 24, 97 e 113 Cost., in quanto la deroga ai generali criteri di riparto di competenza comporta una disparità di trattamento che non troverebbe giustificazione in alcun apprezzabile interesse pubblico (Corte costituzionale 9 marzo 1990 n. 117).

Esaurita la fase istruttoria e depositata l'atto, la causa veniva trattenuta a sentenza, con termine fino al 23 dicembre 1999 per deposito di comparse conclusionali e repliche.

Ritenuto in diritto

Quanto al difetto di giurisdizione del giudice adito, l'attore contestando l'esistenza del presupposto per la partecipazione alle spese consortili, afferma per ciò stesso la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. n. 4542/1986);

Quanto alla fondatezza nel merito della domanda, la giurisprudenza è univoca nel richiedere che le opere del consorzio abbiano dato origine a un beneficio concreto e diretto a favore dell'immobile gravato da contributo consortile. Tale nesso di causalità non è stato individuata nel corso della esperita fase istruttoria;

Quanto alla natura dei contributi di bonifica e del difetto di competenza del giudice adito, la difesa di parte attrice rileva la originaria natura privatistica dei consorzi di bonifica i quali, al pari dei consorzi di miglioramento fondiaria, sono nati come enti privati; che solo successivamente consorzi di bonifica sono stati pubblicizzati, in epoca precostituzionale, con il r.d. n. 215/1933 che all'art. 59 precisa: «i consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche».

Ed è proprio dalla pubblicizzazione disposta dall'art. 59 r.d. n. 125/1933 che la difesa del consorzio di bonifica, in linea con il recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 9493 del 23 settembre 1998 ed altre), afferma che il contributo consortile ha natura di tributo (il contributo viene definito: provvista finanziaria degli enti pubblici) con conseguente attribuzione delle relative controversie alla competenza del tribunale *ex art. 9 c.p.c.*

Ma a tale proposito bisogna ricordare che la stessa Corte costituzionale ha più volte avuto modo di affermare la natura non tributaria dei contributi di bonifica (sent. Corte costituzionale n. 26/1998).

Il particolare intreccio di pubblico e privato che nella sentenza n. 326/1998 la Corte costituzionale rileva nella struttura dei Consorzi fa sì che, nonostante la qualifica di persona giuridica pubblica ... i consorzi restino «espressione, sia pure legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi dei proprietari dei fondi coinvolti nella attività di bonifica o che da essa traggono beneficio».

La natura di persona giuridica pubblica attribuita ai consorzi non appare quindi sufficiente a qualificare necessariamente come tributi le relative entrate.

La stessa Corte costituzionale, nella sua ordinanza n. 92 del 31 marzo 2000, insegna che l'attribuzione delle controversie al tribunale può essere fatta «soltanto a seguito della qualificazione dell'oggetto della controversia, che va peraltro definito in base alle diverse norme che disciplinano specificatamente l'entrata pubblica in contestazione».

A parere di questo giudice, appare quindi necessario sollevare questione di costituzionalità dell'art. 59 e dell'art. 21 del r.d. n. 215/1933, in relazione all'art. 9 c.p.c., in quanto rilevante ai fini della decisione sulla questione pregiudiziale (incompetenza del giudice adito) sollevata dalla difesa del consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia:

quanto alla norma di cui all'art. 59, perché prevedendo la pubblicizzazione dei consorzi di bonifica, in epoca precedente alla Costituzione, appare in contrasto con l'art. 2 Cost., con il principio secondo il quale è necessario «assecondare le aspirazioni di quelle figure soggettive sorte nell'ambito dell'autonomia privata, di vedersi riconosciuta l'originaria natura» secondo una «esigenza imposta dal principio pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione repubblicana»; (Corte costituzionale n. 396/1988).

quanto al disposto dell'art. 21 r.d. n. 215/1933 perché con il riconoscere all'esazione dei contributi i privilegi dell'imposta fondiaria e con il rinvio alle norme sulla esazione delle imposte dirette, pare estendere ai contributi consortili la natura propria dei tributi, con conseguente competenza per materia del tribunale a conoscere delle relative controversie, attuando conseguentemente una deroga ai generali criteri di riparto di competenza, con disparità di trattamento, non giustificato da alcun apprezzabile interesse pubblico (trattandosi di rapporti di natura non tributaria, ai quali è estranea la finalità di assicurare le entrate dello stato), tra coloro che azionano pretese di natura non tributaria nei confronti dei consorzi di bonifica e coloro che azionano pretese — di natura parimenti non tributaria o, più in generale, pretese di pari valore, ma in confronto di altri soggetti, con violazione quindi, degli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, regio decreto n. 125/1933 per violazione dell'art. 2 della Costituzione se ed in quanto la pubblicizzazione del consorzio di bonifica, imposta per legge, porti a qualificare come tributaria la natura del contributo consortile dell'art. 21 per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 113 Cost., nella parte in cui concedendo all'esazione dei contributi i privilegi dell'imposta fondiaria e rinviando alle norme previste per la esazione delle imposte dirette (artt. 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973), pare attribuire natura tributaria ai contributi consortili con devoluzione, ex art. 9 c.p.c, delle relative controversie civili alla cognizione del tribunale con conseguente violazione della garanzia del giudice naturale e disparità di trattamento tra i cittadini, non giustificata da alcun apprezzabile interesse pubblico;

Ordina la immediata trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti costituite in giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Borgonovo Val Tidone, addì 22 maggio 2000.

Il giudice di pace: PIVA

00C1159

N. 672

Ordinanza emessa il 22 maggio 2000 dal giudice di pace di Borgonovo Val Tidone nel procedimento civile vertente tra Dallavalle Lino e Consorzio di Bonifica Bacini Tidone Trebbia

Consorzi - Consorzi di bonifica - Pubblicizzazione ope legis e conseguente natura tributaria dei contributi consortili - Contrasto con il principio di pluralismo e di tutela delle iniziative originate dall'autonomia privata.

- R.d. 13 febbraio 1933, n. 125 (recte: 215), art. 59.
- Costituzione, art. 2.

Consorzi - Consorzi di bonifica - Riscossione dei contributi consortili - Prevista applicabilità dei privilegi per l'imposta fondiaria e delle norme relative all'esazione delle imposte dirette - Conseguenze - Natura tributaria dei contributi e devoluzione delle relative controversie civili alla cognizione del tribunale (ex art. 9 cod. proc. civ.) - Violazione della garanzia del giudice naturale - Disparità di trattamento tra i cittadini.

- R.d. 13 febbraio 1933, n. 125 (recte: 215), art. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile R.G. n. 315/1997, promossa da Dallavalle Lino, rappresentato e difeso, come da mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Manfredi, con studio in Piacenza, Via Romagnosi n. 68;

Contro Consorzio di Bonifica Bacini Tidone Trebbia, in persona del commissario regionale e legale rappresentante dott. Pier Carlo Brunelli, assistito e difeso, come da mandato in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. G. Paolo Nascetti e dall'avv. B. Giocosi, e domiciliato in Piacenza, Via Vescovado n. 3, avente ad oggetto: restituzione somma a titolo di contributi consortili.

Osservato in fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato il 5 settembre 1997 Dallavalle Lino conveniva in giudizio il Consorzio di Bonifica Bacini Tidone Trebbia per sentire accertare e dichiarare che l'immobile posseduto dall'attore

in Piacenza, gravato da contributo consortile, non è assoggettabile al contributo imposto dal consorzio. L'attore precisava che il consorzio suindicato ha imposto i contributi sull'immobile urbano situato all'interno del proprio comprensorio in quanto beneficiario di opere di bonifica realizzate nel corso degli anni.

L'attore quindi contestava la legittimità del contributo stesso riportandosi alla sentenza della Cass. S.U. 8960/1996, con la quale è stato affermato che i contributi consortili sono legittimamente imposti e riscossi solo se dalle opere di bonifica sia derivato un beneficio diretto e specifico all'immobile *de quo*.

Si costituiva in giudizio il consorzio convenuto, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del giudice adito e nel merito l'infondatezza della pretesa.

All'eccezione di incompetenza del giudice adito l'attore si opponeva affermando che la competenza del Tribunale a conoscere delle controversie riguardanti i contributi di bonifica è esclusa dalla natura extra tributaria dei contributi stessi, e sollevando dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 49 r.d. 125/1933 il quale, disponendo la pubblicizzazione dei consorzi di bonifica, pare attribuire ai contributi di bonifica natura tributaria, con conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie al tribunale *ex art. 9 c.p.c.*

Rilevava inoltre che l'interpretazione estensiva della norma dell'art. 9 c.p.c., con conseguente competenza del tribunale a conoscere delle controversie in materia di contributi consortili, appare in contrasto con le norme costituzionali per violazione degli art. 3, 24, 97 e 113 Cost., in quanto la deroga ai generali criteri di riparto di competenza comporta una disparità di trattamento che non troverebbe giustificazione in alcun apprezzabile interesse pubblico (Corte cost. 9 marzo 1990 n. 117).

Esaurita la fase istruttoria e depositata *ctu*, la causa veniva trattenuta a sentenza, con termine fino al 23 dicembre 1999 per deposito di comparse conclusionali e repliche.

Ritenuto in diritto

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 671/2000).

00C1160

N. 673

Ordinanza emessa il 24 maggio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Liverani Laura ed altri contro il Ministero della Giustizia.

Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di retribuzione proporzionata ed adeguata, sul diritto di difesa, sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, commi 4 e 5.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ordinanza sul ricorso n. 2252/1998 Reg. Gen., proposto da Liverani Laura ed altri (vedi elenco in calce all'ordinanza) rappresentati e difesi dall' avv. Flavio Maria Polito ed elettivamente domiciliati presso il medesimo in Roma, via Pasubio n. 2;

Contro il Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici è domiciliato *ex lege* in Roma via dei Portoghesi n. 12; per l'accertamento del diritto a percepire gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme loro liquidate ai sensi dell'art. 1 della legge n. 221/1988; nonché per la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di quanto dovuto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 10 maggio 2000 data per letta la relazione del magistrato Cons. Germana Panzironi e udito il procuratore delle parti, avv. Flavio Maria Polito;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato gli istanti, dipendenti del Ministero della Giustizia, deducono di essere destinatari delle norme di cui alla legge n. 221/1988, la quale ha riconosciuto il diritto al percepimento dell'indennità giudiziaria istituita con legge n. 27/1981, che, per espressa disposizione della legge medesima, è caratterizzata dalla rivalutazione triennale.

I ricorrenti risultano titolari del diritto alla suddetta rivalutazione a seguito di una pronuncia del giudice amministrativo (tribunale amministrativo regionale Lazio legge n. 1750/1993) che riconosceva loro anche il diritto a percepire interessi e rivalutazioni sulle somme non corrisposte;

Successivamente è intervenuta la legge n. 525/1996 che ha ridefinito il rapporto lavorativo nei termini accertati dal giudice amministrativo prevedendo:

1) il riconoscimento del diritto all'applicazione fino al 31 dicembre 1993 del meccanismo di adeguamento periodico di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981;

2) la decorrenza dell'adeguamento dal 1° gennaio 1991;

3) la corresponsione delle somme maturate sino dal 30 settembre 1996 nella misura del 35% nel corso dell'anno 1997, del 35% nel corso dell'anno 1998 e per la restante misura nel corso del 1999;

4) la non corresponsione degli interessi e della rivalutazione maturati sulle competenze economiche.

La citata legge ha, quindi, posto fine alla questione sulla debenza dell'adeguamento triennale, riconoscendo retroattivamente il diritto dei dipendenti del Ministero della Giustizia a percepire l'indennità giudiziaria maggiorata dell'adeguamento di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981 ed il correlato obbligo di pagamento in capo all'amministrazione, ma ha arbitrariamente escluso il diritto agli interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente corrisposte e già oggetto del riconoscimento giurisdizionale da parte del tribunale amministrativo regionale

Tanto premesso, poiché allo stato il diritto dei ricorrenti alla corresponsione delle somme maturate a titolo di interessi e rivalutazione non è stato soddisfatto, gli istanti propongono ricorso deducendo le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione, degli artt. 1282 c.c. e 150 disp. Att. c.p.c.;

2) violazione dei principi generali del diritto;

3) incostituzionalità sotto vari profili dell'art. 1 comma 5 della legge n. 525/1996.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato.

All'udienza del 10 maggio 2000 la causa è stata trattenuta in decisione.

D I R I T T O

La questione posta a base della controversia in esame concerne il problema del riconoscimento del diritto alla percezione degli interessi e della rivalutazione monetaria, riferiti ai benefici, conseguenti all'adeguamento triennale dell'indennità giudiziaria.

Tale diritto, nonostante il riconoscimento in sede giurisdizionale, è stato soppresso dalla norma dell'art. 1 comma 5 della legge n. 525/1996.

I ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale della suddetta norma per contrasto con gli articoli 3, 36 e 97 della Costituzione in quanto la disposizione, negando gli accessori del credito, illogicamente espone i debiti correlativi ad un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per ogni altro credito da lavoro dipendente.

Tale norma afferma, quindi, modificando retroattivamente la disciplina in materia, che i dipendenti pubblici non hanno mai avuto diritto a percepire interessi e rivalutazione monetaria relativamente ai soli crediti di lavoro derivanti dall'applicazione del citato art. 1 della legge n. 221/1988 (e dell'art. 3 della legge n. 27/1981), senza alcuna razionale spiegazione al riguardo.

Con successiva memoria i ricorrenti, inoltre, richiamano l'ordinanza n. 631 del 15 aprile 1999, con cui il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5 della legge n. 448/1998 per violazione degli art. 3 primo comma, 36, primo comma e 97, primo comma della Costituzione, in ordine alla mancata corresponsione degli accessori per il credito maturato per l'inquadramento *ex lege* n. 312/1980, ritenendola relativa a questione assolutamente analoga alla presente fattispecie.

In effetti le problematiche sollevate con il presente gravame sono del tutto analoghe a quelle trattate nella citata ordinanza, poiché per giurisprudenza costante l'indennità giudiziaria è qualificabile come componente normale del trattamento economico del personale beneficiario, e, quindi, gode della particolare tutela riconosciuta ai crediti di lavoro (Cons. di Stato IV, n. 923/1993).

Questo collegio ritiene, quindi, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti, anche in adesione alle argomentazioni poste a base dell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale n. 631/1999.

Come la norma introdotta dalla legge n. 488/1999 la disposizione dell'art. 1 comma 5 della legge n. 525/1996 introduce una nuova disciplina, che sembra contrastare con il principio di parità tra i cittadini in relazione alla particolare fattispecie relativa alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, qualora liquidi ed esigibili.

La norma appare in contrasto, inoltre, con l'art. 36 Cost., in quanto lesiva del principio di proporzionalità tra retribuzione e prestazione lavorativa, giacché le somme di cui viene esclusa l'idoneità a produrre interessi e rivalutazione sono di natura retributiva e si riferiscono a benefici erogati dalla p.a. con notevole ritardo, incidendo, quindi, sul diritto riconosciuto dalla Costituzione a che il lavoratore abbia una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.

Nella fattispecie, inoltre, non viene rispettato il principio dell'art. 97 Cost., poiché si consente ad un soggetto pubblico, quale è la p.a. che ha corrisposto con notevole ritardo somme dovute, la possibilità di eludere in concreto l'obbligo conseguente dell'attribuzione del ristoro economico, in favore dei dipendenti interessati.

Si osserva, infine, che il legislatore, usando lo strumento dell'interpretazione autentica, sembra aver violato il principio generale di irretroattività della legge.

I giudizi, pertanto, vanno sospesi in attesa della soluzione da parte della Corte costituzionale della sollevata questione di legittimità costituzionale della norma dell'art. 1, comma 5 della legge n. 525/1996 in relazione agli artt. 3, 36, primo comma e 97, primo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli art. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Ritenuta la questione, come sopra indicata, rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata;

Sospende il giudizio relativo ai ricorsi:

Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale dei fascicoli relativi i ricorsi medesimi per la soluzione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 commi 4 e 5 della legge n. 448 del 1998 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.;

Ordina alla segreteria della sezione che la presente ordinanza sia notificata alle parti e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 maggio 2000.

Il Presidente estensore: SCHINAIA

ELENCO DEI RICORRENTI

1) LIVERANI Laura. 2) LIVERANI Luigia. 3) MORLANDO Rosa. 4) URBANI Rosalba. 5) MAROZZINI Roberta. 6) MONTEFORTE Beatrice. 7) COSTA Miriam. 8) BAILO Luciano. 9) RICCI Gianfranco. 10) VIZZACCARO Marco. 11) STANCO Pietro. 12) TARDIOLA Rita. 13) TONDINELLI Gabriella. 14) MICELI Marcella. 15) PROCESI Vera. 16) MATTIUCCI Silvana. 17) ROSSI Giuliana. 18) MARLETTA Carmela. 19) GANCI Bruna. 20) PORQUEDDU Maria Cristina. 21) CODINO Settimia. 22) IACCARINO Francesca. 23) PANDOLFI Maria Rita. 24) LUZIATELLI Daniela. 25) SEMENTILLI Elena. 26) SANSONE Fernanda. 27) ILDEBRANDI Maria Rosella. 28) TALARICO Paolo. 29) GRAF Tommaso. 30) CAMICIA Maria Teresa. 31) CARINCI Fiorella. 32) IRPANO Lidia Francesca. 33) TONDINELLI Maria Pia. 34) DI STEFANO Maria. 35) LUCIGNANO Rodolfo. 36) PRETTO Francesco. 37) LIVERANI Gilda. 38) PETAGNA Antonio. 39) ORBATTI Alessandra. 40) ANTONELLI Danilo. 41) DE LUCA Lucia. 42) LANZILLO Maria. 43) BRANCA Anna Maria. 44) BARTOLOMEI Mariella. 45) LA ROCCA Maria Graziella. 46) MARTINEZ Irene. 47) VELLUTI Agnese. 48) CARBONE Antonietta. 49) FITTIPALDI Patrizia. 50) TIROTTA Maria Giuseppina. 51) RUSSO Angela. 52) CREA Salvatore. 53) AMMENDOLA Concetta. 54) TORRENTE Marcella. 55) NITTI Maria Aurora. 56) CAMPAIOLA Florinda. 57) SANNÁ Bianca Maria. 58) STEFFENINI Francesco. 59) FEDERICI Anna. 60) MARTINO Cinzia. 61) DE ROCCHIS Cinzia. 62) GIGLIOTTI Rosa Costanza. 63) CESARINI Antonietta. 64) BARTOLOMEI Renato. 65) GENTILINI Anna. 66) POMPEI Franco. 67) ASCHETTINO Salvatore. 68) ABBATE Rosanna. 69) TAGLIERI Marina. 70) SPINUCCI Giancarlo. 71) DE SETTIMO Ernesto. 72) MENSURATI Paolo. 73) D'EMIDIO Cristina. 74) CARRABBA Annalisa. 75) MARIANI Luana. 76) FLORIO Daniela. 77) NERI Valeria. 78) CASSONE Carmelo. 79) TORAZZI Nadia. 80) PANZICA Giuseppina. 81) NICOLAI Laura. 82) IANNILLI Lina. 83) IANNILLI Silvana. 84) EMILI Simonetta. 85) CARDILLI Rosella. 86) DI MARCO Francesca. 87) UBALDI Diana. 88) TROIANI PERNA Anna. 89) MASSOTTI Franca. 90) FANALI Mario. 91) CAPPARELLI Antonio. 92) PIZZILLO Annunzia. 93) VITTOZZI Anna. 94) PALAGGI Virgilio. 95) DONATI Fiorella. 96) FERRANTE Gerardo. 97) IZZO Rosa. 98) BATTISTA Innocenzo. 99) CALEVI Vera. 100) DI MATTEO Marina. 101) NUNZIATA Maria Rosaria. 102) RESTANTE Loretta. 103) BIANCHINI Giuseppe. 104) BOI Daniele. 105) CIANI Sergio. 106) CIMA Giovanni. 107) MASCIOLI Urbano. 108) ONORATI Anna Maria. 109) SPINELLI Carmela. 110) ANGELILLI Maria. 111) PAOLISSO Silvia. 112) CARRINO Daniela. 113) DIAFERIA Carla. 114) GENTILI Franca. 115) PASSALACQUA Stefano. 116) BALDACCINI Paola. 117) MEROLA Giovanna Caterina. 118) TORRASI Francesco. 119) D'ONOFRIO Lisetta. 120) CARNAROLI Maria Carmen. 121) MARINI Domenica. 122) MILANI Enrico. 123) TIBERI Luciano. 124) CORSALE Vincenzo. 125) CAPPELLANO Anna Maria. 126) DIACO Ester. 127) RICCI Roberto. 128) SICILIA Rosella. 129) RIZZA Liliana. 130) MINGRONE Battistina. 131) TAMANTINI Antonia. 132) ASCANIO Osvaldo. 133) MINARDI Silvana. 134) ROSSI Manuela. 135) CARFORA Nicola. 136) RIZZA Concetta. 137) SPANÒ Giuseppe. 138) LOPEZ Antonella. 139) STAMEGNA Elisabetta. 140) PESCOSOLIDO Maria Rita. 141) SCHEGGI Renzo. 142) BARTOCCI Carla. 143) RUBINO Maria. 144) MAIELLO Anna. 145) PEDICO Patrizia. 146) DI LERNIA Simonetta. 147) GRANATA Adriana. 148) CHINCA Sante. 149) CONTI Sebastiano. 150) CODAMO Luigi. 151) CENCI Beatrice. 152) STAMILE Giu-

seppe. 153) PADERNO Gabriella. 154) DI PINTI Mario Romano. 155) COZZOLINO Rosa. 156) FERRARI Laura. 157) PICA Loredana. 158) GOVERNATORI Carla Maria. 159) ROSSI Elisabetta 160) GIANNINI Maria. 161) URSINO Silvana 162) ANZALONE Mirella 163) VECCHIETTI Anna Maria. 164) ROSSI Maria Palma. 165) CHERICI Rita. 166) LICCARDI Patrizia 167) MARINELLI Alessandra. 168) LEONE Lina Edvige. 169) DI DOMENICO Daniela 170) AMICONE Ennio Arcangelo. 171) CANTELMO Giovanni. 172) ALESSE Antonia. 173) DI PASQUALE Floriana .174) CHINZARI Anonella. 175) SIMEONI Cesarina. 176) CELESTE Rosa. 177) PRESUTTI Mara Cesarina. 178) RIZZO Maria Cristina. 179) CIUFFETTA Paola. 180) GRECO Silvia Concetta. 181) DI ORAZIO Patrizia. 182) LEONE Gianna. 183) CANALE Maria. 184) IACURTO Domenico. 185) SACRIPANTI Leonardo. 186) CAMILLO Venerina 187) STEFANILE Fabiana. 188) RICCARDI Gabriele. 189) MARINELLI Maria Grazia. 190) CESARONE Sandra. 191) CARROCCIA Rosa. 192) CIMINELLI Luigi. 193) ROMEO Michelina. 194) BIANCOFIORE Rosa. 195) DEL FRANCO Adriana. 196) BORTOLOTTO Giulia. 197) COLETTA Donatella. 198) BIANCHI Mara. 199) MINNITI Valeria. 200) PICCONI Bruno. 201) PAOLESSI Rita. 202) PIZZONI Marcello. 203) FRANCONI Paolo. 204) FREGUGLIA Gabriella. 205) CHIAPPONI Luisa. 206) CANTARELLI Vincenzina. 207) LORI Anna Maria. 208) SANCAMILLO Anna Rita. 209) RAINONI Roberta 210) GENOLI Carla. 211) MALAGUTI Annarita. 212) IMPERIO Elisabetta. 213) DE AMICIS Nadia. 214) CAMPAIOLA Maria. 215) DEL GIUDICE Rosa. 216) CIGNETTI Gabriella. 217) COLETTA Giuseppe. 218) MADDALENA Maria. 219) TERZITTA Andreina. 220) BERRETTI Sergio. 221) CASADIDIO Wanda. 222) Di BENEDETTO Anna Maria. 223) FILIPPI Franca. 224) SCARPINO Franco. 225) DELL'UOMO Mirella 226) SANTILLI Maurizio. 227) RITA Antonio. 228) GIULIANI Tersilio. 229) MAMPIERI Massimo. 230) PIGOLI Emidio. 231) GIULIANI Franco. 232) ABBATELLI Luciano. 233) SBRAGA Angelo. 234) BATTISTI Ettore. 235) FERRI Mario. 236) CRISTOFARI Antonio Maurizio. 237) ONOFRI Maurizio. 238) ROSSI Giovanni. 239) BRUGIOTTI Renzo. 240) D'ANGELO Bruno. 241) MARSILI Giancarlo. 242) SERINO Domenico. 243) BARLETTA Rino. 244) DE DONATI Umberto. 245) DURANTI Natalino. 246) STAZZI Vittorio. 247) MICOZZI Enrico. 248) BERNARDINI Arduino. 249) SALES Pietro. 250) MORELLI Giampiero. 251) LEONARDI Luciano. 252) MINEO Francesco. 253) DELLA BINA Vittorio. 254) NAPOLEONI Aldo. 255) FULGENZI Mario. 256) D'ANASTASIO Cesare Giulio. 257) GUIDARELLI Gianpiero. 258) TENTI Ivano. 259) PALMUCCI Rocco. 260) BERNACCHIA Rino. 261) SBARDELLA Fabio. 262) ESPOSITO AMENDOLA Emanuele. 263) ILARDI Carlo. 264) D'EUSANIO Franco Domenico. 265) GRASSO Domenico. 266) BRINCHI Giuseppe. 267) INNOCENZI Angelo. 268) CALZETTA Pietro. 269) LANGIANESE Claudio. 270) LACIDOGNA Giuliano. 271) FRATONI Giuseppe. 272) MANGOGNA Claudio. 273) SABA Salvatore. 274) MARCELLI Pierluigi. 275) DE LUCA Costantino. 276) SPINA Michele. 277) MAGGI Eugenio. 278) DI VENANZIO Sonia. 279) MAUROVICH Sergio. 280) GROSSI Maurizio. 281) CARLOMAGNO Michele. 282) ZECCHIN Antonio. 283) GIRALDI Stefania. 284) DI BERNARDO Maria. 285) VENDOLA Luigi. 286) PANNOZZO Giuseppe. 287) D'ARIANO Silvia. 288) ACCIARI Noemi. 289) BUONAVOGLIA Antonio. 290) D'ORAZIO Gustavo. 291) FRANCHINI Massimo. 292) LO IACONA Mirella. 293) CAPPONI Elena. 294) MARIANI Adriano. 295) BARONE Milena 296) BIANCALANI Rodolfo. 297) MINORE Carmela. 298) MEDRI Aldo. 299) MAZZARONA Antonietta. 300) SEPIACCI Silvana. 301) MATTEUCCI Luana. 302) SACCO Claudio. 303) LONGHI Piera. 304) CAMELE Floriana Maria. 305) FALCHI Antonella Maria. 306) DE MATTIA Eugenio. 307) BRESCIA Pietro. 308) NOBILI Nazzareno. 309) MARIANI Sandro. 310) CHICARELLA Paola. 311) PORRO Lucia. 312) GHIANI Sergio. 313) VERRELLI Roberto. 314) MACRÌ Tommaso. 315) D'ALTERIO Chiara. 316) VALENTINI Patrizia. 317) TRUINI Mariella. 318) GIGANTE Silvio. 319) CIACCIO Irene. 320) GIUSTINIANI Roberto. 321) BETTUCCI Giuliana. 322) CECCARELLI Orietta. 323) BASILE Giuseppe. 324) DE BENEDETTI Sergio. 325) CAMERANI Daniela. 326) CANDIDI Massimiliano. 327) CARDILLI Maria. 328) NEVI Daniela. 329) MAS-SARI Maria Rosaria. 330) D'ORAZI Massimo. 331) LONGO Enzo. 332) PETTINELLI Paolo. 333) SCALAMPA Maurizio. 334) CANGIALOSI Fabiana. 335) MINGO Francesca. 336) SALVICCHI Daniela. 337) LUCIANI Firmina. 338) GUZZO Bruna. 339) CORRADO Rocco. 340) ARSI Roberto. 341) MANIAS Maria Luisa. 342) BASILE Giuseppina. 343) GURGONE Giovanna. 344) ROSSI Anna Maria. 345) GIANNETTO Gaetana. 346) MAZZEO Vincenza Maria. 347) LEMBO Maria Stella. 348) MENSITIERE Maria Anna. 349) FOGGIA Ferdinando. 350) CIPRIANI Vincenzo. 351) DI TOMMASO Carmela. 352) RUSSO Daniela. 353) SCALDAFERRI Pietro. 354) CORRADO Aurelio. 355) DI MARO Maria Rosaria. 356) D'ELIA Carmelina Albina. 357) DRAGONETTI Vania. 358) ILARI Paola. 359) CARBONARI Anna. 360) PAPARELLA Mario. 361) DEL MONACO Laura. 362) PICCHIA Maria Teresa. 363) DE RUBERTIS Filomena. 364) DE SIMONE

Aldo. 365) D'ANDREA Daniela. 366) COSTANZI Anna Maria. 367) GURGONE Stefania. 368) BIANCHI Federico. 369) CIUCCHI Claudia. 370) CAFAROTTI Maria Carla. 371) CANDIDI Carla. 372) RASTELLI Fausta. 373) CANDIDI Laura. 374) FRANCHI Ornella. 375) FRANCHI Carla. 376) FORTUNATO Ettore. 377) PERUZZI Paolo. 378) SANTESE Silvana. 379) MAFFEI Ida. 380) SCIARRA Simona. 381) MANDOLINI Nadia. 382) CECCARELLI Francesca. 383) TOMASSETTI Susanna. 384) MOSCA Anna. 385) PELA Antonietta. 386) TOME Assunta. 387) MARINI Sandro. 388) MATTEI Roberto. 389) DE ANGELIS Rita. 390) BARTONI Carla. 391) ROSSI Umberto. 392) TIMPERI Laura. 393) CATANIA Mauro. 394) BELLO Marilena. 395) FALCHI Maria. 396) PANCONESI Carlo. 397) PITZIANI Piergiorgio. 398) DELL'OTTO Giovanni. 399) MANDOLESE Renato. 400) GANGIALOSI Donatella. 401) LUCENTINI Franca. 402) CIGLI Anna Maria. 403) DE REGGI Catia. 404) PETTERUTI Rita. 405) CAPITANUCCI Franco. 406) URSICINO Sandro. 407) DI GIACOMANTONIO Attilio. 408) STILLAVATO Giuseppina. 409) MARCHESI Antonia. 410) SCURRIA Maria Amelia. 411) CAPOGROSSI Maria. 412) ANNUNZIATA Maria. 413) TUCCELLI Rosa. 414) LUCANTONI Daniela. 415) MONACELLI Mirella. 416) CHERUBINI Alessandro. 417) NERONI Giulia. 418) FERRANTE Giuseppe. 419) FUSCO Marilena. 420) DI PIETRO Nadia. 421) RINALDI Maria Grazia. 422) DI PASQUALE Giovanna. 423) BONANNI MELIFFI Clara. 424) LABONIA Maria. 425) FERRIGNO Rosa. 426) TRINEI Adele. 427) PASSUCCI Rina. 428) DI CENSO Giuliana. 429) DE MICHELE Irene. 430) CANU Elisabetta. 431) AMORUSO Saverio. 432) CELLINI Bruno. 433) CALABRESE Maria. 434) ROSSI Rosanna. 435) CONTI Marcella. 436) SACCONE Martino. 437) SALERNO Natalina. 438) CAMILLO Leonarda. 439) DE FILIPPO Maria Teresa. 440) TARQUINI Nicolina. 441) PACILEO Renato. 442) SCORDIA Giorgio. 443) SEGRETO Giuseppina. 444) GIAMPAGLIA Anna. 445) CRICCHI Caterina. 446) CRICCHI Luigi. 447) SANTARNECCHI Maria. 448) CANGIALOSI Viviana. 449) CECCARELLI Daniela. 450) LAVANNA Cinzia. 451) CERVERA Maria Antonietta. 452) CORCIULO Maria Antonietta. 453) FONTANA Luciana. 454) BERTELLI Stefania. 455) MAZZA Ornella. 456) BENEDETTI Maria Letizia. 457) MANTEGNA Angelina. 458) BARBERI Stefania. 459) GIANNOTTI Antonio. 460) CAMPISE Ercole. 461) FRATICELLI Giorgiana. 462) GIANFELICI Patrizia. 463) GENTILI Silvana. 464) ZUCCATO Adriana. 465) LOREFICE Paolo Corrado. 466) SPANO Stefania. 467) BIANCOFIORE Enrica. 468) OPPEDISANO Carmen. 469) BRUNO Rosaria. 470) FANZECCO Sandra. 471) LAVEZZO Maria Patrizia. 472) LUPINI Maria Grazia. 473) DESIDERIO Paolo. 474) SCURTI Immacolata Maria. 475) CAPPONI Maria Carmela. 476) TANTALO Angela. 477) FAZIO Valentino. 478) REA Silvana. 479) CUPELLINI Carla. 480) MANCINI Mirella. 481) MANCINI Liliana. 482) CORRADO Mario. 483) TESTA Maria Antonietta. 484) MANFREDI Fiorella. 485) ANDRIANI Rita. 486) MANCINI Franca. 487) IACONO Idelma. 488) SCHIRMO Valeria. 489) BRUFOLA Carla. 490) CORRADO Aurelio. 491) DI SANTO Dora. 492) PICCIONI Marina. 493) FILOSOMI Paola. 494) MANCINI Vera. 495) COFINI Valeria. 496) CARISSIMI Maria Laura. 497) CINQUE Brigida. 498) DE BERNARDIS Giuseppe. 499) TRESOLDI Maria Paola. 500) BONGIOVANNI Elena. 501) SANTANGELO Silvana. 502) STELLA Paola. 503) SCAFATI Claudio. 504) BENDIA Benito. 505) COPPOLA Nicolina. 506) DI IULLO Gabriella. 507) STATELLO Giuseppina. 508) CAPITANELLI Maria Luisa. 509) MORRA Simona. 510) FRASCA Giovanna Assunta. 511) BRUNETTI Vincenza. 512) FORGIONE Nadia. 513) AINI Florenza. 514) DE ROSA Francesca. 515) DE LIETO VOLLARO Margherita. 516) PASCUCCI Blandina. 517) MASSA Paola. 518) GIANNATTASIO Vittorio. 519) VENANZI Fidalma. 520) MARINELLI Rita. 521) PUGLISI Rita. 522) DE SENA Mario. 523) INVERNO Umberto. 524) D'AVERSA Corrado. 525) PARRELLI Loredana. 526) PERISSINOTTO Maurizio. 527) BARDI Lorella. 528) LANZARA Maddalena. 529) COLAPIETRO Massimo. 530) ZANCHIELLO Paola. 531) CECCARELLI Silvia. 532) QUARESIMA Laura. 533) DI PASQUALE Andreina. 534) ZAPPUCCI Silvia. 535) BACCINI Francesca. 536) SCALONI Milena. 537) DEL GATTO Paola. 538) LUPI Donatella. 539) LO BELLO Angela. 540) PROFILI Patrizia. 541) LABONIA Iole. 542) MONDELLO Rosetta. 543) SCIACCA Maria. 544) CIAVOTTA Concetta. 545) FIORENTINO Giuliana. 546) FIORENTINO Anna. 547) DE ANGELIS Ivana. 548) FERRI Adriana. 549) TODESCAN Enrica. 550) ROMANELLI Filomena. 551) CIRELLI Paola. 552) SPANÒ GRECO Maria Rita. 553) MATARAZZO Maddalena. 554) MAZZARELLA Marcello. 555) GIUFFRIDA Roberta. 556) DI PASQUALE Giovanna. 557) MILANESI Rita. 558) LATINI Antonio. 559) BRANDI Ugo. 560) FELICI Paola. 561) TANCREDI Pietro. 562) MARAZZANI Anna. 563) DI CARLO Maria Pasquina. 564) GAUDINO Gianfranco. 565) GIAMPIETRO Maria. 566) DE BONI Claudia. 567) GUASTELLA Iolanda. 568) AMORE Olimpia. 569) DE BONI Armando. 570) CASTRO Maria Cristina. 571) TASSONE Giorgio. 572) FIASCHI Maria Luisa. 573) VANVITELLI Francesco. 574) LENCI Sandra. 575) PALELLA Agatino. 576) TORCHI Maria Antonietta. 577) CICINELLI Fabrizio. 578) GRASSI Rita. 579) TANZILLO Maria. 580) LAU-

RENZA Anna Maria. 581) BARONE Giovanni. 582) CANGIALOSI Alessia. 583) PARTIGIANONI Eleuterio. 584) MINICI Teresa. 585) CAMPONE Alba. 586) LAMARI Gianfranco. 587) SCALZO Vera. 588) RICCARDI Patrizia. 589) PIPITONE Giovanna. 590) FANTINI Giorgio. 591) MIGLIARESE Vincenzo. 592) CHIARINI Attilio. 593) DINELLI Alida. 594) RIZZUTO Elisabetta. 595) GIAZZI Gabriella. 596) ANSELMI Anna Maria. 597) RUSSO Concetta. 598) ASTORINO Rosa. 599) DI CANDIA Maria. 600) GUERRINI Orietta. 601) MEZZANOTTE Caterina. 602) RUSSO Sebastiana. 603) CAVALIERI Eliana. 604) BIONDI Antoniana Katia. 605) D'AGUANNO Antonia. 606) TURCHETTI Orietta. 607) CANTANI Elvia. 608) MELLACE Giulia. 609) GIORGETTI Adele. 610) DI COSTANZO Ira. 611) MASTROPIETRO Patrizia. 612) SIGNORIELLO Maria Cristina. 613) ROGGIO Tiziana. 614) di MARIO DI SAVINO. 615) MONACO Giovanna. 616) POLLICE Maria Rosaria. 617) IANNICCA Silvano. 618) COLAPINTO Daniele. 619) DI MEIO Lucia. 620) SCHEMMARI Manuela. 621) DERETES Anna. 622) CAVALLI Margherita. 623) CONTU Silvia. 624) MOSCATELLI Mara. 625) BONINI Cristina. 626) CERASA Maurizio. 627) ROMANI Assunta. 628) DE CESARE Isabella. 629) MANIGRASSO Michele. 630) DONATELLI Giovanna. 631) PELLINO Anna Maria. 632) LANNA Patrizia. 633) LA CAMERA Stefania. 634) SPAMPINATO Alessandra. 635) PASCOLINI Laura. 636) GIAMBATTISTA Giovanni. 637) PASCUCCI Paola. 638) PASCUCCI Adriana. 639) VERGATO Ernestina. 640) CASTANA Giulia. 641) GIANFAGNA Maria Teresa. 642) CILLI Luca. 643) PAULET Rita. 644) VILLANI Maria Grazia. 645) TRUGLIA Anna. 646) FLAMMINI Sonia. 647) PALAZZO Cosima. 648) SARLO Maria Luisa. 649) LIBEROTTI Giuseppina. 650) RISCALDATI Maria Rita. 651) BIANCATELLI Maria Stella. 652) LUSTRATI Ornella. 653) FABBIANI Mariano. 654) FLAMMINI Stefania. 655) COSTANTINI Lucia. 656) TREPICCIONE Giuseppe. 657) PASSERI Anna. 658) BELLINO Tiziana. 659) CACIALLI Gabriella. 660) ARGIRO' Concetta. 661) FERRARELLI Loredana. 662) MARINI Nicoletta. 663) GUIDA Patrizia. 664) FAMULARO Giuseppe. 665) RIVAROLI Lada. 666) BERTUCCI Dora. 667) SCANTAMBURLO Martina. 668) CATALDI Emanuela. 669) LUCIDI Silvia. 670) ARAGONA Anna. 671) LAZZERI Lucia. 672) ERRICO Maria Francesca. 673) NARCISO Anna Paola. 674) CALZETTA Marco. 675) ROMANI Pietro. 676) GUARRERA Anna Rosa. 677) BENENATI Elvira. 678) DOMIZI Flavia. 679) DI BELLA Ileana. 680) IACOBELLI Raffaele. 681) DE SANTO Maria Rosaria. 682) DE SANTO Antonio. 683) GIORGI Maria Teresa. 684) PATACCHIOLA Anna Maria. 685) ELIA Antonio. 686) CENTANNI Andrea. 687) LIMENTANI Giulia. 688) FRANCESCHILLI Giuliana. 689) LESTI Lorena. 690) BRACCINI Rita. 691) SANSOSTI Silvio. 692) ALFARONE Maria Carmela. 693) MILANA Domenico. 694) PROIETTI Stefano. 695) GOLIA Rosalia. 696) BRAVI Bruna. 697) BARBIERI Maria Carla. 698) GRAZIOTTI Lucia. 699) SCAPIGLIATI Mario. 700) STANZANI Bruno. 701) CONTADINI Flavia. 702) BRUNETTO Enza Patrizia. 703) BRUNETTO Anna. 704) SCIARRETTA Stefania. 705) RANIERI Nadia. 706) RANIERI Stefania. 707) PIRAS Tonina. 708) SPAGNOLO Alessandro. 709) DELL'OSTE Carmelina. 710) IZZO Lucia. 711) LAURENTINI Patrizia. 712) FAZZIOLI Alessandra. 713) LODI Attilio. 714) DELL'OSTE Angelo. 715) CIMINI Umberto. 716) ARENARE Massimo. 717) CAMPITELLI Stefano. 718) FORTI Gloria. 719) RIZZO Pasquale. 720) BARILLARI Angela. 721) SCHEMBRI Carmelo. 722) CECCHINI Gaetana. 723) CANNARELLA Claudia. 724) DE MICO Sergio. 725) LOPANE Nicola. 726) GENOVESE Daniela. 727) CONTESSINI Maria. 728) MORPURGO Carla. 729) FIERRO Giovanna. 730) ATTENNI Daniela. 731) MARINO Maria. 732) D'AMORE Mauro. 733) DI RE Valter. 734) PELLARIN Piervaleantino. 735) DI BRIGIDA Daniela. 736) SERAFINI Valter. 737) BOCCA Angelino. 738) GIOVANNELLI Enzo. 739) TETI Antonio. 740) ARENA Maria Teresa. 741) BRUNI Gabriella. 742) MOSCA Tiziana. 743) LO GIUDICE Calogero. 744) DE LUCA Anna. 745) ASCANIO Rita Maria. 746) DI GIOVANNANTONIO Pietro. 747) CRESTINI Carla. 748) SAMA Lidia. 749) MARRUCCI Antonella. 750) TIBO Aurella. 751) CALCAGNA Nicoletta. 752) SPADACCIOLI Gino. 753) SPADACCIOLI Silvano. 754) DI PAOLO Anna Maria. 755) RANIERI Albina. 756) TEMPERINI Miriam. 757) PIGOZZI Giovanna. 758) MONTEREALE Giuseppe. 759) APOSTOLITI Natale. 760) SILI Roberto. 761) URSAIA Anna Maria. 762) MARINEO Maria Ludovica. 763) NOTARANGELO Biancamaria. 764) CIANCHETTI Antonio. 765) VAGNETTI Stefania. 766) SALUSTRI Marzia. 767) CARRARESI Cinthia. 768) LAURETI Donatella. 769) LAURETI Daniela. 770) RISOLUTI Rossana. 771) DI DIO Paola. 772) SPEZZA Alfonso. 773) SERRECCHIA Patrizia. 774) CIROLI Giuliana. 775) CONTINI Cesarina. 776) TUFARIELLO Annarita. 777) IMPERATORI Mauro. 778) ANTONINI Patrizia. 779) GAMBARDELLA Simonetta. 780) FUSCO Bruno. 781) DI PASQUALE Maria Rita. 782) MEZZASOMA Carla. 783) PAPARELLA Maria Camilla. 784) ANDREOZZI Edda. 785) PETRINI Giampiero. 786) PANELLA Cristina. 787) FRASACCO Rodolfo. 788) MACCHIONI Carlo. 789) COMPAGNONE Vincenzo. 790) IASENZIO Alberto. 791) MAUTO Giovanni. 792) DUCA Augusto. 793) SPERATI Maurizio. 794) CALIENDO Carlo. 795) SANSONE Roberto.

796) SCARAMELLA Domenico. 797) COSMA Mauro. 798) PAGLIARI Aldo. 799) PIETRANGELI Giovanni. 800) TATA Antonio. 801) VALLABINI Franco. 802) BARTOCCINI Giuseppe. 803) GOZZI Alberto. 804) RECCI Bruno. 805) MANGIO' Vincenzo. 806) GALLUZZI Aldo. 807) VAGNINI Vittorio. 808) RONCI Alberto. 809) COLTELLACCI Massimo. 810) AVANZATO Vincenzo. 811) AURELI Enrico. 812) CORBO Antonio. 813) DI GIORGIO Marcello. 814) PATRICELLI Antonino. 815) GENTILE Savino. 816) DE FRANCESCO Stellario. 817) TULLII Maurizio. 818) VALERI Orazio. 819) ZULIANI Roberto. 820) D'ANDREA Fabio. 821) BARBAROSSA Giuseppe. 822) GUERRA Maria Domenica. 823) COSTANTINI Maria Antonella. 824) INTRONA Maria Grazia. 825) BONITATIBUS Silvia. 826) PETRICCA Martino. 827) FASANO Agostino. 828) CORSINI Anna. 829) ANGELONI Domenico. 830) ROSSI Carmine. 831) TUCCIA Pasqualina. 832) PERFILI Livio. 833) MARTINI Francesco. 834) DI CARLO Bambino. 835) LA LICATA Sante. 836) MUSETTI Ermete. 837) COSENTINO Vincenzo. 838) DI PASQUALE Nicola. 839) ANTONELLI Pietro. 840) PIANTONI Maria Letizia. 841) POSESELLO Marco. 842) PACE Cristina. 843) MIGLIA Luigia. 844) PANDOLFI Diana. 845) DI PASQUALE Paola. 846) FRANZA Domenico. 847) IACOPONI Gabriella. 848) CATALANO Stefania. 849) ERCOLANI Marina. 850) AMODEO Rosalia. 851) VALENTI Giuseppa. 852) IACCARINO Maria Cristina. 853) BONETTI Laura. 854) DE GREGORIO Girolamo. 855) PROIETTI CHECCHI Marisa. 856) ORRU' Francesca Romana. 857) MOCCHETTI Teresa. 858) GRANELLI Rosa Anna. 859) STRACQUALURSI Anna. 860) GARRITANO Corrado. 861) CARONIA Beatrice. 862) AGGIO Eugenia. 863) MASSARO Rosella. 864) VITALIANI Graziella. 865) GOLIA Gabriella. 866) DI PROSPERO Maria. 867) MORGANTE Anna Maria. 868) NOCERA Tommaso. 869) TALIANA Anna Maria. 870) MANNISI Luciano. 871) IACOBACCI Maria Grazia. 872) VISCONTI Patrizia. 873) PECORARO Daniela. 874) CARNEVALI Roberto. 875) CANGIALOSI Emilia. 876) BAGNAIA Roberta. 877) ORFINI Rosella. 878) MARINO Giovanni. 879) CRICCHI Maria Letizia. 880) SCAFA Anna. 881) BARATTI Massimo. 882) GATTO Giuseppina. 883) DE SANTI Leonardo Antonio. 884) GREGORI Antonio. 885) CHIANESE Alessandra. 886) SETTINO Ivana. 887) RELLA Francesca. 888) TIERNO Maria Antonietta. 889) DELFINO Onorina. 890) D'ALESSANDRO Tiziana. 891) CUTULI Salvatore. 892) PAOLI Carla. 893) MAMMONE Cinzia. 894) MOLA Claudia. 895) VITIELLO Adelaida. 896) GRASSO Letterio. 897) BELARDINELLI Daniela. 898) MUSIO Paolo. 899) RENZI Silvana. 900) DI RIENZO Marciano. 901) DE ROSA Bianca. 902) SOLARINO Giulia. 903) SERGIO Patrizia. 904) LIVI Sandra. 905) PRENCIPE Marcella. 906) CAPOZZOLO Rosa Filomena. 907) MAZZE Tiziana. 908) BARONE Arturo. 909) LAMBERTO Anna Maria. 910) LAURIZI Liliana. 911) MASSIMI Rosanna. 912) MESCHINO Luciana. 913) MORSELLI Rita Maria. 914) RAMPULLA Angela. 915) VENGA Beatrice. 916) DI BARTOLO Margherita. 917) MASOCCO Agostino. 918) MASSIMI Antonella. 919) PILOTTI Vanda. 920) REDA Agnese. 921) RIVA Renata. 922) RUGGIERO Patrizia. 923) SCIARRA Enrico. 924) SERAFINI Marisa. 925) UNCINI Maria Antonietta. 926) VASSALLO Vincenza. 927) VOTTO Angela Maria. 928) ZEPPELLI Ada. 929) ZUFFRANIERI Stefania. 930) PETTINELLI Bruna. 931) TROISI Paola. 932) GROSSI Antonella. 933) DE FINIS Franco. 934) COLAPIETRO Rosalba. 935) GALLIANO Odilia. 936) BELLANTONI Antonio. 937) DODDE Maria. 938) CARLUCCI Camillo. 939) DE ANGELIS Caterina. 940) LONTANO Loredana. 941) PELLEGRINO Michelina. 942) PERUZZI Maria Elisa. 943) AMELI Raffaella. 944) MEDICI Angela. 945) DI GIAMPAOLO Celestina. 946) COMPARE Maria Isabella. 947) COMPARE Pietro. 948) ESPOSITO Maria. 949) VALENTINI Anna Maria. 950) ARRU Miriam Daniela. 951) BONAVERA Giorgio. 952) BUCCINO Armida. 953) CALI' SANZI Nadia. 954) CAROLINI Carla. 955) CARPENTI Renato. 956) CATALANI Maria. 957) CATARINELLI Renata. 958) CIMICHELLA Luca. 959) PEGORER Silvano. 960) ABRUZZESE Francesca. 961) BENATO Maria Grazia. 962) PAIANO Germana. 963) BENTIVOGLIO Ugo. 964) CONTINO Carlo. 965) DE NARDI Rita. 966) DI GIUGNO Rosalia. 967) DI IORIO Stefano. 968) DI MARIA Francesca. 969) DI MUCCIO Domenico. 970) DONADIO Giuseppina. 971) GIOVANUTTI BOVE Anna Maria. 972) GOBBI Nadia. 973) GRAZIANI Adarita. 974) MAINARDI Anna Maria. 975) MARONCELLI Manuela. 976) MATTEI Cecilia. 977) MESSINA Anna. 978) MORISI Amedeo. 979) MUNALLI Marco. 980) PROSPERO Cinzia. 981) RUBBA Lucia. 982) TEDESCHI Maria Giovanna. 983) URSO Flora Caterina. 984) VARIO Maria Benedetta. 985) AMADIO Gabriella. 986) AVINCOLA Paola. 987) BOLDRINI Gioia. 988) CARUCCI Anna Maria. 989) CASSAR Luana. 990) COMASTRI Mauro. 991) CORTOPASSI Roberta. 992) COSTANTINI Rosaria. 993) DE ROSSI Daniela. 994) DE VANNA Silvana. 995) DONATO Alessandria Franca. 996) FILIPPI Anna Maria. 997) GESA Giovanna. 998) GRECO Cinzia. 999) MAMBRO Mario. 1000) MELCHIORRI Rita. 1001) MURGI Emilia. 1002) NICOLAI Serenella. 1003) ONOFRI Anna Maria. 1004) PIANTANIDA Antonio. 1005) POLIMANTI Gabriella. 1006) RAMI Paola. 1007) RANUCCI Patrizia. 1008) SIEPI Linda. 1009) TAMILIA Antonella. 1010)

TATTI Angela. 1011) TOSCANI Carla. 1012) TRIPI Giuseppina. 1013) ALEANDRI Anna. 1014) ALESSANDRINI Serenella. 1015) AMICONI Maria Filomena. 1016) AUCIELLO Patrizia. 1017) DI COLA Luigi. 1018) DI MASSIMO Daniela. 1019) DONATI Nadia. 1020) GIACOMINI Serenella. 1021) POLICHETTI Ursula Cynthia. 1022) POLO Tiziana. 1023) ROMEO Giulietta. 1024) SCOTOLATI Maria Letizia. 1025) TAGLIERI Tiziana. 1026) ZOFFOLI Cristiana. 1027) SIMONCELLI Antonella. 1028) SACCO Stefano Paolo. 1029) PASQUAVECCHIA Simona. 1030) FUCA' Rocco. 1031) GIGLIO Patrizia. 1032) LOTTI Ornella. 1033) LA ROSA Angelo. 1034) PROIETTI Rita. 1035) DI STEFANO MASSUCCI Rossana. 1036) MOTTA Arletta. 1037) CARLETTI Maria Simonetta. 1038) MAZZEO Leone. 1039) GHEZZI Roberto. 1040) VASELLI Patrizia. 1041) ANDREATINI Doris. 1042) PANGRAZI Vittoria. 1043) IORIO Lucia. 1044) DE MARTINO Rolando. 1045) POLICASTRO Emanuela. 1046) RIDOLFI Stefania. 1047) ALECCI Nicoletta. 1048) PECCHI Anna. 1049) PAIELLA Angela Maria. 1050) DE ROSA Teresa. 1051) IACOVELLI Salvatore. 1052) CAVALLARO Carlo. 1053) CRUCIANI Patrizia. 1054) MAROZZO DELLA ROCCA Natalia. 1055) SASSANO Maria Giovanna. 1056) SIMEONI Simonetta. 1057) GAMBA Roberta. 1058) MONTELEONE Antonietta. 1059) PENNICCHI Tomassina. 1060) GINEVOLI Mirella. 1061) PALUMBO Antonietta. 1062) TORRENTE Luciano. 1063) TABANELLA Orietta. 1064) POSTIGLIONE Maria Elisabetta. 1065) GIACONIA Maria Giuseppina. 1066) POETA Elena. 1067) DE GREGORI Edvige. 1068) DI PIAZZA Adele. 1069)) ERCOLI Lidia. 1070) RODO-LICO Anna Maria. 1071) DAMIANI Rosanna. 1072) CAPRIOLI Sara. 1073) DE PIPPO Ornella Leda. 1074) FRATONI Cleofe. 1075) MORMILE Rita. 1076) FUMAROLA Anna Maria. 1077) NUTI Leopoldina. 1078) CECCARELLI Giulia. 1079) DI LORETO Tiziana. 1080) SANSOSTRI Franca. 1081) LIOTTI Walter. 1082) COLAPINTO Lidia. 1083) PASQUALI Maria. 1084) PULITINI Rosina. 1085) RUCCO Maria Annunziata. 1086) BIANCHI Alessandra. 1087) CICCARELLI Angela. 1088) CAMPAGNA Maria Luisa. 1089) DE PAOLIS Rosalba. 1090) VALENTI Maura. 1091) PETRILLI Letizia. 1092) SCHIRINZI Rita. 1093) CORICA Roberta. 1094) LISANTI Vincenzo. 1095) IANARI Antonia. 1096) QUERINIS Marisa. 1097) DI BELLA Adriana. 1098) CERULLO Vittorio. 1099) RUSSO Lina Bruna. 1100) DI CILLO Pasquale. 1101) MINUTELLA Vincenzo. 1102) CIFARELLI Giuseppina. 1103) ZOTTO Ginevra. 1104) BARILLARI Daniela Maurizio. 1105) BOCCUTO Giuseppina. 1106) GARAU Anna Rita. 1107) DI FONZO Angela. 1108) HAUPT Karin. 1109) NAVARINI Silvia. 1110) RIGNANESE Angela. 1111) POLLIO Pasquale. 1112) BASILE Loredana. 1113) ALLOCCO Vittorina. 1114) GIUNIPERO Patrizia. 1115) FRATTA Loretta. 1116) GALLO Mara. 1117) GRADIADIO Angela. 1118) PARRINO Nicolò. 1119) FIORE Franca. 1120) TRANFO Maria Teresa. 1121) CHIAPPONE Elide. 1122) MARI-TATI Vincenzo. 1123) CENZI Diana. 1124) PETRARCA Mara. 1125) BETTA Lucia Maria. 1126) VITALE Domenica. 1127) GAGLIO Antanella. 1128) CASTELNUOVO Loretta. 1129) SERRA Giovanna. 1130) DEMELAS Maria Gabriella. 1131) LAURO Maria Grazia. 1132) URSELLI Tiziana. 1133) MANUGUERRA Luigi. 1134) PETRONELLA Marina. 1135) GRAZIANI Franco. 1136) BERGAMIN Anna. 1137) CIANCI Anna Felicia. 1138) ANDREACCHIO Antonio. 1139) BUCCIO Maria Rosa. 1140) TARASCIO Bruna. 1141) ROCCHIETTI Letizia. 1142) CIMINI Silvano. 1143) VIVONA Gaetano. 1144) CENTRONE Roberta. 1145) SCALIA Iolanda. 1146) BETTALE Laura. 1147) GUARINO Massimo. 1148) GIANOTTI Delfina. 1149) NATALE Maria. 1150) MACRÌ Pasquale. 1151) VAREANO Maria. 1152) AIMONE Mariangela. 1153) PALUMBO Franco. 1154) RASPANTI Giacinto. 1155) AMUSO Teresa. 1156) BISCIANI Giuseppe. 1157) OLIVETTI Daniela. 1158) SATURNO Lucia. 1159) MATARAZZO Carmelina. 1160) SCAFURI Carmen. 1161) VELLANO Vanna. 1162) SALVITTI Carmela. 1163) DEGIACOMI Rosanna. 1164) CECCONI Maria Luce. 1165) ESTIENNE Anna. 1166) COSTANZO Orianna. 1167) LANFRANCO Giovanni. 1168) ANANIA Angela. 1169) LEONARDI Donatella. 1170) D'ISA Luciana. 1171) POLLANO Irene. 1172) MONTERSINO Maria Rosa. 1173) AZZOLINA Maria. 1174) MAIELLO Loredana. 1175) BERTA Paola. 1176) GENTILE Giuseppe. 1177) BALZANELLI Laura. 1178) FORNARI Renato. 1179) AVILA Anna Maria. 1180) MARIA Valerio. 1181) PANZERI Angela. 1182) ROLLA Piera. 1183) SOMA' Beatrice. 1184) REALINI Isabella. 1185) CALTAGIRONE Giuseppa. 1186) POTENZA Gaetano. 1187) MORRONE Maria Rosaria. 1188) MANCONE Annamaria. 1189) DIQUATTRO Maria José. 1190) SPIGA Loreta. 1191) CECCONE Mariella. 1192) BISON Lidia Irene. 1193) FORTUNATO DI IORIO Mariarosa. 1194) BOTTE Gianni. 1195) ROCCO Grazia. 1196) COLLEONI Maria Grazia. 1197) AMATEIS Maria Teresa. 1198) LAURO Michela. 1199) CAMMAROTA Regina. 1200) CENTRONE Gianfranco. 1201) Di GIUSEPPE Ione. 1202) BERETTIERI Cinzia. 1203) POTENZA Concetta. 1204) VALLINO Rosanna. 1205) PERONE Gioacchino. 1206) ZAPPIA Rosa. 1207) VALERIO Susanna. 1208) LAROSA Clara. 1209) SORACI Rosaria. 1210) GRUNGO Antonietta. 1211) ROPPOLO Michela. 1212) PINTO Giuseppe. 1213) SATURNO Assunta. 1214) CUTAIA Umberto. 1215) ROSSIELLO Antonio. 1216) BRONDOLO Marinella.

1217) ZODIACO LAGHEZZA Carmela. 1218) LODI Lorenzo. 1219) DEBELLIS Filomena. 1220) RICCIO Gaetano. 1221) DE MEIO Carmelina. 1222) SALVITTO Ida. 1223) FERRARA Francesca. 1224) IRRERA Salvatore. 1225) GIORDA Fulvia. 1226) PATRITO Claudia. 1227) ZENO Vincenzo. 1228) PORCARO Domenico. 1229) SENTINA Salvatore. 1230) UCCELLO Vincenzo. 1231) GENOVESE Adriano. 1232) LOBASCIO Rosa. 1233) RICCARDI Giovanni. 1234) MARSICOVETERE Angelina. 1235) MESSINA Concetta Maria. 1236) AMATRUDA Nicola. 1237) ORBITELLO Clelia. 1238) DI FIDIO Antonio. 1239) DEL RIO Maria Luisa. 1240) MADARENA Giuseppe. 1241) MAFFIA Sara. 1242) NATALE Maria. 1243) FERRETTI Immacolata. 1244) PORZIO Lucia. 1245) ORIO Laura. 1246) CASSATA Rosa Alba. 1247) DE FILIPPIS Luciano. 1248) USIGNUOLO Emanuele. 1249) PALUDETTO Renata. 1250) MADIOTTO Maria Eisa. 1251) SANCANDI Laura. 1252) PALERMO Italo. 1253) RISPOLI Rita. 1254) FERRERO Maria Enrica. 1255) DI BELLA Marcella. 1256) VISCIONE Giuseppe. 1257) PANEPINTO Candida. 1258) BIANCO Elisabetta. 1259) ESPOSITO Luigi. 1260) CENTRONE Franco. 1261) CAVEZZA Francesco. 1262) PORCELLUZZI Filomena. 1263) FONTANA Stella. 1264) QUADRANA Elodia. 1265) GROSSALE Gerardo. 1266) CITARELLI Addolorata. 1267) PALERMO Lidia. 1268) CERVONE Maria Teresa. 1269) CICHELLA Rosanna. 1270) QUAGLIA Maria. 1271) MACRY CORREALE Rosaria. 1272) RUSSO Agatina. 1273) FIORINO Maria Concetta. 1274) PINTOR Maria Grazia. 1275) COMITO Vincenza. 1276) MASCOLO Lucia. 1277) DI MATTEO Giuseppina. 1278) MANGANELLO Ambretta. 1279) UZZO Matilde. 1280) BONADIES Daniela. 1281) FERRERO Flavia. 1282) TAVELLA Carmela. 1283) PROTO Adele. 1284) BOTTO Paola. 1285) BRISCHETTO Maria Luisa. 1286) CAPUTO Giuseppe. 1287) GIAIMO Sebastiano. 1288) CONTE Rita. 1289) MURISENGO Marina. 1290) VINCIGUERRA Margherita. 1291) GOSMAR Pier Domenico. 1292) MASILLO Elisabetta. 1293) GRANDI Paola. 1294) LECCA Marisa. 1295) DAMATO Elidio. 1296) LA ROSA Giuseppe. 1297) RUSCAZIO Maria Stefania. 1298) SETTI Clara. 1299) SASSANO Angiolina. 1300) CHIRIACO Irene. 1301) QUAGLIA Nicoletta. 1302) DI PASQUALE Ermelinda. 1303) D'INCALCI Fortunata. 1304) IZZO Lorian. 1305) GUERRI Giuliano. 1306) BARALE Gian Franca. 1307) PICCOLO Maria Antonietta. 1308) CHIAPINO Franca. 1309) COSCI Edda. 1310) SIGOT Graziella. 1311) SANNA Giustina. 1312) SPURIA Anna Maria. 1313) ALPE Daniela. 1314) PICCINNI Giuliana. 1315) ROSANO Adriana. 1316) DANIELI Eiza. 1317) SANTINI Graziella. 1318) PASQUALETTO Antonina. 1319) GAGGINO Rosanna. 1320) DE ROCCO Alberto. 1321) MARCON Laura. 1322) LUPO Marisa. 1323) DEL PIANO Annabella. 1324) DI PASQUALE Rosalba. 1325) MUSSO Ornella. 1326) DE LUCIA Luigina. 1327) LAMBERTI Umberto. 1328) MOCHINO Gabriella. 1329) BUFANO Rosaria. 1330) DI ODOARDO Emma. 1331) SCARANO Raimondo. 1332) BARDI Paola. 1333) CUTUGNO Anna Maria. 1334) DEPETRIS Gemma. 1335) DE MARZIO Patrizia. 1336) SIEPI Antonella. 1337) CONFALONE Bruno. 1338) VERRASTRO Antonietta. 1339) BONGIOVANNI Alberto. 1340) MANGIONE Loredana. 1341) DI CARLO Maria. 1342) MARELLI Rita. 1343) MONDELLO Maria Luisa. 1344) CAMANONE Gianfranco. 1345) ARNALDI Emiliano. 1346) BOSCO Paola. 1347) PASQUARIELLO Enrichetta. 1348) DE SANCTIS Maria Concetta. 1349) SCAPAROTTA Concetta. 1350) CELESTE Maria Concetta. 1351) AZIMONTI Paolo. 1352) DE TOMA Giovanna. 1353) LAZZARINO Cristina. 1354) APRUZZI Maria Carmela. 1355) DRUETTA Elisabetta. 1356) MANFRIN Galileo. 1357) SANTORO Rosalba. 1358) ACCOMASSO Mirella. 1359) OLIVETTI Franca. 1360) LIONETTI Piero. 1361) PASSARELLO Francesca. 1362) CERAGIOLI Daniela. 1363) AVERNA Cinzia. 1364) ESPOSITO Immacolata. 1365) GANGAROSSA Claudia. 1366) SANARICO Maria Leonarda. 1367) CACCIATORE Giuseppe. 1368) DE MITRI Antonella. 1369) D'AURIA Titti. 1370) VIOTTI Floriana. 1371) BIANCHI Maria Nadia. 1372) GARBIN Genoveffa. 1373) PAPA Vincenzo. 1374) SANTORO Mario. 1375) DE MARIA Alfonso. 1376) PEDINI Barbara. 1377) D'URSO Maria. 1378) URSINO Anna. 1379) GIULIANO Maria. 1380) QUADRANA Manuela. 1381) ZANOTTO Maria Luisa. 1382) TAMMARO Mario. 1383) CHIRIACO Liliana. 1384) COLABELLA Maria Annunziata. 1385) MARCHETTO Rossella. 1386) CURCUTO Vincenzo. 1387) BUONAIUTO Alfonso. 1388) DI CICCIO Natalino. 1389) LEOCI Maria Concetta. 1390) ROMANIELLO Mariarosa. 1391) BRERO Maria Teresa. 1392) CORDASCO Maurizio. 1393) FRATTARUOLO Libera. 1394) BERUTO Tiziana. 1395) CELONA Carmela. 1396) STURNIOLO Santi. 1397) MONACO Maria. 1398) DI SOMMA Teresa. 1399) VIETTI Michelina. 1400) VASA Anna. 1401) BARDI Carlo. 1402) VIGLIOTTI Maria Carmela. 1403) TURTURICI Giuseppe. 1404) SOLIMENO Antonello. 1405) RIZZO Teresa. 1406) MILANESE Enrico. 1407) MUSUMECI Rosa. 1408) CALDERAN Paola. 1409) VALVANO Rosalia. 1410) MATERA Giovanna Silvia. 1411) MELCHIONDA Anna M. 1412) CANDELORO Giuseppina. 1413) TELLURIO Marco. 1414) SCIALO' Biagio. 1415) BALDELLI Stefania. 1416) ULIVUCCI Fiorella. 1417) SIENA Lorita. 1418) PELLEGRINO DONI Dorina Maria. 1419) DI STAZIO Antonio. 1420) CAPPOLINO Mario.

1421) CORELLI Anna. 1422) CUCINOTTA Concetta. 1423) LOTITO Rosa. 1424) AMBROSINI Mirella. 1425) BAGNANO Anna Maria. 1426) GHIRGA Diana. 1427) GHIRGA Maria Teresa. 1428) SCOTUCCI Francesca. 1429) ALESSI Luisa. 1430) ARIENTI Rita. 1431) BELARDONI Franca. 1432) CORNACCHIA Venanzio. 1433) VENTURINI Adalberto. 1434) COPPARI Gabriella. 1435) FASOLI Maria Grazia. 1436) MARCEDDU Rita. 1437) NERI Angela. 1438) RENZI Maria. 1439) CIANI Pietro. 1440) DE DONATIS Saverio. 1441) DI DONATO Luigi. 1442) DI LORETO Claudio. 1443) CAUCCI Cinzia. 1444) LUCIANI Luciana. 1445) GUGLIUCCI Liliana. 1446) FABRIZIO Igina. 1447) ILARI Paolo. 1448) ATTILI Marisa. 1449) PESCOLO Maria. 1450) SETTEPASSI Franca. 1451) MASCAMBRONI Giuseppina. 1452) GUIDONI Giovanna. 1453) MERLUZZI Alessandra. 1454) ROSSI Paola. 1455) PENNACCHIO Luisa. 1456) DE PAOLIS Rita. 1457) VITUCCI Grazia. 1458) MANZO Margherita. 1459) PASQUARIELLO LOTTA Patrizia. 1460) GLORIA Donatella. 1461) BONETTI Alessandra. 1462) VINCI Claudia. 1463) SIDDI Anna. 1464) CAROCCI Nadia. 1465) ALLEGRETTI Anna Maria. 1466) TOSTI Antonella Rita. 1467) SIRUNIAN Viviana. 1468) NESCI Francesco. 1469) DI STEFANO Concetta. 1470) SIRUNIAN Nevina. 1471) DONGHIA Angela. 1472) DI PIETRO Paola. 1473) FAVA Mara. 1474) MARGIOTTA Rachele. 1475) MAUGERI SCATÀ Adriana. 1476) SCHIANCHI Maria Raimonda. 1477) ZOCCONALI Adele. 1478) MACALUSO Enrico. 1479) PODDA Maria Grazia. 1480) MARZATICO Rosalba. 1481) PELLICONE QUAGLIARINI Cesare. 1482) MURRU Salvatore. 1483) CALÒ Iolanda. 1484) DIAMANTI Laura. 1485) PERCIBALLI Felice Vinicio. 1486) GRECI Marisa. 1487) GRECI Antonella. 1488) DI MONACO Maria Candida. 1489) GRECO Gina. 1490) PACIULLI Angela. 1491) VIOTO Maria. 1492) REGA Valeria. 1493) SCLAFANI Accursia. 1494) DI BARI Maria Antonietta. 1495) CICERO Umberto. 1496) TARANTO Michele. 1497) MEROLA Susanna. 1498) CUSANI Anna Maria. 1499) D'AGOSTINO Savino. 1500) ALESSANDRINI Alida. 1501) ALFONZO Maria Luisa. 1502) ALOISIO Carmelina. 1503) LAMPONI Mana Giuseppina. 1504) ARCANGELI Marino. 1505) BADUEL Cleofe. 1506) BASILE Romilda. 1507) BATTISTINI Adolfo. 1508) BERNARDI Patrizia. 1509) BIMBO Eugenio. 1510) BLASUCCI Giovanna. 1511) BONCI Maurizio. 1512) BOUVRET Alessandro. 1513) BRACCI Adalgisa. 1514) CARLONI Bice. 1515) CARLONI Daniela. 1516) CASANO Umberto. 1517) CERRO Francesco. 1518) CESARONI Stefania. 1519) CHIADINI Cinzia. 1520) CIAPRINI Emanuela. 1521) CIARLA Rita Assunta. 1522) CIFONELLI Vinicio. 1523) CIPRIANI Tommaso. 1524) COLAFRANCESCO Stefania. 1525) CONTARINO Bruno. 1526) CONTI Stefania. 1527) CORRADETTI Domenico. 1528) CORRIDORE Sebastiano. 1529) D'AMARIO Simona. 1530) D'ANGELO Michele. 1531) D'ELIA Armando. 1532) D'OTTAVIO Caterina. 1533) DE MASO Angela. 1534) DE NADAI Roberta. 1535) DI DOMENICO Luca. 1536) DI FIORE Lucia. 1537) DI GENNARO C. Flora. 1538) DI LEONARDO Domenico. 1539) DI MINO Antonella. 1540) DI OTTAVIO Carolina. 1541) DI PAOLO Lina. 1542) DI RE Alfredo. 1543) DI VETTA Luciano. 1544) DURANTI Gian Carlo. 1545) FARANDA Domenica. 1546) FAZIO Leone Rosario. 1547) FELICI Paola. 1548) FRANCONIERI Girolamo. 1549) GALLINELLI Vinicio. 1550) GHENDA Mario. 1551) GIACANI Laura. 1552) GIANSAANTI Franca. 1553) GIOVANNETTI Vasco. 1554) GUBINELLI Nazzareno. 1555) GUGLIETTI Claudio. 1556) IMPERIO Annalisa. 1557) LOMBARDO Antonio. 1558) LONGO Cosmo F. 1559) LUCANTONI Pasqualino. 1560) MANCINI Roberto. 1561) MANDOLINI Gabriella. 1562) MANNELLO Giulia. 1563) MANNELLA Leonello. 1564) MARAZZANI Anna. 1565) MARCHETTI Claudio. 1566) MARCUCCI Rita. 1567) MARICA Luisa. 1568) MERCONE Cosimo. 1569) MINCUZZI Roberto. 1570) MINGARELLI Antonio. 1571) MOSCHETTO Federico. 1572) MOTTA Santa. 1573) NERI Carlo. 1574) ORIENTI Loreana. 1575) PACCHIANI Maria Patrizia. 1576) PACCHIANI Maria Stefania. 1577) PAGANELLI Francesco. 1578) PAGLINO Claudio. 1579) PANI Maria. 1580) PINZI Marco. 1581) PREZIUSO Alfonso. 1582) PRIOLO Renato. 1583) PRIOLO Paolo. 1584) RADICETTA Claudio. 1585) RAGAGLINI Franco. 1586) RAO Maria Concetta. 1587) REMIDDI Vittorio. 1588) RICCI Paola. 1589) RICCI Bruno. 1590) ROMA Beatrice. 1591) SAMMARCO Angela. 1592) SANTORI Tiziana. 1593) SAVIANI Sandra. 1594) SEGGIO Maria Pia. 1595) SESSA Daniela. 1596) SEVERINO Domenico. 1597) SILVESTRO Bruno. 1598) SPOSATI Bruno. 1599) SPORTELLI Emma. 1600) TANCREDI Pietro. 1601) TOGNOLATTI Paola. 1602) TORRE Maria Luisa. 1603) TROIANI Annarita. 1604) TROISI Maura. 1605) ZEPPESELLA Sebastiano. 1606) ZIZZO Giuseppina. 1607) ZOCCHI Anna Francesca. 1608) ZODIACO Gaetana. 1609) MAROTTA Gaetano. 1610) D'ANIELLO Gaetano. 1611) SERRA Fabio. 1612) DI CARLO Maria. 1613) TRIMODI Caterina. 1614) RUSSO Angela. 1615) PIRRANTE Orazio. 1616) SANSONE Franca. 1617) GIUNTELLA Ivano. 1618) PROIETTI PANATTA Pier Paolo. 1619) BROCCO Graziella. 1620) LONGO Patrizia. 1621) POLIDORI Daniela. 1622) FONTANA Eugene. 1623) IACOVITTI Tommaso. 1624) ROMANI Anna Rita. 1625) ORTUSO Paola. 1626) MARZULLO Angelo. 1627) DI RUSSO Luigi. 1628) MASCAGNA Mariano. 1629) RICCIONI Vittorio. 1630)

SASSAROLI Clara. 1631) ERCOLI Rosina. 1632) UMMARINO Alberto. 1633) Di SANTO Filomena. 1634) GENSINI Alida. 1635) GATTO Ernesto. 1636) DONATACCI Elisabetta. 1637) BAVA Eleonora. 1638) ANTONIELLI Doriana. 1639) CALZOLAIO Renato Giuseppe. 1640) SIEPI Massimo. 1641) CASTRO Maria Anna. 1642) LOPEZ Flora. 1643) IRITI Francesca. 1644) GUGLIELMANN Roberta. 1645) FUSCO Giorgio. 1646) DI LORETO Giuseppe. 1647) FRAIEGARI Alessandra. 1648) SPAGNA Francesco. 1649) DI MISCIA Matteo. 1650) MANGOGNA Gianfranco. 1651) CASCINARI Anna. 1652) MOTTA Carmelo. 1653) DIGILIO Maria. 1654) LATINI Antonio. 1655) RINALDONI Gianni. 1656) ROSSI Daniela. 1657) BELLEZZA Rosanna. 1658) CASTELLANO Anna. 1659) MANCINELLA Giovanni. 1660) MORANDI Mario. 1661) MAZZETTI Giovanni. 1662) GALLOPPA Benito. 1663) MASTRANGELI Gino. 1664) BUTERA Filippo. 1665) DOMINI Roberto. 1666) FATTINANZI Stefano. 1667) ROSSI Aldo. 1668) TARALLO Maria Antonietta. 1669) TURANO Antonietta. 1670) DI DONNA Marina. 1671) DEMONTE Silvana. 1672) LAMURA Luca. 1673) PERNICE Sabina. 1674) ACQUAVIVA Luciana. 1675) MADIO Bruna. 1676) ALLEGRANZA Angela. 1677) PELLEGRINO Laura Maria. 1678) GIORDANO Gabriella. 1679) ANNECCA Rosa. 1680) FIORINO Matilde. 1681) IZZO Lucia. 1682) RE Angiola Maria. 1683) CAMMILLERI Anna. 1684) MAGRI Rita. 1685) DI GENNARO Anna. 1686) ZACCAGNINO Lina. 1687) DE NICOLO Maria Giovanna. 1688) DE PAOLA Floranda. 1689) DELLA VOLPE Attilia. 1690) COMOLLO Roberta. 1691) IANNIBELLI Angelina. 1692) MAIELLARO Patrizia. 1693) MOTTON Susanna. 1694) LOMBARDO Giuseppa. 1695) SCANAVINO Stefania. 1696) FACTA Alda. 1697) PECORILLA Maria Rosa. 1698) DI LAURO Rita. 1699) PERETTI Claudia. 1700) RUBINO Angelina. 1701) PORTA Daniela. 1702) BUSCEMI Rosalba. 1703) CRESCENZO Rosa. 1704) LEPORE Rosanna. 1705) D'ACQUI Maria. 1706) BELLONE Anna. 1707) DI VINCENZO Gaetana. 1708) TORTA Giovanni. 1709) FIOCCHETTO Gioia. 1710) NICOLAFRANCESCO Massimo. 1711) MACHI Enza. 1712) PASTORE Maria Antonietta. 1713) GIAMMUSSO Patrizia. 1714) SDOIA Emma. 1715) CARFAGNINI Eulalia. 1716) BUCCIARELLI Anna. 1717) MORMINO Andrea. 1718) MORETTI Maria Teresa. 1719) GIARRIZZO Santina. 1720) PAPPATERRA Liliانا. 1721) DIONETTE Giovanna. 1722) SANTORO Olga. 1723) GAZZARA Annamaria. 1724) QUAGLIARIELLO Rosanna. 1725) OLIVA Gerardina. 1726) AUTUORI Antonio. 1727) GALLO Anna. 1728) REPPUCCI Giuseppina. 1729) SOLE Gennaro. 1730) FALCO Vincenzo. 1731) MUSELLA Annamaria. 1732) CITRO Vincenza. 1733) NAPOLI Maria Assunta. 1734) DE MARTINO Raffaella. 1735) D'ANGELO Adriano. 1736) LOMBARDO Domenica. 1737) LAMBERTI Francesca. 1738) SICIGNANO Giuseppe. 1739) CARBONE Roberto. 1740) GIRAULO Francesco. 1741) NAPOLI Angelo. 1742) GIORDANO Mario. 1743) TRANFAGLIA Giuseppina. 1744) ROSSI Giuseppe. 1745) SOLFERINO Matteo. 1746) CARATTURA Antonio. 1747) AMBROSIO Enna. 1748) DI PAOLA Giuseppina. 1749) SAPONIERO Eugenio. 1750) MUNNO Gerardo. 1751) LORETO Raffaele. 1752) DE MARTINO Sabato. 1753) PECCI Nunzia. 1754) TIERNO Maria Antonietta. 1755) RUSSO Andrea. 1756) MALANGONE Mario. 1757) MONDELLI Francesco. 1758) VITAGLIANO Pasquale. 1759) GUARINO Anna. 1760) SANTULLI Maurilio. 1761) BORRELLI Giancarlo. 1762) BALISTRERI Rosa Alba. 1763) BALISTRERI Silvia. 1764) GAMBARDELLA Maria Clemente. 1765) SERRELLI Maria. 1766) GIBBONI Floriana. 1767) PAGLIUCA Ferdinando. 1768) DE MARTINO Marianna. 1769) VALLECARO Raffaele. 1770) LONGO Rita. 1771) DI GREGORIO Benedetto. 1772) RUSSO Teresa. 1773) CECERE Olga. 1774) PEZZANO Carmine. 1775) BONIFACIO Angelo. 1776) COPPOLA Vincenzo. 1777) PIZZOLORUSSO Michela. 1778) DI MARTINO Gioacchino. 1779) MIGNONE Clelia. 1780) DI DOMENICO Domenico. 1781) GRIMALDI Vincenzo. 1782) BASILE Gerardo. 1783) SPAGNUOLO Vincenzo. 1784) SALVATI Argentina. 1785) INGENITO Antonio. 1786) DE VITA Guido. 1787) SESSA Franco. 1788) NEGRI Antonietta. 1789) CHIAPPETTA Franco. 1790) CHARLIER Alceo. 1791) DE MARTINO Rosa. 1792) SAGGESE Michela Rosaria. 1793) RICCIARDELLI Giovanni. 1794) TREZZA Luigi. 1795) MARANO Vito. 1796) MUTALIPASSI Francesco Saverio. 1797) PALO Giovanni. 1798) SAGGESE Giovanni. 1799) TISI Anna. 1800) PEZZANO Emilia. 1801) FARRO Gaetano. 1802) TALIANI Emilia. 1803) LAURENZA Pasquale. 1804) RIZZO Elvira. 1805) SIBILIA Alfredo. 1806) FERRAIUOLO Giuseppe. 1807) PAGANO Rosaria. 1808) PITTA Ivana. 1809) PALLADINO Nicola. 1810) D'ANDREA Salvatore. 1811) GUARIGLIA Emilia. 1812) DE STEFANO Michele. 1813) MIRABELLI Vincenzo. 1814) MELILLO Tommaso. 1815) BASILE Giuseppe. 1816) ANDREOZZI Gennaro. 1817) ASCIONE Giovanni. 1818) CUOMO Antonio. 1819) CARDENUTO Pasquale. 1820) SALVATI Anna Maria. 1821) MILANO Antonietta. 1822) FERRAIUOLO Cristina. 1823) DI MUZIO Franca. 1824) URCIUOLI Rosa. 1825) RAGONE Liliانا. 1826) DE FALCO Gerardo Arminio. 1827) QUAGLIA Gabriella. 1828) RINALDI CICALESSE Patrizia. 1829) VICINANZA Anna. 1830) SPINA Carmine. 1831) MECCIA Maria Gabriella. 1832) SOMMA Anna Maria.

1833) GALDI Eugenio. 1834) ACETO Casimiro. 1835) SORRENTINO Fortunata. 1836) DI CAPUA Caterina. 1837) BRANCACCIO Margherita. 1838) LANDOLFI Giuseppe. 1839) GIOVANBATTISTA Leone. 1840) CASCIELLO Pasquale. 1841) RONGA Anna Maria. 1842) MIGLIACCIO Andrea. 1843) ADAMO Teresina. 1844) PARISE Felicia. 1845) ALFIERI Vittorio. 1846) DE ROSA Anna. 1847) BASILE Angelina. 1848) COSTANTINO Agnese. 1849) VITOLO Gennaro. 1850) NAPOLI Maria Luisa. 1851) TAIANI Vincenzo. 1852) ALIBERTI Francesco. 1853) CENTANNI Carmela. 1854) DE MARTINO Maria. 1855) SENATORE Vincenzo. 1856) DE ANGELIS Michele. 1857) GATTO Maria Grazia. 1858) LIGUORI Aldo. 1859) DURANTE Franco. 1860) FORTE Francesco. 1861) RISPOLI Teresa. 1862) MORETTI Maria Raffaella. 1863) MANZIONE Antonietta Anna. 1864) VERGA Ciro. 1865) FAELLA Guido. 1866) FUSCO Rita. 1867) ANTONUCCI Giuseppe. 1868) CARPENTIERI Vincenzo. 1869) SCARPA Orazio. 1870) TORIELLO Sabatino. 1871) SCALA Maria Elena. 1872) DI LIETO Antonio. 1873) MONACO Francesco Saverio. 1874) DE LUCIA Giovanni. 1875) MEMOLI Daniela. 1876) ROSTAN Rosa Rita. 1877) LODATO Antonio. 1878) RAMAGLIA Rosa Anna. 1879) MUOIO Maria. 1880) COCCARO Carmela. 1881) VAIRO Rosina. 1882) FIORELLI Marina. 1883) FERRARA Giuseppe. 1884) DI GRUCCIO Gerardo. 1885) DEL GAUDIO Diego. 1886) PELLEGRINO Antonio. 1887) LABONIA Maria. 1888) SABATO Anna. 1889) MOGAVERO Liliana. 1890) FORTE Cristina. 1891) CECERE Gennaro. 1892) FORRISI Dante. 1893) SOLE Clotario. 1894) CASABURI Antonio. 1895) CILIENTO Gennaro. 1896) MARTORELLI Luigi. 1897) CAMPAGNA Massimo. 1898) CORCILLO Ernesto. 1899) DE ANGELIS Antonio. 1900) GIUDICE Gaetano. 1901) CONZA Francesco. 1902) PEDONE Gaetano. 1903) DE GAETANO Giovanni. 1904) AVELLA Lucia. 1905) DI GREGORIO Sabato. 1906) SORRENTINO Carlo. 1907) SCAIRATO Vincenza. 1908) PASSANANTI Marisa. 1909) SIBILIO Mario. 1910) GENOVESE Francesco. 1911) CONTI Modestino. 1912) FORTE Salvatore. 1913) ALBANO Carmine. 1914) CONTESSO Itala. 1915) MAFFEO Alfonsina. 1916) SABATO Irene. 1917) SCORZIELLO Maria Antonia. 1918) CARACCIOLLO Rosalba. 1919) SUARATO Concetta. 1920) FERRENTINO Giuseppina. 1921) MASCOLO Isabella. 1922) PIGNATARO Francesco. 1923) ROMANO Giovanni. 1924) VIVOLO Domenico. 1925) GUARRACINO Maria. 1926) BASSO Archelaa. 1927) BIONDO Luigi. 1928) GAMBARDELLA Eleonora. 1929) RISPOLI Filomena. 1930) NADDEO Maria Antonietta. 1931) ATTIANESE Grazia. 1932) DI LANDRO Giuseppina. 1933) CUOMO Claudio. 1934) COSTANTINO Vincenzo. 1935) MEGARO Filomena. 1936) ARPINO Dora. 1937) GUERRIERO Ernesto. 1938) FREDA Gemma. 1939) SCARANO Giuseppe. 1940) ORILIA Silvana. 1941) SANNINO Mario. 1942) COPPOLA Ermanno. 1943) DISCEPOLO Gaetana. 1944) LIZZI Domemica. 1945) TERRALAVORO Maria Grazia. 1946) CATENA Antonietta. 1947) PALO Agnese. 1948) LUONGO Benito. 1949) GALATRO Antonio. 1950) FUOCO Fortunato. 1951) SESSA Antonio. 1952) D'AMORA Raffaella. 1953) FORLENZA Mario. 1954) FALIVENE Caterina. 1955) DI PIZZO Antonio. 1956) DELL'ACQUA Fortunata. 1957) DE MATTIA Bruno. 1958) TAFURI Antonia. 1959) MARRA Eugenio. 1960) MARTINELLI Luigia. 1961) MATARAZZO Letizia. 1962) FERRARA Livio. 1963) MOSCA Antonio. 1964) CASTELLO Nicola. 1965) AMATO Maria. 1966) OLIVA Lorenzo. 1967) VECCHI Pietro. 1968) BORGESSE Alberto. 1969) ANNUNZIATA Anna. 1970) FRONDA Gerardo. 1971) CAVALIERE Assunta. 1972) ANGELISI Salvatore. 1973) LEONARDI Marisa. 1974) LAURITA Angela Maria. 1975) BRUNO Elena. 1976) PICOTTI Lucia. 1977) ZUCCALA' Vanda Maria. 1978) RIZZA Loredana. 1979) TOMASELLI Rita. 1980) CONDÒ Caterina. 1981) ASCHETTINO Grazia Silvana. 1982) PERILLI Marina. 1983) DI DOMENICO Elisabetta. 1984) MATARAZZO Franca. 1985) DELFINO Pasquale. 1986) CALTAGIRONE Maria Cristina. 1987) PIRANEO Dina. 1988) TUDINI Nadia. 1989) CORIGLIANO Maria Grazia. 1990) CENSI Stefania. 1991) RUBINO Ida. 1992) FUSARO Vincenzo. 1993) SARDO Gabriella. 1994) BUOGO Renata. 1995) MAGNO Maria Cristina. 1996) MINICHIELLO Armida. 1997) BALZOTTI Daniela. 1998) NARDI Maria Pia. 1999) VATTERONI Silvia. 2000) RINALDI Gabriella. 2001) FLORENZANO Paola. 2002) CESARI Ornella. 2003) LABRUNA Lilla. 2004) D'ANGELO Assunta. 2005) GRANZAROLO Angela. 2006) PARINI Antonio. 2007) SOLDATI Rosanna. 2008) CIABURRI Marisa. 2009) FRANZINO Maria Antonietta. 2010) DELLA VECCHIA Maria Antonietta. 2011) FUCCI Maria Giuseppina. 2012) RAPISARDA Annunziata. 2013) CAVALLARO Luisa. 2014) RICCI Giovanna. 2015) RICCI Maria Antonietta. 2016) MARTINO Rosa. 2017) VENGA Annarita. 2018) ZAMMARIOTTI Paola. 2019) TRAVERSA Rosa. 2020) GIANNI Margherita. 2021) LA TORRE Roberto. 2022) ORONO Giulia. 2023) AUTORINO Clara.

2024) SARNI Sandra. 2025) LEBORONI PIEROZZI Giovanni. 2026) TOSOLINI Patrizia. 2027) PANI Teresa Maria Cinzia. 2028) TADDEI Iris. 2029) BORTIGLIO Rosa Filippa Concetta. 2030) RUSSO Antonina. 2031) GALANTI Orietta. 2032) CARRIERI Gaetano. 2033) MINOTTI Gabriella. 2034) FABBRICIANI Piera. 2035) CANNONE Bruno. 2036) GALIETI Ornella. 2037) TAIOLI Maria Rosaria. 2038) DONVITO Daniela. 2039) MASSIMIANI Pietro. 2040) MAZZOLENI Maria Antonietta. 2041) PASTORI Maria Silvia. 2042) MICANGELI Liana. 2043) CALABRESI Vanda. 2044) SCIARPA Anna Maria. 2045) ROSATI Marisa. 2046) ERGASTI Roberta. 2047) TICHETTI Roberto. 2048) ARCANGELI Renato. 2049) ELEUTERI Valeria. 2050) CANALE Virginia. 2051) STAZI Loredana. 2052) BALZANI Nadia. 2053) PALAZZINI Claudio. 2054) RICCI Alfio. 2055) MARTINO Luca. 2056) BENFORTI Mirella. 2057) CONTI Fiammetta. 2058) MELAPPIONI Francesca. 2059) STILO Maria Anna. 2060) ALESSANDRUCCI Anna. 2061) CALCAGNO Franca. 2062) LORETI Emma. 2063) MARI Marina. 2064) BARILE Anna. 2065) CALDAROLA Franca. 2066) SPISSO Giovanna. 2067) AVINO Nicola. 2068) FRAU Elsa. 2069) ROSSO Giarfranco. 2070) LABANCA Tommaso. 2071) RICCI-TIELLO Giuseppe. 2072) GIACOMINI Rossella. 2073) SALZANO Wolfango Nicola. 2074) PASSANNANTI Gennaro. 2075) MAUTONE Angelo. 2076) DI MASO Elio. 2077) POSTIGLIONE Giovanna. 2078) PANELLA Alfredo. 2079) MARIGLIANO Pasquale. 2080) FEZZA Rita. 2081) DE MARTINO Luigi. 2082) DE ROSA Vincenzo. 2083) SISTO Giorgio. 2084) GALLO Giovanni. 2085) VITALIANO Alfredo. 2086) CONTURSI Francesco. 2087) PAGANO Rita. 2088) AQUILA Marco. 2089) VACCARO Mario. 2090) ESPOSITO Orlando. 2091) CUTOLO Palmira. 2092) TRIONE Anna. 2093) LAMBERTI Eugenio. 2094) DI PALMA Nunzio. 2095) VITOLO Clotilde. 2096) ANDREOTTI Margherita. 2097) AVALLONE Maria Pia. 2098) PELUSO Adele. 2099) SENATORE Gennaro. 2100) DE RISI Maria Rosaria. 2101) ALTAMURA Luigi. 2102) DELLA PORTA Maria. 2103) AMODEO Alda. 2104) EMANUELE Anna Luisa. 2105) CRISCUOLO Anna Maria. 2106) SENATORE Lucia. 2107) FIUMEFREDDO Salvatore. 2108) ANSANELLI Fulvio. 2109) PEPE Matilde. 2110) DEL PEZZO Anna Maria. 2111) ESPOSITO Orlando. 2112) EPASTO Concetta. 2113) COLASANTE Patrizia. 2114) MANONI Manuela. 2115) PELLICANI Paola. 2116) ALBANESE Giuseppe. 2117) LANZALONGA Clemente. 2118) PIAZZOLLA Sandra. 2119) SISSIA Loredana. 2120) FIORE Ugo. 2121) ANDRIONE Claudia. 2122) PAIOTTA Bianca Maria. 2123) BIANCHI Pia. 2124) MANZO Renato. 2125) RESTAINO Donatella. 2126) OLIVERI Giuseppe. 2127) LANZINO Silvana. 2128) GUCCIARDI Angela. 2129) TRUGLIO Maria. 2130) VACCHINA Silvana. 2131) MANDRICI Silvano. 2132) CIRELLI Maria Cristina. 2133) RICCIARDI Edda. 2134) FAGNANI Paola. 2135) DEMARCO Cosimo. 2136) TRINCA Patrizia. 2137) COLANGELO Tatiana. 2138) GIOVANNELLI Palma. 2139) PERDICARO Rita Maria. 2140) GARLASCHELLI Andreana. 2141) DE SANTIS Maria. 2142) SCIPIONI Francesca. 2143) DI VEROLI Roberto. 2144) BATTAGLIONI Ivana. 2145) BARTOLINI Valdiana. 2146) LAPPÀ Gianna. 2147) PETTINARI Antonella. 2148) NERI Antonietta. 2149) TARENTINI Marina. 2150) GUCCIARDI Renata. 2151) MARIANI Guido. 2152) PUGLIELLI Gabriele. 2153) CARLUCCI Antonietta. 2154) APPETITO Giovanni. 2155) STEFANINI Maurizio. 2156) PISTOIA Anna Rita. 2157) UCCELLO Pietro Giovanni. 2158) SCALDAFERRI Stefano. 2159) FORMATO Antonietta. 2160) PIRRANTE Stefania. 2161) COTTONE Francesca. 2162) CAMPAGNANI Paola. 2163) PIASTRA Rossana. 2164) MISTICA Fiorina. 2165) DI COSMO Anna. 2166) TORTI Assunta. 2167) CATINI Roberta. 2168) FEOLA Vittorio. 2169) DE LUCA Elsa. 2170) COPPARI Maria Luisa. 2171) PARENTE Teresa. 2172) BELLUCCI Nella. 2173) MARINARO Nadia. 2174) SANTARNECCHI Renato. 2175) LAZZARI Mauro. 2176) CALIGIURI ROSSETTI Rita. 2177) CATAPANO Giuseppe. 2178) ROTONDI MOLLO Maria. 2179) SEDERINO Maria Antonietta. 2180) SPIRITO Alberto Maria.

N. 674

*Ordinanza emessa il 1° agosto 2000 dal tribunale di Padova
nel procedimento civile vertente tra Blessing Ady e prefetto di Padova*

Straniero - Espulsione dal territorio dello Stato - Divieto di reingresso per un periodo non inferiore a cinque anni - Potere del giudice di ridurre la durata del divieto a tre anni (ove ricorrano legittimi motivi e tenuto conto della condotta complessiva dell'interessato nel territorio dello Stato) - Limitazione all'ipotesi di impugnazione del decreto di espulsione - Conseguente impossibilità per il giudice di pronunciarsi sull'impugnativa del solo decreto prefettizio che stabilisce la durata del divieto di reingresso - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio della tutela giurisdizionale.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 13 e 14.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 102 e 113.

Straniero - Espulsione dal territorio dello Stato - Divieto di reingresso per un periodo non inferiore a cinque anni - Potere del prefetto di valutare in concreto, contestualmente all'emanazione del decreto di espulsione, la durata del divieto - Esclusione - Incidenza su diritto fondamentale - Irragionevolezza - Violazione del diritto di difesa e dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. e di separazione dei poteri.

- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 13 e 14.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 102 e 113.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del proc. n. 3451/2000 B, a scioglimento della riserva che precede;

Premesso che con ricorso depositato il 27 luglio 2000, l'istante ha tempestivamente impugnato — ex art. 13 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — il provvedimento del 24 luglio 2000, con cui la prefettura di Padova, dopo aver decretato la sua espulsione, gli ha contestualmente vietato di rientrare nel territorio dello Stato per il periodo di cinque anni;

Precisato che il ricorrente non ha impugnato il decreto di espulsione, ma unicamente il contestuale provvedimento di divieto di reingresso nel territorio dello Stato: egli si duole dell'eccessiva durata del divieto, stabilita dalla prefettura in cinque anni, e chiede che questo giudice ridetermini la sua durata nel minimo edittale di tre anni, così come consentito dall'art. 13, comma 14, del decreto legislativo cit.;

Osservato che, infatti, il comma 13 del predetto art. 13 dispone che «lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno ...»; il comma 14 prevede che «il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo regionale, con il provvedimento che decide il ricorso di cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi adottati dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato sul territorio dello Stato».

Come emerge dal tenore letterale di quest'ultima norma, il potere del giudice di rideterminare la durata del divieto di reingresso dello straniero espulso, sussiste solo nel caso in cui il giudice stesso decida sul ricorso proposto contro il provvedimento di espulsione «... il divieto ... opera per ... cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale amministrativo ..., con il provvedimento che decide sul ricorso ..., ne determinino diversamente la durata per un periodo non inferiore a tre anni ...». Se non è investito della decisione sulla legittimità del provvedimento di espulsione, la norma esclude il potere del giudice di rideterminare unicamente l'entità della durata del divieto di reingresso;

Ritenuto che tale regime normativo, che preclude allo straniero espulso di ricorrere al giudice per ottenere esclusivamente la rideterminazione della durata del divieto di reingresso (senza impugnare l'espulsione vera e propria), sia in contrasto con gli artt. 24 e 113 Cost., perché lede il diritto di difesa ed esclude la tutela giurisdizionale contro l'atto amministrativo prefettizio che determina in cinque anni la durata del divieto di reingresso;

Ritenuto che i predetti commi 13 e 14, siano in contrasto anche con gli artt. 2, 3, 24, 97 e 102 Cost. Come si è visto, per legge il prefetto deve vietare il reingresso nella misura fissa di cinque anni.

Lo straniero espulso può tuttavia ricorrere al giudice e chiedere che questi ridetermini la durata del divieto (in misura non inferiore a tre anni) sulla base di motivi legittimi adottati dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta da costui sul territorio dello Stato.

Tale regime giuridico è irragionevole (art. 3 Cost.), non comprendendosi perché la valutazione — in concreto — della congruità della durata del divieto di reingresso debba essere fatta solo dal giudice e non possa essere invece effettuata già dal prefetto contestualmente all'emanazione del decreto di espulsione.

Non vanno certo trascurate le intuitive esigenze di celerità del procedimento di espulsione; ma esse non possono spingersi fino al punto di sopprimere la giusta valutazione — in concreto — della situazione dello straniero espulso.

Tale disciplina, oltre che irragionevole, è allora anche ingiusta, in primo luogo perché lede il diritto inviolabile di ogni uomo di vedere subito valutato il proprio comportamento (artt. 2 e 3 Cost.), ed in secondo luogo perché costringe lo straniero espulso a subire l'emanazione di un provvedimento di divieto di reingresso per la durata di cinque anni, consentendo la valutazione delle sue ragioni solo innanzi al giudice, costringendo lo straniero stesso ad instaurare, con le ovvie difficoltà legate alla sua condizione, un procedimento giurisdizionale del tutto inutile, perché il prefetto potrebbe benissimo effettuare già la valutazione del comportamento tenuto dallo stesso straniero nel territorio dello Stato.

Tale disciplina è anche contraria al principio della separazione di poteri (art. 102 Cost.: i giudici esercitano solo funzioni giurisdizionali), perché trasferisce al giudice una valutazione che potrebbe essere proficuamente effettuata — senza dispendio di mezzi — dal prefetto contestualmente alla decisione in merito all'espulsione. Si osservi che la valutazione del giudice non consiste in un sindacato di legittimità (o di merito) sulla decisione del prefetto.

Quest'ultimo si limita ad applicare la durata di cinque anni tassativamente prevista dalla legge. Il giudice non compie dunque un'attività giurisdizionale, vale a dire di controllo sull'operato della pubblica amministrazione.

Egli effettua invece un'attività sostanzialmente amministrativa, volta ad accertare se la durata del divieto di reingresso possa essere diminuita da cinque anni al minimo di tre anni sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato e tenuto conto della complessiva condotta tenuta da costui sul territorio dello Stato.

Si tratta dunque di una funzione tipicamente amministrativa, impropriamente attribuita al giudice anziché alla pubblica amministrazione.

Tale regime appare anche contrario al principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia (art. 97 Cost.), perché produce l'unico inutile risultato di costringere ogni straniero espulso a rivolgersi all'autorità giudiziaria al fine di vedere giustamente valutato il proprio comportamento tenuto nel territorio dello Stato, con altrettanto inutile dispendio delle — già scarse — energie e risorse di detta amministrazione, considerando anche gli incombenti amministrativi imposti alla cancelleria dall'art. 13-bis dello stesso decreto legislativo;

Evidenziato che la rilevanza, nel presente giudizio, delle due questioni di legittimità costituzionale risiede nel fatto che, stando alla disciplina prevista dai cit. commi 13 e 14, il ricorso contro la sola entità della durata del divieto di reingresso dovrebbe, allo stato, essere dichiarato inammissibile, essendo precluso a questo giudice di provvedere sul punto (prima questione); analoga sorte incontrerebbe il ricorso nel caso il giudice delle leggi, una volta accolta la prima questione, decidesse che il potere di determinare in concreto la durata del divieto di reingresso spetti al prefetto, al quale questo giudice dovrebbe allora rimettere gli atti (seconda questione);

P. Q. M.

Visti l'art. 134 Cost., e gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le due questioni di costituzionalità dell'art. 13, commi 13 e 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 per violazione degli artt. 3, 24, 97, 102 e 113, Cost.;

Sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Padova, addì 1° agosto 2000.

Il giudice: BEGHINI

N. 675

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Spiezia Filippo ed altri contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altri

Università - Ordinamenti didattici universitari - Potere del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di introdurre limitazioni all'accesso ai corsi universitari (c.d. numero chiuso) - Violazione del principio di riserva relativa di legge stabilito in materia e del diritto allo studio.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4 (modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127).
- Costituzione, artt. 33 e 34.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 15 dicembre 1997.

Visti i ricorsi:

n. 14454/1997 Reg. Gen., proposto da Spiezia Filippo, e n. 14455/1997 Reg. gen., proposto da Grisi Fausto, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Bruno Carbone ed elettivamente domiciliati con il medesimo presso lo studio dell'avv. Giuliano Feliciani in Roma, via San Saba n. 12;

n. 14466/1997 Reg. Gen., proposto da Petracca Davide, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Salvia ed Emilio Paolo Salvia, elettivamente domiciliato con i medesimi presso lo studio del dott. Gianmarco Grez in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9;

n. 14727/1997 Reg. Gen., proposto da Novizio Diana, rappresentata e difesa dall'avv. Carmine De Simone ed elettivamente domiciliata con il medesimo presso lo studio dell'avv. Nicoletta Vigorita in Roma, via Duccio da Boninsegna n. 85;

n. 14992/1997 Reg. Gen., proposto da Severino Antonietta Daniela, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo Mauriello ed elettivamente domiciliata con il medesimo presso l'avv. Rosalba Genovese in Roma, viale Ippocrate n. 92;

zn. 15198/1997 Reg. Gen., proposto da Gargiulo Mariano, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgiana R. M. Franco e Vittorio Chiummo, elettivamente domiciliato con i medesimi presso Giuseppe Visciano in Roma, via Monte Autore n. 2/B;

Contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro pro-tempore, le Università degli studi di Napoli «Federico II» (ricc. nn. 14454/1997, 14466/1997, 14727/1997, 14992/1997 e 15198/1997) e di Ancona (ric. n. 14455/1997), in persona dei rispettivi rettori in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e per legge domiciliati presso la medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12; del Presidente della Repubblica italiana, n. c. (ricc. nn. 14454/1997, 14455/1997, 14466/1997 e 14727/1997); nei confronti di Annunziata Marco, n. c. (ricc. nn. 14992/1997 e 15198/1997); per l'annullamento del decreto M.U.R.S.T. 21 luglio 1997 n. 245, contenente «regolamento recante norme in materia di accesso all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento» nonché:

ric. n. 14454/1997: del decreto M.U.R.S.T. 31 luglio 1997 recante limitazione all'accesso per l'a.a. 1997-98 ai corsi di laurea in architettura; del bando di concorso dell'Università di Napoli «Federico II»; di ogni altro atto, limitativo alle iscrizioni in questione, antecedente, conseguente o comunque connesso;

ric. n. 14455/1997: del d.P.R. 28 febbraio 1980 n. 135; del decreto M.U.R.S.T. 31 luglio 1997 recante limitazione all'accesso per l'a.a. 1997-98 ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; del bando di concorso dell'Università di Ancona; di ogni altro atto, limitativo alle iscrizioni in questione, antecedente, conseguente o comunque connesso;

14466/1997: del d.P.R. 28 febbraio 1980 n. 135; del d.P.R. 28 ottobre 1983 n. 1219; del decreto M.U.R.S.T. 31 luglio 1997 recante limitazione all'accesso per l'a.a. 1997-98 ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; degli atti degli organi dell'Università di Napoli «Federico II» concernenti la fissazione del numero delle immatricolazioni; del bando di concorso; di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali limitativi dell'accesso al predetto corso;

ric. n. 14727/1997: del d.P.R. 28 febbraio 1986 n. 95; del decreto M.U.R.S.T. 31 luglio 1997 recante limitazione all'accesso per l'a.a. 1997-98 ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; degli atti degli organi dell'Univer-

sità di Napoli «Federico II» concernenti la fissazione del numero delle immatricolazioni; del bando di concorso; di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, ivi compresa la graduatoria concorsuale ove la ricorrente è collocata in posizione non utile;

ricc. nn. 14992/1997 e 15198/1997: dei provvedimenti di diniego di iscrizione dei ricorrenti al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università «Federico II» di Napoli per l'a.a. 1997-98 e — *in parte qua* — della graduatoria per l'ammissione al detto corso; del decreto rettorale di approvazione del relativo bando e dello stesso bando; dei provvedimenti di fissazione del numero delle immatricolazioni; del decreto M.U.R.S.T. 31 luglio 1997, recante limitazione all'accesso per l'a.a. 1997-98 ai corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; di ogni altro atto preordinato, collegato, conseguente o connesso.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimiate;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del 15 dicembre 1997, relatore il magistrato Angelica Dell'Utri, uditi i difensori delle parti indicati nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

I. — Con i ricorsi all'esame della sezione — di cui va disposta la riunione ai soli fini della trattazione della presente fase di giudizio — i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi di laurea a cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1997-98, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione dell'esecuzione: su tale richiesta cautelare la sezione è chiamata a decidere.

Trattasi di corsi per i quali l'amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni (n. 500 posti per il corso di laurea in architettura, n. 25 posti per il corso di laurea in odontoiatria e n. 225 posti per quello in medicina dell'Università «Federico II» di Napoli; n. 20 posti per il corso di laurea in odontoiatria dell'Università di Ancona).

L'agire dell'amministrazione — in particolare il d.m. 21 luglio 1997 n. 245 («Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento») — trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990 n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997 n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi.

Ed invero, l'art. 9 cit., a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministero «definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle iscrizioni».

La sezione dubita della legittimità costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare, anche d'ufficio, la relativa questione di costituzionalità per contrasto col principio della riserva di legge e, conseguentemente, con gli artt. 33 e 34 della Costituzione.

II. — La questione appare rilevante sotto un duplice profilo:

Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela prevalente cui mirano le azioni intraprese discende, nella specie, solo dalla eventuale eliminazione dalla realtà giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'amministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: sì che viene a configurarsi un'assoluta priorità — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — di trattazione della detta questione. È infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro di porre limitazioni alle immatricolazioni consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti, consentendo loro l'iscrizione al corso senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che, ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione al predetto interesse e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

Dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalità in ordine alla norma precitata, che costituisce, allo stato, la fonte del potere esercitato

dall'amministrazione, preclude al collegio una pronuncia definitiva, sia pure in sede di sommaria delibazione, sull'esistenza o meno del *fumus* della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere svincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame.

III. — La questione appare altresì non manifestamente infondata.

Ritiene la sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista, in base agli artt. 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscono all'amministrazione — nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa — il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano.

La configurabilità, nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso t.a.r. Lazio, sez. III, 3 aprile 1996 n. 763 e 14 settembre 1994 n. 1632; t.a.r. Toscana, sez. I, 24 aprile 1997 n. 78; t.a.r. Veneto, sez. I, 13 giugno 1992 n. 222 e sez. 11, 13 giugno 1997 n. 1015; t.a.r. Liguria, sez. II, 21 marzo 1995 n. 197).

Ed invero, è l'art. 33, secondo comma, della Costituzione a stabilire espressamente che «la Repubblica detta norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado», nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che «la scuola è aperta a tutti» (e che ha trovato attuazione, per le Università, con la legge 11 dicembre 1969 n. 910).

E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (basti ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958 n. 88 che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli Istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 legge 21 luglio 1961 n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli Istituti tecnici a determinate facoltà per gli anni accademici dal 1961/1962 al 1964/1965, per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla pubblica amministrazione nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38 legge 14 agosto 1982 n. 590 con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea, si è attribuito all'amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale — ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea — il numero massimo delle iscrizioni).

Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per la determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti subordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anziché il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multiforme realtà socio-economica, ma ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa.

In proposito, è costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessità che non «residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa — considerata nella complessiva disciplina della materia — razionali ed adeguati criteri» (Corte costituzionale 5 febbraio 1986 n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata: sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e 139 del 1985).

Se ciò è vero, la disposizione dell'art. 9, comma 4, legge n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, legge n. 127 del 1997, non sembra esente dai precitati profili di incostituzionalità.

La norma, invero, conferisce al Ministro, come già ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e ciò fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina — pur vertendo in materia coperta da riserva relativa di legge — ma addirittura attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione (CUN), la stessa definizione dei «criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ... ai corsi universitari».

Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresì la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli artt. 33 e 34 della Costituzione.

IV. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, cit., per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonché con gli artt. 33 e 34 della Costituzione.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990 n. 341 come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997 n. 127 in relazione al principio costituzionale della riserva relativa di legge nonché degli artt. 33 e 34 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 dicembre 1997.

Il Presidente: COSSU

L'estensore: DELL'UTRI

00C1163

N. 676

Ordinanza emessa il 21 giugno 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Colosimo Antonello ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri

Impiego pubblico - Nuovo assetto della dirigenza statale - Estensione del regime di diritto privato anche ai dirigenti generali e fissazione in misura non derogabile dell'entità del trattamento economico fondamentale degli stessi - Attribuzione delle funzioni direttive di livello generale con incarico a tempo determinato, conferito su base fiduciaria e senza obbligatorio collegamento con la carriera percorsa nello specifico ramo tecnico e professionale - Revocabilità dell'incarico stesso per valutazione negativa della gestione amministrativa ovvero per mancato raggiungimento degli obiettivi o grave inosservanza delle disposizioni impartite - Irragionevolezza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., nonché sul principio del servizio esclusivo alla Nazione del pubblico impiegato - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 124/1968, 68/1980, 313/1996 e 309/1997.

- Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lett. a), II periodo; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, artt. 15, comma 1, 19, 21, 23 e 24, comma 2, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i dd.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 98.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 10508 del 1999 proposto da Colosimo Antonello ed altri come da elenco allegato; sul ricorso n. 10894 del 1999, proposto da Vecchio Domanti Antonio e Mezzasalma Varani Dina; sul ricorso n. 10897 del 1999 proposto da Calabria Ruggero; sul ricorso n. 12367 del 1999 proposto da Niglio Gennaro ed altri come da elenco allegato; sul ricorso n. 4806 del 2000 proposto da Di Virgilio Silvio ed altri come da elenco allegato, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Mario Sanino e dall'avv. Ruggiero Dipace ed elettivamente domiciliati presso il primo in Roma, viale Parioli n. 180;

Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del tesoro; del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dell'interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, per l'annullamento:

quanto ai ricorsi n. 10508, n. 10894 e n. 10897 del 1999, del d.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150 «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato dei garanti»;

quanto al ricorso n. 12367 del 1999, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° luglio 1999, recante «Linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza»;

quanto al ricorso n. 4806 del 2000, della circolare 17 gennaio 2000 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2000, recante «Ulteriori linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza».

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 24 maggio 2000 la relazione del consigliere Marzio Branca ed uditi l'avv. Mario Sanino e l'avvocato dello Stato Francesco Sclafani.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

1.1. — Con i primi tre ricorsi specificati in epigrafe un gruppo di dirigenti generali di diversi Ministeri ha impugnato, sotto numerosi profili, il d.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150 «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato dei garanti» (in seguito regolamento), emanato in attuazione del disposto di cui all'art. 23, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Una prima censura è rivolta nei confronti dell'art. 5, comma 2, secondo cui, alla data di entrata in vigore del detto regolamento, «sono soppressi i ruoli della dirigenza delle singole amministrazioni», e i «dirigenti già in servizio confluiscono automaticamente nel ruolo unico dalla stessa data». Tali disposizioni, in conformità al disposto di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 29 del 1994, opererebbero la soppressione della qualifica di dirigente generale, nonché la unificazione di tutte le qualifiche dirigenziali.

Si osserva in proposito che la legge di delegazione 23 ottobre 1992, n. 421, nel testo integrato dall'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, non autorizzava il Governo a sopprimere la qualifica e le prerogative del dirigente generale rispetto alle posizioni degli altri dirigenti. Si assume quindi la violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 76, per eccesso di delega, e 3 per irrazionalità, dovendo, tenersi conto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 313 del 1996, aveva giudicato ragionevole e conforme all'art. 97, la differenziazione dei regimi giuridici tra dirigenti generali e altri dirigenti, quale emergeva dalla disciplina originariamente dettata dal d.lgs. n. 29 del 1993.

Con diverso motivo si denuncia l'art. 5 del regolamento per violazione dell'art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993, in quanto non assicura la «necessaria specificità tecnica», ossia non istituisce all'interno del ruolo unico una articolazione in sezioni collegata alle diverse professionalità dei dirigenti.

1.2. — La doglianza si rivolge poi alla disposizione dell'art. 8, comma 2, del regolamento, che disciplina la prima attuazione del regime della contrattazione individuale degli incarichi di dirigenza generale.

Si assume che per effetto della norma impugnata il dirigente generale, che non abbia ricevuto un incarico per la direzione di un ufficio di livello dirigenziale generale, può perdere le funzioni fino a quel momento esercitate senza che l'amministrazione sia tenuta a seguire le procedure di garanzia previste dalla normativa. Ci si riferisce in particolare all'art. 21 del d.lgs. n. 29 del 1993, che subordina la revoca dell'incarico all'accertamento della responsabilità dirigenziale, mediante appositi procedimenti da disciplinare con specifica legislazione delegata, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 59 del 1997 cit.

Secondo i ricorrenti, la norma di prima attuazione, ora in esame, realizzerebbe un meccanismo di tipo *spoils system* per tutti i dirigenti generali, mentre il legislatore delegato lo ha previsto all'art. 19, comma 8, solo per gli incarichi dei segretari generali e capi di dipartimento, i quali possono essere revocati senza particolare motivazione in base al gradimento politico. Si realizzerebbe, quindi, una soggezione del dirigente generale al vertice poli-

tico, in contrasto con il principio informatore della riforma, rappresentato dalla separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione. In tal modo, la funzione del dirigente generale non potrebbe conformarsi al dovere costituzionale dell'imparzialità, essendo il funzionario esposto alla perdita delle funzioni senza adeguate garanzie di accertamento della propria incapacità a della contravvenzione alle direttive politiche.

I ricorrenti approfondiscono la loro argomentazione mettendo in risalto come la privatizzazione estesa ai dirigenti generali, implicando la natura fiduciaria del rapporto tra l'imprenditore e il *manager* su cui si innesta come effetto naturale la revocabilità *ad nutum* dell'incarico, non si riveli idonea garantire la svolgimento di una funzione pubblica, che deve svolgersi secondo i principi buon andamento e imparzialità.

1.3. — Un profilo oggetto di autonoma censura si individua poi nella previsione dello stesso art. 8, comma 2, che l'amministrazione conferisca o abbia conferito l'incarico ad un dirigente entro i novanta giorni dalla entrata in vigore del regolamento. Ne risulterebbe frustrato il principio della contrattazione individuale, che presuppone non già un potere autoritativo di conferimento, ma una posizione paritaria tra le parti contraenti; in caso contrario il dirigente subirebbe gli svantaggi del regime privatistico senza godere di alcun vantaggio.

1.4. — Ancora una violazione dell'art. 23 del d.lgs. n. 29 si rinviene nell'art. 8, comma 1, del regolamento, che vieta di conferire un numero di incarichi superiore al numero dei dirigenti in servizio presso di essa alla data dell'entrata in vigore dello stesso.

Si assume che in tal modo si realizzerebbe un ridimensionamento indiretto delle piante organiche, comprendendo illegittimamente le aspirazioni dei dirigenti di prima fascia ad assumere gli incarichi presso tutti gli uffici previsti, anche se in ipotesi privi del titolare alla data indicata.

1.5. — Viene poi contestato l'art. 6 del regolamento, che concerne i dirigenti generali cui non sia stato affidato un incarico di direzione. Essi potranno essere applicati a funzioni ispettive, di consulenza studio e ricerca, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del d.lgs. n. 29, il quale, peraltro, demanda al regolamento la disciplina delle «modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti». Si censura che il detto art. 6 non rechi se non la ripetizione della disposizione di legge, senza fissare limiti di numero e di durata degli incarichi, o altri principi che evitino agli interessati una permanenza indefinita in una sorta di limbo in attesa dell'incontro di un gradimento politico.

1.7. — Altro profilo di illegittimità della stessa norma deriverebbe dalla penalizzazione retributiva subita dagli stessi dirigenti a causa dell'impossibilità di fruire del trattamento economico accessorio previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 29 per i dirigenti titolari di incarico, considerato altresì che il fondo di cui all'art. 24, comma 9, dello stesso d.lgs. non risulta ancora istituito.

1.8. — L'ultimo motivo concerne la composizione del comitato di garanti, che, a norma dell'art. 21, comma 3, del d.lgs. n. 29, esprime parere vincolante sui provvedimenti di accertamento della responsabilità dirigenziale. Si osserva che, mentre l'organo svolge i suoi compiti nei confronti sia dei dirigenti della prima che di quelli della seconda fascia, sia chiamato a farne parte soltanto un dirigente di prima fascia. La norma citata sarebbe quindi invalida per contrasto con il principio di eguaglianza e ragionevolezza, di cui all'art. 3 cost., poiché anche i dirigenti di seconda fascia avrebbero diritto ad esservi rappresentanti.

Sebbene i ricorrenti appartengano alla prima fascia, affermano di voler tutelare l'interesse ad una corretta struttura dell'organo.

In conclusione si chiede l'annullamento, previa sospensione, delle disposizioni denunciate, salva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame delle questioni di legittimità come sopra sollevate.

Le amministrazioni intimare si sono costituite in tutti i giudizi sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza dei gravami.

2.1. — Con due ulteriori ricorsi, proposti come in epigrafe, sono state impugnate, con l'uno, la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° luglio 1999, recante linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza, e con l'altro, la circolare della Presidenza del Consiglio del 17 gennaio 2000 e la nuova direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2000, anch'esse in materia di contratti individuali dei dirigenti.

La direttiva 1° luglio 1999, viene censurata in primo luogo per illegittimità derivata dipendente dalla illegittimità de regolamento adottato con il d.P.R. n. 150 del 1999, denunciata con i ricorsi di cui si appena riferito, assumendosi che tale regolamento, disponendo il trasferimento dei dirigenti generali nel ruolo unico, rappresenta il presupposto della direttiva. Nel gravame si riproducono, quindi, i motivi già esaminati, cui si aggiungono le specifiche censure di cui appresso.

La contestazione di maggior rilievo concerne la determinazione di dar corso ai contratti individuali ed alla fissazione del trattamento economico dei dirigenti generali senza aver prima provveduto a concludere un contratto collettivo nazionale apposito per l'area della dirigenza di prima fascia. Ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 24 del

d.lgs. n. 29, commi 1 e 2, infatti, i contratti collettivi per le aree dirigenziali dovrebbero costituire la fonte della disciplina del rapporto e del trattamento economico. Il provvedimento impugnato intende invece dare avvio alla riforma in assenza di un presupposto fondamentale.

In secondo luogo, si censura la determinazione con la quale, in assenza degli appositi contratti, si impone di desumere gli importi per la determinazione del trattamento economico fondamentale dei dirigenti di prima fascia dai «valori economici massimi» indicati dall'ultimo contratto collettivo per la dirigenza, stipulato il 9 gennaio 1997, scaduto e non ancora rinnovato.

Si fa rilevare che in tal modo si finisce per applicare ai dirigenti di prima fascia valori economici che sono stati contrattati per i dirigenti di seconda fascia con evidente penalizzazione dei primi. Sarebbe quindi palese la violazione dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 29, secondo cui la divisione in due fasce «ha rilievo ai fini del trattamento economico», ma soprattutto dell'art. 36 della Costituzione, che impone la proporzionalità della retribuzione alla qualità del lavoro prestato.

Risulterebbe poi del tutto arbitraria la attribuzione della maggiorazione del 30% della retribuzione individuale di anzianità (r.i.a.) ai dirigenti con incarico di segretario generale, o di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali. Solo per questi ultimi, infatti, e non per tutti i dirigenti di prima fascia, si terrebbe conto della retribuzione in godimento prima della riforma. Oggetto di autonoma censura è anche la proposizione che richiede di determinare nel contratto individuale gli obiettivi da perseguire, con riferimento agli indirizzi fissati all'inizio dell'anno con la direttiva del vertice dell'amministrazione. Si osserva che se il contratto individuale viene stipulato in corso d'anno, il nuovo dirigente sarebbe esposto a responsabilità per non aver raggiunto i risultati che erano stati concordati con il dirigente sostituito.

Si conclude chiedendo l'annullamento della direttiva.

2.2. — Gli atti che formano oggetto dell'impugnazione proposta con il quinto dei ricorsi in epigrafe sono, come accennato, la circolare 17 gennaio 2000 a firma del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e la direttiva del Presidente in data 21 gennaio 2000.

La circolare, prendendo spunto dalle dimissioni rassegnate dal Governo il 18 dicembre 1999, intende fornire alcuni chiarimenti operativi per le procedure di affidamento di incarichi di direzione, all'epoca già avviate, ma perfezionate soltanto in qualche caso.

In particolare si stabilisce che i contratti stipulati con i dirigenti di prima fascia per l'affidamento della direzione di uffici, debbano contenere una clausola per la quale l'efficacia del contratto è subordinata al formale conferimento dell'incarico, ossia all'adozione dell'apposito provvedimento amministrativo previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 19 del d.lgs. n. 29. Per conseguenza, in caso di crisi di Governo, e di mutamento del Ministro che ha stipulato il contratto, lo stesso potrebbe essere disatteso dal nuovo Ministro, che avrebbe il potere di rinnovare l'intera procedura (contratto e proposta di d.P.C.M. o d.P.R.) a favore di un diverso dirigente. In tal modo peraltro si perverrebbe ad una applicazione generalizzata del c.d. *poil system* con conseguente stravolgimento del principio della separazione delle funzioni di indirizzo politico da quelle di gestione dell'amministrazione.

Secondo i ricorrenti tali determinazioni sono illegittime per violazione del d.lgs. n. 29 del 1993, che ha introdotto il sistema della scelta del dirigente in base al mero gradimento politico soltanto per un limitato tipo di uffici (segretari generali, uffici di direzione articolati ed equiparati).

Ma sarebbe ravvisabile anche una disparità di trattamento, illegittima perché dipendente da fattori casuali, tra chi ha ottenuto il decreto di conferimento prima del 18 dicembre 1999 e chi non ha potuto conseguirlo.

2.3. — Con riguardo sia alla circolare suddetta, sia alla direttiva 21 gennaio 2000, si contesta la legittimità della determinazione secondo cui il trattamento economico di base, riconosciuto ai dirigenti titolari di uffici di livello generale secondo i criteri indicati nella direttiva del 1° luglio 1999, ha carattere provvisorio ed è soggetto a conguaglio, «in attesa delle determinazioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per le aree dirigenziali in corso di stipulazione». «Qualora il trattamento definitivo risultasse inferiore a quello provvisorio, l'importo differenziale sarà trasferito sul trattamento accessorio, effettuando i necessari conguagli ...».

Osservano i ricorrenti che risulta violata la norma dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 29/1993, che stabilisce il principio opposto, ossia che il trattamento economico fondamentale dei dirigenti con incarico dirigenziale generale viene stabilito con il contratto individuale. I provvedimenti impugnati operano invece nel senso di rendere prevalente il contratto collettivo sul contratto individuale. Il trasferimento dell'eccedenza dal trattamento fondamentale al trattamento accessorio comporterebbe una grave penalizzazione agli effetti pensionistici.

La direttiva 21 gennaio 2000 stabilisce infine che per i dirigenti di prima fascia con incarichi diversi da quelli di direzione di uffici di livello generale il contratto collettivo determinerà in via definitiva sia il trattamento economico fondamentale che quello accessorio.

Secondo i ricorrenti la proposizione sarebbe illegittima, dovendo ritenersi che anche gli incarichi in questione siano regolati da contratti individuali.

Anche in questi giudizi si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccependo l'inammissibilità dei gravami e chiedendone il rigetto nel merito.

Alla pubblica udienza del 24 maggio 2000 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. — Ritenuto il collegio che i cinque ricorsi presentino consistenti elementi di connessione oggettiva e soggettiva. Se ne dispone, pertanto, la riunione ai fini di un'unica decisione.

2. — Va esaminata preliminarmente la eccezione di inammissibilità sollevata dall'amministrazione, secondo la quale i provvedimenti impugnati, di natura regolamentare a generale, essendo destinati a regolare futuri comportamenti a atti amministrativi, difetterebbero del requisito della immediata lesività delle posizioni soggettive tutelate.

L'eccezione va disattesa.

Per quanto concerne il regolamento adottato con il d.P.R. n. 150 del 1999, è sufficiente osservare che esso reca disposizioni, puntualmente impugnate, direttamente ed automaticamente produttive di effetti sullo status dei dirigenti, ed in particolare dei dirigenti generali, segnando il momento in cui ha preso vigore la riforma scaturita dalla legge di delegazione 23 ottobre 1992, n. 421, nel testo integrato dall'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal d.lgs. 31 marzo 1998 e dal d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.

L'art. 5, comma 2, del citato regolamento, infatti, dispone che, dalla data di entrata in vigore, «sono soppressi i ruoli della dirigenza delle singole amministrazioni statali ... e cessa di produrre effetti la pregressa appartenenza ad un ruolo. I dirigenti già in servizio confluiscono automaticamente nel ruolo unico dalla stessa data».

Ed è, appunto, dalla confluenza nel ruolo unico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che acquista efficacia, nei suoi vari aspetti, il nuovo assetto della dirigenza pubblica, caratterizzato dalla suddivisione dei dirigenti in due fasce; dalla possibilità di assumere, non più in via permanente ma con incarico temporaneo, la direzione di uffici di livello dirigenziale generale, oppure il semplice incarico di funzioni ispettive o di consulenza, studio e ricerca; dal passaggio dallo status disciplinato direttamente da norme di legge al regime della contrattazione, collettiva ed individuale, con le conseguenti incidenze sul piano del trattamento economico e previdenziale.

Da tutto ciò discende, al di là di ogni dubbio, la titolarità di un interesse concreto ed attuale da parte degli ex dirigenti generali a sottoporre al sindacato del giudice amministrativo la legittimità del d.P.R. n. 150 del 1999, ai sensi dell'art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal d.lgs. n. 80 e dal d.lgs. n. 387 del 1998.

Un ragionamento non diverso concerne l'impugnazione delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° luglio 1999 e 21 gennaio 2000 relative alla definizione dei contratti individuali della dirigenza.

Si tratta di disposizioni che si propongono di dare attuazione all'art. 24 del d.lgs. n. 29 del 1993, e fissano in termini non derogabili, con indicazione degli importi, l'entità del trattamento economico fondamentale dei dirigenti di prima fascia, che dovrà essere recepito nei singoli contratti individuali.

In ordine alla attualità del pregiudizio, va tenuto presente che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 6 della direttiva 1° luglio 1999, il regime retributivo in essa indicato prende a decorrere dal 1° gennaio 1999, valorizzandosi il disposto di cui all'art. 24, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha individuato nell'anno 1998 l'ultimo periodo di applicazione del previgente sistema di adeguamento automatico della retribuzione di prima fascia, ai sensi della legge n. 216 del 1992.

3. — Tanto premesso, tra i motivi di ricorso vanno esaminati prioritariamente quelli con i quali si deducono questioni di legittimità costituzionale di norme legislative, che, secondo l'assunto, costituiscono il presupposto giuridico e logico degli atti amministrativi impugnati.

Il dubbio di incostituzionalità investe, quindi, sia le norme della legge 15 marzo 1997, n. 59, che, all'art. 11, commi 4, lettere a) e b), e 6, apportando modifiche ed integrazioni alla legge di delegazione 22 ottobre 1992 n. 421, ha previsto l'estensione del regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali, rendendo così applicabili a questi ultimi i principi e criteri direttivi dettati, originariamente solo per i dirigenti non generali, dall'art. 2 della legge n. 421 citata; sia le norme del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dalle

modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, ed in particolare gli artt. 15, 19, 21, 23 e 24, dai quali scaturisce il nuovo regime dei funzionari già inquadrati nella qualifica di dirigente generale ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

Si assume che la suddetta normativa, configurando l'attribuzione delle funzioni direttive di livello generale secondo un rapporto privo di stabilità, disancorato da una progressione di carriera, regolato da un contratto individuale che fissa il contenuto della prestazione, condizionato al rispetto delle direttive politiche ed al conseguimento degli obiettivi contrattuali più che all'osservanza della legge, si ponga in contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione che sembrano imporre un assetto normativo orientato a garantire, oltre al buon andamento, l'imparzialità dell'attività amministrativa, tramite pubblici funzionari posti al servizio esclusivo della Nazione.

La stessa normativa violerebbe il canone della logicità e della ragionevolezza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, rilevandosi che il rapporto esclusivamenente fiduciario tra il dirigente generale e il titolare dell'indirizzo politico, voluto dal nuovo ordinamento, avrebbe l'effetto di vanificare il motivo ispiratore centrale della riforma, costituito dalla separazione fra politica e amministrazione. L'organo politico, infatti, pur non essendo formalmente il titolare della attività amministrativa, ne assumerebbe la sostanziale gestione tramite i dirigenti, appositamente scelti *intuitu personae* al di fuori di ogni obbligatorio collegamento con la carriera percorsa nello specifico ramo tecnico e professionale.

4. — Osserva il collegio che dette questioni appaiono rilevanti e non manifestamente infondate.

In punto di rilevanza, emerge testualmente dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993, che l'impugnato d.P.R. n. 150 del 1999, detta la disciplina attuativa del ruolo unico dei dirigenti, ossia dell'istituto su cui si impernia il nuovo regime giuridico del rapporto di servizio e del rapporto di ufficio degli ex dirigenti generali, sicché la definizione delle censure prospettate dai ricorrenti richiederebbe l'applicazione delle norme di legge investite dagli accennati dubbi di legittimità costituzionale.

Le stesse questioni risultano peraltro non manifestamente infondate.

5. — Si è già accennato che il d.lgs. n. 29 del 1993, e successive modificazioni, sulla scorta del criterio direttivo dettato dall'art. 11, comma 4, lett. a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha esteso «il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5». Il comma 6 dello stesso art. 11, ha ribadito il principio sopprimendo le parole «ai dirigenti generali ed equiparati» dalla originaria legge di delegazione 23 ottobre 1992, n. 421.

A fugare ogni dubbio circa la possibile sopravvivenza dell'ordinamento pubblicistico della dirigenza fino a quel momento vigente, l'art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 29 ha abrogato espressamente, con riguardo al personale interessato alla presente vertenza, le disposizioni del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, di cui al capo I, titolo I, «nonché le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili», con quelle del decreto legislativo.

Tra queste ultime, di particolare rilievo è certamente l'art. 47, recante la tabella delle retribuzioni, stabilite, appunto, con norma di legge.

A tale riguardo non può essere trascurato che la Corte costituzionale, con giurisprudenza costantemente seguita fino ai primi anni 80, ha ritenuto che il «principio enunciato nell'art. 97 della Costituzione non riguarda esclusivamente l'organizzazione interna dei pubblici uffici, ma si estende alla disciplina del pubblico impiego "in quanto possa influire sull'andamento dell'amministrazione" (sent. n. 124 del 1968, n. 6 in motivazione). In altre parole, è innegabile che la disciplina del lavoro è pur sempre strumentale, mediamente o immediatamente, rispetto alle finalità istituzionali assegnate agli uffici in cui si articola la pubblica amministrazione», (sent. 5 maggio 1980, n. 68).

Il collegio non ignora che con sentenze n. 313 del 1996 e n. 309 del 1997, il detto orientamento è stato oggetto di riesame, pervenendosi, proprio con riguardo alla privatizzazione del rapporto di impiego dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge n. 421 del 1992 e del d.lgs. n. 29 del 1993, ad una valutazione di infondatezza delle questioni in riferimento agli artt. 97 e 3 della Costituzione.

Va però osservato che tali pronunce hanno preso in esame una normativa che escludeva dalla privatizzazione i dirigenti generali, ed anzi, proprio di tale esclusione è stato affermato il fondamento nei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento per un verso, ragionevolezza e non discriminazione, per altro verso.

In tali occasioni è stato rilevato come, «solo ai dirigenti generali competono, fra tali funzioni (dirigenziali), quelle che — siccome di attribuzione e di impulso — sono più direttamente raccordabili alla attività politica di definizione degli obiettivi». Inoltre, si è considerato che, per effetto delle leggi del 1992/1993, «il distacco fra i dirigenti e i dirigenti generali s'è accentuato notevolmente, finendo questi ultimi con l'essere conformati quale raccordo tra potere politico e comune dirigenza, la cui attività essi "verificano e controllano ... anche con potere

sostitutivo in caso di inerzia"». «Risulta allora evidente — osservava ancora la sent. n. 313 del 1996 — come non siano confrontabili le rispettive posizioni e come, in ogni modo, sia giustificabile la denunciata diversità di regimi».

Da tali affermazioni si può legittimamente dedurre che, in ragione della rilevata «contiguità» dei dirigenti generali con l'esecutivo, ma nella non dubitabile consapevolezza del ruolo di garanti dell'imparzialità dell'azione amministrativa, che ad essi compete in forza del pur vigente art. 97 della Costituzione, la Corte abbia voluto tener fermo il principio, consolidato nella sua risalente giurisprudenza, secondo cui «se si intendesse privatizzare i rapporti di lavoro con lo Stato non collegati all'esercizio di potestà pubbliche, dovrebbero pur sempre essere conservati come rapporti di diritto pubblico quelli dei dipendenti, cui tale esercizio è o potrebbe essere affidato» (sent. n. 68 del 1980).

La normativa ora in contestazione sembra disattendere il detto principio, non tanto perché elimina la natura pubblicistica del rapporto di impiego del dirigente generale, che potrebbe anche considerarsi, come ha ritenuto la sent. n. 309/1997 citata, precetto «non imposto dall'art. 97 della Costituzione», ma perché elude il valore sostanziale ivi enunciato, ossia che ai vertici degli apparati burocratici deve essere assicurato uno status coerente al dovere dell'imparzialità e del buon andamento.

E tale non può ritenersi una disciplina che assoggetta l'acquisizione e la conservazione dell'incarico di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ossia la naturale destinazione del dirigente di prima fascia del ruolo unico (art. 19, comma 4, d.lgs. n. 29/1993), e quindi la sua carriera e il trattamento economico, al gradimento del vertice politico dell'amministrazione.

6. — Si può ammettersi, infatti, che già in forza dell'art. 25 del d.P.R. n. 748 del 1972, grazie alla facoltà di scelta dei dirigenti generali tra funzionari appartenenti ad altre amministrazioni od estranei, il rapporto anzidetto presentasse una connotazione parzialmente fiduciaria (vedi in tal senso Cons. St., Sez. IV 5 novembre 1991, n. 89); non di meno, anche a prescindere dalla eccezionalità delle nomine di personale non proveniente dalla stessa amministrazione, la stabilità pressoché assoluta, nella qualifica e nell'incarico, di cui godeva il dirigente generale, era tale da offrire sufficiente garanzia circa l'esercizio della funzione in condizioni di reale indipendenza ed autonomia, al servizio esclusivo della Nazione.

Il quadro normativo di riferimento, oggi radicalmente mutato, sembra invece esporre l'esercizio della funzione dirigenziale ad un pesante condizionamento, con grave pregiudizio dei menzionati principi.

Va tenuto presente, in primo luogo, che si è reso alquanto incerto lo stesso conseguimento dell'incarico di direzione di un ufficio di livello dirigenziale generale, in passato connesso automaticamente alla nomina, essendosi previsto che tali incarichi possano essere conferiti, «in misura non superiore ad un terzo», a dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, oltre che ad estranei, nel limite del 5 per cento dei dirigenti di prima fascia (art. 19, comma 4).

L'incarico, inoltre, è caratterizzato da una intrinseca precarietà.

È conferito a tempo determinato: la sua durata, che può essere non inferiore a due e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo, è stabilita dal contratto individuale, che accede al provvedimento amministrativo di conferimento (art. 19, comma 2). La scadenza del termine di durata, non seguita dal rinnovo, determina quindi la perdita dell'incarico, senza che occorra l'adozione di una qualche determinazione amministrativa che ne renda conoscibili e sindacabili le ragioni.

Ma l'incarico, soprattutto, è revocabile. Se gli incarichi di segretario generale di Ministeri o di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (dipartimenti) sono esposti, secondo un principio tipico dello *spoils system* anche alla revoca entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo (art. 19, comma 8), tutti gli incarichi dirigenziali, e quindi anche quelli di uffici dirigenziali generali, sono revocabili per responsabilità dirigenziale (art. 19, comma 7).

L'art. 21 del d.lgs. n. 29, lungi dal collegare la revoca dell'incarico a comportamenti o decisioni adottati in violazione di norme giuridiche, come era lecito attendersi in un sistema retto dal principio di legalità, configura due tipi di responsabilità dipendenti da apprezzamenti latamente discrezionali del vertice politico. Il primo consegue ad una valutazione negativa della gestione amministrativa, ovvero di mancato raggiungimento degli obiettivi (comma 1); il secondo all'ipotesi di «grave inosservanza delle direttive impartite» (comma 2). La responsabilità del primo tipo comporta la semplice revoca dell'incarico, salva la possibilità, puramente eventuale, di conseguire altro di pari livello, ossia di direzione di ufficio, oppure un incarico, di minor prestigio e retribuzione, tra quelli menzionati nell'art. 19, comma 10.

La responsabilità del secondo tipo può avere le conseguenze ancor più gravi indicate dall'art. 21, comma 2: divieto di incarichi per due anni o licenziamento, sia pure a seguito del parere conforme del comitato di garanti di cui al comma 3.

Né va sottaciuto che il trasferimento della giurisdizione sul rapporto al giudice ordinario ha eliminato il sindacato sull'eccesso di potere, tipico della giurisdizione amministrativa.

7. — La pressione esercitabile sul dirigente generale in base alla normativa contestata, affinché segua comportamenti idonei a garantirgli il gradimento dell'organo politico, da cui dipende per la qualità del lavoro, la carriera, la retribuzione, emerge con piena evidenza ove si tenga conto dei seguenti elementi.

I comportamenti che determinano la responsabilità amministrativa sono indicati con espressioni assolutamente generiche e tali da potersi applicare ad evenienze e valutazioni disancorate da qualunque criterio oggettivo.

La valutazione delle prestazioni dei dirigenti generali è effettuata sulla base degli elementi forniti dai servizi di controllo interno, che sono definiti uffici di diretta collaborazione del Ministro (d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, art. 6), tradizionalmente scelti in base a rapporto fiduciario.

Il trattamento economico fondamentale del dirigente generale, come anche quello accessorio, è determinato contrattualmente, ma non già dal contratto collettivo, bensì da quello individuale, che accede al provvedimento di conferimento dell'incarico (art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 29). Tale contratto, peraltro, è lo stesso atto che vincola il dirigente generale ad una determinata prestazione ed al raggiungimento di determinati obiettivi, incidendo quindi in larga parte sul contenuto del rapporto di lavoro. L'art. 19, comma 1, ultimo periodo, dispone, inoltre, che al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile, sottraendo al dirigente generale anche la garanzia della conservazione delle mansioni convenute.

Sembra arduo, invero, riconoscere nel regime sopra riferito quell'«equilibrato dosaggio di fonti regolatrici», (legge e contratto collettivo) che la Corte costituzionale (sent. n. 313 del 1996) aveva individuato nella originaria disciplina della dirigenza (non generale), secondo la versione della riforma anteriore alle leggi del 1997 e 1998, giudicandolo capace di garantire l'imparzialità del dipendente anche al di fuori della statuto pubblicistico.

Ritiene, conclusivamente, il collegio che possa legittimamente dubitarsi della conformità di un regime siffatto ai già invocati principi di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione.

8. — La seconda questione assume come parametro di raffronto il principio di ragionevolezza, la cui inosservanza è ravvisabile nella normativa sopra esaminata, se valutata sul piano della logicità e della coerenza interna.

La riforma della pubblica amministrazione assume tra i principi fondamentali la separazione tra l'indirizzo politico e la gestione amministrativa. L'art. 3 del d.lgs. n. 29/1993 regola in tal senso la distribuzione delle funzioni affidate alle pubbliche amministrazioni, assegnando agli organi di Governo la definizione degli obiettivi e dei programmi e ai dirigenti la adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, anche di spesa, dei quali sono «responsabili in via esclusiva». La responsabilità del Ministro, come quella del Presidente del Consiglio dei Ministri, deve essere di natura politica, ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, come si evince anche con maggior chiarezza dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 29/1993 che vieta al Ministro di avocare, riformare, ecc., atti di competenza dei dirigenti, prevedendo interventi sostituitivi solo tramite un commissario *ad acta* per casi particolari e gravi.

Si vuole quindi che la responsabilità dei dirigenti sia la conseguenza della esplicazione effettiva delle loro competenze tecniche nel perseguimento degli obiettivi, spettando al Ministro la verifica e il controllo.

Un sistema così congegnato postula che il dirigente generale sia messo nelle condizioni di operare scelte gestionali realmente proprie, e come tali tecniche, esclusivamente finalizzate ad assicurare efficienza ed efficacia all'apparato amministrativo, tramite una regolamentazione, sia pure di stampo privatistico, ma capace di impedire la ingerenza della volontà politica nella condotta della gestione.

Al contrario, un regime della dirigenza che, come quello qui contestato, sia eccessivamente orientato verso rapporti di ufficio, costituiti su base fiduciaria, e minacciati da risoluzione in termini anche assai brevi, con pesanti conseguenze economiche e di carriera, non può che produrre una gestione largamente influenzabile da preoccupazioni politiche.

In tal modo, il regime configurato per la dirigenza di vertice contraddice l'impostazione della riforma, perché tradisce la scelta di principio della separazione tra politica ed amministrazione, avviandosi sulla via della commistione impropria dei ruoli e delle responsabilità.

Ne costituisce palese riscontro l'istituto del contratto individuale di cui all'art. 19, comma 2, cui è demandato di definire «per ciascun incarico, l'oggetto e gli obiettivi da perseguire», che mal si concilia con il disposto dell'art. 3, secondo cui spetta al Ministro la scelta degli obiettivi.

In tal modo l'organo politico può gestire senza assoggettarsi alla relativa responsabilità civile, penale o amministrativa, e il dirigente rimane responsabile di scelte non autonome, in un assetto destinato a riproporre le inefficienze cui si voleva ovviare.

P. Q. M.

Riuniti i ricorsi in epigrafe;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 4, lett. a), secondo periodo, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e degli artt. 15, comma 1, 19, 21, 23 e 24, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387;

Sospende i giudizi in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 maggio e del 21 giugno 2000.

Il Presidente: SCHINAIA

Il consigliere esterno: BRANCA

00C1183

N. 677

*Ordinanza emessa il 12 maggio 2000 dal tribunale per i minorenni di Napoli
sull'istanza proposta da Cola Nereo ed altra*

Adozione e affidamento - Adozione nazionale di minori - Richiesta di affidamento preadottivo - Assenza, in capo ai richiedenti, dei requisiti di cui all'art. 6 l. n. 184/1983 - Valutazione con apposito decreto del tribunale per i minorenni - Mancata previsione - Lesione del diritto processuale dei richiedenti ad essere informati dell'esito negativo della domanda - Compromissione dei principi costituzionali che regolano il processo civile.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 22, comma secondo.
- Costituzione, artt. 24, commi primo e secondo, e 111, primo comma.

IL TRIBUNALE

Sentito il p.m.m. che ha espresso parere contrario all'accoglimento della richiesta di adozione nazionale avanzata dal Cola Nereo e Paglia Fatima; ha emesso la seguente ordinanza.

Con istanza depositata in data 5 marzo 1999, i ricorrenti avanzavano richiesta di adozione nazionale di uno o più minori.

L'istruttoria permetteva di accertare che il Cola risultava indiziato, nell'ambito delle indagini relative al clan Beneduce-Longobardi operante nella zona di Pozzuoli (v. inf. d.d.a. di Napoli del 25 novembre 1999 e proc. Ariano Irpino del 6 dicembre 1999), ex art. 629 c.p. e del reato di cui agli artt. 9, 10, 12 e 14 della legge n. 497/1974 e che a suo carico veniva operato il sequestro di una pistola calibro 9x21, con matricola abrasa, colpo in canna e completa di serbatoio (Pozzuoli 15 novembre 1993). Per tali accadimenti, a carico del Cola Nereo veniva emessa sentenza di patteggiamento (n. 1/95 del 5 gennaio 1995 g.u.p. di Ariano Irpino) ed inflitta la pena di anni uno e mesi sei di reclusione e lire un milione di multa con pena sospesa, divenuta irrevocabile in data 18 aprile 1995.

Sulla scorta di tali emergenze processuali Cola Nereo, e quindi la coppia di coniugi, veniva ritenuta, nell'ambito della parallela procedura di adozione internazionale, non idonea ad essa in quanto carente del requisito della capacità educativa richiesto dagli artt. 6 e 30 della legge n. 184/1983.

Nella procedura di adozione nazionale, invece il collegio riteneva di non poter accogliere le medesime conclusioni del p.m.m. in quanto la disciplina dell'istituto non prevede la possibilità di valutazione esclusivamente inerente la coppia, laddove questa sia priva dei minimi requisiti di capacità educativa o di mantenimento o di istruzione della prole.

Invero l'art. 22 della citata legge prevede al comma 2, che «il tribunale per i minorenni, accertati preventivamente i requisiti di cui all'art. 6, dispone l'esecuzione di adeguate indagini di cui al comma seguente e sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda di adozione quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore». Tale disposizione sembra, dunque, articolare in due momenti l'intervento giurisdizionale: il primo rivolto ad accertare l'esistenza dei requisiti «minimi» di capacità educativa, di istruzione e di mantenimento, nonché l'assenza di separazione tra i ricorrenti e la durata del matrimonio da almeno tre anni; il secondo rivolto all'esame comparativo tra le esigenze del minore da affidare e le potenzialità delle coppie disponibili per individuare tra quelle quella più adatta alle esigenze del minore stesso. Tuttavia mentre questa seconda valutazione trova esplicita manifestazione nel decreto di affido preadottivo (che nella prassi è preceduto dal c.d. «verbale di abbinamento»), il primo intervento valutativo del tribunale non trova nella disciplina normativa alcuna espressione: la legge cioè non prevede che nel caso in cui il tribunale non ravvisi l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 debba esprimere in un decreto tali valutazioni, con l'effetto — per nulla trascurabile — di rendere conoscibile da parte dei ricorrenti tale valutazione ed, eventualmente, impugnabile.

V'è dunque un insanabile contrasto tra la disciplina prevista per l'adozione nazionale e quella per l'adozione internazionale che non trova giustificazione, per quanto riguarda l'accertamento dei requisiti elementari richiesti indistintamente dall'art. 6 per entrambe le procedure, nella diversa e particolare disciplina dei due istituti. Se, infatti, per l'adozione nazionale, il legislatore avesse inteso prescindere dai requisiti intrinseci della coppia per lasciare alla sola valutazione comparativa il giudizio sulla coppia di adottanti, non avrebbe previsto al secondo comma dell'art. 22 l'accertamento preventivo dei requisiti di cui all'art. 6, mentre proprio tale prescrizione impone di trasfondere in un provvedimento le conclusioni del tribunale, quanto meno quando tali valutazioni siano negative, a meno di non violare i principi contenuti negli artt. 24, primo e secondo comma e 111, primo comma, della Costituzione.

Non si vuole certo in tale modo snaturare l'istituto dell'adozione che è esclusivamente ispirato al principio di dare una famiglia adeguata al minore che ne sia privo. Ma, il principio di diritto sostanziale non può e non deve sacrificare il diritto processuale di chi agisce «processualmente» per dichiarare la propria disponibilità ad adottare. Non c'è bisogno di intaccare lo scopo o la natura dell'adozione per riconoscere, a chi ha fatto domanda di adozione e sia privo dei requisiti indispensabili o di quelli che potremmo chiamare presupposti dell'adozione, il diritto di essere informato dell'esito infausto di essa. Non si vuole qui parlare di un «diritto di adottare», ma certamente chi propone una domanda ha, non solo l'interesse legittimo a che essa venga convenientemente esaminata, ma anche la legittima aspettativa di ricevere una risposta circa l'esistenza delle prerogative indispensabili (o quantomeno circa l'assenza di esse) perché la domanda adottiva possa concorrere con altre allorché dovrà essere collocato in affido un minore. Se così non fosse non solo il dettato del secondo comma dell'art. 22 resterebbe privo di riscontro, ma anche i principi costituzionali che regolano il processo civile subirebbero una grave compromissione.

I motivi espressi a sostegno della questione di illegittimità costituzionale la qualificano evidentemente come non manifestamente infondata e rilevante ai fini della procedura relativa alla richiesta di adozione avanzata da Cola Nereo e Paglia Fatima, che, dunque, va sospesa.

P. Q. M.

Solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 184/1983, perché in contrasto con gli artt. 24, primo e secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'assenza dei requisiti di cui all'art. 6 della legge n. 184/1983 debba essere valutata con apposito decreto del tribunale per i minorenni;

Dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale, ex art. 23, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende la procedura di adozione nazionale avanzata da Cola Nereo e Paglia Fatima.

Manda alla cancelleria di dare avviso della presente ordinanza alle parti in causa, al p.m.m. al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Napoli il 12 maggio 2000.

Il Presidente: ROTONDARO AVETA

N. 678

*Ordinanza emessa il 13 giugno 2000 dal g.i.p. del tribunale di Bolzano
nel procedimento penale a carico di Senter Giuliano*

Sicurezza pubblica - Notizia di armi, munizioni o materie esplodenti non denunciate o comunque abusivamente detenute - Potere degli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria di procedere immediatamente a perquisizione o sequestro - Indeterminatezza del contenuto di tale potere - Lesione del principio di inviolabilità del domicilio.

- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 41.
- Costituzione, art. 14.

Sicurezza pubblica - Perquisizioni domiciliari - Poteri della polizia giudiziaria - Contenuto - Contrasto con la legge delega 16 febbraio 1987, n. 81.

- Disp. di attuaz. del cod. proc. pen., art. 225.
- Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 31, legge 16 febbraio 1987, n. 81.

Processo penale - Prove illegittimamente acquisite - Utilizzabilità delle prove che derivino non solo in via diretta ma, anche in via mediata, da atti posti in essere in violazione di divieti - Lesione del diritto di difesa.

- Cod. proc. pen., art. 191.
- Costituzione, art. 24.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale contro Senter Giuliano nato il 18 giugno 1967 a Bressanone, ivi residente, indagato per il reato di cui all'art. 73, legge stupefacenti, commesso in Bressanone il 10 giugno 2000.

F A T T O

I carabinieri di Bressanone hanno effettuato una perquisizione presso il bar dell'indagato, di propria iniziativa, in forza dell'art. 41 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, affermando di aver avuto notizie da sicuro confidente che in esso potevansi trovare armi. Praticamente a colpo sicuro essi però rinvenivano in un piccolo contenitore posto sul bancone una confezione contenente una quindicina di grammi di sostanza stupefacente.

Dalle circostanze descritte e da altri particolari emersi in sede di convalida di arresto del gestore del bar (il quale ha negato ogni addebito affermando che il posto in cui la droga è stata rinvenuta era il più comodo per essere utilizzato da chiunque avesse voluto «incastrarlo») appare del tutto verosimile che l'art. 41 sia stato invocato in modo artificioso e che, comunque, la perquisizione non è stata affatto eseguita al fine di rinvenire armi (le quali mai avrebbero potuto trovarsi nel piccolo contenitore in cui si trovava la droga), ma proprio per trovare la droga in quel posto così provvidamente indicato dal confidente.

All'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, questo g.i.p. ha sospeso la decisione sulla convalida, ritenendo non infondato il dubbio di costituzionalità sulle norme applicabili alla fattispecie.

D I R I T T O

I. — Questo g.i.p. non ignora certamente che la questione della conformità alla costituzione dell'art. 41 TULPS è già stata più volte sottoposta alla Corte costituzionale, che sempre ne ha ribadito la legittimità.

Ritiene però necessario e lecito sottoporla nuovamente alla sua attenzione per tre ordini di motivi:

- 1) le precedenti decisioni sono state adottate nel vigore del precedente codice di procedura penale;

2) nelle precedenti decisioni non si è tenuto conto della troppo ampia nozione di arma a base della disposizione;

3) molte volte è accaduto che la Corte costituzionale, *re melius perpensa*, abbia mutato di indirizzo, specie in considerazione dell'evoluzione che vi è stata nella tutela del diritto alla difesa.

L'art. 41 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, stabilisce che «gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro».

Il nuovo codice di procedura penale aveva abolito questa ipotesi di perquisizione su iniziativa della p.g., ma essa è stata poi reintrodotta in forza dell'art. 225 disp. att. al c.p.p.

Prima di procedere all'esame della costituzionalità della normativa occorre premettere una analisi del contenuto precettivo della norma, esame che porta a concludere come la facoltà attribuita al p.g. sia di estrema ampiezza ed indeterminatezza.

In primo luogo si consideri che nella nostra legislazione i concetti di «arma» ed «esplosivo» sono amplissimi. Tra le armi rientrano (art. 585 c.p.) non solo le armi da fuoco, ma tutte le armi proprie (armi bianche da punta o da tagli quali pugnali o spade, mazze ferrate, manganelli, tirapugni) nonché tutti gli strumenti atti ad offendere di cui è vietato il porto senza giustificato motivo (art. 4 della legge n. 110/1975), quali, quindi, una fionda, un coltello da cucina, una forbice, un tubo un temperino, bastoni con puntale acuminato, catene, bulloni, sfere metalliche, ecc., ecc., tanto che, per fare un esempio un po' sorprendente, il reato di banda armata ben potrebbe essere commesso da persone armate di fionde o chiavi inglesi. Tra gli esplosivi rientrano non solo quelli micidiali, ma anche modestissimi artifici pirotecnici.

Appare quindi chiaro che il consentire alla p.g. di effettuare senza preventiva autorizzazione perquisizioni domiciliari per rinvenire «armi od esplosivi», significa dare carta bianca per andare a far perquisizioni *ad libitum*.

Si potrebbe osservare che le armi improprie non sono tali entro il domicilio, ma solo nel momento in cui vengono asportate senza giustificato motivo; è probabile che questa sia l'interpretazione corretta, ma ciò non toglie che la p.g. potrebbe eseguire una perquisizione di iniziativa a carico di un cittadino accusato di aver minacciato altri per istrada impugnando una chiave inglese oppure al solo fine di ricercare un modesto rizzetto di carnevale.

In secondo luogo, la norma è formulata in modo così ampio ed indeterminato, visto che consente alla p.g. di agire anche in base a semplici indizi (vale a dire informazioni anonime o confidenziali, supposizioni, argomentazioni, ecc.), da trovare un limite solo nella fantasia degli operatori: nel momento in cui la norma non impone alla p.g. di motivare la perquisizione su concreti dati di fatto è evidente che si apre la porta alla possibilità di abusi.

In terzo luogo, una volta accertato che la norma non ha la funzione di consentire la repressione di gravi reati, ma che consente il superamento di un principio fondamentale in materia di diritti costituzionali dei cittadini, anche per l'accertamento di semplici contravvenzioni (quali puniscono reati in materia di armi bianche, armi improprie, esplosivi non micidiali), riesce veramente difficile affermare che questo strappo ai principi costituzionali sia giustificato da superiori esigenze di sicurezza, come talvolta è stato scritto.

Orbene, questo tipo di perquisizione appare in contrasto con l'art. 14 della Costituzione perché consente la violazione del domicilio in ipotesi in cui difetta il requisito che siano «stabiliti dalla legge i casi ed i modi». La Costituzione impone che i casi in cui si può effettuare una perquisizione siano tassativamente regolati e non si può davvero considerare una regolamentazione tassativa quella che consente di eseguire una perquisizione per ricercare una gamma indeterminata di oggetti sulla base della scelta puramente soggettiva e non controllabile dell'agente di p.g. ed anche per fatti bagatellari.

Corretta era stata quindi la scelta degli estensori del nuovo codice di procedura penale, che avevano eliminato l'art. 41, con piena adesione all'art. 31 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, in cui si stabiliva che le perquisizioni da parte della p.g. sono consentite solo «in casi predeterminati di necessità ed urgenza».

Si prospetta di conseguenza anche l'incostituzionalità dell'art. 225 dis. att. c.p.p. per violazione della legge-delega.

II. — Nella fattispecie in esame vi è un altro aspetto, che si prospetta in via autonoma (essa è rilevante sia che vengano accolte o rigettate le precedenti eccezioni), che fa ritenere a questo giudice di trovarsi di fronte ad una terza norma che porta ad un risultato tale da violare i diritti costituzionali dell'indagato.

In ipotesi questo giudice avrebbe potuto non convalidare l'arresto ritenendo nulla la perquisizione in esame per due motivi: per essere stata eseguita al di fuori dei presupposti di legge e per essere stata utilizzata per trovare cose diverse da armi ed esplosivi (dalla lettura del c.p.p. là dove dice che le cose ricercate debbono essere preventivamente richieste al perquisito affinché le consegnino spontaneamente, si deduce chiaramente che la perquisizione non può mai essere fatta a tappeto, indiscriminatamente, al fine di trovare una qualche cosa che consenta di incriminare il perquisito, ma che deve essere rivolta a trovare specifiche cose ricollegabili ad un determinato reato di cui già si abbia notizia).

A questa soluzione osta però una costante ed incrollabile giurisprudenza della Cassazione (da ultimo Cass. 27 luglio 1995, n. 2007; Cass. VI, 27 dicembre 1995, n. 2793; Cass., V, 16 maggio 1996, n. 5021) in cui si afferma il principio del *male captum, bene retentum*, vale a dire che se mediante una perquisizione illegittima rivolta a cercare una pistola, si ritrova della droga, il ritrovamento può essere utilizzato sempre e comunque come prova a carico del detentore (l'escamotage logico consiste nel ritenere comunque valido e sufficiente l'atto di sequestro, come se questo non fosse un atto puramente consequenziale e privo di valore probatorio autonomo: esso prova che la p.g. è venuta in possesso di droga, ma non è affatto idonea a provare la genuinità del ritrovamento). È difficile comprendere come la s.c. possa sostenere questa tesi di fronte al preciso dettato (art. 191) del c.p.p. circa l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti stabiliti dalla legge e di fronte alla ovvia constatazione che le norme di procedura, essendo poste a tutela del cittadino, debbono essere di strettissima interpretazione. Se in materia di perquisizione sono stabiliti i casi in cui queste possono essere eseguite e le modalità da osservare è perché il legislatore ha ritenuto che queste fossero le condizioni minime essenziali per garantire il cittadino da abusi; se le formalità non vengono osservate, non ne può derivare che la totale inutilizzabilità dell'atto. Ad esempio: la facoltà per il perquisito di far assistere alla perquisizione una sua persona di fiducia è stabilita per assicurare la presenza di un testimone della genuinità delle operazioni e del fatto, ad esempio, che la droga ritrovata non è uscita dalle tasche di uno dei perquisitori. Se è violata questa norma, come si potrà mai affermare che la droga è stata rinvenuta legittimamente e che il suo rinvenimento può costituire prova a carico del detentore? Del resto una simile tesi porta ad affermare sostanzialmente il principio generale, un po' assurdo, che una perquisizione non può mai dare un risultato probatorio nullo.

È probabile che la Cassazione non abbia ben colto la duplicità del problema: è vero che una volta sequestrato un chilo di droga, il sequestro deve essere mantenuto anche se la perquisizione era nulla, visto che la droga non può essere restituita (ma è veramente improbabile che qualcuno la vada a richiedere!), però deve essere altrettanto vero che il rinvenimento effettuato mediante un atto illegale non può essere utilizzato come prova a carico dell'indagato.

Questo giudice ritiene quindi che l'art. 191 c.p.p. sia incostituzionale nella parte in cui consente l'utilizzazione di prove che derivino non solo in via diretta, ma anche in via mediata da un atti posti in essere in violazione di divieti ed in particolare l'utilizzazione del risultato di una perquisizione nulla.

R I L E V A N Z A

Le questioni sollevate risultano rilevanti ai fini della decisione sulla convalida dell'arresto, decisione da cui derivano importanti diritti per l'arresto: l'eventuale diritto al risarcimento del danno per l'arresto illegittimo, l'eventuale applicazione di misure cautelari se l'arresto venisse convalidato. Se la perquisizione fosse da ritenere nulla o comunque non utilizzabile, verrebbe infatti meno la prova principale a carico dell'indagato e tutta la situazione dovrebbe essere valutata partendo da altri elementi.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 1 e seguenti d.c.c. 16 marzo 1956;

Dichiara non manifestamente infondate le seguenti questioni di legittimità costituzionale, per i motivi sopra esposti:

1) dell'art. 41 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per contrasto con l'art. 14 della Costituzione, stante l'indeterminatezza della norma di legge;

2) dell'art. 225 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione e coordinamento e transitori del codice di procedura penale) per contrasto con l'art. 31 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, e quindi con violazione dell'art. 76 della Costituzione;

3) dell'art. 191 del codice di procedura penale nella parte in cui consente l'utilizzazione di prove che derivino non solo in via diretta, ma anche in via mediata da atti posti in essere in violazione di divieti, per violazione del diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.

Sospende il procedimento in corso ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, previe comunicazioni e notificazioni di rito.

Bolzano, addì 13 giugno 2000.

Il giudice per le indagini preliminari: MORI

00C1185

N. 679

Ordinanza emessa il 18 gennaio 2000 dal tribunale di Genova
nel procedimento penale a carico di Gotti Fulvio

Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Procedimenti a seguito di opposizione a decreto penale di condanna precedente alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Possibilità di chiedere l'applicazione della pena dinanzi al giudice del dibattimento - Preclusione - Irragionevole parità di trattamento rispetto agli imputati che presentino opposizione nel vigore della nuova normativa.

- Cod. proc. pen., art. 461.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ritenuto che l'art. 461 c.p.p., così come modificato dalla legge Carotti, entrata in vigore il 3 gennaio 2000, non consente la proposizione dell'istanza di applicazione pena in questa sede, poiché la legge predetta non prevede norme transitorie, che disciplinino i procedimenti penali già pendenti dinanzi al giudice del dibattimento, per cui deve ritenersi applicabile soltanto la normativa vigente.

Intatti non pare condivisibile la tesi sostenuta dal p.m., secondo il quale possa ritenersi norma transitoria la norma di legge precedente l'emissione della legge Carotti, norma che, come tale, ha di fatto abrogato la disciplina precedente.

Tale unica interpretazione possibile apre dubbi di legittimità costituzionale dell'art. 461 c.p.p., nuova formulazione, venendosi a creare disparità di trattamento fra l'imputato che abbia formulato l'opposizione a decreto penale nel vigore della vecchia normativa, ed imputato che presenti invece opposizione nel vigore della nuova normativa, poiché ad ambedue non è concesso proporre istanza di applicazione pena dinanzi al giudice del dibattimento, benché il primo potesse prima farlo ed ora soltanto tale facoltà gli è preclusa.

La predetta questione è rilevante e manifestamente fondata, stanti i profili di violazione dell'art. 3 Cost., poiché dalla sua decisione dipende la pronuncia della sentenza.

P. Q. M.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 461 c.p.p., in violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che, coloro che sotto il vigore della legge pregressa, avendo proposto opposizione a d.p. di condanna, non possano più proporre richiesta ex art. 444 c.p.p.

Rinvia all'udienza del 30 maggio 2000.

Genova, addì 18 gennaio 2000.

Il giudice: SETTEMBRE

00C1186

N. 680

Ordinanza emessa il 22 maggio 2000 dal giudice di pace di Borgonovo Val Tidone nel procedimento civile vertente tra Conti Maria Pia e Consorzio di bonifica bacini Tidone Trebbia

Consorzi - Consorzi di bonifica - Pubblicizzazione *ope legis* e conseguente natura tributaria dei contributi consortili - Contrasto con il principio di pluralismo e di tutela delle iniziative originate dall'autonomia privata.

- R.d. 13 febbraio 1933, n. 125 (*recte*: 215), art. 59.
- Costituzione, art. 2.

Consorzi - Consorzi di bonifica - Riscossione dei contributi consortili - Prevista applicabilità dei privilegi per l'imposta fondiaria e delle norme relative all'esazione delle imposte dirette - Conseguenze - Natura tributaria dei contributi e devoluzione delle relative controversie civili alla cognizione del tribunale (ex art. 9 cod. proc. civ.) - Violazione della garanzia del giudice naturale - Disparità di trattamento tra i cittadini.

- R.d. 13 febbraio 1933, n. 125 (*recte*: 215), art. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile R.G. n. 133-bis/1997, promossa da Conti Maria Pia, rappresentata e difesa, come da mandato a margine della comparsa di costituzione di procuratore, dall'avv. Giuseppe Manfredi, con studio in Piacenza, via Romagnosi n. 68;

Contro consorzio di bonifica Tidone Trebbia, in persona del commissario regionale e legale rappresentante dott. Pier Carlo Brunelli, assistito e difeso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione risposta, dall'avv. G. Paolo Nascetti e dall'avv. B. Giocosi, e domiciliato in Piacenza, via Vescovado, 3, avente ad oggetto: restituzione somma a titolo di contributi consortili.

Osservato in fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato il 30 aprile 1997 Conti Maria Pia conveniva in giudizio il Consorzio di bonifica bacini Tidone Trebbia per sentire accertare e dichiarare che l'immobile posseduto dall'attrice in Piacenza, gravato da contributo consortile, non è assoggettabile al contributo imposto dal consorzio. L'attrice precisava che il consorzio suindicato ha imposto i contributi sull'immobile urbano situato all'interno del proprio comprensorio in quanto beneficiano di opere di bonifica realizzate nel corso degli anni.

L'attrice quindi contestava la legittimità del contributo stesso riportandosi alla sentenza della Cass. S.U. n. 8960/1996, con la quale è stato affermato che i contributi consortili sono legittimamente imposti e riscossi solo se dalle opere di bonifica sia derivato un beneficio diretto e specifico all'immobile *de quo*.

Si costituiva in giudizio il consorzio convenuto, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del giudice adito e nel merito l'infondatezza della pretesa.

All'eccezione di incompetenza del giudice adito l'attrice si opponeva affermando che la competenza del tribunale a conoscere delle controversie riguardanti i contributi di bonifica è esclusa dalla natura extra tributaria dei

contributi stessi, e sollevando dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 59 r.d. n. 125/1933 il quale, disponendo la pubblicizzazione dei consorzi di bonifica, pare attribuire ai contributi di bonifica natura tributaria, con conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie al tribunale *ex art. 9 c.p.c.*

Rilevava inoltre che l'interpretazione estensiva della norma dell'art. 9 c.p.c., con conseguente competenza del tribunale a conoscere delle controversie in materia di contributi consortili, appare in contrasto con le norme costituzionali per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., in quanto la deroga ai generali criteri di riparto di competenza comporta una disparità di trattamento che non troverebbe giustificazione in alcun apprezzabile interesse pubblico (Corte cost. 9 marzo 1990, n. 117).

Esaurita la fase istruttoria e depositata *ctu*, la causa veniva trattenuta a sentenza, con termine fino al 23 dicembre 1999 per deposito di comparse conclusionali e repliche.

Ritenuto in diritto

Quanto al difetto di giurisdizione del giudice adito, l'attrice contestando l'esistenza del presupposto per la partecipazione alle spese consortili, afferma per ciò stesso la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. n. 4542/1986);

Quanto alla fondatezza nel merito della domanda, la giurisprudenza è univoca nel richiedere che le opere del consorzio abbiano dato origine a un beneficio concreto e diretto a favore dell'immobile gravato da contributo consortile. Tale nesso di causalità non è stato individuato nel corso della esperita fase istruttoria;

Quanto alla natura dei contributi di bonifica e del difetto di competenza del giudice adito, la difesa di parte attrice rileva la originaria natura privatistica dei consorzi di bonifica i quali, al pari dei consorzi di miglioramento fondiario, sono nati come enti privati; che solo successivamente i consorzi di bonifica sono stati pubblicizzati, in epoca precostituzionale, con il r.d. n. 215/1933 che all'art. 59 precisa: «i consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche».

Ed è proprio dalla pubblicizzazione disposta dall'art. 59 r.d. n. 125/1933 che la difesa del consorzio di bonifica, in linea con il recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione (Cass. S.U. n. 9493 del 23 settembre 1998 ed altre), afferma che il contributo consortile ha natura di tributo (il contributo viene definito: provvista finanziaria degli enti pubblici) con conseguente attribuzione delle relative controversie alla competenza del tribunale *ex art. 9 c.p.c.*

Ma a tale proposito bisogna ricordare che la stessa Corte costituzionale ha più volte avuto modo di affermare la natura non tributaria dei contributi di bonifica (sent. Corte cost. n. 26/1998).

Il particolare intreccio di pubblico e privato che nella sentenza n. 326/1998 la Corte costituzionale rileva nella struttura dei consorzi fa sì che, nonostante la qualifica di persona giuridica pubblica ... i consorzi restino «espressione, sia pure legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi dei proprietari dei fondi coinvolti nella attività di bonifica o che da essa traggono beneficio».

La natura di persona giuridica pubblica attribuita ai consorzi non appare quindi sufficiente a qualificare necessariamente come tributi le relative entrate.

La stessa Corte cost., nella sua ordinanza n. 92 del 31 marzo 2000, insegna che l'attribuzione delle controversie al tribunale può essere fatta «soltanto a seguito della qualificazione dell'oggetto della controversia, che va peraltro definito in base alle diverse norme che disciplinano specificatamente l'entrata pubblica in contestazione».

A parere di questo giudice, appare quindi necessario sollevare questione di costituzionalità dell'art. 59 e dell'art. 21 del r.d. n. 215/1933, in relazione all'art. 9 c.p.c., in quanto rilevante ai fini della decisione sulla questione pregiudiziale (incompetenza del giudice adito) sollevata dalla difesa del Consorzio di bonifica bacini Tidone Trebbia:

quanto alla norma di cui all'art. 59, perché prevedendo la pubblicizzazione dei consorzi di bonifica, in epoca precedente alla Costituzione, appare in contrasto con l'art. 2 Cost., con il principio secondo il quale è necessario «assecondare le aspirazioni di quelle figure soggettive sorte nell'ambito dell'autonomia privata, di vedersi riconosciuta l'originaria natura» secondo una «esigenza imposta dal principio pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione repubblicana» (Corte cost. n. 396/1988).

quanto al disposto dell'art. 21 r.d. n. 215/1933 perché con il riconoscere all'esazione dei contributi i privilegi dell'imposta fondiaria e con il rinvio alle norme sulla esazione delle imposte dirette, pare estendere ai contributi consortili la natura propria dei tributi, con conseguente competenza per materia del tribunale a conoscere delle relative controversie, attuando conseguentemente una deroga ai generali criteri di riparto di competenza, con disparità di trattamento, non giustificato da alcun apprezzabile interesse pubblico (trattandosi di rapporti di natura non tributaria, ai quali è estranea la finalità di assicurare le entrate dello stato), tra coloro che azionano

pretese di natura non tributaria nei confronti dei consorzi di bonifica e coloro che azionano pretese di natura parimenti non tributaria o, più in generale, pretese di pari valore, ma in confronto di altri soggetti, con violazione, quindi, degli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 regio decreto n. 125/1933 per violazione dell'art. 2 Cost. se ed in quanto la pubblicizzazione del consorzio di bonifica, imposta per legge, porti a qualificare come tributaria la natura del contributo consortile; dell'art. 21 per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 113 Cost., nella parte in cui concedendo all'esazione dei contributi i privilegi dell'imposta fondiaria e rinviando alle norme previste per la esazione delle imposte dirette (artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602/1973), pare attribuire natura tributaria ai contributi consortili con devoluzione, ex art. 9 c.p.c., delle relative controversie civili alla cognizione del tribunale con conseguente violazione della garanzia del giudice naturale e disparità di trattamento tra i cittadini, non giustificata da alcun apprezzabile interesse pubblico.

Ordina la immediata trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti costituite in giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Borgonovo Val Tidone, addì 22 maggio 2000.

Il giudice di pace: PIVA

00C1187

N. 681

Ordinanza emessa il 7 settembre 2000 dalla Corte dei conti sezione del controllo sul controllo preventivo di legittimità del d.P.R. 28 marzo 2000

Agricoltura - Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Attribuzione a detto Ministero dell'attività di: a) elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroalimentare e forestale; b) vigilanza amministrativa sugli enti, società e agenzie operanti nel settore agricolo ed agroalimentare in precedenza soppressi; c) redazione di un programma, vincolante per le regioni, relativo alle risorse utilizzabili per il finanziamento degli incentivi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola - **Condizionamento della operatività della disciplina delegata alla emanazione di provvedimenti da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri - Ritenuta necessità di una legge quadro per l'indicazione dei limiti alla potestà legislativa regionale - Ritenuta necessità di deliberazione del Consiglio dei Ministri per gli atti di indirizzo e coordinamento - Invasione della sfera di competenza regionale - Lesione dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Elusione dei limiti temporali per l'esercizio della legislazione delegata - Eccesso di delega - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 265/2000.**

- D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 55, comma 6, 33, 34 e 78; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4 e 5; d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165; d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, art. 6, commi 2, 5 e 7; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454; d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, art. 2.
- Costituzione, artt. 70, 76 (in relazione agli artt. 11 e segg., legge 15 marzo 1997, n. 59), 95, 117, 118 e 119; legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14.

LA CORTE DEI CONTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 2000 con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la relazione in data 10 agosto 2000 del consigliere delegato al controllo sugli atti di governo facente funzioni;

Vista l'ordinanza in data 11 agosto 2000 con la quale il Presidente facente funzioni della Corte dei conti ha deferito alla sezione del controllo, primo collegio, convocata per l'adunanza odierna, l'esame della legittimità del decreto presidenziale sopra indicato;

Vista la nota della segreteria della sezione del controllo in data 17 agosto 2000;

Visto l'art. 24 del regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Udito il relatore consigliere Maurizio Meloni;

Uditi i rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali. Ritenuto in:

F A T T O

In data 9 maggio 2000 è pervenuto alla Corte dei conti - ufficio di controllo sugli atti di Governo, per il prescritto controllo preventivo di legittimità, il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 marzo 2000 con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

In sede istruttoria, l'ufficio di controllo sugli atti di governo, con foglio di rilievi n. 7/2000 in data 26 maggio 2000, anzitutto, ha fatto presente che il regolamento in questione, trovando il suo specifico fondamento normativo nell'art. 78 del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (norma transitoria secondo cui «fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del nuovo Ministero delle politiche agricole, e forestali, il Ministero per le politiche agricole è riordinato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo che il dipartimento delle politiche di mercato e il dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, sono articolati rispettivamente in due ed in tre uffici di livello dirigenziale generale»), pur facendo riferimento alla nuova denominazione del Ministero per le politiche agricole (v. l'art. 55, comma 2, e l'art. 33, comma 1, del menzionato d.lgs. n. 300 del 1999), disciplina l'organizzazione del Ministero istituito e disciplinato dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, prendendo in considerazione le attribuzioni a tale dicastero conferite dal menzionato decreto legislativo.

In sede istruttoria, pertanto, è stato espresso l'avviso che conservano invariato fondamento ed attualità le considerazioni svolte nell'ordinanza n. 2/99 della Sezione del controllo della Corte dei conti (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 settembre 1999 - prima serie speciale - sub. n. 441) con la quale è stata censurata la legittimità costituzionale del richiamato d.lgs. n. 143 del 1997. Le stesse censure di legittimità costituzionale ovviamente investono anche gli artt. 33, 34 e 78 del d.lgs. n. 300 del 1999 dato che tali norme rinviengono il loro antecedente nella disciplina contenuta nel decreto legislativo emanato nel 1997.

Sempre in sede istruttoria è stato fatto presente che appare non manifestamente infondata anche una ulteriore questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 76 Cost., degli artt. 33, 34 e 78 del d.lgs. n. 300 del 1999. Ciò in quanto sia il d.lgs. n. 143 del 1997 (parzialmente) sia i menzionati articoli del d.lgs. n. 300 del 1999 risultano emanati in attuazione della delega contenuta nell'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La emanazione in tempi diversi in base alla medesima norma di delega legislativa di più norme delegate aventi lo stesso oggetto è consentita dalla legge di delega (cfr. l'art. 11, comma 3, della legge n. 59 del 1997) soltanto nel caso in cui la normativa delegata correttiva e/o integrativa della precedente sia emanata entro un anno dalla data di entrata in vigore della normativa delegata che si intende correggere e/o integrare.

Tale termine annuale nel caso di specie non risulta rispettato (il d.lgs. n. 143 del 1997 è entrato in vigore in data 5 giugno 1997; il d.lgs. n. 300 del 1999 è stato emanato il 30 luglio 1999).

Nel foglio di rilievi, infine, sono state elencate numerose illegittimità delle disposizioni regolamentari all'esame dell'ufficio di controllo e sono stati richiesti chiarimenti in merito alla disciplina concernente gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero.

In sede di controdeduzioni il Ministro delle politiche agricole e forestali ha fatto presente che in sede di emanazione del regolamento in esame il Governo non ha inteso dare attuazione al disposto dell'art. 78 del d.lgs. n. 300 del 1999, bensì ha voluto disciplinare il Ministero delle politiche agricole e forestali oggetto delle disposizioni di cui agli artt. 33 e 34 del medesimo decreto legislativo. L'amministrazione, inoltre, ha negato che le norme contenute nel d.lgs. n. 300 del 1999 concernenti il Ministero *de quo* siano correttive e/o integrative della disciplina di cui al d.lgs. n. 143 del 1997.

Nel caso di specie ci si troverebbe «semplicemente di fronte a due decreti legislativi emanati a distanza di due anni di tempo, sulla base della stessa norma di delega», cioè «di fronte ad una mera successione delle norme nel tempo, in base alla quale il decreto legislativo n. 300 del 1999 deve essere letto in combinato disposto con il decreto legislativo n. 143 del 1997, rispetto al quale rappresenta *ius superveniens*,» da valutare tramite una lettura logico-sistematica che consenta di correlare i due provvedimenti, «apprezzando le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 300 per esempio in ordine alle competenze del Ministero ed al numero dei dipartimenti».

In sede di controdeduzioni, inoltre, l'amministrazione ha formulato una serie di considerazioni tendenti a dimostrare la conformità a legge delle disposizioni regolamentari oggetto delle contestazioni dell'ufficio e ha fornito le richieste delucidazioni in merito ai decreti legislativi emanati nel corso degli anni 1999 e 2000 al fine di «riordinare» alcuni degli enti vigilati dal Ministero (in precedenza soppressi dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 143 del 1997).

Il consigliere delegato al controllo sugli atti di governo facente funzioni, con relazione in data 10 agosto 2000, ha richiesto al Presidente facente funzioni della Corte dei conti il deferimento alla Sezione del controllo dell'esame dell'atto, richiedendo espressamente che oggetto dell'esame collegiale fossero tutte le prospettate questioni, attinenti sia alla legittimità costituzionale di molteplici norme poste a base del regolamento oggetto del procedimento di controllo, sia alla conformità a legge del regolamento stesso.

Nel corso dell'adunanza è stato ascoltato il rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale ha esposto oralmente le tesi dell'amministrazione in merito alle questioni (di costituzionalità di norme di rango primario e di conformità a legge delle disposizioni regolamentari) trattate nella menzionata relazione di deferimento, confermando, in particolare, che il regolamento è stato adottato in attuazione del disposto degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 300 del 1999 (non invece dell'art. 78 del medesimo decreto legislativo). Considerato in:

DIRITTO

1. — Con il d.P.R. 28 marzo 2000 è stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali (nuova denominazione del Ministero per le politiche agricole: v. gli artt. 55, comma 2, e 33, comma 1, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300).

Il predetto decreto è stato emanato in pendenza del procedimento di controllo attinente al d.P.R. in data 25 marzo 1999 con il quale era stato emanato il regolamento di organizzazione del Ministero per le politiche agricole, a norma dell'art. 2, comma 4, del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

Tale decreto legislativo, esaminato dalla sezione del controllo nell'adunanza del 10 giugno 1999, è stato deferito all'esame della Corte costituzionale con ordinanza n. 2/99 (nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 settembre 1999 - prima serie speciale - sub. n. 441).

Con tale ordinanza la Sezione, preso atto delle affermazioni dell'amministrazione secondo la quale in sede di emanazione del d.lgs. n. 143 del 1997 il Governo ha utilizzato congiuntamente le deleghe contenute negli artt. 1 e 11, lettere *a*) e *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha ritenuto che quasi tutto il d.lgs. n. 143 del 1997 sia costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 70, 76 e 95 della Costituzione in relazione alla mancata attuazione ed alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere *a*) e *b*), 12 e 14 della legge n. 59 del 1997. La Corte costituzionale, con ordinanza n. 265/2000, in considerazione della sopravvenuta emanazione del decreto legislativo n. 300 del 1999 (che prevede - cfr. gli artt. 2, 33, 34, 55 e 78 - l'espressa attribuzione al Ministero delle politiche agricole e forestali delle funzioni e dei compiti - spettanti allo Stato - previsti dal decreto legislativo n. 143 del 1997 e la adozione di un regolamento delegato di organizzazione della struttura ministeriale) ha ordinato la restituzione degli atti alla Sezione del controllo per un nuovo esame della rilevanza ai fini del decidere delle questioni di legittimità costituzionale prospettate.

Pertanto, in data 28 luglio 2000, l'amministrazione ha provveduto a ritirare il d.P.R. in data 25 marzo 1999, il cui procedimento di controllo pertanto deve ritenersi estinto.

Ciò premesso, con riferimento al regolamento oggi all'esame della sezione, l'ufficio di controllo, in merito alla legittimità costituzionale degli artt. 1; 2, commi 1 e 2; 3, comma 2; 4 e 5 del d.lgs. n. 143 del 1997, anzitutto, ha osservato che nonostante il titolo del regolamento faccia riferimento alla nuova denominazione del Ministero per le politiche agricole (v. art. 33, comma 1, e art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 300 del 1999) deve ritenersi che il regolamento in esame, in virtù della norma di diritto transitorio contenuta nell'art. 78 del d.lgs. n. 300 del 1999, disciplini l'organizzazione del Ministero istituito e disciplinato dal d.lgs. n. 143 del 1997, prendendo in considerazione (e ripartendo tra i vari uffici) le attribuzioni al dicastero conferite da tale decreto legislativo.

Pertanto, è stato espresso l'avviso che conservano invariato fondamento ed attualità le considerazioni svolte nella menzionata ordinanza n. 2/99 della sezione del controllo con la quale è stata censurata la legittimità costituzionale del richiamato d.lgs. n. 143 del 1997. È stato osservato, inoltre, che le stesse censure di legittimità costituzionale ovviamente possono essere riferite anche agli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 300 del 1999, anche se in relazione a tali norme si pone il problema della loro (differita) efficacia: cfr. l'art. 55, comma 6, del d.lgs. n. 300 del 1999.

In sede istruttoria, altresì, è stata prospettata una ulteriore questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 76 Cost., concernente l'art. 78 del d.lgs. n. 300 del 1999. Al riguardo, è stato osservato che sia il d.lgs. n. 143 del 1997 (art. 2, comma 4), sia l'art. 78 del d.lgs. n. 300 del 1999 risultano emanati in attuazione della delega contenuta nell'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

La emanazione in tempi diversi in base alla medesima norma di delega legislativa di più norme delegate aventi lo stesso oggetto è consentita dalla legge di delega (cfr. l'art. 11, comma 3, della legge n. 59 del 1997) soltanto nel caso in cui la normativa delegata correttiva ed integrativa della precedente sia emanata entro un anno dalla data di entrata in vigore della normativa delegata che si intende correggere e/o integrare.

Tale termine annuale nel caso di specie non risulta rispettato: il d.lgs. n. 143 del 1997 (art. 2, comma 4) è entrato in vigore in data 5 giugno 1997; il d.lgs. n. 300 del 1999 (art. 78) è stato emanato il 30 luglio 1999. Anche in questo caso l'Ufficio ha espresso l'avviso che le medesime censure possono essere riferite anche agli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 300 del 1999, intesi quali norme correttive dell'intero d.lgs. n. 143 del 1997 (ma, come detto, con riguardo a tali norme si pone il problema della loro attuale inefficacia: su ciò v. in seguito).

Al riguardo, l'amministrazione ha controdedotto quanto segue:

«Il primo rilievo di carattere generale concerne il presupposto che il regolamento venga emanato ai sensi dell'art. 78 del d.lgs. n. 300 e si riferisca quindi, in via transitoria, al Ministero per le politiche agricole, istituito dal d.lgs. n. 143 del 1997.

La Corte in proposito fa riferimento alla questione di legittimità costituzionale già sollevata in merito al precedente schema di regolamento e considera non manifestamente infondata anche la, questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 76 della Costituzione, degli articoli 33 e 34, nonché degli articoli 27 e 28 e dell'articolo 78 del decreto legislativo n. 300, considerando tale ultimo decreto come correttivo del decreto 143 e quindi emanato fuori termine.

In realtà, già il preambolo del regolamento si riferisce in prima istanza agli articoli 33, 34 e 55 del decreto legislativo n. 300 e soltanto in via sussidiaria all'art. 78 (la formula usata è la seguente: visti in particolare gli articoli 33, 34 e 55, «nonché l'articolo 78...»). Già da tale richiamo si comprende come il regolamento disciplini l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali e non, come asserito dalla Corte, del Ministero per le politiche agricole, istituito dal decreto legislativo n. 143 del 1997. In proposito, risulta particolarmente illuminante il richiamo dell'art. 55. Il comma 1 di tale articolo prevede una generale riorganizzazione di governo, con istituzione di nuovi ministeri e soppressione di quelli esistenti, a decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prossime elezioni politiche. A tale disposizione fa eccezione il comma 2 del medesimo articolo, il quale prevede l'istituzione del Ministero delle politiche agricole e forestali già alla data di entrata in vigore del decreto n. 300.

La Corte potrebbe semmai valutare l'opportunità di suggerire la soppressione del richiamo del preambolo all'art. 78. Infatti, l'art. 78 detta una disciplina transitoria, che, alla lettura del combinato disposto degli articoli 33 e 55, comma 2, dovrebbe essere adottato con le stesse procedure del regolamento del nuovo Ministero, previste dall'articolo 4. È proprio quest'ultima la disposizione normativa di rango primario che legittima l'adozione del regolamento da parte del Ministero e che viene espressamente richiamata, unitamente, all'articolo 5, dall'art. 34 del decreto n. 300. Comunque, *ad adiuvandum*, è certo che le disposizioni del decreto n. 300 non costituiscono disposizioni correttive del decreto legislativo n. 143 del 1997 e non sono quindi viziate dall'essere state adottate oltre i termini della delega per emanare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo n. 143.

Nel caso di specie, ci si trova semplicemente di fronte a due decreti legislativi emanati a distanza di due anni di tempo, sulla base della stessa norma di delega: la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, nella sua genericità, consentiva sia l'adozione di decreti legislativi specificamente dedicati a singoli Ministeri, sia l'adozione di provvedimenti complessivi di riordino della struttura governativa, tanto che l'alinfa del medesimo comma 1 attribuiva la delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi.

Lo stesso d.lgs. n. 143 del 1997, all'articolo 2, comma 2, reca una disposizione che mantiene ferme le attribuzioni di altre amministrazioni centrali fino alla ristrutturazione prevista dal capo II della legge n. 59 del 1997:

già al momento dell'adozione del decreto legislativo n. 143 veniva data per certa una ristrutturazione complessiva dell'organizzazione di governo. In base alla medesima disposizione di delega sono stati quindi adottati il decreto n. 143 del 1997, che riguarda esclusivamente il Ministero per le politiche agricole, ed il d.lgs. n. 300 del 1999.

Quest'ultimo, ridisciplinando completamente l'organizzazione del governo, istituisce il Ministero delle politiche agricole e forestali, introducendo delle modifiche al preesistente ordinamento ed alle preesistenti competenze anche in relazione alle modifiche apportate alle competenze ed agli ordinamenti degli altri Ministeri: basti pensare alle norme dell'art. 27 (e dell'art. 28) sulle competenze in materia agroindustriale. Ci si trova allora di fronte ad una mera successione delle norme nel tempo, in base alla quale il decreto legislativo n. 300 del 1999 deve essere letto in combinato disposto con il decreto legislativo n. 143 del 1997, rispetto al quale rappresenta *ius superveniens*. Occorre allora una lettura logico-sistematica che consenta di correlare i due provvedimenti, apprezzando le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 300 per esempio in ordine alle competenze del Ministero ed al numero dei dipartimenti. Tale constatazione appare significativa anche in ordine ad altri specifici rilievi formulati dalla Corte dei conti, tenendo conto che il decreto n. 300 ha talora meglio esplicitato e dettagliato nozioni e disposti normativi già contenuti nel decreto n. 143».

2. — La prima questione che deve essere esaminata in questa sede, è quella attinente alla rilevanza da attribuire ai fini del decidere alla normativa dettata dal d.lgs. n. 300 del 1999 concernente il Ministero di cui si discute.

Come accennato in precedenza, in sede istruttoria è stato ritenuto che tale normativa (artt. 33, 34, 55, comma 2, e 78) non sia idonea a far modificare l'avviso espresso dalla Sezione del controllo e che le questioni di legittimità costituzionale sollevate con la menzionata ordinanza n. 2/99 debbano essere estese anche alle norme del d.lgs. n. 300 del 1999 concernenti il Ministero *de quo* (attualmente, ai sensi dell'art. 55, comma 6, è efficace soltanto l'art. 78: su ciò v. in seguito).

Ciò in quanto il d.lgs. n. 300 del 1999, alla luce della norma di delega legislativa contenuta nell'art. 11, lett. a), della legge n. 59 del 1997:

a) non può individuare nuove attribuzioni in capo ai Ministeri, potendo provvedere unicamente alla loro redistribuzione a fini di razionalizzazione. In particolare, l'art. 33, comma 2, del d.lgs. n. 300 del 1999 stabilisce che al Ministero delle politiche agricole e forestali (nuova denominazione del Ministero per le politiche agricole: cfr. l'art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 300 del 1999) sono attribuiti, «le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143» (fatta eccezione per le competenze statali in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e di politica agroindustriale trasferite al Ministero delle attività produttive, attualmente Ministero dell'industria: cfr. artt. 27, comma 2, e 28, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 300 del 1999).

Al riguardo, peraltro, deve essere osservato - ma su ciò v. *amplius* in seguito - che il comma 3 dell'art. 33 del d.lgs. n. 300 del 1999 contiene una elencazione di funzioni non perfettamente coincidente con quella rinvenibile nell'art. 2 del d.lgs. n. 143 del 1997 (anche se il medesimo comma specifica che le funzioni elencate sono svolte dal Ministero «nei limiti stabiliti dal predetto articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143»).

Nella relazione che accompagna il regolamento testualmente si legge che «sono affidate, alla sede centrale di governo (cioè al Ministero) le funzioni e i compiti in materia di agricoltura e pesca previsti da decreto legislativo del 1997, n. 143»;

b) a parte il non particolarmente rilevante trasferimento di funzioni statali in favore del Ministero delle attività produttive (artt. 27 e 28), detta una disciplina - sia transitoria che a regime - che attiene sostanzialmente alla riorganizzazione della struttura amministrativa del Ministero (previsione di due dipartimenti: 1) agricoltura e pesca; 2) qualità dei prodotti agricoli e dei servizi);

c) non prevede alcun trasferimento di funzioni alle regioni. Infatti, la situazione normativa attinente alle attribuzioni del Ministero è sempre quella delineata dal d.lgs. n. 143 del 1997;

d) la norma transitoria contenuta nell'art. 78 del d.lgs. n. 300 del 1999, concernente il «Ministero per le politiche agricole», è una disposizione che disciplina soltanto aspetti organizzativi, essendo mirata a modificare il disegno organizzativo delineato nell'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 143 del 1997.

Alla luce delle considerazioni che precedono, nella relazione di deferimento è stato affermato che non convincenti appaiono le controdeduzioni dell'amministrazione secondo la quale gli evidenziati profili di incostituzionalità della normativa concernente il Ministero *de quo* sono privi di fondamento poiché il regolamento in esame disciplina «l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali e non, come asserito dalla Corte, del Ministero per le politiche agricole, istituito dal decreto legislativo n. 143 del 1997» (secondo l'amministrazione «illuminante» sarebbe il richiamo dell'art. 55 del d.lgs. n. 300 del 1999). L'amministrazione, altresì, ha «suggerito» di sopprimere il richiamo dell'art. 78 contenuto nel preambolo del regolamento in esame, poiché, come detto, essa ha inteso applicare gli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 300 del 1999. Nella relazione di deferimento le considerazioni del-

l'amministrazione sono state ritenute non condivisibili, poiché, in assenza della «operatività» degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 300 del 1999, attualmente il Governo potrebbe disciplinare l'organizzazione del Ministero unicamente ai sensi dell'art. 78 del medesimo decreto legislativo: l'art. 78, infatti, è una norma, come tale vincolante per l'autorità governativa.

In tale sede, pertanto, è stato espresso l'avviso secondo cui le censure di illegittimità costituzionale indicate nell'ordinanza n. 2/99 della sezione del controllo mantengano invariato rilievo e debbano essere estese all'art. 78 del d.lgs. n. 300 del 1999 (secondo l'ufficio le censure di illegittimità costituzionale possono essere riferite anche alla disciplina relativa al Ministero contenuta negli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 300 del 1999, ma tali norme, in conseguenza della loro «non operatività», non sarebbero rilevanti ai fini del decidere). La sezione del controllo ritiene tuttavia di dovere manifestare diverso avviso in merito alla «rilevanza» della questione di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 300 del 1999. Al riguardo, infatti, deve ritenersi che, in relazione alle norme da porre a fondamento dell'emanato regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, assorbente rilevanza rivesta la volontà manifestata dall'amministrazione, la quale, come detto, ha recisamente affermato di aver inteso applicare non l'art. 78 del d.lgs. n. 300 del 1999 (e quindi di disciplinare il Ministero per le politiche agricole), bensì gli artt. 33 e 34 del medesimo decreto legislativo attinenti al rimodellato Ministero delle politiche agricole e forestali (in tal senso depone anche la circostanza che nell'art. 3, comma 2, lett. a), del regolamento sono menzionate alcune attribuzioni - «controllo sulla qualità delle merci di importazione» e «lotta alla concorrenza sleale» - non elencate nell'art. 2 del d.lgs. n. 143 del 1997, bensì unicamente nell'art. 33, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 300 del 1999).

In altri termini, la sezione ritiene di dovere soltanto «prendere atto» che l'amministrazione ha inteso applicare gli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 300 del 1999, e decidere conseguenzialmente.

Come accennato in precedenza, l'unico ostacolo alla applicazione delle suindicate norme si rinviene nell'art. 55, comma 6, del d.lgs. n. 300 del 1999, secondo cui «salvo disposizione contraria, la decorrenza dell'operatività delle disposizioni del presente decreto è distribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro l'arco temporale intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1» (nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lgs. n. 300 del 1999. Al riguardo, si osserva altresì che non esiste alcuna «disposizione contraria» e che il disposto del comma 1 dell'art. 55 non si applica al Ministero delle politiche agricole e forestali poiché tale struttura amministrativa non è menzionata in tale norma).

Trattasi peraltro di un ostacolo che non rinviene alcun fondamento nella legge di delega n. 59 del 1997 la quale non prevede in alcun modo il condizionamento dell'operatività della disciplina delegata alla emanazione di provvedimenti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Inoltre, il rinvio dell'inizio dell'efficacia della normativa delegata alla discrezionalità del Presidente del Consiglio dei ministri appare contrastante con i limiti temporali imposti al Governo per l'esercizio della delega. Infatti, i «tempi» concessi al Governo risultano sostanzialmente violati se, nonostante la formale emanazione ed entrata in vigore della normativa delegata, nulla cambia per un tempo indefinito e non definibile, essendo lasciate alla discrezionalità del Presidente del Consiglio tutte le decisioni concernenti l'efficacia delle norme delegate.

La sezione, pertanto, ritiene che sussistano dubbi non manifestamente infondati in merito alla legittimità costituzionale - per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla norma di delega legislativa contenuta nell'art. 11, primo comma, lettera a), della legge n. 59 del 1997 - dell'art. 55, comma 6, del d.lgs. n. 300 del 1999.

La caducazione di tale norma di legge determinerebbe la immediata applicabilità degli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 300 del 1999.

In considerazione di tale evenienza la sezione non può esimersi dal valutare se sussistano dubbi non manifestamente infondati concernenti anche le norme da ultimo citate, come detto poste dall'amministrazione a fondamento del regolamento in esame.

Ritiene la sezione che tali dubbi di costituzionalità siano sussistenti.

Al riguardo, va anzitutto osservato che gli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 300 del 1999 devono essere valutati unitamente alla normativa contenuta nel d.lgs. n. 143 del 1997 poiché essi:

a) costituiscono esercizio di una delle deleghe legislative — quella di cui all'artt. 11, comma 1, lettera a), della legge n. 59 del 1997 — attuate con l'adozione del d.lgs. n. 143 del 1997;

b) «scontano» il (fittizio) trasferimento di funzioni in favore delle Regioni operato con l'art. 1 di tale decreto legislativo;

c) ribadiscono — aggiungendo qualcosa: su ciò v. in seguito l'elencazione delle attribuzioni del Ministero contenuta nell'art. 2 del d.lgs. n. 143 del 1997, più volte espressamente richiamato dall'art. 33 del d.lgs. n. 300 del 1999.

Tale complesso normativo costituisce una disciplina che sostanzialmente ha per effetto o di creare funzioni ministeriali «nuove» rispetto a quelle spettanti allo Stato in base alla legge n. 491 del 1993, al d.P.R. n. 616 del 1977 e al d.P.R. n. 11 del 1972 ovvero di operare un (ri)trasferimento alla Stato di funzioni correttamente in precedenza conferite alle regioni in sede di attuazione del disposto dell'art. 117 Cost.

In materia, la sezione non rinviene alcun elemento che possa indurla a modificare l'avviso espresso nella menzionata ordinanza n. 2/1999. In tale documento questo collegio ha affermato quanto segue:

«Con riferimento alla delega legislativa contenuta nel capo I della legge n. 59 del 1997, che, come detto, giustifica la modifica degli apparati statali in correlazione al trasferimento di funzioni alle regioni, appare necessario ripercorrere tutte le varie «tappe» che hanno portato alla emanazione del d.lgs. n. 143 del 1997, al fine di chiarire quale sia il reale oggetto dell'asserito trasferimento di funzioni e, conseguenzialmente, se in base a tale delega possa ritenersi giustificata la soppressione del Ministero delle risorse agricole, del comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, dell'Ispettorato repressioni frodi, ecc. e la contestuale creazione del Ministero per le politiche agricole (con attribuzioni parzialmente diverse rispetto a quelle spettanti al Ministero soppresso).

I. — d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11. L'art. 1, primo comma, di tale decreto legislativo ha operato il primo trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne (ed in particolare tutta una serie di funzioni diligentemente elencate nel secondo comma della medesima norma). L'art. 4 del menzionato d.P.R. n. 11 del 1972 elenca le attività lasciate alla competenza degli organi statali.

II. — d.P.R. 24 agosto 1977, n. 616. Il secondo intervento in materia è stato posto in essere al fine di trasferire alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato (nelle materie indicate dall'art. 117 Cost.) successivamente all'emanazione (tra gli altri) del d.P.R. n. 11 del 1972 (per quel che qui interessa, si fa presente che la materia dell'agricoltura e delle foreste è disciplinata dagli artt. 66-78; quella della caccia dall'art. 99; quella della pesca nelle acque interne dall'art. 100).

III. — Legge 4 dicembre 1993, n. 491. L'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 176, in esito al referendum indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993, ha disposto l'abrogazione dell'art. 1 del R.D. 12 settembre 1929, n. 1661 e R.D. 27 settembre 1929, n. 1663, cioè della normativa concernente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Successivamente, la legge 4 dicembre 1993, n. 491:

a) ha «soppresso» il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (v. art. 1, primo comma) e ha istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

b) ha disposto che sono di competenza delle regioni tutte le funzioni in materia di agricoltura (comprensiva della «pesca», alla luce di quanto chiarito dal Ministro per le politiche agricole in sede di controdeduzioni: v. pag. 7) e foreste, di acquacoltura e agriturismo, nonché le funzioni relative alla conservazione e allo sviluppo del territorio rurale, ad esclusione di quelle attribuite dalla stessa legge n. 491 del 1993 al neo istituito Ministero delle risorse agricole (cfr. art. 1, comma 2, della legge n. 491 del 1993).

A tale Ministero, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della medesima legge, nelle materie relative alle risorse agricole, forestali, agroalimentari ed agroindustriali, alla economia contrattuale di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88 (concernente gli accordi interprofessionali e i contratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli), ai mercati agricolo e alimentare, all'acquacoltura e alla pesca marittima (nei limiti di cui al successivo quarto comma, lettera a), nonché in relazione alle competenze statali in materia di agriturismo (legge n. 730 del 1985), non vennero attribuite funzioni di amministrazione attiva (demandate alle regioni e da queste esercitate in base alle leggi regionali emanate in materia), bensì unicamente le seguenti funzioni:

a) cura delle relazioni internazionali;

b) partecipazione alla redazione di accordi internazionali e all'elaborazione delle politiche comunitarie;

c) attività generale concernente l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari;

d) definizione delle politiche nazionali, ivi comprese la programmazione e l'attività di indirizzo e coordinamento (nel rispetto delle procedure di cui all'art. 2, comma 3, della legge n.400 del 1998);

e) attività previste dalla legge n. 157 del 1992 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) salve le competenze del Ministero dell'ambiente e delle regioni in base all'art. 117 della Costituzione e alle successive norme di applicazione.

Ai sensi del quarto comma del medesimo art. 2, nei limiti di cui al precedente terzo comma (cioè al fine di esercitare le funzioni — non di amministrazione attiva — elencate nelle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) che precedono), furono intestate al neo istituito Ministero (in quanto prima non erano esercitate dal soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste) alcune competenze nelle seguenti materie:

a) acquacoltura e pesca (materie in cui le funzioni di amministrazione attiva erano state trasferite alle regioni) nei limiti delle competenze spettanti al Ministero della marina mercantile (leggi 963/65; 41/1982; 302/1989; 72/1992), nonché vigilanza sull'ICRAM;

b) produzione dei prodotti elencati nell'Allegato II del Trattato CEE, salve le competenze del Ministero dell'industria;

c) veterinaria (nei limiti fissati dall'art. 3, che attribuiva al Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnica alcune funzioni non di amministrazione attiva);

d) raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue di rilevanza nazionale.

Ai sensi del sesto comma del medesimo art. 2, peraltro, la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonché l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria ed internazionale, nonché l'individuazione dei criteri generali delle modalità attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento vennero attribuite al comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, istituito nell'ambito (non del Ministero delle risorse agricole, bensì) della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano (di cui all'art. 12 della legge n. 400 del 1988), presieduto dal Ministro delle risorse agricole, e composto dai presidenti delle regioni e delle province autonome. «Lo stesso art. 2, sesto comma, elencava una serie di materie in cui il menzionato Comitato concertava criteri ed indirizzi di intervento.

Risumendo, in base al d.P.R. n. 11 del 1972, ai d.P.R. n. 616 del 1977 e alla legge n. 491 del 1993 (cioè nel periodo antecedente la emanazione del d.lgs. n. 143 del 1997):

a) spettavano alle regioni tutte le funzioni di amministrazione attiva in materia di agricoltura (comprensiva della pesca) e foreste, di acquacoltura e agriturismo, caccia, nonché di conservazione e sviluppo del territorio rurale;

b) il Ministero delle risorse agricole, non era titolare di competenze di amministrazione attiva, bensì di competenze in tema di programmazione, indirizzo e coordinamento nelle materie sopra elencate (e in alcune altre), nonché in tema di relazioni internazionali e politiche comunitarie;

c) il centro motore dell'attività di indirizzo e coordinamento nelle materie sub *a*), in realtà, era il comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, organo non del Ministero delle risorse agricole, bensì della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

IV. — nel 1997 sette regioni hanno promosso un *referendum* avente ad oggetto l'abrogazione della legge n. 491 del 1993.

V. — Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143. - Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

Con tale decreto legislativo:

a) è stata abrogata la legge 4 dicembre 1993, n. 491 ed è stato formalmente soppresso il Ministero delle risorse agricole (v. art. 1, primo comma) (in realtà, la abrogazione della legge n. 491 del 1993 ha determinato anche l'estinzione di tutti gli altri organi ivi previsti);

b) sono stati trasferiti alle regioni «tutte le funzioni ed i compiti svolti dal (soppresso) Ministero delle risorse agricole relativi alle materie di agricoltura, foreste, pesca agriturismo, caccia, sviluppo rurale ed alimentazione», ad eccezione di quelli indicati nell'art. 2 (art. 1, secondo comma);

c) è stato istituito il Ministero per le politiche agricole. In base all'art. 2 del d.lgs. n. 143 del 1997 tale Ministero svolge:

1) (d'intesa con la menzionata «Conferenza permanente») compiti di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria (tale competenza è analoga a quella prevista dall'art. 2, comma 3, lettera *b*) e *d*) della legge n. 491 del 1993);

2) funzioni di rappresentanza degli interessi nazionali nelle apposite sedi comunitarie (competenza analoga a quella prevista dalla lettera *b*), dell'art. 2, comma 3, della legge n. 491 del 1993), di cura delle inerenti relazioni internazionali (cfr. la lettera *a*) del medesimo articolo), di esecuzione degli obblighi comunitari e internazionali (cfr. la lettera *c*) del medesimo articolo), di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento ed indirizzo (cfr. la lettera *d*) del medesimo articolo).

3) per quanto già di competenza del soppresso Ministero delle risorse agricole, compiti di disciplina generale (su ciò v. in seguito) e di coordinamento nazionale in una serie di materie di competenza regionale, elencate nel secondo comma dell'art. 2.

4) infine, ai sensi del terzo comma dell'art. 2, sono stati attribuiti al Ministero per le politiche agricole alcuni compiti specifici attinenti a funzioni prettamente statali non ricollegabili alle funzioni svolte dal soppresso Ministero delle risorse agricole in base alla legge n. 491 del 1993.

Alla luce di quanto precede, ritiene il collegio che la norma contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 143 del 1997 non abbia trasferito alcuna nuova funzione alle regioni. Come detto, infatti, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 491 del 1993, il Ministero delle risorse agricole non svolgeva compiti di amministrazione attiva poiché tutte le funzioni nelle materie di cui si tratta erano già state trasferite alle Regioni in base alla legge n. 491 del 1993, al d.P.R. n. 616 del 1977 e al d.P.R. n. 11 del 1972.

Risulta pertanto che la delega legislativa prevista dal Capo I della legge n. 59 del 1997 (l'unica ufficialmente menzionata nella relazione concernente il d.lgs. n. 143 del 1997) è stata utilizzata non per il trasferimento di funzioni alle Regioni, bensì è stata richiamata unicamente per giustificare formalmente l'emanazione di un decreto legislativo di soppressione di un Ministero e di contestuale creazione di uno analogo.

In altri termini, alla luce della prospettata evoluzione normativa in tema di agricoltura, si è dell'avviso che l'art. 1, secondo comma, del d.lgs. n. 143 del 1997 non abbia operato alcun trasferimento alle regioni di funzioni e compiti svolti dal soppresso Ministero delle risorse agricole.

Il trasferimento di funzioni in materia di agricoltura, ecc. operato dal d.P.R. n. 11 del 1972, dal d.P.R. n. 616 del 1977 e dall'art. 1 della legge n. 491 del 1993, infatti, appare totale.

Da quanto precede, pertanto, risulta evidente che l'utilizzazione della delega legislativa contenuta nell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 è solo «virtuale» e, conseguentemente, che qualsiasi modifica dell'apparato statale preesistente all'emanazione del d.lgs. n. 143 del 1997 non può essere giustificata in base al disposto dell'art. 3, primo comma, lettera *d*), della legge n. 59 del 1997 che permette la soppressione, la trasformazione o l'accorpamento delle strutture (centrali e periferiche) interessate dal conferimento di funzioni e compiti, da attuare tramite regolamenti delegati ai sensi, dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 59 del 1997.

Ad analoghe conclusioni, peraltro, dovrebbe pervenirsi anche nel caso in cui dovesse ritenersi che sia stato operato un minimo trasferimento di funzioni (del tutto residuali) alle regioni. Infatti, il totale sconvolgimento della preesistente struttura statale (e non) non potrebbe essere giustificata neanche in tale ipotesi.

L'amministrazione, in sede di controdeduzioni, altresì, ha affermato che si è fatto ricorso anche alla delega contenuta nell'art. 11, comma 1, lettera *a*), della legge n. 59 del 1997, che prevede il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e delle amministrazioni centrali ad ordinamento autonomo, con i criteri previsti dall'art. 12.

Al riguardo - premesso che il d.lgs. n. 143 del 1997 ha soppresso un Ministero e contestualmente ne ha creato uno nuovo, si è dell'avviso che in sede di individuazione dei compiti spettanti al neo istituito Ministero per le politiche agricole (il d.lgs. n. 143 del 1997 si occupa dell'organizzazione del Ministero soltanto nell'art. 2, comma 4) non sia stato applicato alcun principio e criterio direttivo tra quelli indicati nell'art. 12 della legge n. 59 del 1997 (l'amministrazione in sede di controdeduzioni si è limitata al generico richiamo dell'art. 12).

I principi e criteri direttivi elencati nell'art. 12 della legge n. 59 del 1997, infatti, attengono:

- 1) quelli di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 2) quello di cui alla lettera *b*) al trasferimento a Ministeri di compiti della Presidenza del Consiglio;
- 3) quelli indicati nelle lettere *c*), *n*), *s*), e *t*), al personale;
- 4) quelli indicati nelle lettere *h*), *i*) ed *l*), alle strutture periferiche;
- 5) quelli di cui alle lettere *m*), *o*), *p*), *q*) ed *r*) ad aspetti di carattere generale concernenti la struttura del bilancio dello Stato, gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, la speditezza dell'azione amministrativa, la istituzione di servizi centrali di controllo interno, la flessibilità dell'organizzazione amministrativa;
- 6) gli unici principi e criteri direttivi che attengono alla ristrutturazione, funzionale ed organizzativa, degli apparati ministeriali sono quelli indicati nelle lettere *f*) e *g*).

Non sembra, peraltro, che tali ultimi principi e criteri direttivi possano essere posti a fondamento della normativa contenuta nel d.lgs. n. 143 del 1997.

Infatti, la lettera *f*) concerne la «razionalizzazione e redistribuzione delle competenze tra i Ministeri» ... «in ogni caso riducendone il numero»; la lettera *g*), invece, è finalizzata alla eliminazione delle «duplicazioni organizzative e funzionali»

Infine, irrilevante in materia appare il richiamo, contenuto nel primo comma dell'art. 12 della legge n. 59 del 1997 ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

Conclusivamente, ritiene il collegio che nessun criterio, giustifichi:

a) la soppressione di un singolo Ministero e la creazione di un nuovo apparato analogo al primo ovvero, più semplicemente, la modifica di una singola struttura ministeriale (a tale ultimo fine non sarebbe stata necessaria la concessione di una delega legislativa essendo possibile provvedere con i regolamenti governativi delegati previsti dall'art. 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988);

b) la attribuzione di nuove funzioni ad apparati centrali. Al riguardo, si osserva che il soppresso Ministero delle risorse agricole non era titolare né dei compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 143 del 1997, né delle funzioni elencate nell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto legislativo, né svolgeva funzioni di «vigilanza» nelle materie di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 143;

c) la mera soppressione di funzioni amministrative (ad. es. le funzioni menzionate nell'art. 2, quarto comma, lettere *b*) e *c*), della legge n. 491 del 1993 non risultano intestate al Ministero per le politiche agricole), non giustificata dalla eliminazione di duplicazioni funzionali.

L'ultima delega esercitata sarebbe quella contenuta nell'art. 11, comma 1, lett. *b*), della legge n. 59, in base al quale è stato emanato l'art. 3 del d.lgs. n. 143 del 1997.

Al riguardo, si osserva che la norma delegante permette l'emanazione di decreti legislativi unicamente al fine di riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale.

L'art. 3, primo comma, del d.lgs. n. 143 provvede a sopprimere indistintamente tutti gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, senza specificare:

a) per gli enti pubblici che deve trattarsi di «enti nazionali»;

b) per le istituzioni di diritto privato e per le società per azioni che tali entità devono operare al fine della promozione e del sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale e devono essere controllate dallo Stato (per le società per azioni, ciò significa che deve trattarsi di società il cui pacchetto azionario di controllo deve essere, direttamente ovvero indirettamente, posseduto dallo Stato). In materia, l'amministrazione ha affermato che il Ministero per le politiche agricole attualmente vigila sugli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, sull'U-NIRE e i relativi enti tecnici, sull'ISMRA, sull'INEA, sull'ALMA, sull'IDAIC, sulla Cassa per la proprietà contadina, sull'ENSE, sull'Ente nazionale Risi, sulla RIBS S.p.a., sulla FINAGRA S.p.a., sull'Agecontrol S.p.a., sull'Istituto nazionale della nutrizione, sui Consorzi Agrari, sull'ENCI e sugli enti irrigui Apulo-Lucano ed Umbro-Toscano.

Ritiene il Collegio che non tutti gli enti sopra indicati (es. i consorzi agrari e gli enti irrigui) rientrino nelle tipologie e rispettino le condizioni delineate nell'art. 11, comma 1, lett. *b*).

Esauriti gli aspetti di carattere generale attinenti alla legittimità costituzionale del d.lgs. n. 143 del 1997 nel suo complesso, si ritiene di dovere sollevare ulteriori questioni di legittimità costituzionale in merito a singole disposizioni del decreto legislativo.

Costituzionalmente illegittimi, anzitutto, appaiono gli artt. 3, comma 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 143 del 1997.

Al riguardo, ritiene il Collegio che il condizionamento della operatività della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 143 del 1997 all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli artt. 3 e 4 (detti provvedimenti non sono stati ancora emanati; invece, il Governo, nonostante la disposta soppressione, ha provveduto ad emanare ulteriori decreti legislativi di riforma di alcuni degli enti in questione: su ciò v. in seguito) e la attribuzione al Ministero per le politiche agricole delle funzioni di vigilanza e di tutte le alte funzioni facenti capo al soppresso Ministero delle risorse agricole siano in contrasto:

a) con i criteri direttivi previsti nella legge n. 59 del 1997;

b) seppur indirettamente, con il limite temporale imposto al Governo per l'esercizio della delega.

Per quel che concerne il primo aspetto, ci si limita ad osservare che nessun criterio tra quelli indicati dall'art. 12 della legge n. 59 del 1997 prevede tale «condizionamento».

Ininfluyente in materia, appare il disposto dell'art. 7, primo comma, della legge n. 59 del 1997 in quanto tale norma:

a) si riferisce unicamente alla delega di cui agli artt. 1, 3 e 4 della legge (nel caso di specie sostanzialmente non esercitata) e pertanto non può essere richiamata per giustificare una normativa emanata in sede di esercizio delle deleghe legislative contenute nell'art. 11, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 59 del 1997.

Sotto il secondo profilo, inoltre, si osserva che i «tempi» concessi al Governo risultano sostanzialmente violati, se, nonostante la formale emanazione della normativa delegata, nulla cambia per un tempo indefinito e non definibile, essendo lasciate alla discrezionalità del Governo tutte le decisioni concernenti l'emanazione delle disposizioni attuative.

Infine, condivisibili appaiono anche i dubbi prospettati già in sede istruttoria in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 143 del 1997.

In particolare, anzitutto, è stato osservato che la elaborazione e il coordinamento delle linee di politica agricola, agroalimentare e forestale (di cui all'art. 2, primo comma, del d.lgs. n. 143 del 1997), godendo le regioni di potestà legislativa in materia, non può essere svolta «a livello amministrativo dal Ministero», bensì tramite una «legge quadro» che, ai sensi dell'art. 117 Cost., fissi i principi fondamentali che le regioni devono, rispettare nell'esercizio della potestà legislativa loro attribuita.

La risposta fornita dall'amministrazione appare del tutto insoddisfacente. In sede di controdeduzioni è stato affermato che l'elaborazione e coordinamento della linea di politica (ovviamente) nazionale agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria, è attribuzione dello Stato che la esercita sia con l'azione di governo, sia con leggi o provvedimenti quadro, la cui proposta compete ai Ministeri di settore.

Non risulta chiaro, infatti, in qual modo «l'azione di governo e provvedimenti quadro» possano incidere in materie in cui sussiste la potestà legislativa regionale; al riguardo si osserva che anche le «materie» elencate dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 143 del 1997, rientrando nelle materie già prese in considerazione in sede di trasferimento di funzioni, sono di competenza regionale.

In tal senso si sono pronunciate le regioni (cfr. le seguenti leggi regionali):

- 1) Veneto: legge 10 luglio 1998, n. 23 (art. 2);
- 2) Abruzzo: legge 21 aprile 1998, n. 25 (art. 2);
- 3) Toscana: legge 6 febbraio 1998, n. 9 (art. 2);
- 4) Calabria: legge 23 luglio 1998, n. 9 (art. 1, seconda comma);
- 5) Umbria: legge 2 aprile 1998, n. 10 (art. 2);
- 6) Campania: legge 7 aprile 1998, n. 5 (art. 1).

Dette leggi regionali, essendo state viste dal commissario del Governo (art. 127 Cost.), costituiscono sicuramente un inoppugnabile elemento da utilizzare al fine di interpretare la normativa contenuta nell'art. 2, secondo comma, del d.lgs. n. 143 del 1997.

In sede istruttoria, altresì, alla luce del fatto che tutte le funzioni in materia di agricoltura, ecc, sono state trasferite alle regioni, è stato osservato che l'attribuzione in detto ambito al Ministero per le politiche agricole di compiti di «coordinamento nazionale» appare in contrasto con il disposto dell'art. 8 della legge n. 59 del 1997 che, ridisciplinando la materia attinente all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, detta una normativa sicuramente non derogabile da un decreto legislativo emanato in connessione al trasferimento (fittizio) di funzioni alle regioni ed in base a deleghe legislative contenute in altra norma della medesima legge n. 59 del 1997 che nulla prevedono al riguardo.

Anche in questo caso le controdeduzioni della amministrazione non chiariscono i dubbi sopra prospettati. Al riguardo, osserva il collegio che in materia di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali l'art. 8 della legge n. 59 del 1997 non prevede alcuna «competenza generale e non episodica da parte della competente struttura ministeriale». Infatti, gli atti di indirizzo e coordinamento sono adottati autonomamente dallo Stato (con deliberazione del Consiglio dei Ministri) soltanto nei casi in cui non sia stata raggiunta l'intesa con la conferenza permanente ovvero con la «singola regione interessata» (le medesime censure possono essere estese ai poteri di «coordinamento» attribuiti al Ministero dall'art. 33, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 300 del 1999;

Infine, sempre con riferimento all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 143 del 1997 in sede istruttoria era stato chiesto di chiarire quale sia l'esatto significato dell'espressione «disciplina generale».

Il Ministro per le politiche agricole ha testualmente affermato: «Per "disciplina generale" deve intendersi l'adozione delle disposizioni normative ed amministrative generali regolanti le materie elencate nell'art. 2, comma 2, la cui concreta attuazione è demandata alle Regioni».

Trattasi di affermazione che evidenzia in modo chiaro il totale stravolgimento del sistema dei rapporti Stato-regioni delineato dall'art. 117 della Costituzione e dall'art. 8 della legge n. 59 del 1997, operato dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 143 del 1997.

Sotto il primo profilo si osserva che non può essere ammessa la sussistenza di potestà regolamentare dello Stato (Governo o singolo Ministero) nelle materie elencate dall'art. 117 della Costituzione. In tali materie le «norme» vengono dettate dallo Stato tramite «leggi quadro» ovvero dalle regioni mediante leggi regionali. *Terminus non datur*.

Sotto il secondo profilo (adozione di disposizioni amministrative generali) si rinvia a quanto esposto in tema di adozione di atti di indirizzo e coordinamento (al riguardo, peraltro, si ricorda che, ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost., le regioni sono competenti a svolgere le funzioni amministrative in tutte le materie in cui sussiste la loro potestà legislativa).

Deve ritenersi conclusivamente che in relazione agli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 300 del 1999, nonché agli artt. 1; 2, commi 1, 2 e 3; comma 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 143 del 1997 sussistono dubbi non manifestamente infondati di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 70, 76, 95, 117 e 118 Cost., in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, 12 e 14 della legge n. 59 del 1997.

Considerazioni ulteriori vanno formulate in relazione alle seguenti attribuzioni:

1) «elaborazione e coordinamento, di intesa con la conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle linee di politica agricola e forestale» (art. 33, comma 3, lettera a), d.lgs. n. 300 del 1999; art. 2, comma 1, d.lgs. n. 143 del 1997);

2) «disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura, in materia di gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale, di importazione e di esportazione dei prodotti ittici, nell'applicazione della regolamentazione comunitaria e di quella derivante dagli accordi internazionali e l'esecuzione degli obblighi comunitari ed internazionali riferibili a livello statale» (art. 33, comma 3, lettera a);

3) «compiti di disciplina generale e di coordinamento» nelle numerose materie elencate nell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 143 del 1997.

Nella menzionata ordinanza n. 2/99, questa sezione del controllo (v. in precedenza) ha formulato alcune considerazioni in merito alla legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 143 del 1997 nella parte in cui attribuisce al Ministero compiti di elaborazione e di coordinamento delle linee di politica agricola, agroalimentare e forestale, nonché compiti di «disciplina generale e di coordinamento» in una serie di materie.

In questa sede, in relazione agli artt. 1, comma 3, 2 e 3 del regolamento, oltre alle considerazioni già svolte nella menzionata ordinanza n. 2/99, dianzi integralmente riprodotte, che si intendono in pieno richiamate e condivise, si ritiene che le norme richiamate dall'amministrazione (art. 2, commi 1 e 2, dei d.lgs. n. 143 del 1997; art. 33, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 300 del 1999) siano costituzionalmente illegittime sotto un ulteriore profilo.

Esse, infatti, violano il principio affermato dalla Corte costituzionale (v. sentenze n. 408 del 1998, n. 18 del 1997, n. 124 del 1994, n. 453 del 1991 e n. 338 del 1989) per cui l'esercizio in via non legislativa della funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni (e a fortiori del potere di individuazione delle linee di politica agricola) deve sempre far capo all'organo collegiale di Governo (deliberazione del Consiglio dei ministri) (violazione degli artt. 95 e 118 della Costituzione).

3. — Specifiche ed ulteriori censure di illegittimità costituzionale attengono all'art. 33, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 300 del 1999 — per violazione dell'art. 76 della Costituzione in correlazione alla violazione degli artt. 11 e seguenti della legge n. 59 del 1997 — nella parte in cui dispone che il Ministero delle politiche agricole e forestali è titolare di competenze (non meglio specificate) nelle seguenti materie:

- 1) «controlli sulla qualità delle merci di importazione»;
- 2) «lotta alla concorrenza sleale».

Tale norma appare costituzionalmente illegittima in quanto le funzioni sopra indicate sono state attribuite *ex novo* al Ministero dall'art. 33, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 300 del 1999, nonostante la legge di delega n. 59 del 1997 non consenta al legislatore delegato di individuare nuove competenze in capo ai Ministeri.

4. — In subordine — per l'evenienza che la Corte costituzionale decida:

a) di non potere esaminare le sollevate questioni di illegittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 55, comma 6, del d.lgs. n. 300 del 1999 per mancanza della necessaria rilevanza delle questioni stesse ai fini del decidere;

b) ovvero che, pur sussistendo la 'rilevanza' delle questioni, l'art. 55, comma 6, del medesimo decreto legislativo sia costituzionalmente legittimo, e, pertanto, che ai fini dell' esame del regolamento la Corte dei conti debba valutare unicamente le norme contenute nell'art. 78 del d.lgs. n. 300 del 1999 e nel d.lgs. n. 143 del 1997 — si fa presente che le medesime censure esposte nelle pagine che precedono — concernenti anche gli artt. 33, 34 e 55, comma 6, del d.lgs. n. 300 del 1997, devono ritenersi riferite soltanto alle norme ritenute applicabili (art. 78 d.lgs. n. 300 del 1999 e d.lg. n. 143 del 1997). Infatti, in disparte la questione specifica concernente l'art. 33, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 300 del 1999 (controllo sulla qualità delle merci di importazione e lotta alla concorrenza sleale), tutte le questioni trattate sono pienamente riferibili alle norme ritenute applicabili.

5. — Da parte dell'ufficio di controllo, altresì, è stato manifestato l'avviso che tutta la disciplina relativa al Ministero *de quo* contenuta nel d.lgs. n. 300 del 1999 (artt. 33, 34, 55, commi 2, 6, e 78) (ovvero, in subordine, soltanto quest'ultima norma) sia costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., anche per motivi attinenti al mancato rispetto delle disposizioni contenute nella legge di delega (ad. 11, comma 3, della legge n. 59 del 1997) in merito ai termini entro i quali adottare una normativa delegata correttiva e/o integrativa di quella emanata in prima battuta in base alle stesse norme di delega.

Al riguardo, nel menzionato foglio di rilievi, premesso che sia il d.lgs. n. 143 del 1997 sia il d.lgs. n. 300 del 1999 sono stati emanati in attuazione della medesima delega legislativa contenuta nell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge n. 59 del 1997, è stato osservato che la legge di delega consente la emanazione in tempi diversi di più norme delegate aventi lo stesso oggetto soltanto nel caso in cui la disciplina delegata successivamente adottata, correttiva e/o integrativa della precedente, sia emanata entro un anno dalla data di entrata in vigore della normativa delegata che si intende correggere e/o integrare. Nel caso di specie tale termine non è stato rispettato (il d.lgs. n. 143 del 1997 è entrato in vigore in data 5 giugno 1997; il d.lgs. n. 300 del 1999 è stato emanato il 30 luglio 1999).

Come accennato in precedenza, in sede di controdeduzioni l'amministrazione ha negato che le norme contenute negli artt. 33, 34, 55 (e 78) del d.lgs. n. 300 del 1999 costituiscono disposizioni correttive del d.lgs. n. 143 del 1997. Ad avviso dell'amministrazione, infatti, nel caso di specie ci si trova semplicemente di fronte a due decreti legislativi emanati in base alla stessa norma di delega legislativa, che devono essere letti congiuntamente, atteso che il d.lgs. n. 300 del 1999 costituisce *ius superveniens* rispetto al d.lgs. n. 143 del 1997.

La tesi giuridica dell'amministrazione non risulta convincente in quanto la legge di delega (art. 11, comma 3, della legge n. 59 del 1997) pone rigidi criteri temporali con riguardo agli interventi finalizzati alla correzione e/o integrazione della disciplina delegata in precedenza emanata (se la normativa delegata emanata successivamente alla entrata in vigore del primo decreto legislativo non risulta correttiva e/o integrativa della precedenza, essa viola sotto altro aspetto la legge di delega che, come detto, consente un secondo intervento unicamente per integrare e/o correggere la normativa già emanata).

6. — Una questione di legittimità costituzionale analoga a quella da ultimo trattata deve essere raffrontata in relazione ad alcuni decreti legislativi che costituiscono il presupposto normativo di rango primario della norma contenuta nell'art. 3, comma 2, lettera c), del regolamento in esame, che, tra l'altro, dispone che la direzione generale per i servizi e gli affari generali è competente a svolgere l'attività di vigilanza amministrativa sugli «enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero...».

In materia, si fa presente che l'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 143 del 1997 stabilisce che gli enti, istituti e aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (denominazione del Ministero anteriore a quella indicata nel d.lgs. n. 143 del 1997) sono soppressi (in sede istruttoria l'ufficio ha chiesto all'amministrazione di indicare puntualmente quali fossero tali enti, istituti ed aziende).

In epoca successiva (anni 1999 e 2000), eraltro, il Governo, utilizzando a più riprese la medesima delega legislativa (cfr. art. 11 comma 1, lett. b), della legge n. 59 del 1997) attuata con il richiamato art. 3, del d.lgs. n. 143 del 1997, ha emanato una serie di decreti legislativi tendenti ad avviare alla disposta soppressione di alcuni degli organismi vigilati dal Ministero e ad introdurre una normativa di riordinamento degli stessi. Tali decreti legislativi sono i seguenti:

a) d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 (soppressione dell'AIMA e istituzione dell'AGEA);

b) d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188 (contenente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo indicato sub a);

c) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 (riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali: cfr. per quel che qui interessa l'art. 6, commi 2, 5 e 7);

d) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449 (riordinamento dell'UNIRE);

e) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454 (riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura).

Anche in questo caso il collegio ritiene doveroso valutare se l'emanazione dei decreti legislativi sopra elencati risulti rispettosa delle regole fissate dal Parlamento nella legge di delega n. 59 del 1997 (duplice intervento — nel caso *sub b*) triplice — nell'ambito della medesima materia, con una «correzione» a 180 gradi).

In sede istruttoria l'ufficio ha richiesto all'amministrazione di indicare quali sono gli enti, società e agenzie, sottoposti alla vigilanza del Ministero. L'amministrazione non ha ottemperato a tale richiesta istruttoria.

Al riguardo, si ricorda che in sede di controdeduzioni alle censure formulate in relazione al d.P.R. in data 25 marzo 1999 (oggetto dell'ordinanza n. 2/1999) il Ministro per le politiche agricole affermò che il Ministero vigilava sugli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, sull'UNIRE e sui relativi enti tecnici, sull'ISMEA, sull'INEA, sull'AIMA, sull'IDAC, sulla Cassa per la proprietà contadina, sull'ENSE, sull'Ente nazionale Risi, sulla RIBS S.p.a., sulla FINAGRA S.p.a., sull'Agecontrol S.p.a., sull'Istituto nazionale della nutrizione, sui Consorzi Agrari, sull'ENCI e sugli enti irrigui Apulo-Lucano ed Umbro-Toscano.

Tutti questi enti dovrebbero ritenersi soppressi ai sensi dell'art. 3, comma 1, (come accennato in precedenza appare censurabile soltanto il comma 2 dell'art. 3) del d.lgs. n. 143 del 1997 (nessun dubbio in merito alla soppressione sussiste per gli enti non «riordinati» dai decreti legislativi sopra elencati).

Anche in questo caso la sezione ritiene che i decreti legislativi sopra elencati (in disparte ogni questione concernente il rispetto dei criteri di delega dettati dalla legge n. 59 del 1997 in tema di riordino degli enti in quanto appare illogico ritenere che detti criteri consentano che un ente prima venga soppresso e successivamente venga «riordinato» risultino emanati in violazione dell'art. 76 della Costituzione in correlazione alla violazione dell'art. 11, comma 3, della legge n. 59 del 1997: infatti, il periodo intercorso tra la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 143 del 1997 e la data di emanazione dei decreti legislativi in questione è superiore all'anno solare.

7. — Una ultima questione di illegittimità costituzionale concerne l'art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, applicabile in sede di esame della competenza in tema di «meccanizzazione agricola» menzionata nell'art. 3, comma 2, lett. *b*), del regolamento e sicuramente attinente alla materia della «agricoltura», di competenza regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione (cfr. l'art. 1, comma 2, lett. *c*), del d.P.R. n. 11 del 1972, nonché l'art. 66, comma 1, del d.P.R. n. 616 del 1977).

Sotto questo profilo, l'art. 2 del d.lgs. n. 173 del 1998 appare costituzionalmente illegittimo — per violazione degli artt. 117, 118 119 della Costituzione (e della normativa contenuta negli statuti speciali che l'attribuisce alle regioni ad autonomia differenziata potestà legislativa in tema di agricoltura) — in quanto risulta lesivo delle attribuzioni e dell'autonomia costituzionalmente garantite alle regioni, le quali, nell'ambito delle materie elencate nell'art. 117 della Costituzione e negli statuti speciali, godendo della potestà legislativa e della correlata potestà amministrativa, sia programmatica che gestionale, devono godere di una sfera di autonomia tale da garantire la possibilità di gestire adeguatamente gli interessi devoluti alla loro cura.

Da ciò deriva la illegittimità costituzionale della normazione di rango primario in base alla quale tali interessi sono soddisfatti (anche o esclusivamente) mediante l'attività posta in essere da terzi, *in primis* dallo Stato.

Nel caso di specie, lo Stato non si limita a ripartire tra le regioni le risorse utilizzabili per il finanziamento degli incentivi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, bensì redige un «programma» vincolante per le regioni, che sono chiamate soltanto ad attuarlo. In tale modo la autonomia delle regioni, in merito alla programmazione degli interventi da realizzare risulta gravemente compromessa (la sezione del controllo ha già avuto modo di affrontare — e di risolvere nei termini sopra riportati — la tematica in esame: cfr. ordinanza n. 3/1999, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie speciale, n. 43 del 27 ottobre 1999, *sub* n. 598).

8. Esaurita la trattazione delle sollevate questioni di illegittimità costituzionale, ritiene il Collegio che brevi considerazioni vadano svolte in merito alla «rilevanza» ai fini del decidere delle questioni di, legittimità costituzionale delle norme in precedenza indicate.

Nella menzionata ordinanza n. 2/1999 la sezione del controllo, in sede di esame del regolamento di organizzazione del Ministero emanato in data 25 marzo 1999, tra l'altro, ha formulato le seguenti considerazioni:

Il regolamento in esame detta la disciplina attinente alla organizzazione del Ministero per le politiche agricole e pertanto la normativa di rango primario alla quale è necessario fare principalmente riferimento in sede di controllo preventivo è sicuramente il d.lgs. n. 143 del 1997.

È pertanto fisiologico che l'organo di controllo valuti la legittimità costituzionale del menzionato decreto legislativo al fine di verificare se la istituzione del Ministero che si intende organizzare e le funzioni ad esso attribuite rispettino il disegno organizzativo funzionale delineato nella legge di delega (analoghe considerazioni sono state svolte dalla sezione del controllo nella menzionata ordinanza n. 3/1999).

Nell'ordinanza n. 265/2000 della Corte costituzionale si legge che, in prossimità della camera di consiglio, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, sostenendo l'inammissibilità delle questioni, per difetto di valutazione della loro rilevanza: la Corte dei conti avrebbe dovuto specificare in relazione a quali speci-

fiche previsioni del regolamento sottoposto al suo controllo assumevano rilievo le ipotetiche illegittimità del d.lgs. parametro del giudizio, tanto più che l'emanazione del regolamento governativo di organizzazione non si fonda necessariamente sull'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 143 del 1997, ma si configura come diretta espressione dei poteri governativi di normazione di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

La Corte costituzionale, peraltro, non ha esaminato la fondatezza di tale eccezione di inammissibilità, ritenendo che a seguito dell'entrata in vigore degli artt. 33, 34, 55, comma 2, e 78 del d.lgs. n. 300 del 1999 (in base al quale è stato emanato il d.P.R. 28 marzo 2000) fosse necessario in via del tutto preliminare, rispetto a ogni problema di ammissibilità, restituire gli atti alla Corte dei conti.

L'eccezione formulata dalla Avvocatura generale dello Stato — almeno nei termini riportati nella menzionata ordinanza n. 265/2000 della Corte costituzionale — non è condivisibile.

Al riguardo, si osserva, anzitutto, che tutte le questioni di legittimità costituzionale in precedenza prospettate attengono a norme che l'Amministrazione ha posto a fondamento delle attribuzioni ripartite fra i dipartimenti menzionati negli artt. 2 e 3 del regolamento in esame.

In sede di verifica della legittimità di tali disposizioni regolamentari la Corte dei conti (ovviamente) deve verificare se le norme con forza di legge che prevedono tali attribuzioni — e che essa è chiamata ad applicare — siano costituzionalmente legittime.

In altri termini, si fa presente che la sezione del controllo, in sede di esame della conformità a legge di una normativa regolamentare, è chiamata ad «applicare» la legislazione di rango primario che costituisce il fondamento giuridico dell'atto sottoposto al suo esame.

Tale «applicazione» è necessaria poiché se così non fosse mancherebbe il parametro normativo in base al quale valutare la conformità a legge del regolamento.

Priva di pregio appare al collegio anche la ulteriore considerazione formulata dall'Avvocatura generale dello Stato per cui l'emanazione del regolamento governativo di organizzazione si configura come diretta espressione dei poteri governativi di normazione di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Tale affermazione non può essere condivisa poiché nel caso di specie si tratta di operare una applicazione congiunta delle norme vigenti in materia di organizzazione del Ministero. Nessun dubbio sussiste sul fatto che la organizzazione della struttura ministeriale debba essere pienamente rispettosa del disegno organizzativo delineato dalla normativa con forza di legge (speciale e successiva rispetto all'art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, introdotto dall'art. 13 della legge n. 59 del 1997) contenuta nel d.lgs. n. 143 del 1997 e negli artt. 33 e 34 del d.lgs. n. 300 del 1999.

Il richiamo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 rileva ai fini della individuazione:

a) anzitutto, dello strumento normativo da utilizzare (regolamento delegato ex art. 17, comma 2, della medesima legge);

b) altresì, dell'ulteriore normativa di rango secondario (cfr. le lettere a), c), d), ed e) del menzionato comma 4-bis).

Per tali motivi la sezione ritiene che le questioni di legittimità costituzionale in precedenza esaminate siano rilevanti ai fini del decidere e non manifestamente infondate.

P. Q. M.

Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 55, comma 6, del d.lgs. n. 300 del 1999 per violazione dell'art. 76 Cost., in correlazione alla violazione degli artt. 11 e seguenti della legge n. 59 del 1997 (che non prevedono il rinvio dell'efficacia);

2) degli artt. 33 e 34 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché degli artt. 1, 2 commi 1 e 2, 3, comma 2, 4, 5 del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, per violazione degli artt. 70, 76, 95, 117 e 118 della Costituzione, nonché delle norme in tema di 'agricoltura' contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale, in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

3) in particolare, dell'art. 33 comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 300 del 1999 per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione degli artt. 11 e seguenti della legge n. 59 del 1997 (che non consentono la attribuzione di nuove funzioni ai Ministeri);

3-bis) *in subordine, dell'art 78 del d.lgs. n. 300 del 1999, nonché degli artt. 1, 2, commi 1 e 2, 3, comma 2, 4, 5 del d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, per violazione degli artt. 70, 76, 95, 117 e 118 della Costituzione, nonché delle norme in tema di «agricoltura» contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale, in relazione alla mancata attuazione e alla violazione degli artt. 1, 3, 4, 8, 11, comma 1, lettere a) e b), 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;*

4) *degli artt. 55, comma 6, 33 e 34 del d.lgs. n. 300 del 1999 per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;*

4 bis) *in subordine dell'art. 78 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;*

5) *dei seguenti d.lgs.:*

a) *d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165;*

b) *d.lgs. 15 giugno 2000, n. 188;*

c) *d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 (art. 6, commi 2, 5 e 7);*

d) *d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449;*

e) *d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, per violazione dell'art. 76 della Costituzione in relazione alla violazione dell'art. 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;*

6) *dell'art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché delle norme in tema di «agricoltura» contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale.*

Dispone la sospensione del procedimento.

Ordina alla segreteria di notificare copia della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Roma, addì 7 settembre 2000.

Il Presidente: DELFINI

00C1188

N. 682

*Ordinanza emessa il 28 giugno 2000 dal tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Cacace Giorgio ed altri*

Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Persona coimputata del medesimo reato o imputata in procedimento connesso - Incompatibilità con l'ufficio di testimone - Facoltà di non rispondere - Non consentita lettura delle dichiarazioni precedentemente rese, in assenza dell'accordo delle parti - Violazione dei principi di indisponibilità del processo e della prova da parte dei soggetti privati, di non dispersione della prova e di obbligatorietà dell'azione penale - Lesione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

- Cod. proc. pen., artt. 197, comma 1, lett. a), 210, comma 4, e 513, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 101, secondo comma, 111 e 112.

IL TRIBUNALE

Sulla eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 197, 210 e 513 c.p.p. con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27, 111 e 112 della Costituzione, sollevata dal p.m. all'udienza del 26 maggio 2000.

O S S E R V A

Cacace Giorgio, Vella Mauro, Ferrari Valerio venivano citati a giudizio per rispondere dei seguenti delitti: capo a) Cacace, artt. 81 cpv. 110, 323 cpv. c.p.; capo b) Ferrari, artt. 110, 81, 323 cpv. c.p. (in concorso con Borzano, Ferracini, Binelli, Moriondo, Incaminato, per cui si è proceduto separatamente); capo c) Vella, artt. 81 cpv., 323 cpv. c.p.; capo d) Ferrari, artt. 81 cpv. e 381 c.p.; capo e) Cacace e Vella, artt. 81 cpv. 323 cpv. c.p., come dai capi di imputazione che si allegano in copia.

Le richieste probatorie effettuate dal p.m. per sostenere l'accusa in giudizio erano costituite dall'esame del consulente tecnico rag. Tropini e della relativa relazione, di alcuni testimoni e di numerosi imputati di procedi-

mento connesso, di cui alcuni originariamente coimputati (Borsano Gian Mauro, Binelli Pietro Felice, Incaminato Vittorio, Avignolo Giuseppe, Ricci Luigi, Perego Andrea, Galliano Ernesto, Moriondo Angelo, Ferracini Carlo, Spanò Menotti, Torello Franco).

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, venivano esaminati il rag. Tropini, c. t. del p.m., ed alcuni testimoni; questi ultimi riferivano su circostanze di contorno relative all'intera vicenda.

La relazione di c.t. non veniva, allo stato, acquisita, in quanto riportava il contenuto di numerose dichiarazioni rese dagli imputati di procedimento connesso suindicati nel corso delle indagini espletate dalla Procura Generale presso la C.d.A. di Torino; lo stesso consulente ed il p.m. precisavano che tali dichiarazioni costituivano una parte essenziale della consulenza tecnica e non erano separabili dai dati oggettivi sulle trattazioni delle procedure concorsuali presso il tribunale di Acqui Terme.

Per tali motivi, il tribunale si riservava di acquisirla all'esito dell'esame degli imputati in procedimento connesso, citati dal p.m. ai sensi dell'art. 210 c.p.p.

La maggior parte di costoro (Torello Franco, Incaminato Vittorio, Galliano Ernesto, Spanò Menotti, Avignolo Giuseppe, Ricci Luigi, Ferracini Carlo, Moriondo Angelo) comparivano in udienza e dichiaravano di avvalersi della facoltà di non rispondere, non accettando di sottoporsi all'esame da parte del p.m. e dei difensori. Il p.m. chiedeva di darsi lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dagli imputati in procedimento connesso nella fase delle indagini ed i difensori degli imputati, in tutti i casi, negavano il consenso.

Il tribunale, con ordinanza dibattimentale, riteneva che il nuovo testo dell'art. 111, quarto comma Costituzione (inserito con Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) superasse, pur non invalidandolo, il disposto della sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998, «poichè la nuova norma costituzionale stabilisce che la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si sottragga all'interrogatorio dell'imputato e del suo difensore». Pertanto, ritenuta l'inutilità di esperire la procedura di cui alla sentenza della Corte costituzionale citata, ai fini della prova della colpevolezza degli imputati, non ammetteva l'effettuazione delle contestazioni di cui alla citata sentenza.

Al termine, il p.m. sollevava la questione di legittimità costituzionale.

Rilevanza della questione di legittimità costituzionale

Ritiene questo collegio che la questione sia rilevante per tutti gli imputati e con riferimento a tutte le imputazioni.

Le dichiarazioni precedentemente rese dagli imputati in procedimento connesso che si sono avvalsi in dibattimento della facoltà di non rispondere costituiscono la fonte di prova primaria dedotta dal p.m. come dallo stesso rilevato nella memoria depositata dopo avere esposto oralmente la questione.

Esse non sono utilizzabili nell'ambito del presente procedimento, poichè la disciplina transitoria di cui alla legge 25 febbraio 2000, n. 35 consente la valutazione di tali dichiarazioni solo se già acquisite al fascicolo del dibattimento prima dell'entrata in vigore della legge in questione.

Non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

È opinione di questo collegio che la questione sia non manifestamente infondata, alla luce della costante elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale (sent. n. 254 del 1992, sent. n. 255\1992, sent. n. 111\1993, n. 179\1994, n. 241\1994, n. 374\1994 e n. 361\1998).

La funzione del processo penale, consistente nell'accertamento di fatti di reato e di responsabilità, non può comportare una attenuazione della tutela del diritto di difesa.

«Sono invece, censurabili sotto il profilo della ragionevolezza, soluzioni normative che, non necessarie per realizzare le garanzie della difesa, pregiudichino la funzione del processo.» (Corte cost. n. 361\1998).

I principi costituzionali del processo penale sottesi alla problematica dell'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni *contra alios* dei coimputati o degli imputati in procedimento connesso sono essenzialmente tre.

1. — innanzitutto, il principio della indisponibilità del processo e della prova da parte dei soggetti privati. Infatti, funzione primaria ed essenziale del processo penale è l'accertamento giudiziale dei fatti contestati e dell'eventuale responsabilità dell'imputato. (artt. 3, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 Cost.)

Tale finalità verrebbe irrimediabilmente compromessa se l'esperibilità di prove emerse come rilevanti nelle indagini preliminari venisse lasciata nella disponibilità dell'imputato e del coimputato o imputato in procedimento connesso.

Viene in considerazione anche il principio di non dispersione della prova, ossia l'esigenza di evitare la non esperibilità nella fase del giudizio del materiale probatorio emerso come rilevante nella fase delle indagini (Corte cost., sent. n. 255/1992, che attribuì esplicitamente rilievo costituzionale al «principio di conservazione della prova»).

Esigenza a sua volta collegata al principio di obbligatorietà dell'azione penale, che, per non subire una violazione di fatto, deve comportare che il p.m. sia messo nelle condizioni di esercitare validamente l'azione promossa, in modo tale che l'iniziativa penale non venga paralizzata *ex post*.

Sempre sotto il profilo ora in esame, la funzione del processo penale di accertamento di reati e responsabilità può venir pregiudicata dalla scelta discrezionale e potestativa dell'imputato di procedimento connesso di avvalersi della facoltà di non rispondere, scelta dalla quale può dipendere l'utilizzabilità o meno come materiale probatorio delle sue dichiarazioni (nell'ipotesi, prevedibile, di mancanza di accordo delle parti alla lettura di tali dichiarazioni).

In definitiva, il fine centrale del processo penale è la ricerca della verità, come ribadito dalla Corte cost. con sentenza n. 179 del 1994 (in tema di esercizio della facoltà di astenersi dal deporre, riservata dall'art. 199 c.p. ai prossimi congiunti dell'imputato) e, pertanto, il rispetto del principio di oralità deve essere temperato con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede.

2. — Inoltre il diritto di difesa dell'imputato, sancito dall'art. 24 Cost., che comporta la facoltà per lo stesso di avvalersi del diritto al silenzio ed il diritto di mentire, anche qualora accetti di sottoporsi all'esame nel contraddittorio delle parti.

3. — Infine, il diritto da parte di colui che viene accusato dal coimputato o dall'imputato in procedimento connesso di sottoporre al vaglio del contraddittorio le dichiarazioni rese nei suoi confronti.

Tale diritto, già enucleabile in base agli artt. 3 e 24 Cost., oggi è stato espressamente sancito dall'art. 111 Cost., quarto comma.

I tre principi esposti devono essere tra loro coordinati e temperati, al fine di evitare che si crei un conflitto tra il diritto di difesa del coimputato o imputato in procedimento connesso dichiarante *contra alios* che si avvalga in giudizio della facoltà di non rispondere, il diritto dell'imputato destinatario delle dichiarazioni a sottoporre il dichiarante a contraddittorio ed il principio di indisponibilità della prova.

Il conflitto tra questi principi costituzionali può essere risolto solo affermando che, per effetto dell'introduzione del nuovo art. 111 Cost., deve ritenersi compresso lo spazio costituzionalmente garantito del diritto al silenzio, che non può più includere la facoltà di non rispondere in dibattimento per il dichiarante *erga alios*, ossia per il soggetto che abbia in precedenza, nella fase delle indagini, già effettuato la scelta di rendere dichiarazioni implicanti le responsabilità altrui.

Il diritto al silenzio ha la sua ragion d'essere nella tutela dalla autoincriminazione.

Tale ragion d'essere, quindi, viene meno in due ipotesi:

a) quando il coimputato è tenuto a riferire non sulla propria responsabilità, ma sulla responsabilità di altri;

b) quando il coimputato in procedimento connesso è chiamato in dibattimento dopo che nei suoi confronti sia stata già pronunciata sentenza definitiva di condanna (alla quale è equiparata, *ex art. 445 comma 1, ultima parte c.p.p.*, la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti): in tal caso, la sua posizione è insuscettibile di essere aggravata o mutata, perché coperta dal giudicato.

Con riferimento a quest'ultima ipotesi, non possono valere le obiezioni che in tal modo il coimputato potrebbe rendere dichiarazioni autoincriminanti su fatti diversi rispetto a quello per cui ha riportato condanna e che costui potrebbe non essere soggetto indifferente rispetto alle vicende processuali.

Infatti, alla prima obiezione si può rispondere che, nella fattispecie, soccorrerebbero, a tutela del dichiarante, le disposizioni di cui agli artt. 63 e 198 comma 2 c.p.p.

Alla seconda obiezione può risponderci che esistono altri casi nel sistema di soggetti non indifferenti che, ciononostante, sono testimoni, come, ad esempio le persone offese, le parti civili e i prossimi congiunti.

In proposito, le sentenze della Corte cost. n. 115/1992 e 374/1994 affermano che l'esclusione della capacità di testimoniare della parte civile sarebbe un sacrificio troppo grande nella ricerca della verità processuale e che la deposizione dovrà essere valutata con prudente apprezzamento e spirito critico.

In base a tali osservazioni, va ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 197, lettera a), 210, quarto comma e 513, secondo comma c.p.p., nella parte in cui sanciscono l'incompatibilità con l'ufficio di testimone del coimputato nel medesimo reato e dell'imputato in procedimento connesso, prevedono per gli stessi soggetti la facoltà di non rispondere e, nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà, non consentono al giudice di dare lettura delle dichiarazioni precedentemente rese in assenza dell'accordo delle parti.

Infatti, il combinato disposto di tali norme delinea un sistema che consente al coimputato ed all'imputato di procedimento connesso dichiarante *contra alios* di sottrarsi *ad libitum* al contraddittorio e di sottrarre *ad libitum* elementi di prova rilevanti al vaglio dibattimentale.

Tali norme processuali contrastano con gli artt. 3, 24, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101, secondo comma, 111 e 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 197 lettera a), 210, quarto comma e 513, secondo comma c.p.p.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti del procedimento della Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso, con conseguente sospensione del decorso del termine prescrizione per tutti gli imputati;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti della due Camere del Parlamento della Repubblica.

Milano, addì 28 giugno 2000.

Il presidente: MICARA

00C1189

N. 683

Ordinanza emessa l'11 aprile 2000 dal giudice istruttore del tribunale di Pavia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Raggia Gabriella ed altra e comune di Pavia

Circolazione stradale - Prevenzione e accertamento di violazioni del codice della strada - Funzioni degli ausiliari del traffico - Riconoscimento ad essi, con norma interpretativa, di poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia probatoria dell'atto pubblico - Violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Disparità di trattamento tra privato e pubblica amministrazione, nonché tra ausiliari del traffico e guardie giurate - Contrasto con la regola dell'accesso agli impieghi pubblici mediante concorso - Lesione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

- Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e 133, come modificati dal d.l. 2 novembre 1999, n. 391 e sostituiti (*recte*: interpretati) dall'art. 68, legge 23 dicembre 1999, n. 488.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 98.

IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva che precede, ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con distinti ricorsi, identici nella sostanza e per tali motivi riuniti in corso di causa, Raggia Gabriella e Decima Maria Laura proponevano opposizione avverso i verbali di contestazione n. 82905 e n. 82906 della Polizia municipale di Pavia, con i quali gli veniva contestata la violazione dell'art. 7 N.C.S. per aver, il giorno 3 marzo 1999, circolato in Pavia, alla guida delle rispettive autovetture, in zona a traffico limitato senza esporre alcun contrassegno di autorizzazione.

Assumevano le ricorrenti, l'illegittimità dei verbali opposti deducendo di essere entrate in piazza del Carmine per soli pochi metri e al solo fine di chiedere informazioni sulla viabilità agli ausiliari del traffico presenti in loco. Deducevano inoltre l'illegittimità dei verbali opposti *ex art.* 135 N.C.S. stante l'illegittima collocazione del segnale di divieto.

Costituitosi il contraddittorio, la causa istituita con il libero interrogatorio delle ricorrenti e l'audizione di uno verbalizzanti.

All'udienza del 25 marzo 2000, nell'assenza del delegato del comune, il giudice, previa chiusura della fase istruttoria ed invito alla discussione orale, rilevava d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 132 e 133, legge 15 maggio 1997 n. 127, così come modificato dal decreto legge 2 novembre 1999 n. 391 e poi successivamente confermato dalla legge 23 dicembre 1999 n. 488, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 98 della Costituzione.

D I R I T T O

L'accertamento delle violazioni al C.d.s. è disciplinato in modo generale dall'art. 13 legge n. 689/1981, secondo il quale i poteri di accertamento sono attribuiti agli «organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa» e più specificatamente dall'art. 12 del N.C.S.

Detto articolo sulla premessa che «l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale» (art. 11 N.C.S.): costituisce servizio di Polizia stradale ha istituito l'espletamento del servizio stesso:

- a) in via principale alla polizia di Stato attraverso la specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- b) alla Polizia di Stato;
- c) all'arma dei Carabinieri;
- d) al corpo della Guardia di Finanza;
- e) ai corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di Polizia Stradale.

L'accertamento viene demandato altresì dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, c.p.p. ed al personale di vari enti, previo superamento di un esame di qualificazione.

Per quanto concerne la contestazione delle violazioni, gli artt. 200 N.C.S. (per l'ipotesi di contestazione immediata) e 201 N.C.S. (per l'ipotesi di contestazione differita), il primo in modo implicito ed il secondo in modo esplicito al comma 3, demandano tale attività «agli organi indicati nell'art. 12 ...», ossia agli organi legittimati all'accertamento, oppure ad un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

Il quadro normativo è mutato con l'entrata in vigore della legge Bassanini (Legge 15 maggio 1997 n. 127) che ha riconosciuto ai comuni (art. 17, comma 132), con provvedimento del sindaco, il potere di conferire «funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali» e cioè ai c.d. «ausiliari del traffico» fermo restando che «le procedure sanzionatorie amministrative e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o comandi a ciò preposti».

L'introduzione del c.d. ausiliario del traffico, figura introdotta per far funzionare il nuovo sistema di tariffazione della sosta, ha subito creato notevoli problemi interpretativi.

Infatti, nonostante la chiarezza del dettato normativo, che ha riconosciuto a questa figura esclusivamente la funzione di prevenzione segnalazione delle violazioni in materia di sosta, ma non quella di redazione del verbale e contestazione della violazione, questi soggetti sono stati utilizzati dai comuni in modo improprio. Numerosi comuni gli hanno demandato funzioni di verbalizzazione e contestazione. In alcuni casi si è addirittura arrivato a demandargli una funzione di accertamento generalizzata a tutte le violazioni del N.C.S.

Non a caso alcuni giudici di merito hanno parlato di un nuovo sistema di «tassazione occulta».

Sulla scia della giurisprudenza di merito che ha evidenziato come l'attività dell'ausiliario del traffico è circoscritta alla mera segnalazione delle violazioni di sosta e fermata, posto che l'intera procedura sanzionatoria costituisce oggetto di esplicita riserva legale a favore dei soggetti di cui all'art. 12 N.C.S., è intervenuta la sentenza 21 ottobre 1999 n. 11949 della S.C. che ha fatto opportuna chiarezza in materia statutando che «gli ausiliari del traffico, senza essere investiti di alcuna funzione di polizia, limitano la loro opera alla rilevazione e segnalazione alle autorità di polizia municipale delle infrazioni stradali ...».

La S.C. ha evidenziato ancora che «gli accertamenti ed i relativi verbali di pubblici ufficiali al riguardo ben possono attingere il loro contenuto da segnalazioni e denunce effettuate da privati cittadini, senza però, in tal caso, fare *ex art.* 2700 del codice civile, fino a querela di falso ...». Concetto, questo, non nuovo nella giurisprudenza della S.C.

Il quadro normativo così delineatosi, a seguito della sentenza della S.C., è venuto a mutare ancora con il decreto-legge 2 novembre 1999 n. 391, che pur volendo appartenente dettare disposizioni interpretative delle norme sul conferimento delle funzioni di prevenzioni e accertamento delle violazioni del C.d.S: ha di fatto modificato l'art. 17, commi 132 e 133 legge n. 127/1997.

Detta normativa ha, infatti, riconosciuto agli ausiliari del traffico, *ex art. 12 N.C.S.* i poteri di contestazioni immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del codice civile.

Le predette disposizioni sono state successivamente ribadite nell'art. 68 della legge 23 dicembre 1999 n. 444.

Ad avviso del giudice la normativa in questione, che ha riconosciuto agli atti di accertamento degli ausiliari del traffico, privati senza particolari qualifiche assunti per brevi periodi e senza alcuna trasparenza sul sistema di reclutamento, l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, suscita inevitabilmente delle questioni di incostituzionalità in relazione agli articoli della Costituzione sotto richiamati.

Ad avviso del giudice le norme citate, sembrano porsi in contrasto con il diritto di difesa ed uguaglianza delle parti, principi, ispiratori e sottesi dalla legge n. 689/1981.

La giurisprudenza di legittimità ha sempre sostenuto che l'efficacia di prova legale del verbale discende dalla qualità del pubblico verbalizzante a ciò autorizzato.

Le disposizioni citate riconoscono agli atti degli ausiliari, sia pure limitatamente ad alcuni accertamenti di violazione, l'efficacia di prova legale pur non essendo questi soggetti dei Pubblici ufficiali.

Appare evidente che riconoscere a dei privati cittadini il potere di accertamento di una violazione al C.d.S. con efficacia di prova legale, parificandolo a quello compiuto da un vero agente di polizia, viola il principio di uguaglianza e quello di difesa.

Già l'atto di accertamento redatto da un agente di polizia sembra contrastare con l'art. 24 della Costituzione, ove riconosce alla p.a. (Attrice in senso sostanziale, e quindi soggetto avente l'onere della prova nel giudizio di opposizione) il potere unilaterale di predisporre un documento avente l'efficacia probatoria dell'atto pubblico.

Nel caso di specie la disparità di trattamento tra privato e p.a. sembra accentuata. Basti osservare che non vi è alcuna ragione per riconoscere una attendibilità privilegiata ad un atto redatto da un comune cittadino non legato alla p.a. da alcun rapporto di servizio.

L'art. 97 della Costituzione stabilisce quale principio generale che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, ciò affinché le nomine avvengano previa selezione fra i più meritevoli e qualificati. Il principio è stato ribadito dalla legge-quadro sul pubblico impiego, stabilendo che la valutazione dei candidati deve avvenire mediante la valutazione obiettiva del merito, in relazione all'acquisizione della professionalità richiesta per la qualifica cui inserisce l'assunzione.

Dal rapporto di impiego pubblico discende oltre al connaturale vincolo di subordinazione e inserimento nell'organizzazione pubblica, l'assunzione di particolari diritti e doveri.

Il pubblico impiegato, figura di cui il p.u. è una specificazione, oltre ad essere di regola assunto per concorso, deve superare un periodo di prova.

La figura dell'ausiliario, per le modalità di assunzione e per il vincolo con la p.a., sulla scorta dei principi costituzionali richiamati, non sembra equiparabile a quella di un agente di polizia o ad altro p.u. preposto alla prevenzione ed accertamento delle violazioni del C.d.S., e i suoi atti di accertamento non sembrano possedere l'efficacia probatoria dell'atto pubblico che possiedono un certo grado di attendibilità proprio per la garanzia connessa alla natura pubblica dell'organo da cui provengono.

Giova sottolineare che il legislatore ha negato detta efficacia ai verbali redatti dalle guardie giurate di enti pubblici, di enti collettivi o di privati previsti dall'art. 133 T.U. leggi P.S.; infatti ai sensi dell'art. 255 del Reg. Att. T.U. leggi P.S. i verbali redatti da guardie particolari «fanno fede in giudizio fino a prova contraria». Quindi anche sotto tale profilo sembra via sia una violazione dell'art. 3 della Costituzione, che impone al legislatore di assicurare parità di trattamento a situazioni soggettive uguali ed omogenee.

L'arruolamento di una schiera di ausiliari, con l'innegabile finalità economica, sembra contrastare anche con il disposto dell'art. 97 Costituzione, primo comma, che sancisce il principio del buon andamento e imparzialità delle p.a.

La questione di costituzionalità sollevata è sicuramente rilevante nel presente giudizio, poiché appare prioritario ed assorbente di ogni altra questione in ordine alla fondatezza dell'addebito contestato alle ricorrenti, accertare se un ausiliario del traffico può essere legittimato ad accertare una violazione del C.d.S. ed a procedere con la verbalizzazione e contestazione immediata della violazione come un comune agente di Polizia, nonché se l'atto di accertamento possa essere ritenuto atto pubblico facente piena prova ai sensi dell'art. 2700 del codice civile.

Il giudizio *de quo* va pertanto sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale cui vanno rimessi gli atti.

P.Q.M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, secondo i termini e nei limiti specificati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 132 e 133, legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dal decreto legge 2 novembre 1999, n. 391, e poi sostituito dall'art. 68 legge 23 dicembre 1999, n. 488, per contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 98 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della cancelleria;

Dispone, altresì, la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Pavia, l'11 marzo 2000.

Il giudice istruttore: LEONETTI

00C1190

N. 684

Ordinanza emessa il 5 giugno 2000 dalla commissione tributaria provinciale di Reggio-Emilia sul ricorso proposto da Taglini Gianni contro Imposte Dirette di Reggio-Emilia

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Soggetti passivi - Assimilazione dei titolari di redditi di lavoro autonomo ai titolari di redditi di impresa - Discriminazione fra lavoratori autonomi, a seconda che esercitino o meno arti e professioni - Violazione del principio di capacità contributiva.

- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 1, 2, 3, lett. c), 8 e 11.
- Costituzione, artt. 3, 23 e 53.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Base imponibile - Non deducibilità degli oneri previdenziali obbligatori per legge - Violazione del principio di capacità contributiva.

- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 4 e 8.
- Costituzione, art. 53.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Assorbimento in essa di tributi aboliti e della contribuzione al Servizio sanitario nazionale - Discriminazione in danno dei lavoratori autonomi e delle imprese minori.

- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 3 e 36.
- Costituzione, art. 3.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Non deducibilità ai fini delle imposte sui redditi - Lesione del principio di capacità contributiva.

- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2.
- Costituzione, art. 53.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) - Ammontare dovuto in acconto - Prevista determinazione con decreto ministeriale - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali.

- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 45, comma 3.
- Costituzione, art. 23.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 726/99 depositato l'11 novembre 1999 avverso S/RIF SU I.RIMB - IRAP. 98 contro ufficio delle entrate di Reggio-Emilia proposto da: Taglini Gianni residente a Reggio-Emilia in via Guida da Castello n. 6.

Il gravame di cui si discute viene proposto dall'avv. Gianni Taglini, agente in proprio, avverso il silenzio-rifiuto da parte del Centro di Servizi delle II.DD. di Reggio-Emilia in relazione ad istanza avanzata in data 21 ottobre 1998 avendo il ricorrente medesimo provveduto a suo tempo a versare la somma di L. 6.678.000 a titolo di acconto IRAP per l'anno 1998.

Con la suddetta istanza il professionista chiedeva appunto il rimborso delle somme versate deducendo che l'imposta non fosse dovuta stante che il d.lgs. 44/1997, istitutivo dell'IRAP, doveva ritenersi in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 35, 53 e 76, della nostra Carta costituzionale e pertanto con la propria impugnativa la parte ricorrente avanzava dunque motivi di incostituzionalità della normativa in oggetto, emanata in esecuzione della delega contenuta nella legge 23 dicembre 1996 n. 166 (commi 143-147).

Ritiene codesta Commissione che le eccezioni di illegittimità costituzionale proposte dalla parte ricorrente appaiano — oltreché rilevanti — non manifestamente infondate in base alle considerazioni di cui in appresso.

Va anzitutto ricordato che l'imposta sulle attività produttive colpisce l'esercizio abituale di ogni attività diretta alla produzione ed allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi (art. 2). Non si richiede che le attività predette abbiano un carattere commerciale e/o economico, potendo costituire presupposto di imposta anche le attività svolte da enti non commerciali come gli organi e le amministrazioni dello Stato e la legge precisa che l'attività produttiva, costituisce «in ogni caso» e da chiunque esercitata, presupposto di imposta.

È lecito dunque affermare che per la prima volta la capacità contributiva viene individuata e confusa con la potenzialità economica che si vorrebbe espressa in ogni apparato produttivo.

Pur prescindendo dagli scopi che si è prefisso il legislatore con l'istituzione dell'IRAP (quali la razionalizzazione dei prelievi attraverso la sostituzione di una pluralità di tributi e il finanziamento della spesa sanitaria attraverso una nuova imposta) anche per adeguarsi ai dettati della Corte costituzionale, non appare agevole, anzi è oltremodo difficile individuare la configurazione giuridica di detta imposta, procedere alla sua classificazione, alla determinazione della sua struttura e degli elementi che possano giustificarla.

La dottrina ha precisato che è difficile stabilire se l'IRAP sia un'imposta diretta o indiretta, essendo tale distinzione fondata sulla capacità contributiva del soggetto ed essendo l'IRAP, per affermazione dello stesso legislatore, un'imposta fondata su una capacità contributiva «impersonale».

Stabilendone la indetraibilità dall'imposta sui redditi (art. 1 comma secondo), parrebbe che il legislatore abbia inteso istituire un'imposta sui redditi.

Ma il divieto di detrazione di un'imposta dall'altra scatta quando si è di fronte a capacità contributive omogenee, il che è escluso in quanto l'IRAP prescinde da qualsiasi manifestazione di ricchezza cosicché, per esclusione, l'IRAP viene pertanto classificata fra le imposte indirette, anche perché la sua strutturazione porta a qualificare il costo che l'impresa sostiene come una sorta di costo della produzione in quanto connesso con l'utilizzo dei fattori produttivi.

Ma rimane, allora, incomprensibile la sua indeducibilità a meno che si voglia accedere alla tesi che il livello dell'aliquota e dell'imponibile sia stato fissato solo per garantire lo stesso gettito dei tributi soppressi (parte dei quali erano deducibili e parte no, parte dei quali erano applicabili ai lavoratori autonomi e parte no ecc. ecc.) facendo di ogni erba un fascio con poco rigore e rispetto dei principi costituzionali.

La capacità contributiva che l'IRAP intende colpire è il valore della produzione netta come «valore aggiunto tipo reddito», intendendosi con questa espressione il valore aggiunto prodotto da una impresa mediante l'utilizzo dei fattori produttivi (lavoro, capitale proprio e capitale di terzi) al netto dei costi per l'acquisto dei beni e di taluni servizi impiegati nella produzione e dei costi indiretti.

In tale modello non esiste nessuna connessione con una capacità contributiva di tipo personale. L'imposizione prescinde da una manifestazione di ricchezza in capo al soggetto passivo.

Trattasi di una «capacità contributiva», come si è detto negli stessi lavori preparatori, di carattere «impersonale».

La struttura dell'imposta prescinde dunque dalla reale capacità contributiva del soggetto che la deve pagare. L'imposta è dovuta per la semplice esistenza di un valore (presumibilmente aggiunto) della produzione cui può anche non corrispondere un effettivo incremento patrimoniale in capo al soggetto passivo che tragga da esso la disponibilità monetaria occorrente per pagarla.

Sulle singole eccezioni

Alla luce di quanto sopra scritto sono rilevanti le singole censure di incostituzionalità sollevate nel giudizio *de quo* per i seguenti motivi:

1. — Gli artt. 1, 2, 3 lett. c), 8 e 11 del d.lgs. 446/1997 appaiono in contrasto con gli artt. 3, 53 e 23 della Costituzione.

L'art. 3 del d.lgs. 446/1997 cita fra i soggetti passivi, senza differenziarli, sia i titolari di reddito di lavoro autonomo (art. 3 lett. c) sia i titolari di reddito di impresa. La mancata discriminazione, a favore dei professionisti, ripropone la nota diatriba che ha già portato alla pronuncia di incostituzionalità dell'ILOR per i professionisti (sent. Corte costituzionale n. 42 del 26 marzo 1980), vale a dire proprio di una delle imposte che l'IRAP è stata chiamata a sostituire.

L'assenza per i professionisti della componente patrimoniale non può non essere rilevata come una discriminante a fronte di imposta «reale», quale è definita l'IRAP dall'art. 1, punto 2, d.lgs. 446/1997.

1/a. — Anche se si volesse sostenere che non esiste disparità tra lavoratori autonomi ed impresa nel senso che entrambi sono autonomamente organizzati, andrebbe poi dimostrata la legittimità della «tassazione» di una attività autonoma come semplice organizzazione e in difetto di qualsiasi capacità contributiva.

Nell'IRAP una capacità contributiva personale c'è, ma non è quella di chi paga l'imposta, bensì dei soggetti che si giovano dell'eventuale organizzazione (non sempre esistente) dell'attività professionale (dipendenti, percettori di compensi o altre utilità, percettori di interessi ecc.).

La consolidata giurisprudenza costituzionale identifica, però, la capacità contributiva nella disponibilità di mezzi monetari derivanti dal presupposto che sta alla base della imposizione, mezzi monetari che servono, appunto, a pagare l'imposta.

1/b. — I redditi di lavoro autonomo hanno, in ogni caso, la propria fonte nel lavoro, ancorché intellettuale, e non nella organizzazione di capitale e lavoro come sono quelli delle imprese nelle quali è sempre insito un rilevante fattore di rischio economico. Dall'art. 2238 c.c. si ricava con certezza che il libero professionista, come tale, non è un imprenditore e di tanto si trova conferma nel carattere personale della prestazione *ex art.* 2223 c.c., oltre che nelle caratteristiche e nella misura del compenso.

Per i professionisti in particolare la struttura organizzativa non costituisce, nella normalità dei casi, un elemento rilevante e/o qualificanti rispetto alla attività personale sulla quale è incentrata tutta la prestazione e l'opera professionale e conseguentemente non sembra che il «valore netto della produzione» (art. 8, d.lgs. 446/1997) possa costituire un indice atto ad esprimere la capacità contributiva collegata all'esercizio dell'attività professionale.

Il prelievo è commisurato al valore aggiunto prodotto dal professionista e non alla ricchezza in concreto derivata dall'attività professionale esplicata.

Dal principio di capacità contributiva fissato dall'art. 53 della Costituzione deriva che ciascuno debba concorrere alla spesa pubblica in relazione alla sua potenzialità economica e non a quella degli altri.

2. — Con gli artt. 2, 4 e 8 del d.lgs. 446/1997 il professionista viene tassato non in base alla sua disponibilità economica ma sulla base di una redditività che potrebbe anche rilevarsi fittizia se i costi integralmente intesi dovessero superare i ricavi. Sotto tale profilo l'esercizio di una attività organizzata viene dunque assunto ad indice di capacità contributiva indipendentemente dall'esistenza di un reddito, di un patrimonio, di un consumo.

Secondo l'art. 8 del d.lgs. 446/1997, la base imponibile dell'IRAP «è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e l'ammontare dei costi sostenuti inerenti l'attività esercitata... esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente».

Alla luce di tale disposizione anche i contributi pagati per oneri previdenziali obbligatori per legge, dal legislatore ritenuti oneri deducibili e non costi, rientrano così a far parte della base imponibile IRAP sottolineando ancor più lo stridente contrasto con il principio fissato dall'art. 53 della Costituzione.

3. — L'IRAP ha sostituito diverse imposte e tasse comprese alcune che non gravavano sui redditi di lavoro autonomo (ILOR — imposta sul patrimonio netto delle imprese).

Seguendo il principio della costanza del gettito sono stati discriminati soltanto i lavoratori autonomi (e le imprese minori) che si trovano assoggettati ad un maggior onere impositivo in netto contrasto con i principi dell'art. 3 della Costituzione.

In particolare il costo del servizio sanitario nazionale, ignorando gli indirizzi della Corte costituzionale (sent. 431/1987), è stato posto a carico solo dei soggetti passivi indicati dall'art. 3 del d.lgs. 1997, mentre lo stesso costo avrebbe dovuto gravare sulla generalità dei cittadini con i necessari caratteri da parametrare in concreto alla quantità e qualità dei servizi ricevuti.

4. — L'art. 1, comma secondo, d.lgs. 446/1997 appare in netto contrasto con l'art. 53 della Costituzione laddove non consente di dedurre l'IRAP dalle imposte sui redditi. In tal modo, a parte i rilievi sopra mossi, si avrebbero imposte (IRPEF e IRPEG) che si applicano sopra un'altra imposta (IRAP) o meglio su una ricchezza, un reddito già sottratto per far fronte ad un'altra imposta.

5. — L'ammontare dell'IRAP dovuta in acconto, in forza dell'art. 45, comma 3, d.lgs. 446/1997, viene a dipendere non da una norma di legge ma da disposizione di rango inferiore (tabella allegata al decreto Ministro delle finanze 5 maggio 1998) in palese contrasto con l'art. 23 della Costituzione che riserva solo alla legge il potere di imporre prestazioni patrimoniali.

6. — Gli artt. 3, 8 e 11, d.lgs. 446/1997 appaiono in contrasto con l'art. 3 e 35 della Costituzione in quanto oltre a non distinguere, per i motivi già detti, i lavoratori autonomi dagli imprenditori, discrimina i lavoratori autonomi di cui al primo comma dell'art. 49 TUIR (coloro che esercitano arti e professioni) dagli altri lavoratori autonomi elencati nello stesso art. 49 (sindaci o revisori di società, collaboratori di giornali e riviste, collaboratori coodunati e continuativi, membri di collegi e commissioni, autori di opere dell'ingegno e di brevetti ecc. ecc.)

Le questioni prospettate dal ricorrente, da intendersi qui integralmente riportate nella loro parte motiva, e il loro apprezzamento da parte della Commissione impongono la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli art. 134 della Costituzione, legge di marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli art. 1, commi 1 e 2, 2, 3 lett. c, 4, 8, 11, 36, 45 comma 3, d.lgs. 446/1997 per violazione degli artt. 3, 23, 35 e 53 della Costituzione anche con riferimento alla legge 23 dicembre 1996 n. 662 (commi 143 e 144 dell'art. 3);

Dispone pertanto la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati, mandando alla segreteria della Commissione per l'adempimento dei suddetti incumbenti.

Così deciso in Reggio-Emilia, addì 5 giugno 2000.

Il Presidente relatore: FERRARI

N. 685

*Ordinanza emessa il 10 luglio 2000 dal magistrato di sorveglianza di Bari
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Acquaviva Raffaele*

Reati e pene - Pene pecuniarie - Conversione per insolvibilità del condannato - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di conversione - Effetti - Automatica ed obbligatoria sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza - Disparità di trattamento rispetto a quanto stabilito, in generale, dall'art. 666, settimo comma, cod. proc. pen. - Lesione del diritto di difesa - Violazione dei principi di legalità e di indefettibilità della giurisdizione.

- Cod. proc. pen., art. 660, quinto comma.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 101.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Letta l'istanza presentata dall'avv. Luigi Pondrelli nell'interesse di Acquaviva Raffaele, nato a Trani il 30 giugno 1967 e ivi residente alla via Papa Giovanni XXIII n. 20, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza in data 18 maggio 1999 del magistrato di sorveglianza di Bari di applicazione della libertà controllata nei confronti dell'Acquaviva; presa visione degli atti relativi all'Acquaviva; ha emesso la seguente ordinanza.

F A T T O

1. — Con ordinanza in data 18 maggio 1999 il magistrato di sorveglianza di Bari, previo accertamento della insolvibilità del condannato, disponeva nei confronti di Acquaviva Raffaele, s.m.g., la conversione delle pene pecuniarie di L. 150.000 + L.450.000.000 + L. 350.000 + L. 750.000 + L. 4.000.000 di cui alla sentenza in data 12 gennaio 1994 della Corte di appello di Bari, alla sentenza in data 5 marzo 1992 del tribunale di Bari, al provvedimento di cumulo in data 20 gennaio 1996 del p.m. presso il tribunale di Trani, alla sentenza in data 28 gennaio 1992 del tribunale di Trani, rispettivamente in giorni 2 + anni 1, mesi 6 + gg. 5 + gg. 10 + gg. 54 di libertà controllata.

2. — L'ordinanza, depositata il 20 maggio 1999 e ritualmente notificata al condannato ed al difensore nei giorni successivi (giugno 1999), a seguito dello spirare del termine utile per il ricorso per cassazione diveniva inopugnabilmente esecutiva.

3. — In data 16 giugno 2000 (quindi, un anno dopo le rituali notifiche del provvedimento *de quo*), l'avv. Luigi Pondrelli, in qualità di nuovo difensore di Acquaviva Raffaele, proponeva ricorso per cassazione avverso l'indicata ordinanza e in data 19 giugno 2000 chiedeva a questo magistrato di sorveglianza di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 660, quinto comma, c.p.p.

D I R I T T O

4. — Il deducente ha chiesto — a seguito della proposizione, in data 16 giugno 2000, di ricorso per cassazione — l'emissione di un provvedimento di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza di conversione emessa da questo giudice in data 18 maggio 1999 e notificata alle parti nel giugno del 1999. Ciò sulla base dell'art. 660, quinto comma, c.p.p., il quale prevede che «il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione» (norma che, in effetti, pare ricollegare alla mera proposizione del ricorso l'effetto automatico di sospendere l'efficacia dell'ordinanza impugnata, escludendo qualsivoglia valutazione da parte del magistrato di sorveglianza).

5. — Tuttavia la disposizione dell'art. 660, quinto comma, c.p.p., interpretata in base al dato puramente letterale, offre il fianco a qualche valutazione critica: ciò in base a considerazioni di ordine logico e sistematico.

6. — La *ratio* della previsione della sospensione dell'esecuzione delle ordinanze di conversione in pendenza di ricorso per cassazione è quella, evidentemente, di evitare che nella sfera giuridica dei condannati, si producano gli effetti indicati nei provvedimenti impugnati, la legittimità dei quali potrebbe essere disattesa dalla pronuncia della Corte di cassazione. Tuttavia, nel caso di specie, il ricorso proposto — a causa dell'evidente scadenza del termine perentorio utile (circostanza peraltro perfettamente nota al ricorrente, ma da questi ritenuta comunque del

tutto irrilevante agli effetti di cui all'art. 660, quinto comma, c.p.p., — è caratterizzato da una totale inattitudine a produrre qualsivoglia effetto giuridico. Ne consegue che, in siffatta ipotesi, del tutto contraddittorio e illogico appare il riconoscimento della sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza a fronte di un ricorso che, in partenza, appare assolutamente inidoneo ad incidere sulle statuizioni sinora adottate.

7. — Ora, è del tutto evidente che la declaratoria di inammissibilità del gravame spetta al giudice dell'impugnazione; ma, limitatamente al profilo dell'effetto giuridico conseguente alla mera proposizione del ricorso, non apparirebbe incongruo riconoscere al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato la possibilità di prendere atto di una così manifesta ipotesi di inammissibilità del gravame e inibire, conseguentemente, l'effetto sospensivo (altrimenti automatico ed obbligatorio).

8. — Tale possibilità sembrerebbe *prima facie* non illegittima, perché la configurata ipotesi di inammissibilità si ricollegerebbe ad un parametro oggettivo, quale la verifica del rispetto del termine di proposizione del ricorso, previsto direttamente dalla legge, con esclusione, dunque, di qualsivoglia valutazione discrezionale (se così non fosse, indubbiamente un rigetto dell'istanza di sospensione determinerebbe — del tutto illegittimamente — una parziale sottrazione della *potestas decidendi* che il legislatore ha invece, nel caso di specie, riservato in via esclusiva alla Corte di cassazione).

9. — Nel caso in esame, escludere la possibilità del mero accertamento dello spirare del termine di impugnazione significa, attraverso una interpretazione formalistica della disposizione di cui all'art. 660 quinto comma, c.p.p., legittimare un palese «aggiramento» della *ratio* della norma stessa.

Infatti, lo strumento del ricorso potrebbe essere utilizzato ben oltre i termini concessi a scopo puramente dilatorio (come è invero avvenuto nella fattispecie): cioè per impedire, nelle more della pronuncia da parte del giudice dell'impugnazione, l'efficacia del provvedimento emesso dal giudice *a quo*.

10. — Tutto ciò, ad avviso del giudicante, delinea un possibile profilo di irragionevolezza della norma *de qua*, costituito, come su evidenziato, dalla facile «strumentalizzazione» della norma riveniente dalla rigida formulazione legislativa e dalla possibile legittimazione di un comportamento sostanzialmente in «frode alla legge», cioè tendente, attraverso un formale ossequio del dato normativo, a frustrare, in realtà, la stessa *ratio* della norma.

11. — In altre parole, la norma in discussione dovrebbe prevedere che il ricorso sia almeno astrattamente idoneo ad essere valutato; un ricorso proposto inequivocabilmente e ampiamente al di là dei termini consentiti dalla legge non consentirebbe di delineare quello schema procedimentale (ricorso — sospensione — pronuncia definitiva della suprema Corte) che giustifica il dettato dell'art. 660, quinto comma, c.p.p. Ne consegue che la norma in esame, così come formulata, può finire col risolversi in uno strumento idoneo a paralizzare (nelle more della definizione del ricorso da parte della Corte suprema) l'effettività dei provvedimenti giurisdizionali senza alcuna plausibile giustificazione, con possibile violazione dunque delle norme costituzionali di cui agli artt. 3 e 24, secondo comma [in ragione sia della contraddittorietà del sistema, sia dell'irrazionale parità di posizioni che viene con la vigente norma a determinarsi tra il condannato «diligente» (che presenti ritualmente e tempestivamente ricorso per cassazione) e il condannato «negligente» (ma «furbo») che si preoccupi invece esclusivamente di «paralizzare» l'efficacia del provvedimento impugnato, sia dello sfruttamento di un diritto inviolabile — quale quello del diritto di difesa — per il perseguimento di scopi che non appaiono meritevoli di tutela giuridica), 25, secondo comma (che cristallizza il principio di legalità, il quale rende doverosa non solo la repressione delle condotte violatrici della legge penale, ma anche la applicazione, nel caso di colpevolezza accertata con sentenza di condanna divenuta irrevocabile, delle relative sanzioni, e che abbisogna, per la sua concretizzazione, della «legalità» del procedere di tutti i soggetti processuali), 101 [così come esplicitato sia nella sentenza n. 11 del 1997 della Corte costituzionale (che ha sancito l'esistenza appunto del «... principio di indefettibilità della giurisdizione, ricollegabile a vari principi costituzionali, fra i quali l'art. 101 della Costituzione») sia in altre pronunce della medesima Corte (sentenza n. 353 del 1996, ordinanza n. 5 del 1997, sentenze nn. 460 del 1995, 114 del 1994, 289 del 1992, 178 del 1991)] della Costituzione.

12. — Si è naturalmente consapevoli della assenza, nella disposizione *de qua*, di un espresso riconoscimento al magistrato di sorveglianza della potestà indicata (assenza che costituisce invero la ragione stessa per la quale la questione sin qui prospettata si appalesa rilevante e non manifestamente infondata), il che potrebbe anche essere inteso come espressione di una specifica volontà del legislatore di non attribuire al giudice *a quo* alcun potere sospensivo *in subiecta materia*.

13. — Tuttavia, non può non sottolinearsi che nell'ordinamento giuridico esiste altra disposizione, operante con valenza generale (e numericamente preponderante) nel procedimento di sorveglianza in forza del richiamo posto dall'art. 678 c.p.p., la quale prevede espressamente che «il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente» (cfr. art. 666, settimo comma, c.p.p.).

14. — Tale richiamo delinea, ad avviso dello scrivente, un secondo possibile profilo di irragionevolezza, con evidente disparità di trattamento processuale (e dunque con possibile ulteriore violazione delle norme costituzionali sopra citate). Infatti, come è noto, la libertà controllata ha due possibili «fonti»: può essere irrogata dal giudice della cognizione, in sentenza, in sostituzione di pene detentive brevi (ed in tal caso il magistrato di sorveglianza «applica» la misura, determinando le modalità di esecuzione della pena ai sensi dell'art. 62 della legge n. 689/1981¹); oppure può essere disposta dal magistrato di sorveglianza, su richiesta del p.m., in conversione di pene pecuniarie (che possono anche rivenire da sostituzione di pene detentive brevi operata in sentenza dal giudice della cognizione) in caso di accertata insolvibilità del condannato, ai sensi degli artt. 102 e ss. della legge n. 689/1981². Ebbene, la «anomalia» appare essere la seguente: nel primo caso, la libertà controllata «applicata» dal magistrato di sorveglianza può continuare ad avere efficacia nonostante la proposizione del ricorso avverso il provvedimento applicativo, in quanto la disposizione di cui al settimo comma dell'art. 666 c.p.p. (richiamata — al pari di tutte le altre disposizioni dell'art. 666 c.p.p. — dall'art. 678 c.p.p.) stabilisce appunto che «il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente». Invece, l'applicazione della libertà controllata da parte del magistrato di sorveglianza, in sede di conversione di pena pecuniaria, non può che essere sospesa a fronte del ricorso avverso il relativo provvedimento, in base al quinto comma dell'art. 660 c.p.p. (norma specificamente relativa alle conversioni di pene pecuniarie in libertà controllata e dunque «speciale» rispetto a quella generale posta dal settimo comma dell'art. 666 c.p.p.).

15. — La esposta differenziazione normativa appare invero scarsamente comprensibile per le seguenti ragioni:

1) in primo luogo, perché il contenuto «prescrittivo» della libertà controllata è perfettamente identico, indipendentemente dalla «fonte» della stessa;

2) in secondo luogo, perché in entrambi i casi la libertà controllata viene applicata (sussistendone i presupposti) applicando il «procedimento di sorveglianza», dunque nel rispetto pieno del contraddittorio e delle garanzie di difesa dell'interessato;

3) in terzo luogo, perché appare ben strano che si preveda la sospensione obbligatoria nel caso di libertà controllata riveniente da conversione di pena pecuniaria (pena pecuniaria che, è bene ricordare, può rivenire anche da sostituzione di pena detentiva breve e dunque nascere dai medesimi presupposti dell'altro «tipo» di libertà controllata) e non invece nel caso di «applicazione» della libertà controllata disposta in sentenza, tenuto conto del fatto che, in caso di violazione delle prescrizioni, le conseguenze (stabilite dagli artt. 66 e 108 della legge n. 689/1981) sono identiche [con l'unica differenza (che peraltro finisce col confermare la suesposta «anomalia») che l'art. 67 della legge n. 689/1981 (che vieta la concessione dell'affidamento in prova e l'ammissione al regime di semilibertà in caso di conversione della libertà controllata in pena detentiva) trova applicazione solo nel caso di libertà controllata applicata ai sensi dell'art. 62 della legge n. 689/1981 e non anche nel caso di libertà controllata applicata ai sensi dell'art. 107 della medesima legge³];

(1) l'art. 62 primo comma della legge n. 689/1981 (richiamato dall'art. 107 secondo comma della medesima legge) stabiliva che il magistrato di sorveglianza determinasse le modalità di esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata «osservando le norme del capo II bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354» (le quali disciplinavano il c.d. «procedimento di sorveglianza»). Come è a tutti noto, però, le norme di cui al capo II bis del titolo II della legge n. 354/1975 non si applicano più (cfr. art. 236 delle disp. att. c.p.p.). Tuttavia ciò non significa che il magistrato di sorveglianza debba o possa procedere *de plano*, in quanto l'art. 678 primo comma c.p.p. prevede che (anche) in materia di «esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata» ed in materia di «rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie» si proceda ai sensi dell'art. 666 c.p.p.: permane dunque l'obbligo di procedere nel contraddittorio delle parti, previa citazione delle stesse e con partecipazione necessaria all'udienza del difensore e del pubblico ministero.

(2) ed anche in tal caso il magistrato procede nel contraddittorio delle parti, in ragione di quanto evidenziato nella precedente nota.

(3) che quanto detto nel testo confermi la esposta «anomalia» è del tutto evidente: nel caso di libertà controllata applicata ai sensi dell'art. 62 della legge n. 689/1981, il ricorso avverso la ordinanza applicativa «non» sospende automaticamente l'esecuzione dell'ordinanza (comb. disp. artt. 678 e 666 settimo comma c.p.p.), sicché, nelle more della definizione del gravame, può anche accadere che il condannato commetta una violazione e vada dunque incontro alla conversione della libertà controllata in pena detentiva; ciò non potrebbe invece mai accadere nel caso di libertà controllata applicata ai sensi dell'art. 107 della legge n. 689/1981, in forza della «automatica» sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza stabilita dall'art. 660 quinto comma c.p.p. nel caso di proposizione (magari fuori termine) di ricorso per cassazione.

4) in quarto luogo, perché la disposizione di cui all'art. 666, settimo comma c.p.p. vale anche nel caso di ordinanza del magistrato di sorveglianza applicativa della «semidetenzione» (sanzione sicuramente più afflittiva della libertà controllata), sicché si viene a determinare la particolare situazione in forza della quale l'esecuzione dell'ordinanza applicativa della libertà controllata in conversione di pena pecuniaria (ex artt. 102 e ss. della legge n. 689/1981) «è sospesa» nel caso di ricorso per cassazione, mentre l'esecuzione dell'ordinanza applicativa della semidetenzione (o della libertà controllata ex artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981) «può» essere sospesa dal giudice *a quo* in caso di proposizione del gravame (e si noti che il legislatore non ha nemmeno ritenuto di precisare i presupposti ed i limiti di esercizio di tale potere).

16. -- A fronte, dunque, della applicazione della medesima sanzione sostitutiva (sia pure originata da «fonti» diverse), discendono trattamenti procedurali differenti: in pendenza di ricorso per cassazione, nel primo caso si attribuisce al giudice il potere discrezionale (evidentemente basato sulla sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, ancorché non esplicitati nella norma) di «valutare» l'opportunità di sospendere l'efficacia del provvedimento (e, come detto, ciò si verifica anche nell'ipotesi di applicazione della più afflittiva sanzione sostitutiva della semidetenzione), mentre invece nel secondo caso il giudice è obbligato a sospendere al di là di qualsivoglia valutazione.

17. -- In conclusione, risalendo alla *ratio* dell'art. 660, quinto comma, c.p.p. e attraverso un'interpretazione sistematica delle norme vigenti in materia, non appare manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 660, quinto comma, c.p.p., in rapporto agli artt. 3, 24 secondo comma, 25, secondo comma, e 101 della Costituzione, nella parte in cui detta norma prevede come automatica ed obbligatoria, in caso di proposizione di ricorso per cassazione avverso ordinanza di conversione di pena pecuniaria in libertà controllata, la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza (diversamente da quanto stabilito in generale dall'art. 666, settimo comma c.p.p.), soprattutto nell'ipotesi di palese inammissibilità del ricorso (ed in particolare nell'ipotesi di inammissibilità per proposizione del ricorso oltre il termine perentorio stabilito dalla legge), senza attribuire al giudice *a quo* la facoltà di inibire l'effetto sospensivo ricollegato alla proposizione del ricorso medesimo.

18. -- Giova ancora ribadire che il riconoscimento del potere indicato non inciderebbe minimamente sulla potestà della suprema Corte di pronunciarsi sul provvedimento: esso inciderebbe, infatti, solo sulla produzione provvisoria degli effetti dell'atto impugnato e non pregiudicherebbe in alcun modo il diritto di difesa della parte, considerato che un eventuale rigetto dell'istanza di sospensione, a fronte di palesi e manifeste ipotesi di inammissibilità del ricorso, sarebbe inidoneo a incidere negativamente sulla sfera giuridica del destinatario.

19. -- Infine, va sottolineato che la sollevata questione di legittimità costituzionale rileva direttamente nel caso di specie, poiché dalla pronuncia su di essa dipende la possibilità di inibire o di dare corso all'effetto sospensivo previsto dalla disposizione invocata dall'istante.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del vigente art. 660, quinto comma, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il ricorso, contro l'ordinanza di conversione «ne sospende» l'esecuzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Sospende il procedimento incidentale avente ad oggetto l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza in data 18 maggio 1999 del magistrato di sorveglianza di Bari avanzata nell'interesse di Acquaviva Raffaele, s.m.g.

Riserva la definizione del suddetto procedimento all'esito della decisione della Corte costituzionale.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 10 luglio 2000.

Il magistrato di sorveglianza: PRENCIPE

N. 686

*Ordinanza emessa il 14 luglio 2000 dal tribunale di Avellino
nel procedimento civile tra Sanseverino Antonio e Maglio Regina*

Locazione di immobili urbani - Contratti per uso abitativo stipulati anteriormente al 30 dicembre 1998 - Integrazione del canone locativo per opere di straordinaria manutenzione dell'immobile - Previsione inapplicabile (secondo il «diritto vivente») per le opere eseguite nel periodo immediatamente precedente alla stipula del contratto di locazione - Violazione dei principi di eguaglianza formale e di eguaglianza sostanziale - Ingiustificata disparità di trattamento tra locatori.

- Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 23.
- Costituzione, art. 3, primo e secondo comma.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 1292 R.G.A.C. dell'anno 1998, avente ad oggetto: determinazione canone di locazione ai sensi degli artt. 12 e segg. della legge n. 392/1978, tra Sanseverino Antonio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco e Luciano Trofa, presso i quali è elettivamente domiciliato in Avellino alla Via Gramsci n. 10, ricorrente e Maglio Regina, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Carlo La Sala, presso il quale è elettivamente domiciliata in Avellino al Viale Italia n. 10, resistente.

Ritenuto in fatto

Con ricorso depositato il 19 giugno 1998, Sanseverino Antonio chiedeva al pretore di Avellino la determinazione dell'equo canone relativamente all'immobile per uso abitativo sito in Avellino alla Via Bellabona n. 102, da lui condotto in locazione a far data dal giorno 1° febbraio 1993, con consequenziale condanna della locatrice Maglio Regina alla restituzione delle somme indebitamente percepite quale differenza tra il canone dovuto e quello, maggiore, contrattualmente pattuito ed effettivamente corrisposto dall'inizio del rapporto fino al 31 maggio 1998.

Instauratosi il contraddittorio, Maglio Regina resisteva alla domanda eccependo sia l'applicabilità della disciplina dei patti in deroga sia la necessità che nella determinazione del canone si tenesse conto della ristrutturazione dell'immobile avvenuta tra il 1992 ed il 1993, poco prima della stipula del contratto di locazione.

Dimostrati mediante prova orale e documentale i predetti lavori di manutenzione straordinaria aventi carattere di rilevante entità, il consulente tecnico d'ufficio — applicando i parametri di cui agli articoli da 12 a 25 della legge 27 luglio 1978 n. 392, ma con esclusione della maggiorazione riconosciuta dall'art. 23 — determinava l'equo canone nei seguenti importi mensili: L. 279.521 dal giorno 1° febbraio 1993 al 29 luglio 1993; L. 290.224 dal 30 luglio 1993 al 29 luglio 1994; L. 300.214 dal 30 luglio 1994 al 29 luglio 1995; L. 316.412 dal 30 luglio 1995 al 29 luglio 1996; L. 327.900 dal 30 luglio 1996 al 29 luglio 1997; L. 332.253 dal 30 luglio 1997 al 29 maggio 1998; L. 336.284 dal 30 maggio 1998 in poi.

Ciò a fronte dei seguenti, maggiori, canoni mensili versati dal conduttore: L. 550.000 dal giorno 1° febbraio 1993 al 31 gennaio 1994; L. 580.000 dal giorno 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995; L. 610.000 dal giorno 1° febbraio 1995 al 31 gennaio 1996; L. 630.000 dal giorno 1° febbraio 1996 al 31 gennaio 1997; L. 640.000 dal giorno 1° febbraio 1997 al 31 maggio 1998.

Pertanto, all'udienza di discussione del 14 luglio 2000 il ricorrente ha insistito per la determinazione dell'equo canone nella misura indicata dal consulente d'ufficio e, quindi, per la condanna della locatrice alla restituzione della complessiva somma di L. 29.009.496 percepita indebitamente quale maggior corrispettivo non dovuto. La resistente ha, invece, chiesto il ricalcolo del canone tenendo conto della maggiorazione, prevista dall'art. 23 della legge n.392/1978, per le opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità; in via subordinata, ove si ritenesse la predetta norma applicabile solo nel caso di lavori eseguiti nel corso del rapporto di locazione, ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale della stessa per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Considerato in diritto

Viene sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma (principio di eguaglianza formale) e secondo comma (principio di eguaglianza sostanziale), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge dello Stato n. 392 del 27 luglio 1978, relativamente ai contratti di locazione per uso abitativo stipulati anteriormente al 30 dicembre 1998, nella parte in cui prevede l'integrazione del canone locativo esclusivamente per le opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità effettuate nel corso del rapporto locativo e non per quelle eseguite nel periodo immediatamente antecedente alla stipula del contratto di locazione.

Sulla rilevanza nel giudizio a quo

La proposta questione di legittimità costituzionale pregiudica necessariamente la decisione del presente giudizio, che non può essere definito indipendentemente dalla decisione della Corte costituzionale.

Invero, delle due eccezioni formulate da parte resistente, risulta destituita di fondamento quella volta a dimostrare che la pattuizione di un canone maggiore rispetto a quello legale è da ascrivere ad un patto in deroga, giacché sono palesemente insussistenti i requisiti richiesti dall'art. 11 della legge 8 agosto 1992 n. 359 perché possa ritenersi stipulata una siffatta pattuizione derogatoria: in particolare, trattandosi di immobile ultimato prima dell'entrata in vigore della predetta legge, è preclusiva la circostanza che il locatore non ha contrattualmente rinunciato alla facoltà di disdettare il contratto alla prima scadenza (così come disposto dal comma secondo dell'art. 11).

Viceversa, appare decisiva, nel senso che potrebbe determinare il rigetto della domanda del ricorrente, l'eccezione della locatrice di aver diritto alla integrazione del canone prevista dall'art. 23 della legge n. 392/1978, norma che — benché abrogata dall'art. 14, quarto comma, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 — rimane in vigore fino alla scadenza per quei contratti di locazione ad uso abitativo che, come nel caso di specie, sono stati stipulati anteriormente al 30 dicembre 1998.

Invero la norma prevede che qualora «si eseguano sull'immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l'efficienza in relazione all'uso a cui è adibito o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone risultante dall'applicazione degli articoli precedenti venga integrato con un aumento non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato». Pertanto, dal momento che la locatrice ha effettuato tra il 1992 ed il 1993 la ristrutturazione totale dell'appartamento con una spesa complessiva di L. 100.000.000 (oltre a L. 25.000.000 quale quota-parte di lavori condominiali di manutenzione straordinaria) e, dunque, si è fatta carico di «opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità», applicando una maggiorazione pari al tasso di interesse legale, all'epoca vigente nella misura del 10%, e calcolando i successivi aggiornamenti ISTAT sul corrispettivo così integrato, risulterebbe un canone di locazione addirittura superiore rispetto a quello effettivamente pattuito e corrisposto.

Dunque l'applicazione al caso di specie della citata disposizione comporterebbe il rigetto della domanda del ricorrente, mentre la sua non applicazione ne imporrebbe l'integrale accoglimento.

A questo punto va evidenziato che per costante interpretazione giurisprudenziale — la quale trova il suo caposaldo nella sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, n. 7329 del 9 agosto 1996, alla quale si sono conformate, cass. 13 febbraio 1998 n. 1551 nonché numerose pronunzie di merito — l'integrazione del canone delle locazioni abitative, prevista dall'art. 23 della legge n. 392 del 1978, opera sia per le riparazioni straordinarie di rilevante entità effettuate nel corso della locazione sia per quelle eseguite durante un precedente rapporto locativo, «purché non al di fuori di qualsiasi rapporto locativo, poiché sia il dato letterale che il senso logico della disposizione nonché i criteri di interpretazione storico-sistematica concorrono a configurare tale maggiorazione come un ulteriore elemento costitutivo del canone, che permane oltre la scadenza contrattuale ed indipendentemente dalla persona del conduttore (Cass. n. 7329/1996)».

Ciò premesso, va rilevato che la ristrutturazione dell'appartamento per cui è causa risulta avvenuta tra la fine del 1992 e gli inizi del 1993, quando l'appartamento non era locato a chicchessia, per cui, trattandosi di opere realizzate «al di fuori di qualsiasi rapporto locativo», secondo il principio di diritto vivente testé citato non spetterebbe alla locatrice alcuna integrazione del canone.

Sulla non manifesta infondatezza della questione.

La costante, consolidata ed univoca lettura dell'art. 23 nel senso sopra esposto costituisce — soprattutto in forza della esegesi della Corte di cassazione — vero e proprio «diritto vivente» che, ad avviso di questo giudice, è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e, non lasciando spazio per esplorare possibili interpretazioni adeguatrici della norma rispetto ai valori costituzionali, impone di ricorrere alla *extrema ratio* della questione di legittimità costituzionale (cfr., in tal senso, le decisioni della Corte costituzionale n. 37/1994, 189/1994, 225/1994, 274/1994, nonché nn. 58 e 110 del 1995).

Invero la predetta norma risulta collocata sistematicamente tra le disposizioni della legge n. 392/1978 relative alla determinazione del canone legale di locazione si riferisce espressamente al rapporto intercorrente tra «locatore» e «conduttore», per cui inevitabilmente essa non può prescindere dall'esistenza di un rapporto locativo. Ma appare fortemente sperequativo e violativo dei principi costituzionali di eguaglianza formale (art. 3, comma primo, Cost.) e, soprattutto, sostanziale (art. 3, secondo comma, Cost.), riconoscere il diritto all'integrazione del canone al proprietario che abbia eseguito i lavori nel corso dell'attuale o del precedente rapporto di locazione e non anche a quello che abbia ristrutturato l'appartamento immediatamente prima di concederlo in locazione.

Infatti, anche in tale ultimo caso la evidente contiguità temporale tra l'ultimazione dei lavori e l'instaurazione del rapporto di locazione fa sì che le opere di manutenzione straordinaria appaiano comunque funzionalmente destinate a meglio collocare sul mercato delle locazioni immobiliari un appartamento che, essendo stato da poco ristrutturato, possa incontrare più facilmente il favore di coloro che sono alla ricerca di una casa e consentire, così, al proprietario di ottenere un più elevato canone di locazione: dunque non si tratta di opere completamente avulse da qualsiasi rapporto locativo ma proprio di lavori eseguiti in funzione di un rapporto di locazione da instaurare.

Infatti se la *ratio* è quella di incoraggiare le opere di manutenzione straordinaria e favorire, così, la conservazione ed il miglioramento del patrimonio immobiliare offerto in locazione, garantendo al proprietario un riequilibrio nel tempo del canone locativo che si contrapponga alla diminuzione dello stesso conseguente al decremento del coefficiente di vetustà; allora costituisce ingiustificata disparità di trattamento, costituzionalmente illegittima, riconoscere l'integrazione al proprietario che compia tale operazione nel corso di un rapporto di locazione e non anche — sempre relativamente ai contratti di locazione per uso abitativo stipulati anteriormente al 30 dicembre 1998 — consentire la pattuizione *ab origine* di un canone già aumentato, in misura non superiore all'interesse legale sul capitale impiegato per realizzare le opere di rilevante entità, al proprietario che ristrutturò l'immobile nel periodo immediatamente precedente rispetto all'instaurazione del rapporto di locazione e proprio in funzione di quest'ultimo.

Tale disequaglianza, infine, è vieppiù evidente ove si ponga mente al principio di spersonalizzazione del canone contenuto nella legge n. 392/1978, secondo il quale il canone legalmente determinato va considerato *equo* in base a criteri meramente oggettivi, a prescindere sia dalla persona del conduttore che dal rapporto specifico locatore-conduttore.

Viene chiesta, pertanto, una verifica sul piano della costituzionalità della esegesi dell'art. 23 della legge n. 392/1978 consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità e di merito quale vero e proprio «diritto vivente» (si vedano, in termini, le sentenze della Corte costituzionale nn. 58 e 110 del 1995).

P.Q.M.

Ritenute la rilevanza e la non manifesta infondatezza solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge dello Stato n. 392 del 27 luglio 1978, relativamente ai contratti di locazione per uso abitativo stipulati anteriormente al 30 dicembre 1998, nella parte in cui prevede l'integrazione del canone locativo esclusivamente per le opere di straordinaria manutenzione dell'immobile effettuate nel corso del rapporto di locazione e non per quelle eseguite nel periodo immediatamente antecedente alla stipula del contratto di locazione;

Ordina, pertanto, la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina, altresì, che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Avellino, addì 14 luglio 2000.

Il giudice: FIORE

N. 687

Ordinanza emessa il 19 luglio 2000 dalla Corte di appello di Lecce sez. distaccata di Taranto nel procedimento civile vertente tra Notaristefano Antonia Ida ed altro e Banco di Napoli s.p.a.

Credito (Istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute nei contratti stipulati anteriormente alla delibera CICR di cui all'art. 25, d.lgs. n. 342/1999 - Prevista validità ed efficacia fino alla data di entrata in vigore di tale delibera - Sanatoria retroattiva di clausole nulle - Eccesso di delega (in rapporto all'art. 1, comma 5, legge n. 128/1998 ed all'art. 25, legge n. 142/1992).

- D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 120, comma 3, come introdotto dal d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25 (*recte*: d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3).
- Costituzione, art. 76.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 144 del ruolo generale delle cause dell'anno 1999, riservata all'udienza di trattazione del 5 aprile 2000 tra Notaristefano Antonia Ida e Saracino Giuseppe, residenti in Taranto e quivi elettivamente domiciliati al V.le Virgilio n. 71, presso l'avv. Carlo Tagariello dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine all'atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo, appellanti, e Banco di Napoli S.p.a., Società per azioni, sede in Napoli via Toledo n. 177, del «Gruppo Bancario Banco di Napoli S.p.a.», iscritto all'albo dei Gruppi Bancari al n. 20020, Capitale Sociale L. 1.978.193.107.000 interamente versato, registro società n. 4180/91 tribunale di Napoli REA Ufficio registro imprese di Napoli n. 487026, cod. fisc. e partita IVA n. 06365880635, aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi iscrizione albo aziende di credito n. 5065, filiale di Taranto, in persona dei legali rappresentanti pro-tempore sigg.: Dr. Giuseppe Caprino - Direttore e Dr. Anna Cosima Sanarica - Direttore, domiciliati per la carica presso la detta filiale di Taranto, via D'Aquino n. 49/51, nella sua qualità di procuratore della società per la gestione di attività - S.G.A. S.p.a., con sede in Napoli alla via Toledo n. 177, in persona del Presidente legale rappresentante, dott. Marco Zanzi, partita I.V.A. 05828330638, giusta procura del 13 marzo 1997 autenticata dal notaio Mario Mazzocca di Napoli, rep. n. 46062, rappresentati e difesi, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mario Esposito, presso il quale eleggono domicilio in Taranto alla via Cavallotti n. 153; appellato.

La Corte esaminati gli atti e rilevato per modo di premessa:

A. — Che gli attuali appellanti Antonia Ida Notaristefano e Giuseppe Saracino hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 14 novembre 1995 del Presidente del tribunale di Taranto con atto di citazione notificato in data 5 gennaio 1996 al Banco di Napoli S.p.a. chiedendo, tra l'altro, che venisse dichiarata l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata nei suoi confronti dalla predetta banca;

B. — Che il tribunale di Taranto, con sentenza 3 marzo 1999 n. 287, ha rigettato i motivi di opposizione formulati dalla Notaristefano e dal Saracino, ivi compreso quindi il motivo riguardante la capitalizzazione trimestrale degli interessi;

C. — Che i predetti oppositori avverso il provvedimento monitorio hanno proposto appello con atto di citazione notificato il 2 luglio 1999 chiedendo la riforma della sentenza di primo grado tra l'altro insistendo nella istanza di declaratoria dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli di cui sopra;

D. — che la Corte di cassazione con le sentenze n. 2374 del 10 marzo 1999 e n. 3096 del 30 marzo 1999, ribaltando il proprio costante quasi ventennale orientamento di segno opposto, ribadito da ultimo *ex professo* dalla sentenza n. 9211 del 1995 e indirettamente, ma non meno inequivocabilmente, dalle sentenze n. 3296 del 17 aprile 1997 e n. 12685 del 18 dicembre 1998, ha statuito che la previsione, contenuta nei contratti di conto corrente bancario conformemente alle c.d. N.U.B. (norme bancarie unitarie approntate dall'A.B.I.), concernente la capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente, si basa su un mero uso negoziale del tipo di quelli previsti dall'art. 1341 cod. civ. e non su un vero uso normativo nel senso tecnico-giuridico del termine e come tale è nulla perché in contrasto con il disposto dell'art. 1283 cod. civ. sia sotto il profilo della sua stipulazione, anteriore e non successiva alla scadenza degli interessi, sia sotto il profilo della periodicità nella stessa fissata, trimestrale e non semestrale e comunque più breve rispetto a quella annuale applicabile sui saldi di conto corrente attivi per la clientela;

E. — Che in data 19 ottobre 1999 è entrato in vigore il d.lgs. 4 agosto 1999 n. 342 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 ottobre 1999, il cui art. 25 ha integrato il testo dell'art. 120 del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia aggiungendo all'originario unico comma altri due, con il primo dei quali viene attribuito al comitato

interministeriale per il credito ed il risparmio (C.I.C.R.) il potere di stabilire con apposita delibera modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e viene fissata la regola inderogabile della identica periodicità degli interessi sia debitori che creditori, dando così vita ad una vera e propria disciplina speciale dell'anatocismo bancario in deroga al disposto dell'art. 1283 cod. civ.; mentre con il secondo viene sancita, mediante una vera e propria disposizione transitoria, la validità e l'efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera C.I.C.R. e l'obbligo del loro adeguamento dopo tale data alle disposizioni della delibera medesima secondo le modalità ed i tempi in essa previsti a pena della loro inefficacia in caso di mancato adeguamento, inefficacia *ex nunc*, non rilevabile *ex officio*, ma eccezionale solo dal cliente;

Osservato che il summenzionato ultimo comma dell'art. 120 del t.u. n. 385/1993 introdotto dall'art. 25 d.lgs. 342/1999 ha comportato una vera e propria sanatoria retroattiva delle clausole sull'anatocismo contenute nei contratti di conto corrente bancario stipulati anteriormente alla delibera C.I.C.R., mercè una sorta di interpretazione autentica della normativa vigente e che tale anteriorità non riguarda soltanto i contratti stipulati nel ristretto lasso di tempo ricompreso tra la data di entrata in vigore del d.lgs. 342/1999 e la data della delibera C.I.C.R., bensì come la lettera e la *ratio* del testo suggeriscono, tutti i contratti anteriori *tout court* e quindi anche i contratti, come quello di specie, stipulati prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs. 342/1999, posto che, ad avviso di questa Corte, conforme a quello dei più autorevoli ed avveduti commentatori, con la disciplina *ex lege* degli interessi anatocistici bancari e con la sanatoria delle situazioni pregresse il legislatore delegato ha inteso evitare le conseguenze del terremoto cagionato nel mondo creditizio dall'imprevisto ed imprevedibile mutamento di indirizzo della Suprema Corte in *subiecta materia*: donde l'incontestabile immediata applicazione al giudizio in corso della sopravvenuta normativa in parola e la sua altrettanto incontestabile rilevanza ai fini del decidere in ordine alla declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi anatocistici.

Ritenuto, tuttavia, che allo stato la causa non può essere decisa perché sussistono apprezzabili dubbi in ordine alla legittimità costituzionale del più volte citato art. 25 d.lgs. 342/1999 (*idest* del terzo comma dell'art. 120 del d.lgs. 385/1993) nella parte relativa alla sanatoria delle clausole in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori contenute nei contratti di conto corrente bancario stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore sotto il profilo dell'eccesso di delega e, quindi, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione: dubbi alimentati dal fatto che nella legge delega 24 aprile 1998 n. 128, che all'art. 1 comma 5 ha delegato il Governo ad emanare disposizioni integrative e correttive del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia «nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura» indicati dall'art. 25 della legge delega n. 142/1992 concernente l'adozione del t.u. suindicato in conformità all'attuazione della direttiva CEE 89/646, non è rinvenibile alcun riferimento, neppure indiretto ed implicito, alla materia degli interessi anatocistici, rimasta, peraltro, sempre del tutto estranea alla disciplina legislativa dell'attività bancaria e creditizia e non affatto includibile tra i possibili oggetti delle «disposizioni integrative e correttive» delegate; e ciò specie ove si abbia presente che l'interpretazione autentica di norme giuridiche preesistenti comporta l'efficacia retroattiva delle relative disposizioni e che per costante insegnamento del giudice delle leggi l'efficacia retroattiva di una norma delegata è costituzionalmente legittima solo se *expressis verbis* prevista dalla legge delega, sicché in mancanza di tale previsione la norma in parola non potrebbe non costituire una patente violazione del dettato dell'art. 76 della Costituzione in forza del quale è in ogni caso vietato che la legge delegata si risolva in una sorta di «contenitore pluriuso» in ispregio alle prerogative del Parlamento pronto ad essere riempito delle norme suggerite dalle contingenze più disparate, semmai insorte successivamente alla legge delega come nel caso di specie clamorosamente evidenziato dal fatto che nella sua prima stesura il d.lgs. in parola non conteneva alcuna delle norme di poi introdotte con il citato art. 25, comparso solo nella stesura del testo definitivo;

Preso, infine, atto che anche il tribunale di Lecce con due ordinanze di due distinti giudici istruttori in funzione entrambi di giudici unici di primo grado, depositate rispettivamente in data 21 e 29 ottobre 1999, ed il tribunale di Brindisi con ordinanza di uno dei suoi giudici istruttori anche in tal caso in veste di giudice unico di primo grado, depositata in data 13 dicembre 1999, hanno sollevato di ufficio la questione di legittimità del comma 3 dell'art. 25 d.lgs. 349/1999 per contrasto con l'art. 76 della Costituzione e considerato che alla stregua di siffatta condivisibile situazione giurisdizionale, insorta, peraltro, nell'ambito della medesima Corte di appello, il contenuto e la finalità della presente ordinanza si appalesano ancor più sostenibili e dotati di coerente opportunità in ordine alla corretta gestione e decisione della presente causa;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge costituzionale 87/1953;

Sollewa di ufficio, in quanto non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale del comma 3, dell'art. 120 del d.lgs. 385/1993, come introdotto dall'art. 25 c.p.c. del d.lgs. 342/1999 per contrasto con l'art. 76 Cost.;

Per l'effetto dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso e ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Taranto, addì 19 luglio 2000.

Il Presidente: FEDELE

00C1194

N. 688

Ordinanza emessa il 1º giugno 2000 dalla commissione tributaria provinciale di Avellino sui ricorsi riuniti proposti da Ente Morale Fondazione Rachelina Ambrosini contro Centro Servizio delle II.DD. di Salerno

Tributi in genere - Imposte dirette - Plusvalenza realizzata dalla cessione a titolo oneroso, nel corso di procedimenti espropriativi, di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, acquisiti dal cedente per successione o donazione - Mancata previsione della esclusione dalla tassazione, come stabilito per le plusvalenze realizzate con la cessione degli altri beni immobili, acquisiti per successione o donazione, indicati nella prima parte della norma censurata - Disparità di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sul principio di capacità contributiva - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 410/1995.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81, comma 1, lett. b), parte seconda.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Premesso che:

con tre separati ricorsi notificati in data 6 luglio 1999 l'avv. Bruno Maione, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di legale rappresentante dell'Ente Morale Fondazione Rachelina Ambrosini con sede in Venticano (Av), rappresentato e difeso dall'avv. Eliseo Laurenza del foro di S.Maria C.V., impugnava innanzi alla commissione tributaria provinciale di Avellino il provvedimento con il quale il Centro Servizio delle Imposte Dirette di Salerno rigettava l'istanza di rimborso delle ritenute di acconto effettuate rispettivamente in L. 25.410.594, L. 30.658.000 e L. 114.565.000 in occasione del pagamento di indennità di esproprio di suolo devoluto con testamento;

il ricorrente chiedeva che fossero dichiarate non dovute le ritenute di acconto operate dall'ente espropriante, eccependo, tra l'altro, la illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 53 Costituzione, degli artt. 11 della legge 413/1991 e 81 lett. b) del d.P.R. 917/1986, se e per quanto la cessione a titolo oneroso dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria debba essere sottoposta al regime delle plusvalenze ed all'applicazione della ritenuta del 20%, senza tener conto, diversamente da quanto avviene per gli altri immobili, del titolo che ha dato luogo all'acquisto (successione o donazione);

il collegio nell'esaminare la controversia in camera di consiglio nell'udienza dell'11 maggio 2000, riuniti i tre giudizi n. 1568, n. 1569 e n. 1570/1999 per ritenuta connessione soggettiva ed oggettiva, si riservava la decisione, ai sensi dell'art. 35 comma 2 del d.lgs. 546/1992;

successivamente in data odierna il collegio, come originariamente costituito nelle persone di: Vernacchia Domenico - Presidente; Raffone Tobia Gerardo - giudice tributario; De Gruttola Giovanni - giudice tributario; si riuniva in camera di consiglio per sciogliere la riserva di decisione;

Tanto premesso; esaminati gli atti;

ritenuto che, a differenza di quanto disposto nella prima parte della lettera b) del comma 1 dell'art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che limita la inclusione, tra i redditi diversi, soltanto delle «plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquistati per successione o donazione», la seconda parte del predetto comma prevede la inclusione «in ogni caso» tra le plusvalenze tassabili di quelle realizzate a seguito di cessioni «di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;»

considerato che la espressione «in ogni caso» esplica i suoi effetti sia in ordine all'aspetto temporale, nel senso che l'imposizione non sarebbe limitata ai beni costruiti o acquistati da non più di cinque anni, sia in ordine alle varie categorie di beni espropriati, nel senso che non ne resterebbero esclusi quelli acquisiti per successione o «donazione»;

considerato che, per effetto della interpretazione della norma surrichiamata nel senso di ritenere sempre plusvalenze tassabili le cessioni, (a cui sono equiparate le plusvalenze da espropriazioni come ritenuto legittimo con la sentenza della Corte costituzionale del 20-27 luglio 1995 n. 410) «di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione», il collegio dovrebbe pervenire alla conclusione di ritenere non spettante il chiesto rimborso delle ritenute d'acconto operate;

ritenuto che tale decisione appare in contrasto con il principio di equità fiscale in quanto verrebbe a determinare una ingiusta disparità di trattamento, relativamente ai beni acquisiti per successione o donazione, tra i soggetti percettori di indennità conseguenti a cessione a titolo oneroso di beni immobili in genere acquistati o costruiti nel quinquennio, e tra i soggetti percettori di indennità conseguenti a cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;

ritenuto in conseguenza che sussiste disparità di trattamento, sotto il profilo fiscale, nei confronti dei contribuenti a seconda che vengano a trovarsi, per la medesima ragione, nella situazione di cui alla prima o alla seconda parte della lettera b) del comma 1 dell'art. 81 del d.P.R. n. 917/1986; e considerato che i dubbi di legittimità costituzionale, prospettati dal ricorrente, non appaiono manifestamente infondati, in quanto, a parere del collegio, la citata disposizione, come modificata dalla legge 413/1991, nella parte in cui non prevede la equiparazione, ai fini impositivi, della indennità di espropriazione dei beni «suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione» a quella relativa alla cessioni degli altri beni indicati nella prima metà della più volte citata lettera b), viola il principio di uguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione in relazione all'altro principio della capacità contributiva sancito nell'art. 53 della Costituzione;

Ritenuto, pertanto, doveroso rimettere gli atti alla Corte costituzionale perchè, valutata la fondatezza della questione, si pronunci sulla legittimità o meno della norma in discussione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, nonché 35 e 39 del d.lgs. 546/1992;

Sciogliendo la riserva di decisione dell'11 maggio 2000;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 1 lettera b), parte seconda, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione nella parte in cui non prevede la esclusione dalla tassazione delle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, acquisiti dal cedente per successione o donazione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza, a cura della segreteria, sia notificata alle parti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Avellino, in camera di consiglio il 1° giugno 2000.

Il Presidente: VERNACCHIA

N. 689

*Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dalla Corte di assise di Palermo
nel procedimento penale a carico di Biondino Girolamo ed altro*

Processo penale - Disciplina transitoria a seguito delle modifiche recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Procedimenti per due o più delitti puniti con la pena dell'ergastolo oppure per un delitto punito con l'ergastolo ed altri puniti con la pena complessiva superiore a cinque anni - Previsto accesso per l'imputato al rito abbreviato - Conseguente possibilità di ottenere, in caso di condanna, l'impunità per i delitti concorrenti - Disparità di trattamento sotto diversi profili - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e seguenti [recte: d.l. 7 aprile 2000, n. 82, (convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, commi 2 e seguenti].
- Costituzione, artt. 3, 27 e 112.

Processo penale - Disciplina transitoria a seguito delle modifiche recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Procedimenti per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, in fase avanzata di istruzione dibattimentale - Previsto accesso al rito abbreviato per l'imputato, su richiesta non sindacabile dal giudice - Conseguente impedimento dell'assunzione di mezzi di prova chiesti dalle altre parti e già ammessi - Disparità di trattamento tra imputati sotto diversi profili - Lesione del diritto di difesa, con riferimento, in particolare, alla posizione delle parti civili - Lesione del principio della riserva della funzione giurisdizionale e del principio di indipendenza del giudice - Contrasto con i principi costituzionali concernenti la formazione della prova - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.

- Legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e seguenti [recte: d.l. 7 aprile 2000, n. 82, (convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, commi 2 e seguenti].
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, commi secondo, quarto e quinto, e 112.

LA CORTE DI ASSISE

Ha emesso la seguente ordinanza in ordine alle richieste avanzate da entrambi gli imputati di essere giudicati immediatamente ai sensi dell'art. 4-ter, comma 2 legge 5 giugno 2000, n. 144; e all'eccezione di inammissibilità del rito abbreviato sollevata dal p.m., all'udienza del 28 giugno 2000; come da verbale in atti;

Udite le parti; letti gli atti e sciogliendo la riserva;

O S S E R V A

Le richieste avanzate dagli imputati Biondino Girolamo e Spina Francesco rientrano nella previsione di cui all'art. 4-ter, comma 2, della legge n. 144/2000, atteso che gli imputati predetti rispondono in questo processo anche del delitto di strage che è punibile con la pena dell'ergastolo; né, ad avviso di questa Corte, può condividersi l'interpretazione proposta dal pubblico ministero, secondo cui la norma citata si riferirebbe solo alle ipotesi in cui all'imputato, in caso di condanna, potrebbe irrogarsi la pena dell'ergastolo; e non anche alle ipotesi in cui l'imputato risponda di più delitti punibili con l'ergastolo, ovvero, come nel caso di specie, di un delitto punito con l'ergastolo, e tale è la strage in cui perirono il Vice-Questore di P.S. Antonino Cassarà e l'Agente di P.S. Roberto Antiochia; ed altri delitti puniti con pena detentiva superiore a cinque anni, come quelli di cui ai capi b) e c) della rubrica d'accusa e cioè il tentato omicidio, pluriaggravato, dell'Agente di P.S. Natale Mondo e il porto e la detenzione illegale di micidiali armi da guerra insieme ad altre armi comuni da sparo e relative munizioni): ipotesi in cui alla pena dell'ergastolo si aggiungerebbe la sanzione dell'isolamento diurno a norma dell'art. 72 c.p..

In tali casi, secondo la prospettazione del p.m., ove si accedesse alla richiesta di rito abbreviato, il giudice, in caso di condanna, si troverebbe costretto a scegliere tra soluzioni parimenti impossibili giuridicamente, o palesemente viziate da incostituzionalità per contrasto con principi fondamentali che regolano la potestà punitiva e la funzione stessa del processo penale, e per le disparità di trattamento che ne scaturirebbero.

Infatti, il legislatore ha previsto la sostituzione automatica della pena dell'ergastolo con la pena detentiva temporanea della reclusione per la durata di trent'anni; ma non ha previsto alcun meccanismo di riduzione o di sostituzione rispetto all'eventuale ulteriore sanzione dell'isolamento diurno, che, come insegna una pacifica giurisprudenza di legittimità, non è affatto una modalità di esecuzione della pena, bensì una vera e propria sanzione penale.

Una sanzione che si sostanzia in un inasprimento del trattamento afflittivo corrispondente alla pena a vita, solo perché non avrebbe alcun senso infliggere un'ulteriore pena detentiva che di fatto non aggiungerebbe nulla alla pena dell'ergastolo.

Sicché il giudice dovrebbe: o «inventarsi» una sanzione che non è prevista dalla legge, e cioè l'isolamento diurno (eventualmente ridotto a sua volta nella misura di un terzo, per effetto dell'applicazione della diminuzione per il rito), associato alla pena dei trent'anni di reclusione; oppure, lasciare i delitti ulteriori, rispetto a quello già passibile dell'ergastolo, praticamente impuniti perché privi di qualsiasi sanzione.

L'unica via per restituire un minimo di ragionevolezza alla disposizione in esame, sottraendola a inevitabili censure di incostituzionalità, sarebbe allora quella di interpretarla nel senso che essa troverebbe applicazione solo nei confronti degli imputati che rispondano di un solo delitto punito con l'ergastolo; ovvero agli imputati che rispondano di un delitto punito con l'ergastolo ed altri reati minori punibili con pene detentive inferiori ad anni cinque. In queste ipotesi, infatti, non scatterebbe, in caso di condanna, la sanzione ulteriore dell'isolamento diurno.

Resterebbero quindi fuori della previsione normativa i processi per stragi o nei quali si contestano più omicidi parimenti aggravati e punibili con l'ergastolo, come sono di regola quelli per omicidi commessi in contesti di criminalità organizzata.

Ad avviso della Corte, l'interpretazione proposta dalla pubblica accusa muove da due premesse sicuramente fondate in punto di diritto.

La prima è che la riduzione di un terzo della pena previsto dalla disciplina transitoria di cui all'art. 4-ter a favore dell'imputato che chieda di essere giudicato immediatamente ha la medesima natura della speciale diminuzione prevista dalla corrispondente disciplina (ordinaria) del giudizio, abbreviato, al cui modello sostanzialmente si riporta anche lo speciale rito disciplinato dai commi terzo e seguenti dello stesso art. 4-ter.

Si tratta dunque di una diminuzione che, essendo legata esclusivamente al rito adottato, ha natura processuale, prescindendo da qualsiasi valutazione in ordine alla gravità del fatto o alla personalità del reo, o all'entità della pena complessiva da infliggere per i reati commessi.

Conseguentemente, la sua applicazione si traduce in una mera operazione di calcolo aritmetico che va compiuto solo dopo che siano state applicate le disposizioni di carattere sostanziale che regolano la determinazione in concreto della pena da irrogare: ivi comprese, nel caso di concorso materiale o formale di più reati, quelle concernenti il cumulo (giuridico) delle pene. (Cfr. per tutte, Cass. pen. sez. I, 27 maggio 1994 n. 6217, Pusceddu: «la riduzione della pena in seguito al giudizio abbreviato, risolvendosi in un'operazione puramente aritmetica di natura processuale conseguente alla scelta del rito ad opera dell'imputato, logicamente e temporalmente deve essere eseguita dal giudice dopo la determinazione della pena effettuata secondo i criteri e nel rispetto delle norme sostanziali». Ed ancora, Cass. pen. sez. I, 22 gennaio 1994, n. 4461, Massenza: «la riduzione premiale prevista per il rito abbreviato va computata sulla pena risultante all'esito di tutte le valutazioni dalla legge assegnate al giudicante: applicazione della disciplina della continuazione, riconoscimento di circostanze attenuanti e diminuenti, riconoscimento di circostanze aggravanti, giudizio di bilanciamento ed applicazione di recidiva; e ciò perché la riduzione di pena ex art. 442, secondo comma, c.p.p., per il summenzionato suo carattere premiale ed in quanto assolutamente disancorata da ogni apprezzamento che concerne il reato oppure il reo, non può essere ricondotta né alla categoria delle circostanze attenuanti, né a quella delle diminuenti in senso tecnico-giuridico».

La seconda premessa esatta è che l'isolamento diurno di cui all'art. 72, commi primo e secondo, c.p. non è una mera modalità di esecuzione della pena, ma costituisce una vera e propria sanzione penale volta proprio a non lasciare impuniti i delitti commessi dallo stesso imputato riconosciuto colpevole di un delitto punito già con la pena dell'ergastolo. Delitti che, oltretutto, potrebbero in ipotesi essere, singolarmente o nel loro insieme, non meno gravi di quello già punito con l'ergastolo.

Ciò vale anche nell'ipotesi di reato continuato o di concorso formale. Anche in questi casi, infatti, la maggiorazione prevista rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 81 c.p. non viene azzerata o assorbita dalla pena inflitta per il delitto più grave, quando la pena base sia già l'ergastolo; ma si traduce in un inasprimento del trattamento sanzionatorio a norma dell'art. 72, che trova pacificamente applicazione anche nelle ipotesi predette. In particolare una costante giurisprudenza di legittimità insegna che, nell'ipotesi di reato punito con l'er-

gastolo e altri reati meno gravi avvinti al primo dal vincolo della continuazione, la misura dell'isolamento diurno trova applicazione appunto a titolo di aumento per la continuazione (Cfr. Cass, pen. sez. I, 21 aprile 1993 n. 1218, Nistri: «l'isolamento diurno previsto dall'art. 72 c.p., costituisce una sanzione penale per i delitti concorrenti con quelli puniti con l'ergastolo, posto che esso afferisce alla genesi del rapporto esecutivo. Ne deriva che, ricorrendo l'unicità del disegno criminoso, può applicarsi la continuazione tra più reati puniti con l'ergastolo ed altri con pene temporanee, utilizzando lo strumento dell'inasprimento della sanzione penale»)

Nella fattispecie il S.C. osservava che, con la sanzione dell'isolamento diurno, il legislatore ha previsto un meccanismo di cumulo giuridico anche al di fuori della continuazione e ha altresì rilevato che, applicando quest'ultima, l'inasprimento della pena dell'ergastolo avrà luogo normalmente in misura minore venendo utilizzato non come pena da infliggere per i singoli reati, bensì come aumento per la continuazione).

Ma pur dovendosi accedere alle richiamate premesse, non può altresì condividersi la conclusione che ne trae il p.m.

Al di là di qualsiasi considerazione sulla *mens legis* o sulle indicazioni desumibili dai lavori preparatori che hanno accompagnato l'inserimento della disposizione di cui all'art. 4-ter in sede di conversione del decreto legislativo 7 Aprile 2000, a confutare quella conclusione sono sia il dato letterale della norma; sia l'argomento logico-sistematico che impone di leggere la disposizione in oggetto alla luce della nuova disciplina ordinaria del giudizio abbreviato, a cui la disciplina transitoria dell'art. 4-ter sostanzialmente si riporta. E se è vero che l'art. 438 c.p.p. (come novellato dall'art. 27, legge 16 dicembre 1999, n. 479) non figura tra le disposizioni richiamate dall'art. 4-ter, non può da questo omesso richiamo farsi discendere una distinzione-esclusione che la disciplina ordinaria del giudizio abbreviato assolutamente non prevede: quella cioè tra imputati di un solo delitto punibile con l'ergastolo — che in ipotesi avrebbero facoltà di chiedere il giudizio abbreviato — e imputati che, invece, quella facoltà non avrebbero in quanto rispondono di più delitti passibili della pena dell'ergastolo, ovvero di più delitti passibili, in caso di condanna, della pena dell'ergastolo maggiorata della sanzione dell'isolamento diurno.

Altrimenti dovrebbe sostenersi che anche la disciplina ordinaria del giudizio abbreviato implicitamente contempla quella distinzione-esclusione. In altri termini, se la conclusione in esame fosse fondata, essa dovrebbe valere anche per la disciplina ordinaria del giudizio abbreviato, perché il meccanismo di riduzione della pena previsto dall'art. 442 è identico a quello dell'art. 4-ter, che infatti si limita a richiamarlo ed anzi sottolinea che la richiesta dell'imputato è volta «ai fini di cui all'art. 442, secondo comma del codice di procedura penale». E tale meccanismo prevede semplicemente che «alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta» (sicché si riproporrebbe il problema applicativo prospettato dal p.m. per i casi in cui la pena da infliggere in concreto sia l'ergastolo aggravato dalla sanzione ulteriore dell'isolamento diurno).

In realtà, prima di pervenire ad una conclusione generalizzata all'intera disciplina del giudizio abbreviato, appare opportuno rammentare che la misura dell'isolamento diurno, associata all'ergastolo a norma dell'art. 72 del c.p. è sì una vera e propria sanzione penale, ma deve la sua peculiarità anche alla duplice natura che riveste: essa infatti è pena principale dal punto di vista della sua funzione sostanziale (che è quella di non lasciare impuniti i delitti ulteriori commessi dall'imputato colpevole di un delitto già punito con l'ergastolo); ma al contempo è una sanzione accessoria, dal punto di vista strutturale, in quanto suo presupposto indefettibile è l'irruzione in concreto della pena dell'ergastolo per uno dei delitti in concorso o in continuazione. Rispetto ad una pena accessoria in senso tecnico è diverso il fondamento giustificativo: la pena accessoria propriamente detta è conseguenza automatica della condanna ad una pena di una certa entità o della condanna per determinati titoli di reato.

L'isolamento diurno a norma dell'art. 72 c.p. invece mira a punire un delitto diverso da quello per cui è inflitta la pena principale e del quale lo stesso imputato sia stato riconosciuto colpevole.

Tuttavia, quando il legislatore si riferisce a reati puniti con l'ergastolo, o quando parla di sostituzione della pena dell'ergastolo «con quella della reclusione di anni trenta», il riferimento alla pena massima contemplata dall'ordinamento non può che intendersi come comprensivo non solo delle pene accessorie in senso tecnico, che sempre e comunque conseguono *ope juris* ad una condanna all'ergastolo; ma anche di qualsiasi altra eventuale misura o sanzione che si traduca in un mero inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio, e in quanto tale privo di autonomia rispetto alla pena massima considerata.

D'altra parte, l'art. 442 si limita a quantificare la riduzione sulla pena complessiva conseguente all'adozione del rito abbreviato; e laddove la pena da ridurre sia l'ergastolo, non può che seguirne la caducazione di tutte le sanzioni accessorie a qualunque titolo irrogabili.

Si aggiunga che il riferimento ai (processi per) «reati puniti con la pena dell'ergastolo», è operato per determinare e circoscrivere, unitamente al riferimento temporale tipico di una disciplina transitoria; la tipologia di processi e delle posizioni processuali cui la stessa disciplina transitoria si applica. La formulazione letterale dell'inciso

dunque consente ed anzi impone di ricomprendere nella previsione normativa tutte e soltanto le posizioni degli imputati (di processi «in corso alla data di entrata in vigore ecc.») che rispondano di «reati puniti con l'ergastolo»: e quindi, indifferentemente, di uno o più reati.

E in definitiva, delle due l'una: o l'isolamento diurno è, a tutti gli effetti, una sanzione penale accessoria all'ergastolo e come tale non suscettibile di considerazione e di una sorte autonoma dalla pena base cui accede, e allora deve convenirsi che il legislatore, nel riferirsi ai reati puniti con l'ergastolo, vi ha implicitamente ricompreso anche le ipotesi di reati puniti con la pena dell'ergastolo, aggravata dall'isolamento diurno; oppure si tratta di una sanzione penale distinta ed autonoma, perché diverso è il reato (o i reati) per cui viene inflitta, rispetto a quello già punito con l'ergastolo.

Ma anche in questa diversa prospettiva, dovrebbe ugualmente concludersi che la disciplina transitoria ex art. 4-ter, comma secondo, legge n. 144/2000, si applica anche all'ipotesi di più reati puniti con l'ergastolo, ovvero di un delitto punito con l'ergastolo ed uno o più delitti puniti con pena detentiva temporanea per un tempo complessivo superiore ai cinque anni.

Infatti, la sanzione dell'isolamento diurna non è inflitta per lo stesso reato già punito con l'ergastolo, bensì per il delitto o i delitti con quello concorrenti superiore ai cinque anni.

Resta però impregiudicata la questione del buco normativo cui allude il p.m.: un buco però che sarebbe stato aperto non già dalla disciplina transitoria di cui all'art. 4-ter, bensì dalla stessa disciplina ordinaria del giudizio abbreviato, come novellata dalla legge c.d. Carotti, in quanto l'art. 442 capoverso, come modificato dall'art. 30, legge 16 dicembre 1999, n. 479, non detta alcuna norma specifica per l'applicazione della diminuzione per il rito nel caso di condanna alla pena dell'ergastolo e all'ulteriore sanzione penale dell'isolamento diurno.

Ad avviso della Corte, non esiste però una lacuna al riguardo. Se così fosse, non potrebbe neppure profilarsi una questione di costituzionalità nei termini cennati dal p.m., in quanto si solleciterebbe (dalla Corte costituzionale) una soluzione fatalmente invasiva della discrezionalità del legislatore.

Invece, più semplicemente, la legge Carotti e, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, la disciplina transitoria di cui all'art. 4-ter, comma 2, legge n. 144/2000, producono (non è dato sapere con quale grado di consapevolezza da parte dello stesso legislatore) il risultato paventato dal p.m. nel suo sforzo di pervenire ad un diverso esito interpretativo e a tale risultato sono oggettivamente orientate: la pena dell'isolamento diurno resta assorbita dalla sostituzione automatica dell'ergastolo con la reclusione di anni trenta, poiché tale sostituzione fa venire meno il presupposto indefettibile per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 72 c.p.

Conseguentemente, deve concludersi e ribadirsi che anche i processi a carico di imputati che rispondono di più delitti complessivamente passibili della pena dell'ergastolo aggravato dalla misura dell'isolamento diurno rientrano nella previsione di cui all'art. 4-ter, comma 2, legge 5 giugno 2000, n. 144. Ma al contempo si pongono, sotto il profilo del trattamento sanzionatorio irrogabile in caso di condanna le incongruenze e i rischi di incostituzionalità paventati dal p.m.

Ritiene peraltro la Corte che anche sotto altri profili la norma invocata ponga questioni di legittimità costituzionale che non appaiano manifestamente infondate e sono certamente rilevanti per la definizione del presente giudizio.

Già la Corte costituzionale, con la nota sentenza n. 277 del 23 maggio 1990, nel motivare l'infondatezza della questione di costituzionalità che era stata sollevata nei riguardi dell'art. 247 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale nella parte in cui precludeva la possibilità di chiedere il giudizio abbreviato dopo il compimento delle formalità di apertura del dibattimento nei procedimenti che proseguivano con l'applicazione delle norme dell'abrogato codice di rito — aveva sottolineato l'inscindibile unità finalistica che la disposizione in quella sede impugnata poneva tra semplificazione del rito e riduzione della pena.

Da ciò la Corte trae la conseguenza che, divenuto impossibile, con l'apertura del dibattimento, raggiungere le finalità che il legislatore si prefigge, «è conseguentemente e razionalmente impossibile all'imputato realizzare il c.d. diritto alla riduzione della pena».

In altri termini, poiché lo scopo dell'istituto del giudizio abbreviato è quello di consentire la sollecita definizione del giudizio, escludendo la fase dibattimentale, appariva del tutto razionale che, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, tale istituto fosse applicabile soltanto quando il suo scopo era ancora interamente perseguibile «e cioè soltanto quando non si sia ancora giunti al dibattimento». Ma nella citata sentenza la Corte è andata oltre, rilevando che «irrazionale sarebbe stata un'applicazione del giudizio abbreviato oltre i suddetti limiti». Infatti, «se fosse possibile all'imputato chiedere il rito abbreviato anche nel caso che il dibattimento sia già iniziato, i benefici non sarebbero più giustificati né dallo scopo (ormai

impossibile) di eliminare la fase dibattimentale, né dal rischio assunto dall'imputato, il quale invece si troverebbe nella comoda situazione di decidere dopo che il pubblico ministero ha già offerto le sue prove e comunque dopo aver potuto valutare l'andamento del dibattimento stesso».

E aggiunge la Corte che, proprio per tale via, si sarebbe dato luogo ad «una situazione ingiustificata ed irrazionale». Non è pertanto conducente «il confronto fra imputati per i quali il dibattimento sia stato o non sia stato ancora aperto, proprio perché si tratta di situazioni oggettivamente diverse».

La Corte concludeva la motivazione sul punto, ribadendo che l'intervenuta apertura del dibattimento «rende irrazionale l'applicabilità del giudizio abbreviato».

Nella medesima sentenza n. 277 del 1990, si osservava altresì come neppure sarebbe invocabile, a sostegno della dedotta questione di illegittimità costituzionale, il principio della applicazione della legge più favorevole all'imputato, giacché tale principio — che peraltro è sancito dall'art. 2 del codice penale, ma non ha affatto rango costituzionale — opera soltanto quando vi sia stato un mutamento, favorevole all'imputato, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio, mentre nel caso del giudizio abbreviato non è affatto mutata in *melius* la suddetta valutazione, dal momento che la riduzione della pena è prevista soltanto al fine di incentivare, nei limiti della sua esperibilità, la richiesta da parte dell'imputato del procedimento speciale *in questione*.

Orbene, le considerazioni sopra richiamate, ribadite dalla Corte costituzionale in successive pronunce, con le quali sono state dichiarate manifestamente infondate analoghe questioni in ordine alla ammissibilità esclusivamente in *limine litis* così del giudizio abbreviato come della applicazione della pena su richiesta delle parti (v. le ordinanze n. 320, 355 e 420 del 1990), sono state coerentemente riprese nelle numerose ordinanze con cui le corti di merito di questo come di molti altri distretti giudiziari hanno dichiarato manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale con la quale è stata dedotta l'irrazionalità della preclusione, coincidente con l'inizio dell'istruzione dibattimentale, che le norme impugnate (e cioè l'art. 27 legge n. 479/1999 e l'art. 223 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nel testo modificato dall'art. 53 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, in relazione all'art. 442 c.p.p., come modificato dall'art. 30 della medesima legge, nella parte in cui non consente all'imputato di chiedere il giudizio abbreviato quando sia iniziata l'istruzione dibattimentale, stabilivano per la richiesta da parte dell'imputato di essere giudicato con il rito abbreviato.

Ed invero, anche la *ratio* della disposizione contenuta nell'art. 223 del decreto legislativo n. 51 del 1998 consisteva nella finalità, che il legislatore delegato si prefiggeva, di evitare la fase dibattimentale nel maggior numero di processi in corso alla data di efficacia del decreto istitutivo del giudice unico di primo grado, e di assicurare, per tal via, la rapida definizione dei processi stessi.

La suddetta finalità, da un lato, non poteva dirsi attenuata — e deve al contrario a maggior titolo affermarsi — in considerazione delle modifiche apportate dalla disposizione denunciata alla disciplina del giudizio abbreviato (con l'esclusione del necessario consenso del p.m. e con il rendere il rito speciale applicabile pur quando il giudice, ritenendo di non potere decidere allo stato degli atti, debba procedere alla necessaria integrazione probatoria nelle forme spedite prevista dall'art. 422 del codice di procedura penale); dall'altro, non poteva ritenersi interamente realizzabile se si fosse consentita l'esperibilità del giudizio abbreviato anche dopo l'inizio dell'istruzione dibattimentale.

Si è detto quindi (e si è scritto nelle ordinanze predette), in conformità alle persuasiva giurisprudenza della Corte costituzionale, che, contrario al canone della ragionevolezza, e quindi causa di una sostanziale e ingiustificata disparità di trattamento, sarebbe piuttosto un trattamento normativo che ignorasse l'irriducibile diversità delle situazioni processuali considerate, in rapporto alle finalità dichiarate di un rito espressamente previsto come alternativo al dibattimento e funzionale ad una più sollecita e spedita definizione del giudizio, con un considerevole risparmio di mezzi e di attività processuali; e che paradossalmente consentisse ad alcuni imputati di far dipendere la scelta del rito alternativo proprio dall'andamento o addirittura dall'esito dell'istruzione dibattimentale.

E si è concluso altresì che il differimento fino all'inizio dell'istruzione dibattimentale del termine utile per avanzare la richiesta di giudizio abbreviato rappresentava quindi, nella valutazione del legislatore, la massima concessione, compatibile con le finalità di tale rito (e dei connessi benefici per l'imputato), alle ragioni di equità che sollecitavano l'estensione agli imputati dei procedimenti in corso della possibilità di avvalersi della nuova disciplina del giudizio abbreviato, nella parte in cui questo era reso accessibile (senza necessità del consenso da parte del p.m. e senza possibilità che il giudice sindacasse l'ammissibilità della richiesta) anche per gli imputati di delitti punibili con l'ergastolo.

Ebbene con l'inserimento nella legge di conversione del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 82, della disposizione di cui all'art. 4-ter, commi secondo e seguenti, il legislatore ha evidentemente mutato indirizzo. Egli ha ritenuto cioè di doversi spingere oltre sulla via di un equo trattamento, estendendo la possibilità di accedere ad

un rito modellato sul nuovo giudizio abbreviato anche a quegli imputati (di reati puniti con la pena dell'ergastolo) che, in pratica, non erano stati nella condizione di poterne fruire per cause indipendenti dalla loro volontà: e cioè per il fatto che «alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato», come recita testualmente il secondo comma del citato art. 4-ter.

È di tutta evidenza che si tratta di una norma transitoria, perché applicabile solo ai processi (per reati puniti con l'ergastolo) «in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; ed applicabile *una tantum*, perché l'imputato che voglia beneficiarne deve avanzare richiesta «nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Occorre allora stabilire — tenendo presente però che al giudice di merito non compete una decisione nel merito di eventuali questioni di costituzionalità, ma solo una delibazione di manifesta o non manifesta infondatezza — se i predetti presupposti limitativi dell'applicabilità di questa normativa transitoria valgano a fugare i dubbi di incostituzionalità che si addensano nei riguardi di una soluzione normativa che sembra essersi inoltrata lungo una via che già la Corte costituzionale aveva virtualmente reputato impraticabile per manifesta irragionevolezza.

La prima considerazione da fare è che, salvo restando l'afflato equitativo che, nelle intenzioni del legislatore, giustificerebbe l'inserimento di questa norma transitoria, le finalità della relativa disciplina non si discostano da quelle che sono connaturate alla logica e agli scopi essenziali del giudizio abbreviato: promuovere una sollecita definizione del giudizio, attraverso una semplificazione del rito che assicuri una rapida conclusione del processo, appunto in quanto la scelta del rito abbreviato comporta la rinuncia all'istruzione dibattimentale (in tutto o nella parte ancora da compiersi), con conseguente e congruo risparmio di attività processuale.

Tali finalità si rispecchiano pienamente nella soluzione adottata dalla disciplina ordinaria del giudizio abbreviato che pone come termine preclusivo per la proposizione della richiesta di essere giudicati con il rito abbreviato il momento della precisazione della conclusioni all'udienza preliminare; e così pure nella disciplina transitoria di cui al primo comma dell'art. 4-ter, che estende la possibilità di scelta per l'imputato e il conseguente diritto alla riduzione della pena, sino all'inizio dell'istruzione dibattimentale, (con riferimento allo stato in cui versa il processo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legislativo n. 85/2000).

Ma le medesime finalità di economia processuale sono altresì alla base della disciplina transitoria che, per ragioni di equità nei riguardi degli imputati che non avevano potuto fruire di questa possibilità in quanto l'istruzione dibattimentale era già in corso alla data di entrata in vigore della disposizione transitoria di cui all'art. 223 del decreto legislativo n. 51 del 1998, ha esteso l'esperibilità del rito abbreviato oltre il limite preclusivo segnato dall'effettivo inizio dell'istruzione dibattimentale (e sempre con riferimento allo stato in cui versa il processo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto legislativo).

Lo conferma del resto la scelta di consentire il rito abbreviato anche in grado di appello, ma solo qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e «prima della conclusione dell'istruzione stessa»; e persino nel giudizio di rinvio, ma solo «se ricorrono le condizioni di cui alle lett. a) e b), ossia se comunque l'istruzione dibattimentale è in corso e non ancora chiusa.

Conseguentemente, nessuna violazione del fondamentale canone di ragionevolezza può ravvisarsi nella scelta operata dal legislatore di precludere, agli imputati di processi che versino nella fase della discussione, la possibilità di optare per il rito abbreviato, o, più esattamente, per lo speciale rito previsto dalla disciplina transitoria introdotta dall'art. 4-ter, comma secondo, della legge 30 maggio 2000, e regolato dai commi terzo e seguenti dello stesso art. 4-ter.

Tale scelta infatti è del tutto coerente e consona alle finalità dichiarate del giudizio abbreviato di cui agli articoli 438 e segg. c.p.p. (come modificati dalla legge n. 479/1999) che sono anche quelle dello speciale rito introdotto dalla disciplina transitoria qui in esame. Ed è evidente che nessun risparmio di attività processuale potrebbe derivare dalla scelta del rito abbreviato nell'ambito di processi che versino già in fase di discussione. D'altra parte, l'imputato non rinunzierebbe ad alcuna attività istruttoria e la scelta del rito abbreviato si risolverebbe per lui esclusivamente in un ingiustificato sconto di pena.

Resta però da vedere se la soluzione adottata dal legislatore non sia manifestamente incongrua, rispetto alle pur dichiarate finalità di economia processuale che pervadono anche la disciplina transitoria in esame. E se, nella prospettiva di un equo e razionale bilanciamento di valori costituzionali in conflitto, il vantaggio che può derivarne in termini di risparmio effettivo di attività processuali e sollecita definizione dei giudizi pendenti per i delitti più gravi, quali sono quelli puniti con l'ergastolo, non sia manifestamente irrisorio, avuto riguardo alla deroga a principi fondamentali e al sacrificio o alla compressione di valori e diritti costituzionalmente garantiti che sicuramente conseguono ad una soluzione che estende la possibilità di accedere al rito abbreviato, a semplice richiesta

dell'imputato, non sindacabile dal giudice, anche quando l'istruzione dibattimentale è in pieno corso o addirittura ormai prossima a concludersi. E ciò con particolare riguardo all'esigenza di tenuta di principi come quello del contraddittorio, della parità tra accusa e difesa, dell'oralità e immediatezza intesi come canoni fondamentali del giudizio in fase dibattimentale; ma anche delle garanzie connesse ai principi di obbligatorietà dell'azione penale e di indefettibilità della giurisdizione (articoli 112; 101, secondo comma e 102, primo comma Cost.); ed ancora con riferimento alla garanzia dello stesso diritto di difesa (art. 24) e alle disparità di trattamento (art. 3) che inevitabilmente conseguono per chi accetti di essere giudicato secondo il rito abbreviato, e che appaiono tanto più manifeste tra imputati dello stesso reato, dei quali solo uno o solo alcuni optino per il rito abbreviato (questi ultimi, infatti saranno giudicati anche sulla base del materiale istruttorio contenuto nel fascicolo del p.m. ed elevato *ope iuris* a dignità di prova utilizzabile per la decisione).

Né può tacitarsi ogni dubbio (di costituzionalità) sulla base della semplice considerazione che si tratta di una disciplina transitoria e quindi per definizione eccezionale.

È bensì vero che più volte la stessa Corte costituzionale ha statuito che «rientra nella discrezionalità del legislatore regolare, in ordine ai fini che intende perseguire, il passaggio da una vecchia ad una nuova disciplina (salvo il divieto di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione), dettando norme transitorie intese a mantenere ferme tutte o alcune delle disposizioni nuove e, in particolare, a stabilire la sorte dei processi in corso a tale data e i limiti dell'applicabilità ad essi delle sopravvenute norme processuali» (Cfr. Corte cost. 18-29 marzo 1991, n. 136).

Ma non è men vero che in questo caso non si può parlare di una estensione delle sopravvenute norme processuali ai processi in corso, perché l'eccezionalità della disciplina transitoria sta nel derogare ai limiti preclusi della facoltà di accedere al rito abbreviato che sono previsti proprio dalla nuova disciplina (ordinaria) del giudizio abbreviato e che sono connaturati alle finalità di tale istituto.

E la stessa Corte costituzionale, nella citata sentenza 31 maggio 1990, n. 277, aveva già chiarito che l'intento delle norme transitorie è quello di consentire la definizione dei procedimenti pendenti per i soli casi in cui «gli istituti stessi siano in grado di mantenere la loro fisionomia e finalità».

Ebbene, sul punto relativo al sacrificio del diritto di difesa che si verifica anche nella disciplina ordinaria del giudizio abbreviato perché anche qui l'imputato rinuncia non solo all'assunzione delle prove a discarico, ma anche all'assunzione di quelle a carico con la garanzia del contraddittorio — è appena il caso di segnalare che il beneficio della riduzione della pena è un incentivo alla scelta del rito abbreviato, ma non costituisce certo il fondamento giustificativo della compressione che ne deriva al diritto di difesa, quasi che fosse ammissibile barattare un diritto fondamentale della persona (e in quanto tale indisponibile, relativamente almeno alle garanzie che lo assistono) con un beneficio individuale, seppur di rilevante entità.

In realtà, a giustificare quell'obiettiva compressione del diritto di difesa è l'interesse pubblico alla semplificazione del rito come veicolo di accelerazione nella definizione dei processi; e il vantaggio che la complessiva efficienza del servizio giustizia può ricavare da un risparmio di attività processuale, in quanto questo si traduce in un risparmio di risorse, di tempi e di costi.

Sotto questo profilo, ma anche in rapporto alla compressione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, del principio di indefettibilità della giurisdizione e del principio del contraddittorio, le maggiori perplessità nascono dal fatto che, in base alla disciplina transitoria — che riproduce pedissequamente sul punto la nuova disciplina del giudizio abbreviato — la richiesta dell'imputato non solo non necessita del consenso del p.m. ma non è sindacabile dal giudice, neppure in relazione allo stato del processo: e segnatamente, all'istruzione dibattimentale già compiuta e a quella ancora da compiersi.

Ora, non si vede quale risparmio di attività processuale possa derivare dalla scelta del rito abbreviato nell'ambito di un processo che versi già nella fase c.d. del «507»: la fase cioè in cui, terminata l'assunzione delle prove chieste dalle parti, il giudice dispone ulteriori attività istruttorie o di integrazione probatoria per acquisire elementi che reputi necessari per la decisione.

È di tutta evidenza che in questo caso la scelta del rito abbreviato non farà venire meno la necessità delle attività istruttorie già disposte d'ufficio in quanto ritenute (e dichiarate) indispensabili per la decisione.

È infatti anche in base al rito modellato sul giudizio abbreviato, con espresso richiamo tra gli altri anche dell'art. 441 c.p., gli ulteriori accertamenti già disposti restano ammissibili a titolo di integrazione probatoria. La scelta del rito abbreviato non avrà allora altro effetto se non quello di realizzare a beneficio dell'imputato un ingiustificato sconto di pena: e non è questo lo scopo perseguito dalla stessa disciplina transitoria.

Ne segue anche la manifesta violazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione. Viene meno infatti la correlazione tra il beneficio della riduzione della pena e la semplificazione del rito; e con essa quella residua giustifica-

zione del beneficio concesso agli imputati dei processi che rientrano nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 4-ter. E non si comprende più perché tale beneficio debba essere negato agli imputati di processi che alla stessa data versino in fase di discussione. Né si comprende per quale ragione il legislatore abbia mantenuto fermo, nella norma transitoria di cui al primo comma del medesimo art. 4-ter, il limite invalicabile dell'inizio dell'istruzione dibattimentale.

Ma a conclusioni analoghe deve pervenirsi anche quando l'istruzione dibattimentale è assai prossima a concludersi, in quanto restano da assumere pochi testi o imputati di reato connessi, tanto più se, come nel caso di specie, la loro audizione appare comunque indispensabile ai fini della decisione. (Più in generale va rilevato che in tutti i casi in cui l'istruzione dibattimentale è prossima a concludersi, le prove non ancora assunte e sulle quali le parti richiedenti insistano, sono verosimilmente prove necessarie per la decisione, poiché, in caso contrario, il giudice le revocherebbe. E quindi esse potranno e dovranno ugualmente assumersi a titolo di integrazione probatoria, ex art. 441, comma quinto, disposizione applicabile anche a norma dell'art. 4-ter, comma 7, legge n. 144/2000).

Ed invero, in questo processo, il p.m. ha formalizzato proprio all'inizio del suo intervento all'ultima udienza, la rinuncia a sette dei nove collaboratori di giustizia che dovevano ancora essere esaminati (e cioè La Marca Francesco, Mutolo Gaspare, Marchese Giuseppe, Drago Giovanni, Cangemi Salvatore, Di Filippo Emanuele e Di Filippo Pasquale), con il sostanziale assenso delle altre parti (in particolare, la difesa di Biondino Girolamo già in sede di ammissione delle prove aveva eccepito l'inutilità dell'audizione dei sunnominati collaboratori di Giustizia fatta eccezione per La Marca Francesco, che ha indicato nella propria lista, attesa l'acquisizione dei verbali delle deposizioni rese dagli stessi in altri dibattimenti: cfr. verbale di trascrizione dell'udienza del 2 novembre 1999, pag. 7 e segg.).

Restano dunque da esaminare solo due imputati di reato connesso, e cioè Ganci Calogero e Ferrante Giovanbattista, alla cui audizione dovrebbe procedersi comunque, anche nell'eventualità in cui venisse adottato, in accoglimento delle richieste avanzate da entrambi gli imputati, il rito abbreviato.

Infatti, proprio sulle dichiarazioni di Anzelmo Francesco Paolo — che è stato già esaminato in questo processo all'udienza del 15 marzo 2000 — e su quelle degli altri due collaboratori predetti, rese dinanzi alla Corte d'appello di Palermo in sede di impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento emessa nei confronti degli odierni imputati dal g.u.p. del tribunale di Palermo in data 2 luglio 1997, si fonda la decisione di rinviare a giudizio il Biondino e lo Spina, in riforma della sentenza predetta: decisione da cui è scaturito il presente processo.

Pertanto, l'esame di Ganci e Ferrante andrebbe comunque disposto a titolo di integrazione probatoria, per acquisire elementi indispensabili ai fini della decisione.

Resterebbero altresì da esaminare, per quanto concerne la lista testi del p.m., gli Ufficiali di p.g. Luigi Bruno, Luigi Savina, Gianfranco Firinu, Salvatore Bonferraro, Domenico Di Petrillo e Mauro Obinu: in tutto sei testi che debbono essere sentiti tutti su circostanze afferenti all'attendibilità dei collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni compendiano il materiale probatorio di questo processo (E tra loro proprio Ganci Calogero, Anzelmo Francesco Paolo e Ferrante Giovanbattista).

Invece, per quanto concerne gli imputati, la Difesa di Spina non ha presentato lista testi, mentre per Biondino è stato ammesso un solo teste (sui due indicati in lista).

Ma esiste anche un profilo generale e assorbente di contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, che riguarda tutti i casi che rientrano nella disciplina transitoria in esame, lambendo peraltro la stessa disciplina ordinaria del giudizio abbreviato come innovata dalla legge c.d. «Carotti». Ed è quello adombrato dal p.m., nell'argomentare l'eccezione di inammissibilità del rito-abbreviato in questo processo.

Al riguardo va premesso quanto segue.

La definizione in concreto della pena rientra nel potere discrezionale del giudice ex art. 132 c.p., ma poiché è un atto indefettibilmente giurisdizionale esso assume rilevanza costituzionale ai sensi dell'art. 102 della Costituzione.

A sua volta, l'art. 27 della Costituzione, nella parte in cui afferma che la responsabilità è personale, sembra esigere anche che la pena sia in concreto ragguagliata alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere del colpevole.

Pertanto, il principio della discrezionalità del giudice nella determinazione in concreto della pena, previsto dall'art. 132 c.p., trova un sicuro fondamento in alcuni principi costituzionali, e segnatamente nel principio della responsabilità personale (art. 27); e nel principio di eguaglianza (art. 3), che impone parità di trattamento per situazioni uguali; ma impone di trattare in modo differente situazioni obiettivamente diverse, avuto riguardo alla *ratio* della norma da applicare.

Il principio generale di proporzionalità della pena rappresenta poi un limite logico, prima che equitativo, alla potestà punitiva dello Stato (almeno in uno Stato di diritto) ed è insito nel concetto retributivo di pena non meno che nella sua funzione rieducativa, a norma dell'art. 27, terzo comma della Costituzione.

Orbene, non è in discussione la scelta del legislatore di consentire agli imputati (compresi quelli chiamati a rispondere dei delitti puniti con le massime pene) di ottenere, a loro semplice richiesta, non sindacabile dal giudice sotto il profilo della congruità del trattamento sanzionatorio finale, una riduzione nella misura fissa di un terzo della pena determinata in concreto dal giudice.

La deroga ai principi anzidetti è attenuata proprio dal fatto che la riduzione è predeterminata per legge in una misura fissa, finendo così per rispettare una certa proporzionalità rispetto alla pena determinata dal giudice. Ne soffre la funzione rieducativa della pena, perché se è considerata rieducativa la pena fissata in una certa misura, in relazione ad un determinato reato commesso da un determinato imputato, parrebbe non essere più rieducativa la stessa pena diminuita *ex lege* di un terzo; e d'altra parte se questa fosse nondimeno ritenuta congrua, non lo sarebbe più (per quel reato e per quell'imputato) una pena maggiorata di un terzo in conseguenza del rito ordinario.

Ma qui è troncante la considerazione che la riduzione correlata alla scelta del rito alternativo non è un'attenuante, ma una diminvente di carattere squisitamente processuale, che non involge la valutazione di merito del giudice in ordine alla gravità del fatto o alla congruità della pena. Ed è voluta dal legislatore come mero incentivo alla deflazione dei processi che pervengono alla fase dibattimentale.

Il problema posto dalla nuova legge e aggravato dalla disciplina transitoria qui in esame è, però, un altro.

L'art. 30 lett. b) della legge n. 479 del 16 dicembre 1999 ha modificato l'art. 442 c.p.p. introducendo nel comma 2 il seguente periodo: «alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta». È stata così ripristinata una previsione inserita nell'originario testo dell'art. 442 c.p.p. e dichiarata costituzionalmente illegittima, per eccesso di delega, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 176 del 23 aprile 1991.

Tale recente modifica normativa si colloca all'interno di una più generale riforma che ha rimesso alla semplice scelta dell'imputato la possibilità di procedere con il rito abbreviato, escludendo la necessità del consenso del p.m. e stabilendo che, in presenza di una richiesta dell'imputato non subordinata ad una integrazione probatoria, necessariamente «il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato». Il giudice, quindi, deve applicare la riduzione di pena conseguente al giudizio abbreviato anche qualora ritenga che la pena così irrogata sia inadeguata rispetto alla gravità del fatto (diversamente da quanto avviene nell'ipotesi del «patteggiamento» in cui il giudice ha il potere di respingere la richiesta delle parti se ritiene incongrua la pena da loro indicata).

Qualora in sede di giudizio abbreviato l'imputato sia ritenuto responsabile di più reati per ciascuno dei quali sarebbe astrattamente irrogabile la pena dell'ergastolo, la pena massima complessiva che può essere applicata rimarrà sempre quella di anni trenta (suscettibile di ridursi ad anni ventiquattro in virtù della liberazione anticipata): infatti la riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. si applica sulla pena unica determinata dal giudice ai sensi dell'art. 73 c.p. Si vanifica in tal modo la *ratio* dell'art. 73, comma 2 c.p., volta ad «evitare che possano le pene più alte costituire pel condannato una specie di viatico alla delinquenza reiterata» (secondo quanto si specificava nella Relazione al Codice Rocco).

L'art. 4-ter del decreto legge 7 aprile 2000, n. 82, come modificato dalla legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144, stabilisce che:

1. — Salvo quanto previsto dai commi seguenti le disposizioni di cui agli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, si applicano ai processi nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. — Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può chiedere che il processo, ai fini di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del medesimo codice.

3. La richiesta di cui al comma 2 è ammessa se è presentata:

- a) nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale;
- b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'art. 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa;
- c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b).

4. — La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, del codice di procedura penale.

5. — Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, disponendo l'acquisizione del fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale.

6. — Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza, oltre agli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5, le prove assunte in precedenza.

7. — Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 441, escluso il comma 3, e 442 del codice di procedura penale, nonché l'articolo 443 del medesimo codice se la sentenza è pronunciata nel giudizio di primo grado.

La liberazione anticipata, che (secondo il disposto dell'art. 4-*bis* dell'Ordinamento Penitenziario) può trovare applicazione anche nei confronti dei detenuti per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, è disciplinata dall'art. 54 dell'Ordinamento penitenziario.

Quest'ultima norma prevede che «al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipare all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata».

Tale disposizione rimane priva di significativa rilevanza pratica per i soggetti condannati all'ergastolo per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, poiché costoro sono soggetti ad una pena perpetua. La medesima disposizione, invece, vale a ridurre (nella misura di tre mesi per ogni anno di detenzione) la durata della pena temporanea inflitta per i suddetti delitti in sede di giudizio abbreviato.

Ciò posto, la possibilità di beneficiare di un'ulteriore riduzione della pena, attraverso il meccanismo della liberazione anticipata, e di scendere così al di sotto del limite dei trent'anni (fino a 24 anni), anche in favore di soggetti condannati in primo grado all'ergastolo per stragi o per aver commesso più omicidi, non può non riproporre in termini eclatanti il problema della congruità della pena, ovvero della sindacabilità sotto questo profilo specifico, della richiesta dell'imputato di essere giudicato ai sensi dell'art. 4-*ter*, comma secondo e seguenti.

Troppo stridente appare la forbice tra l'effetto di sostanziale vanificazione della funzione rieducativa della pena effettiva che residua all'esito dei benefici cumulabili dall'imputato che abbia optato per il rito abbreviato; nonché l'evidente disparità di trattamento che sotto questo profilo ne consegue rispetto ai condannati per reati anche meno efferati; e l'effetto davvero modesto o addirittura irrisorio di semplificazione delle attività processuali conseguente alla scelta del rito abbreviato.

Ma si adombrano ulteriori e ancora più stringenti profili di incostituzionalità della normativa transitoria sempre per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Infatti, quando la legge sostituisce automaticamente alla pena dell'ergastolo quella della reclusione nella misura fissa e predeterminata di trenta anni, implicitamente statuisce che tale misura costituisce un limite inderogabile, ossia la pena finale al di sotto della quale non si può scendere, per i delitti che dovrebbero essere (altrimenti) puniti con l'ergastolo, anche all'esito dell'applicazione del beneficio correlato alla scelta del rito abbreviato.

Ma che dire dei casi in cui l'imputato che opta per il rito abbreviato dovesse essere riconosciuto colpevole di più omicidi, ovvero di strage e tentato omicidio?

Ove tra i delitti per cui è condanna si ravvisi il vincolo della continuazione, dovrà procedersi, in conformità ad una pacifica giurisprudenza di legittimità, all'applicazione della diminvente per il rito solo dopo l'applicazione dell'aumento per la continuazione, calcolato sul delitto più grave. Ma se la pena base per il computo della pena da infliggere per il reato continuato sia già quella dell'ergastolo, l'aumento della continuazione si tradurrà in un inasprimento del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 72 c.p.: la pena detentiva resta l'ergastolo, aggravato però dalla misura dell'isolamento diurno, da applicarsi appunto a titolo di aumento per la continuazione. Su questo trattamento sanzionatorio andrà però ad incidere la diminvente per il rito che si traduce nella sostituzione automatica della pena detentiva di trent'anni, senza che residui alcuno spazio per l'aumento che doveva essere applicato a titolo di continuazione. Non è corretto parlare di assorbimento dell'aumento, perché anche quando la pena per il reato continuato venga ridotta in applicazione di una diminvente per il rito (come nelle altre ipotesi di giudizi abbreviato o in quelle di patteggiamento), la riduzione opera proporzionalmente sulla pena finale e complessiva determinata per il reato continuato, comprensiva dell'aumento per la continuazione, che quindi non resta irrilevante, né subisce alcun assorbimento (Neppure l'art. 78 c.p., che in caso di cumulo di pene detentive temporanee fissa il tetto massimo di trent'anni di reclusione e che è pacificamente ritenuto applicabile anche nell'ipotesi di reato continuato, determina un integrale assorbimento dell'aumento dovuto ex art. 81, comma secondo c.p.: l'osservanza del principio enucleabile dall'art. 78 postula piuttosto che l'aumento per la continuazione sia contenuto e non assorbito entro il limite dei trent'anni).

Se così non fosse, i reati satelliti, o comunque considerati tali ai fini del computo della pena, resterebbero del tutto impuniti e questo è un effetto inammissibile.

Ma proprio questo effetto - come già si è visto - si verifica attraverso il meccanismo di riduzione *ope iuris* innescato dalla richiesta unilaterale e insindacabile dell'imputato che si avvalga dell'opportunità concessagli dalla disciplina transitoria di cui all'art. 4-ter. E si tratta a ben vedere di un effetto che esula dalle finalità di quella disciplina o addirittura si pone in contrasto con essa, se è vero che, sia pure implicitamente, il legislatore ha inteso porre i trent'anni come limite di pena inderogabile in luogo dell'ergastolo, e all'esito dell'applicazione del beneficio concesso all'imputato effettivamente reo di un delitto punito con l'ergastolo.

Nella fattispecie, in caso di condanna, resterebbero impuniti il tentato omicidio ai danni dell'Ag. Mondo e i delitti in materia di armi già richiamati: così vanificandosi di fatto la tutela penale di beni supremi, e costituzionalmente garantiti, quali sono la vita e l'integrità fisica della persona e l'incolumità e sicurezza pubblica.

Ancora più eclatante appare il contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione nell'ipotesi di concorso materiali di più reati puniti con l'ergastolo. Anche qui, si procederà nel caso di condanna inflitta nell'ambito del medesimo processo, all'applicazione della diminuzione per il rito solo dopo che il giudice avrà applicato tutte le norme di diritto sostanziale che regolano la determinazione della pena, ivi comprese quelle che disciplinano il cumulo (delle pene da infliggere con la medesima sentenza).

Si applicherà dunque l'art. 72 codice penale e solo successivamente la diminuzione per il rito, che, sostituendo all'ergastolo la pena di trent'anni di reclusione, finisce per azzerare anche l'inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 72 appunto nel caso di concorso di delitti parimenti puniti con l'ergastolo. Pertanto, l'imputato che abbia commesso un solo omicidio soggiacerà alla stessa pena e allo stesso trattamento sanzionatorio complessivo inflitto a chi abbia commesso decine di omicidi, oppure più omicidi e stragi.

E l'imputato che abbia commesso decine di omicidi ovvero più omicidi e stragi risponderà in pratica di uno solo di tali delitti, restando gli altri del tutto impuniti. Effetto palesemente contrario, come già rilevato, alla *ratio* che ispira la disposizione di cui all'art. 73, comma secondo. Non solo, ma chi risponda di due omicidi, per nessuno di quali siano contestate aggravanti che lo rendano passibile della pena dell'ergastolo e sia riconosciuto colpevole di entrambi, non potendo fruire (per cause ovviamente indipendenti dalla sua volontà) della speciale normativa transitoria di cui all'art. 4-ter, dovrà essere condannato all'ergastolo, in applicazione delle norme sul cumulo di pena, ove non riporti, per almeno uno dei due omicidi, una pena inferiore a ventiquattro anni.

Ma c'è di più. L'applicazione della norma di cui all'art. 73, comma secondo, sostanzialmente inibita o comunque vanificata dal meccanismo di operatività della diminuzione per il rito - nel senso che questa si applica una sola volta per ciascun imputato, e dopo che si è determinata la pena complessiva da infliggergli per tutti i delitti per cui è condanna - continua invece a trovare applicazione in sede di esecuzione, con ulteriore e ingiustificata disparità di trattamento tra gli imputati che siano stati giudicati e riconosciuti colpevoli di più delitti puniti con l'ergastolo, nell'ambito del medesimo processo; e gli imputati riconosciuti colpevoli dei medesimi reati, ma in separati processi (che, a differenza dei primi, non potranno sfuggire all'applicazione dell'art. 73, comma secondo, pur avendo beneficiato, come loro, della diminuzione per il rito).

Possono dunque riassumersi come segue i profili di contrasto che la normativa in esame pone, ad avviso di questa Corte rispetto ai parametri costituzionali.

Art. 112 della Costituzione nella parte in cui impone all'organo della pubblica accusa di dare impulso alla formazione della prova per verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali della pretesa punitiva dello Stato: il contrasto è evidente laddove la disciplina transitoria consente all'imputato, con una sua unilaterale manifestazione di volontà e senza alcuna possibilità di sindacato da parte del giudice, di espungere dal novero del materiale utilizzabile per la decisione le prove già ammesse su richiesta del p.m. e non ancora assunte (oltre alle risultanze dell'eventuale attività integrativa espletata nelle more del dibattimento, e la cui documentazione non sia ancora transitata nel fascicolo del p.m.: il che avviene, a norma dell'art. 433, comma terzo c.p.p. solo «quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte»).

Art. 101, comma secondo e 102, primo comma Cost., nella parte in cui sanciscono che la funzione giurisdizionale è esercitata dai giudici ordinari, che sono soggetti soltanto alla legge: il disposto costituzionale implicitamente postula l'illegittimità di qualunque forma, anche mediata, di interferenza e di condizionamento da parte di soggetti diversi.

Ebbene, il contrasto si delinea quando, come nel caso di specie, si consente all'imputato, con una propria decisione unilaterale — che la legge pudicamente definisce richiesta — di modificare il rito di un giudizio che si era già instaurato nelle forme del rito ordinario, optando per il giudizio abbreviato; e senza alcuna possibilità per il giudice di valutare la congruità del rito richiesto (*rectius*, imposto dall'imputato), sia rispetto agli interessi delle altre parti in causa, sia rispetto all'esigenza di un armonico esercizio della giurisdizione.

Infatti, il controllo del processo (e sul processo) da parte del giudice, è un elemento essenziale e inderogabile della funzione giurisdizionale, a garanzia di tutte le parti (comprese le parti civili). E una volta che il giudizio si sia instaurato nelle forme del rito ordinario, con la conseguente attivazione di quel potere di controllo, esso non appare compatibile con il conferimento ad una sola delle parti di un così rilevante potere sulla forma e sulle modalità di definizione del processo (tanto più che dalla scelta insindacabile di una sola parte dipendono conseguenze tanto rilevanti anche sul piano del trattamento sanzionatorio).

Ne segue che è violato anche il principio di uguaglianza, per l'irragionevole privilegio accordato nei termini suesposti ad una sola delle parti del processo.

Artt. 102, 3 e 24 della Costituzione: corollario del principio del controllo deputato al giudice sul processo, a sua volta connaturato all'esercizio della funzione giurisdizionale ex art. 102 della Costituzione, è anche il principio di indisponibilità delle fonti di prova, che, una volta ammesse, non possono essere sottratte per decisione del solo imputato (o del p.m.) all'assunzione ad iniziativa delle parti che vi abbiano interesse. Anche sotto questo profilo si delinea il contrasto con l'art. 102, ma anche con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, soprattutto con riferimento alla posizione delle parti civili. Inibendosi il diritto alla prova di queste ultime, infatti, se ne vanifica di fatto la partecipazione al giudizio penale e il diritto a ottenere tutela per i propri diritti in quella sede.

Art. 111 della Costituzione, nella parte in cui ammette che la formazione della prova possa non aver luogo in contraddittorio, per consenso dell'imputato.

Ed invero, non sembra proprio che la previsione costituzionale si spinga fino al punto di tollerare che l'imputato, con propria richiesta unilaterale e non soggetta ad alcuna verifica da parte del giudice, possa impedire l'assunzione delle prove già ammesse. Infatti, l'art. 111 si limita a stabilire che la formazione della prova può, se l'imputato lo consenta, non avvenire nel rispetto del principio del contraddittorio, e ciò nei casi all'uopo regolati con legge ordinaria. Ma nulla dispone in ordine alle prove che sono state già ammesse e debbono ancora essere assunte. E se è ancora tollerabile che l'imputato interessato al rito abbreviato possa rinunciare alle prove che lui stesso aveva chiesto di assumere, non si vede come possa altresì impedire alle altre parti di assumere le prove già ammesse su loro richiesta, senza con ciò violare il disposto dell'art. 111 della Costituzione nella parte in cui la norma eleva il contraddittorio a strumento privilegiato di accertamento della verità processuale, oltre che indefettibile garanzia per i diritti della difesa — e senza determinare al contempo un'ingiustificata disparità di trattamento nei riguardi delle altre parti (p.m. e parti civili).

In realtà, l'art. 111 quinto comma Costituzione, guarda proprio ai riti alternativi nella loro disciplina «ordinaria», che non prevede in effetti alcuna commissione tra rito ordinario e rito speciale, mentre la disciplina introdotta dal secondo comma dell'art. 4-ter della legge di conversione del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 crea una sorta di ibrido tra le forme del rito ordinario e quelle dello speciale rito proprio del giudizio abbreviato. Motivo di più per dubitare della compatibilità di tale normativa con l'art. 111 della Costituzione quarto e quinto comma.

Art. 111 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova».

Il nuovo art. 111 assume invero tale principio nella sua duplice valenza: da un lato, come istituto fondamentale di garanzia per i diritti della difesa; dall'altro strumento altrettanto essenziale per garantire un giusto ed efficace accertamento della verità.

Infatti, accertamento della verità e giusto processo sono due facce della stessa medaglia, nel senso che, affinché vi sia una giusta decisione, il giudice deve essere posto nelle condizioni di poter pervenire alla piena conoscenza (per quanto possibile) del fatto oggetto del giudizio; e la via migliore per garantire (per quanto possibile) una piena cognizione dei fatti, è quella di assumere le prove nel contraddittorio delle parti, e cioè attraverso il dialettico confronto delle rispettive ragioni e difese.

La scelta del rito abbreviato comporta quindi un sacrificio che non può essere bilanciato e reso legittimo solo dal consenso dell'imputato, poiché è in gioco un interesse indisponibile quale è quello di pervenire all'accertamento della verità, che resta uno degli scopi fondamentali del processo.

E infatti, nella logica dell'istituto, e tra le sue finalità dichiarate, spicca proprio l'interesse pubblico ad una sollecita definizione del procedimento, attraverso l'adozione di un rito semplificato che implica la rinuncia alla fase dell'istruzione dibattimentale, e fatta salva la possibilità di una limitata integrazione probatoria (limitata cioè all'acquisizione degli elementi che il giudice reputi indispensabili per la decisione); e fatta salva altresì l'ipotesi, contemplata dalla disciplina ordinaria del giudizio abbreviato, di una richiesta condizionata all'assunzione di talune prove: ma in questo caso il richiedente si espone al rischio di vedere rigettata la richiesta, appunto in quanto incompatibile con le peculiarità del rito richiesto.

Ma questa finalità di economia processuale appare contraddetta o vanificata nei processi che versano già in fase avanzata di istruzione dibattimentale.

In questi casi il vantaggio che dovrebbe discendere dall'adozione del rito abbreviato ai fini di una sollecita definizione del procedimento è pressochè nullo, tenuto conto, oltretutto, della possibilità (o necessità) che il giudice disponga d'ufficio un'attività di integrazione probatoria che, per la sua complessità, potrebbe risultare assai poco compatibile con l'obiettivo di una rapida conclusione del processo.

Né va trascurata, per la sua negativa incidenza sull'economia processuale, la necessità che l'intero collegio giudicante (composto, per quanto concerne le Corti d'assise, anche da almeno sei giudici popolari) proceda all'esame di tutti gli atti precedentemente non portati alla sua cognizione (ossia tutti quelli contenuti nel fascicolo del p.m.); con la possibilità che si ravvisi proprio all'esito di tale esame, la necessità di procedere ad una congrua integrazione probatoria.

Si aggiunga poi che quando il processo è in fase avanzata di istruzione dibattimentale, le prove già ammesse, ma ancora da assumersi, sono presumibilmente necessarie ai fini della decisione (con la conseguenza che andrebbero indefettibilmente assunte a titolo di integrazione probatoria anche in caso di rito abbreviato); ovvero, se superflue, il giudice ne potrebbe revocare l'ammissione. Infatti, quando l'istruzione è in fase avanzata, il giudice possiede ormai gli elementi necessari per una valutazione in ordine alla rilevanza o meno delle prove da assumere molto più penetrante rispetto a quella che egli poteva operare all'inizio dell'istruzione stessa.

Di conseguenza, l'adozione del rito abbreviato, almeno teoricamente, non si tradurrebbe in un risparmio apprezzabile di attività processuale.

Art. 3 della Costituzione: violazione del principio di uguaglianza.

Si profila un'ingiustificata disparità di trattamento nei riguardi degli imputati che soggiacciono, quanto ai limiti di esperibilità del rito abbreviato, alla disciplina di cui all'art. 438 c.p.p. e a quella transitoria di cui all'art. 4-ter, comma primo.

Si procura infatti un vantaggio del tutto ingiustificato, o la cui giustificazione appare manifestamente incongrua: il vantaggio consiste nel poter optare per il rito abbreviato in base alla conoscenza di quello che è stato fino ad allora l'andamento dell'istruzione dibattimentale o addirittura in base al prevedibile esito delle prove ancora da assumere (e la cui assunzione sarebbe inibita o preclusa dalla volontà unilaterale dell'imputato, anche quando si tratti di prove chieste dal p.m. o dalle parti civili, o da altri imputati che abbiano una posizione di contrasto). E la valutazione di non congruità della giustificazione in termini di economia processuale è implicita nella stessa legge, laddove mantiene come limite invalicabile per la proposizione della richiesta di rito abbreviato l'inizio dell'istruzione dibattimentale, o addirittura, nella disciplina ordinaria del giudizio abbreviato, il momento della precisazione delle conclusioni all'udienza preliminare.

Ed invero delle due l'una: o l'adozione del rito abbreviato in qualsiasi momento dell'istruzione dibattimentale conserva un apprezzabile interesse pubblico sotto il profilo dell'economia processuale che può discenderne; oppure, questo tipo di vantaggio non è apprezzabile, o almeno non fino al punto da giustificare la deroga a principi fondamentali e la compressione o il sacrificio di valori e diritti costituzionalmente garantiti.

Nel primo caso, non si vede perché non si debba generalizzare questa facoltà di scelta a tutti gli imputati di processi che non versino già in fase di discussione. Nel secondo caso, invece, il beneficio accordato agli imputati dei processi che rientrano nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 4-ter della legge 5 giugno 2000, si risolverebbe in un privilegio tanto più ingiustificato perché contrario alle finalità (di economia processuale) perseguite dalla stessa legge.

La violazione del principio di uguaglianza si profila anche nei riguardi degli imputati di processi che pendano in fase di discussione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 82/2000.

Tutte le volte che il beneficio della riduzione di pena (con conseguente sostituzione della reclusione temporanea alla pena dell'ergastolo) sia sganciato da un'effettiva correlazione funzionale con un concreto risparmio di attività processuale, non si vede perché lo stesso beneficio dovrebbe negarsi agli imputati che, per ragioni del tutto accidentali, hanno visto chiudersi l'istruzione dibattimentale dei processi a loro carico appena poco prima della data predetta.

In realtà, è del tutto ragionevole, perché coerente e consono sia alla disciplina ordinaria del giudizio abbreviato che alle finalità dichiarate anche del più recente intervento legislativo in materia, negare il beneficio agli imputati dei processi che versino già in fase di discussione. Irragionevole è, semmai, estenderlo agli imputati dei processi in fase di istruzione dibattimentale già in corso.

Alla luce delle considerazioni che precedono, va sollevata di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e seguenti della legge n. 144/2000 con conseguente sospensione del processo nelle more della definizione della questione da parte della Corte costituzionale cui, ex art. 23 legge 11 marzo 1953, vanno trasmessi gli atti.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi 2 e seguenti L. 144/2000 per:

a) *contrasto con gli artt. 3, 27 e 112 della Costituzione nella parte in cui consente, anche all'imputato di due o più delitti puniti con la pena dell'ergastolo, oppure di un delitto punito con l'ergastolo ed altri delitti puniti con pena complessiva superiore a cinque anni, di accedere al rito abbreviato e così ottenere, in caso di condanna, l'impunità per i delitti concorrenti;*

b) *contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 101 secondo comma, 102 primo comma, 111 secondo quarto e quinto comma e 112 Cost., nella parte in cui consente all'imputato di delitti puniti con la pena dell'ergastolo, in un processo in fase avanzata di istruzione dibattimentale, di accedere al rito abbreviato a sua richiesta non sindacabile dal giudice in rapporto allo stato dell'istruzione stessa, alle esigenze probatorie ed alla loro compatibilità con il rito richiesto; e con l'effetto di inibire l'assunzione di mezzi di prova chiesti dalle altre parti e già ammessi.*

Sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, 5 luglio 2000.

Il Presidente estensore: PELLINO

00C1196

N. 690

Ordinanza emessa il 22 maggio 2000 dal giudice di pace di Borgonovo Val Tidone nel procedimento civile vertente tra Biasucci Pasquale e Consorzio di Bonifica Bacini Tidone Trebbia

Consorzi - Consorzi di bonifica - Pubblicizzazione ope legis e conseguente natura tributaria dei contributi consortili - Contrasto con il principio di pluralismo e di tutela delle iniziative originate dall'autonomia privata.

- R.d. 13 febbraio 1933, n. 125 (*recte*: 215), art. 59.
- Costituzione, art. 2.

Consorzi - Consorzi di bonifica - Riscossione dei contributi consortili - Prevista applicabilità dei privilegi per l'imposta fondiaria e delle norme relative all'esazione delle imposte dirette - Conseguenze - Natura tributaria dei contributi e devoluzione delle relative controversie civili alla cognizione del tribunale (ex art. 9 cod. proc. civ.) - Violazione della garanzia del giudice naturale - Disparità di trattamento tra i cittadini.

- R.d. 13 febbraio 1933, n. 125 (*recte*: 215), art. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente, ordinanza nella causa civile R.G. n. 132-bis /1997, promossa da Biasucci Pasquale, rappresentata e difeso, come da mandato a margine della comparsa di costituzione di procuratore, dall'avv. Giuseppe Manfredi, con studio in Piacenza, Via Romagnosi n. 68, contro Consorzio di Bonifica Bacini Tidone Trebbia, in persona del commissario regionale e legale rappresentante dott. Pier Carlo Brunelli, assistito e difeso, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Chiara Malaguti e dall'avv. Brunella Giocosi e domiciliato in Piacenza, via Vescovado 3, avente ad oggetto: restituzione somma a titolo di contributi consortili.

Osservato in fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato il 24 aprile 1997, Biasucci Pasquale conveniva in giudizio il Consorzio di Bonifica Bacini Tidone Trebbia per sentire accettare e dichiarare che l'immobile posseduto dall'attore in Piacenza, gravato da contributo consortile, non è assoggettabile al contributo imposto dal consorzio. L'attore precisava che il consorzio suindicato ha imposto i contributi sull'immobile urbano situato all'interno del proprio comprensorio in quanto beneficiario di opere di bonifica realizzate nel corso degli anni.

L'attore quindi contestava la legittimità del contributo stesso riportandosi alla sentenza della Cass. s.u. 8960/1996, con la quale è stato affermato che i contributi consortili sono legittimamente imposti e riscossi solo se dalle opere di bonifica sia derivato un beneficio diretto e specifico all'immobile *de quo*.

Si costituiva in giudizio il consorzio convenuto, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del giudice adito e nel merito l'infondatezza della pretesa.

All'eccezione di incompetenza del giudice adito l'attore si opponeva affermando che la competenza del tribunale a conoscere delle controversie riguardanti i contributi di bonifica è esclusa dalla natura extra tributaria dei contributi stessi, e sollevando dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 59 r.d. 125/1933 il quale, disponendo la pubblicizzazione dei consorzi di bonifica, pare attribuire ai contributi di bonifica natura tributaria, con conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie al tribunale *ex art. 9 c.p.c.*

Rilevava inoltre che l'interpretazione estensiva della norma dell'art. 9 c.p.c., con conseguente competenza del tribunale a conoscere delle controversie in materia di contributi consortili, appare in contrasto con le norme costituzionali per violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., in quanto la deroga ai generali criteri di riparto di competenza comporta una disparità di trattamento che non troverebbe giustificazione in alcun apprezzabile interesse pubblico (Corte cost. 9 marzo 1990 n. 117).

Esaurita la fase istruttoria e depositata c.t.u., la causa veniva trattenuta a sentenza, con termine fino al 23 dicembre 1999 per deposito di comparse conclusionali e repliche.

Ritenuto in diritto

Quanto al difetto di giurisdizione del giudice adito, l'attore contestando l'esistenza del presupposto per la partecipazione alle spese consortili, afferma per ciò stesso la giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. 4542/1986); quanto alla fondatezza nel merito della domanda, la giurisprudenza è univoca nel richiedere che le opere del consorzio abbiano dato origine a un beneficio concreto e diretto a favore dell'immobile gravato da contributo consortile. Tale messo di causalità non è stato individuato nel corso della esperita fase istruttoria, quanto alla natura dei contributi di bonifica e del difetto di competenza del giudice adito, la difesa di parte attrice rileva la originaria natura privatistica dei consorzi di bonifica i quali, al pari dei consorzi di miglioramento fondiario, sono nati come enti privati; che solo successivamente i consorzi di bonifica sono stati pubblicizzati, in epoca pre-costituzionale, con il R.D. 215/1933 che all'art. 59 precisa: «i consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche».

Ed è proprio dalla pubblicizzazione disposta dall'art. 59 R.D. 125/1933 che la difesa del Consorzio di Bonifica, in linea con il recente indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 9493 del 23/9/98 ed altre), afferma che il contributo consortile ha natura di tributo (il contributo viene definito: provvista finanziaria degli enti pubblici) con conseguente attribuzione delle relative controversie alla competenza del tribunale *ex art. 9 c.p.c.*

Ma a tale proposito bisogna ricordare che la stessa Corte costituzionale ha più volte avuto modo di affermare la natura non tributaria del contributi di bonifica (sent. Corte costituzionale 26/1998).

Il particolare intreccio di pubblico e privato che nella sentenza 326/1998 la Corte costituzionale rileva nella struttura dei consorzi fa sì che, nonostante la qualifica di persona giuridica pubblica... i consorzi restino «espressione, sia pure legislativamente disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi dei proprietari dei fondi coinvolti nella attività di bonifica o che da essa traggono beneficio».

La natura di persona giuridica pubblica attribuita ai consorzi non appare quindi sufficiente a qualificare necessariamente come tributi le relative entrate.

La stessa Corte costituzionale, nella sua ordinanza n. 92 del 31 marzo 2000, insegna che l'attribuzione delle controversie al tribunale può essere fatta «soltanto a seguito della qualificazione dell'oggetto della controversia, che va peraltro definito in base alle diverse norme che disciplinano specificatamente l'entrata pubblica in contestazione».

A parere di questo giudice, appare quindi necessario sollevare questione di costituzionalità dell'art. 59 e dell'art. 21 del R.D. 215/1933, in relazione all'art. 9 c.p.c., in quanto rilevante ai fini della decisione sulla questione pregiudiziale (incompetenza del giudice adito) sollevata dalla difesa del consorzio di bonifica Bacini Tidone Trebbia:

quanto alla norma di cui all'art. 59, perché prevedendo la pubblicizzazione dei Consorzi di Bonifica, in epoca precedente alla Costituzione, appare in contrasto con l'art. 2 Cost., con il principio secondo il quale è necessario «assecondare le aspirazioni di quelle figure soggettive sorte nell'ambito dell'autonomia privata, di vedersi riconosciuta l'originaria natura» secondo una «esigenza imposta dal principio pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione repubblicana» (Corte Costituzionale 396/1988).

quanto al disposto dell'art. 21 R.D. 215/1933 perché con il riconoscere all'esazione dei contributi i privilegi dell'imposta fondiaria e con il rinvio alle norme sulla esazione delle imposte dirette, pare estendere ai contributi consortili la natura propria dei tributi, con conseguente competenza per materia del tribunale a conoscere delle relative controversie, attuando conseguentemente una deroga ai generali criteri di riparto di competenza, con disparità di trattamento, non giustificato da alcun apprezzabile interesse pubblico (trattandosi di rapporti di natura non tributaria, ai quali è estranea la finalità di assicurare le entrate dello Stato), tra coloro che azionano pretese di natura non tributaria nei confronti dei consorzi di bonifica e coloro che azionano pretese di natura parimenti non tributaria o, più in generale, pretese di pari valore, ma in confronto di altri soggetti, con violazione, quindi, degli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, regio decreto n. 125/1933 per violazione dell'art. 2 Cost.. se ed in quanto la pubblicizzazione del consorzio di bonifica, imposta per legge, porti a qualificare come tributaria la natura del contributo consortile;

dell'art. 21 per violazione degli artt. 3, 24, 25 e 113 Cost., nella parte in cui concedendo all'esazione dei contributi i privilegi dell'imposta fondiaria e rinviando alle norme previste per la esazione delle imposte dirette (artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602/1973), pare attribuire natura tributaria ai contributi consortili con devoluzione, ex art. 9 c.p.c., delle relative controversie civili alla cognizione del tribunale con conseguente violazione della garanzia del giudice naturale e disparità di trattamento tra i cittadini, non giustificata da alcun apprezzabile interesse pubblico.

Ordina la immediata trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti costituite in giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Borgonovo Val Tidone, addì 22 maggio 2000.

Il giudice di pace: PIVA

00C1197

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 508.000 - semestrale L. 289.000 <p>Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 416.000 - semestrale L. 231.000 <p>Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 115.500 - semestrale L. 69.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 107.000 - semestrale L. 70.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 273.000 - semestrale L. 150.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 106.000 - semestrale L. 68.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 267.000 - semestrale L. 145.000 <p>Tipo F - <i>Completo</i>. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 1.097.000 - semestrale L. 593.000 <p>Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 982.000 - semestrale L. 520.000
--	---

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2000.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bolettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 474.000
Abbonamento semestrale	L. 283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 4 6 0 0 0 *

L. 21.000